



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Prospettiva storica ed analitica della pena di morte nei Paesi non  
democratici e democratici

Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Sacco

Tesi di laurea di  
Valeria Di Gaetano  
Matr. 445993

Anno accademico 2023/2024



## Indice:

INTRODUZIONE.....Pag. 6

### CAPITOLO I: PENA DI MORTE: PROFILI GENERALI

1.1. Definizione di “pena di morte”.....	Pag.6
1.2. Le antiche origini della pena di morte.....	Pag. 7
1.3. Le teorie del giusnaturalismo.....	Pag. 8
1.4. Il processo di abolizione della pena di morte in Italia.....	Pag. 9
1.5. Le critiche all’art. 27 cost. comma 3 e 4.....	Pag. 11
1.6. La totale abolizione della pena capitale in Italia.....	Pag.13
1.7. Il divieto di estradizione verso i Paesi non abolizionisti.....	Pag. 14
1.8. La storia dell’abolizione della pena capitale in Germania.....	Pag. 14
1.9. La storia dell’abolizione della pena capitale in Spagna.....	Pag. 17
1.10. La storia dell’abolizione della pena capitale in Francia.....	Pag. 18
1.11. La storia dell’abolizione della pena capitale in Inghilterra.....	Pag.19
1.12. L’adesione degli Stati europei alla CEDU e ai protocolli addizionali.....	Pag. 20
1.13. L’adesione al Trattato di Lisbona.....	Pag. 22
1.14. La sentenza <i>Soering vs United Kingdom</i> e il divieto di estradizione verso i Paesi non abolizionisti.....	Pag. 23
1.15. Gli obiettivi dell’Unione Europea: la moratoria universale e l’impegno dell’associazione Nessuno Tocchi Caino.....	Pag. 24
1.16. Il successo delle fonti sovraordinate all’abolizione della pena capitale.....	Pag. 26

## CAPITOLO II: LA PENA DI MORTE E GLI STATI NON DEMOCRATICI

2.1. La correlazione tra i principi religiosi e l'applicazione della pena di morte.....	Pag. 27
2.2. La <i>shari'a</i> .....	Pag. 28
2.3. Il rapporto tra la religione musulmana e il sistema penale statale.....	Pag. 32
2.4. La codificazione del codice penale in Arabia Saudita e la disciplina della pena di morte.....	Pag. 34
2.5. La pena di morte e gli Stati non liberi.....	Pag. 36
IL CASO DELLA CINA.....	Pag. 39
2.6. La storia della pena capitale nella Cina imperiale.....	Pag. 39
2.7. La pena di morte nella Cina repubblicana.....	Pag. 49
2.8. La teoria del sistema penale in Cina.....	Pag. 52
2.9. Il concetto di punizione in Cina.....	Pag. 54
2.10. L'opinione pubblica cinese sulla pena di morte.....	Pag.56
2.11. La legislazione della pena di morte in Cina.....	Pag. 59
2.12. La situazione attuale della Cina.....	Pag. 61
2.13. Numero di esecuzioni.....	Pag. 63
2.14. La segretezza dei dati relativi alle esecuzioni capitali in Cina.....	Pag. 64
2.15. L'esportazione degli organi dei condannati a morte.....	Pag. 66
2.16. I rapporti tra Cina e le Nazioni Unite in merito alla pena capitale.....	Pag.67
2.17. La tortura.....	Pag.68
2.18. La strada verso l'abolizione della pena di morte.....	Pag. 70
2.19. Le riforme alla pena di morte in Cina.....	Pag.73
2.20. L'istituto della pena capitale con sospensione e l'irretroattività.....	Pag.75

2.21. Il futuro della pena di morte in Cina.....	Pag.77
--	--------

### CAPITOLO III: LA PENA DI MORTE E GLI STATI DEMOCRATICI

3.1. La pena di morte e le democrazie.....	Pag.80
--	--------

#### IL CASO DEL GIAPPONE.....Pag. 82

3.2. Cenni storici della pena di morte in Giappone.....	Pag. 83
---	---------

3.3. La teoria del sistema penale in Giappone.....	Pag. 90
--	---------

3.4. Il concetto di punizione e di “riabilitazione” in Giappone.....	Pag. 93
--	---------

3.5. La Costituzione del Giappone.....	Pag. 94
--	---------

3.6. L’opinione pubblica in Giappone.....	Pag. 97
---	---------

3.7. Il sentimento dei familiari delle vittime.....	Pag. 101
---	----------

3.8. La segretezza delle esecuzioni in Giappone.....	Pag. 103
--	----------

3.9. La salute mentale e la pena di morte.....	Pag. 106
--	----------

3.10. La tortura e gli abusi all’interno dei luoghi di detenzione.....	Pag. 111
--	----------

3.11. I rapporti del Giappone con il diritto internazionale in merito alla pena capitale.....	Pag. 114
---	----------

3.12. I dibattiti pubblici in Giappone sull’abolizionismo.....	Pag. 118
--	----------

#### IL CASO DEGLI STATI UNITI.....Pag. 124

3.13. Cenni storici della pena di morte negli Stati Uniti.....	Pag. 125
--	----------

3.14. I principi morali e la pena di morte.....	Pag. 128
---	----------

3.15. L’idea di pena con funzione retributiva.....	Pag. 130
--	----------

3.16. La costituzione degli Stati Uniti.....	Pag. 131
--	----------

3.17. La situazione attuale della pena di morte negli Stati Uniti.....	Pag. 136
--	----------

3.18. L’opinione pubblica statunitense sulla pena di morte.....	Pag. 141
---	----------

3.19. Le confessioni religiose e la pena di morte.....	Pag. 147
3.20. La pena di morte e le discriminazioni.....	Pag. 152
3.21. Gli errori giudiziari.....	Pag. 157
3.22. La tortura e gli abusi nelle carceri statunitensi.....	Pag. 162
3.23. Il rapporto degli USA con il diritto internazionale in merito alla pena capitale.....	Pag. 167
3.24. I progetti abolizionisti.....	Pag. 172
BIBLIOGRAFIA.....	Pag. 182

## **Introduzione:**

La tesi riguarderà l'analisi della pena di morte nei suoi aspetti generali e storici fino alla sua abolizione in alcuni Stati del mondo.

Sicuramente nell'opinione pubblica, è abitudine ricollegare il concetto della pena capitale agli Stati meno democratici. Lo scopo è proprio quello di far emergere che purtroppo la pena di morte è ancora un problema anche negli Stati, a cui normalmente attribuiamo la fama di esempi di grandi democrazie.

Quindi, questo studio vuole essere improntato sull'analisi di Stati in cui vige tutt'oggi la pena di morte, a partire da Paesi non dotati di democrazia completa, in particolare la Cina, con un *excursus* sui Paesi che applicano il diritto islamico fino ad arrivare agli Stati che invece sono dotati di una democrazia completa, quali dapprima il Giappone per la sua vicinanza geografica alla Cina ed infine, gli Stati Uniti, esempio di democrazia occidentale.

## **1. PENA DI MORTE: PROFILI GENERALI E LA SUA ABOLIZIONE IN EUROPA**

### **1.1. Definizione di pena di morte**

Ma che cos'è la pena di morte? La pena di morte, o pena capitale, è lo strumento di pena più grave in dotazione di uno Stato, che consiste nell'eliminazione fisica della persona che si è macchiata di un reato particolarmente grave, a seguito di un processo che lo ha dichiarato colpevole.

Questo strumento ha rappresentato – e in alcuni Paesi, continua a rappresentare, - l'unico mezzo in grado di contenere o di sopprimere la criminalità, motivo per cui per lunghi anni si è ritenuta utile la cosiddetta “pena esemplare.”, che serviva come monito per il pubblico. Come anche già affermato da Cesare Beccaria nel saggio risalente al 1764 “*Dei delitti e delle pene*”, la pena capitale però non rappresenta alcun freno alla recidiva, bensì in alcuni casi il tasso di criminalità si è alzato drasticamente. A dimostrazione di ciò, Porzia Addabbo, nel convegno a Cascina del 2 Marzo 2021, ha

portato una comparazione tra la situazione statunitense, in cui è vigente ancora la pena capitale, e quella italiana ed europea. Addabbo ha dimostrato che l'eccessiva rigidità del sistema giudiziario e penitenziario degli Stati Uniti non solo presenta delle falle nel sistema, ma è probabilmente controproducente poiché mantiene un livello di violenza circa cinque volte superiore a quello medio europeo e sette volte superiore a quello italiano.<sup>1</sup>

Merita una citazione anche l'inquietante spettacolarizzazione della morte, che sin dal Medioevo viene considerata come appagante per il senso di giustizia dei consociati nei confronti del reo. La pena capitale, inoltre, ha anche la funzione di dare un certo "sollievo" al sentimento vendicativo delle famiglie delle vittime. Negli Stati Uniti, pur non essendo più possibile l'esecuzione pubblica, le famiglie delle vittime possono parteciparvi con la convinzione di colmare il loro dolore attraverso la visione della vita del carnefice spegnersi proprio davanti ai loro occhi. Questa idea di vendetta viene ulteriormente alimentata dal pensiero religioso in alcuni Paesi del mondo, nei quali tutt'ora la legge è condizionata dai principi morali e religiosi.

## **1.2. Le antiche origini della pena di morte**

Per comprendere meglio la pena di morte è necessario anzitutto capire la sua origine. Nelle comunità primitive, - si parla di migliaia di anni fa -, la pena precorritrice della pena di morte era il c.d. *bando*. Il bando era l'esilio di un soggetto dalla propria comunità per atti gravi di tradimento o disobbedienza. Essere cacciati da una comunità significava andare incontro a morte certa vista la distanza cui si trovavano le altre piccole comunità di cacciatori. Quando però le comunità stesse si evolsero e aumentarono di numero e di dimensione, il bando non era più sufficiente dato che vi era la reale possibilità che non solo l'esiliato potesse sopravvivere ma che addirittura venisse accolto all'interno delle altre comunità di cacciatori, aumentando i membri di quel gruppo. Per questo venne adottata sostanzialmente la pena di morte, nel modo più

---

1. <sup>1</sup> "Confronto tra Stati Uniti e Italia", 2021, Nessuno Tocchi Caino, 6 Marzo 2021, <https://www.nessunotocchicaino.it/notizia/ntc-confronto-tra-stati-uniti-e-italia-60324661>

primitivo del termine; ossia, chi teneva comportamenti che rappresentassero un pericolo per la comunità, veniva ucciso direttamente dai membri della stessa.<sup>2</sup>

La pena capitale ebbe un impatto così enorme sulle popolazioni antiche che vide la sua prima codificazione nel noto *Codice di Hammurabi*, nella prima metropoli della storia umana, Babilonia. Il codice recitava la dicitura: “occhio per occhio, dente per dente”, un chiaro avvertimento che prevedeva la pena capitale nel caso di comportamenti che potessero creare squilibri nella società. Un codice che fu del tutto iniquo poiché, come spesso accade anche nei giorni odierni, la pena capitale veniva spesso applicata a determinate categorie di persone piuttosto che ad altre; all’epoca, nei confronti degli schiavi piuttosto che ai nobili, i quali venivano risparmiati dall’applicazione della pena più severa.

Nella Grecia antica, all’interno del codice di Dracone, che segnò la nascita del diritto penale, venne istituita la pena di morte anche per le più piccole infrazioni. La Grecia, allo stesso tempo, fu culla di un prematuro principio della pena inflitta con finalità educativa del condannato, attraverso il pensiero di celeberrimi filosofi.<sup>3</sup> Platone recitava: “la pena deve avere lo scopo di rendere migliore”, nella sua opera *Leggi*, quindi alludeva chiaramente alla possibilità che il colpevole potesse essere riabilitato dopo aver scontato la pena assegnatavi ma aggiungeva: “se si dimostra che il delinquente è incurabile, la morte sarà per lui il minore dei mali”, per cui ammetteva la pena di morte nel caso dei crimini più efferati, per cui riteneva non ci fosse nessuna chance possibile alla sua redenzione.

### **1.3. Le teorie del giusnaturalismo**

È nel XVIII secolo che si diffusero le prime teorie del giusnaturalismo, una corrente filosofico-giuridico che afferma l’autonomia della ragione e l’esistenza di uno *ius naturae*, di cui godevano gli individui, precedentemente lo Stato civile. Quando si parla di giusnaturalismo, è doveroso ricordare il celeberrimo esponente di questa corrente, Cesare Beccaria, il quale fu uno dei primi teorici che coraggiosamente criticò la pena di morte. La sua opera prende come spunto la teoria del patto sociale di Locke e afferma

---

<sup>2</sup> Davide Galliani, *La più politica delle pene*, Cittadella editrice, Assisi 2012.

<sup>3</sup> Jessica Mazzuca, *Il lungo cammino della pena. Dal dibattito sull’abolizione della pena capitale alle nuove frontiere dell’ergastolo ostativo*, in *Politica del diritto*, fascicolo 3, settembre 2021.

che è indiscutibile che gli esseri umani rinuncino parzialmente ai diritti per entrare a far parte di una società ma tra questi diritti rinunciabili non vi deve essere quello del bene primario della vita. Inoltre, Beccaria recita: “ogni atto di autorità uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico”, per cui ogni atto eccessivo e non necessario di sanzione risulterebbe solo repressivo e non avrebbe alcuno scopo redentivo per l’uomo. Ad avvalorare meglio questa tesi, al capitolo 27 di *Dei delitti e delle pene*, afferma: “la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; [...] L’atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di uno solo”<sup>4</sup>; Beccaria afferma che la certezza della pena è l’unico strumento che può mettere un freno alla criminalità. L’idea di una sanzione certa, anche se leggera, crea molto più timore; invece, una pena dura come la pena di morte altro non porta che una maggiore aggressività del colpevole, il quale, nel caso venisse catturato, come unica prospettiva andrebbe incontro alla sua esecuzione, motivo per cui sarà stimolato alla recidiva e alla fuga.

Solo dopo qualche anno, nel 1797, Giuseppe Compagnoni scrisse un’opera, che si ispirava alle antecedenti opinioni di Cesare Beccaria, intitolata *Elementi di diritto costituzionale*, nella quale venne teorizzata per la primissima volta l’abolizione della pena di morte, ritenuta sempre inammissibile in quanto recide il vincolo sociale.<sup>5</sup> Queste opere raggiunsero un successo internazionale tantoché perfino autori statunitensi si unirono al dibattito sull’abolizione della pena capitale.

#### **1.4. Il processo di abolizione della pena di morte in Italia**

Fu grazie all’operato delle teorie abolizioniste di Beccaria e di altri celeberrimi autori, che nel 1889, a seguito dell’unificazione del Regno d’Italia e a seguito di un percorso tormentato di approvazione della legge, venne approvato il primo Codice penale unitario. Il c.d. Codice Zanardelli eliminava la morte come sanzione per i crimini comuni e la manteneva solamente in materia militare e coloniale. Così l’Italia divenne

---

<sup>4</sup> Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Renato Fabietta, Mursia, Milano 1973.

<sup>5</sup> Fausto Vecchio, *L’europa e la pena di morte. Comparazione giuridica e strategie abolizioniste*, Milano, 2017.

l'unico ed il solo Paese in Europa che ripudiava la pena capitale come strumento di sanzione per i crimini comuni.

La pena di morte venne sostituita dalla pena dell'ergastolo, che si trovava al vertice di tutte le sanzioni. L'esempio più celebre fu l'incarcerazione di Gaetano Bresci, colpevole del regicidio di re Umberto I nel 1900, che scampò al linciaggio della folla, con l'aiuto di un carabiniere e venne condannato all'ergastolo; nessuno, in quel momento storico, dibatté sul ritorno della pena capitale.

Purtroppo, l'abolizione della pena capitale ebbe vita breve con la fine del primo conflitto mondiale e l'ascesa del fascismo in Italia. Davide Galliani, nel suo libro *La più politica delle pene*, afferma che il vero motivo dietro la scelta dei seguaci di Mussolini di riesumare la pena di morte anche per i reati comuni era il fatto che lo Stato fascista non fosse una democrazia e proprio in quanto Stato non democratico, dovesse reintrodurre la pena più crudele. Ma ovviamente Mussolini doveva avere una scusa convincente per sentirsi legittimato a reintrodurre la pena capitale. Il 31 Ottobre 1926, Anteo Zamboni, un ragazzo di soli 15 anni, sparò un colpo di pistola diretto al Duce, durante una celebrazione; il ragazzino divenne immediatamente vittima di un linciaggio da parte degli squadristi. Mussolini utilizzò questo episodio, assieme ai precedenti tre attentati, per condannare il linciaggio, con le seguenti parole: "con questo atto barbarico, che deprecai, l'Italia non dette certo prova di civiltà" e da questa affermazione, trovò la strada spianata per la reintroduzione della pena capitale, sostenendo che fosse sicuramente un atto meno barbaro del linciaggio e che avrebbe tolto alle folle la possibilità di decidere la vita o la morte del colpevole. Così, il 26 Novembre 1926, venne approvata la Legge n. 2008, in cui si introdussero la pena capitale e il Tribunale Speciale, che dovevano avere durata quinquennale (ma che in realtà non furono mai rimossi da Mussolini), per i reati politici, in modo da sopprimere qualsiasi tipo di opposizione nei confronti dello Stato.

Il padre del progetto di legge, il giurista Arturo Rocco, fu uno dei grandi sostenitori dello smantellamento dello Stato liberaldemocratico; egli scriveva, ne *La trasformazione dello Stato* del 1927, che lo Stato dovesse reprimere gli individui che commettevano atti contrari alla società fascista per la primaria difesa della Patria e dello Stato e anzi, la pena di morte doveva evitare qualsiasi tipo di disordini interni. Nel 1930, venne pubblicato il Codice Rocco, nel quale venne istituita la pena di morte anche per i reati comuni, quali l'omicidio; Rocco sosteneva che l'eliminazione fisica del

carnefice era giustificata dall'appagamento del sentimento di vendetta dei famigliari delle vittime, visione tutt'ora utilizzata dagli Stati Uniti.

A seguito della caduta del Governo di Mussolini, l'ultima esecuzione capitale in Italia avvenne il 4 Marzo 1947, dopodiché iniziarono seriamente i dibattiti per il completo smantellamento della pena di morte per i reati comuni; l'abolizione formale avvenne con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 ma per la completa abolizione si dovrà aspettare il 2007.

Quindi, come possiamo intendere, la ricostruzione storica della pena capitale in Italia non termina qui. Il 1° Gennaio del 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione, viene introdotto l'art. 27, in cui viene esplicitamente dichiarata inammissibile la pena di morte nel nostro ordinamento. I commi inerenti alla mia tesi su cui mi soffermerò qui di seguito sono solamente i commi 3 e 4.

#### **1.5. Le critiche all'art. 27 cost. comma 3 e 4**

L'art. 27 cost. al comma 3 recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Questo comma già anticipa ciò che verrà affermato nel quarto comma e cioè, il nostro ordinamento non ammette alcun tipo di atto contrario alla dignità e che metta a rischio la vita dell'individuo, quindi non solo la pena di morte ma anche la tortura o qualsiasi altro trattamento violento o umiliante all'interno dei luoghi di detenzione. Inoltre, la pena viene comminata con l'unico scopo della rieducazione del reo, come auspicio di un reintegro positivo nella società. In ragione di questo comma, sono sorti accesi dibattiti riguardo l'esistenza del c.d. ergastolo ostativo, che fece il suo ingresso per punire più duramente i reati attribuibili alla criminalità organizzata a stampo mafioso ed eversivo e che toglie una serie di benefici al reo che non collabori con la giustizia. Questo istituto si risolve in una pena sostanzialmente immutabile e perenne, in aperto contrasto con il principio costituzionale della rieducazione del reo.

Un comma questo che è stato inoltre oggetto di una polemica riguardo le condizioni in cui versano i detenuti all'interno delle carceri italiane. Spazi fatiscenti, condizioni detentive degradanti e inumane, con celle che non garantiscono lo spazio vitale e sovraffollamento hanno portato gli ispettori dell'organo anti-tortura del Consiglio

d'Europa a definire le carceri italiane violente e sovraffollate.<sup>6</sup> Tra le tante problematiche carcerarie si aggiungono le dipendenze da psicofarmaci e spesso la totale assenza di attività di lavoro e di iniziative all'interno dei luoghi detentivi, che possano alleviare il peso della privazione della libertà personale e che permettano una futura risocializzazione una volta riacquistata la libertà. Queste condizioni degradanti sono causa di molteplici casi di suicidio e di autolesionismo. I dati dell'Associazione Antigone, che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario, sono allarmanti; in meno di due mesi, nel 2024, sono stati registrati 20 suicidi, quindi una media di un suicidio ogni due giorni e mezzo, un dato superiore addirittura agli anni precedenti.<sup>7</sup> Il suicidio di un individuo, la cui pena dovrebbe tendere alla rieducazione, rappresenta un fallimento dello Stato. Per cui è vero che nel nostro ordinamento si è raggiunta la completa abolizione della pena capitale nel senso stretto del termine ma gli individui, condannati alla privazione della libertà, continuano a morire a causa delle pene.

Una storia più complicata è sicuramente quella del comma 4. Originariamente, il testo sanciva: “non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”; questa eccezione portava a definire l'Italia come un Paese solo formalmente abolizionista poiché la pena di morte, seppur apparentemente circoscritta alla materia legislativa militare e seppur non fosse una scelta imposta, veniva comunque legittimata e concepita. Ma i casi in cui era ammessa erano davvero circoscritti? Andrea Pugiotto afferma che si tratti di un'espressione pericolosamente espansibile, una sorta di riserva di legge che poteva facilmente ampliare il proprio ambito di applicazione.<sup>8</sup> Il solo mantenimento di questa eccezione poteva diventare un rischio troppo alto di riammissione della stessa, in tempo di guerra.

Difatti, negli anni '80, durante i c.d. anni di piombo, in cui l'Italia fu teatro di un'ondata di terrorismo, non mancarono occasioni nelle quali si dibatté un allargamento dei casi di reintroduzione della pena capitale; Ugo La Malfa, a seguito del rapimento di Aldo Moro, invocò la reintroduzione e subito dopo venne promossa una petizione per il

---

<sup>6</sup> Redazione Ansa, *Strasburgo: carceri italiane violente e sovraffollate*, 24 Marzo 2023, [https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/03/24/strasburgo-carceri-italiane-violente-e-sovraffollate\\_ad1ae7ad-1ad3-438f-93c5-9bb447204451.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/03/24/strasburgo-carceri-italiane-violente-e-sovraffollate_ad1ae7ad-1ad3-438f-93c5-9bb447204451.html)

<sup>7</sup> Adnkronos, *Quanti suicidi ci sono nelle carceri italiane? Troppi*, 23 Febbraio 2024, <https://demografica.adnkronos.com/popolazione/quant-suicidi-in-italia-da-inizio-2024-cause-e-soluzioni/>

<sup>8</sup> Andrea Pugiotto, *L'abolizione costituzionale della pena di morte e le sue conseguenze ordinamentali*, il Mulino, Bologna, settembre 2011.

ripristino della stessa nei soli casi di terrorismo.<sup>9</sup> Come possiamo notare, la strada era ancora lunga; nonostante la Costituzione ripudiasse generalmente la pena di morte, la sola esistenza dell'eccezione faceva sì che si potessero riaprire dibattiti su una possibile espansione del comma 4.

## **1.6. La totale abolizione della pena capitale in Italia**

Finalmente, non senza difficoltà, venne introdotta la Legge n. 1 del 2007, che abrogava qualsiasi tipo di eccezione che ammettesse la pena capitale. Il nuovo testo del comma 4 recita semplicemente: “non è ammessa la pena di morte.”

L'abolizione si fonda sul rispetto del bene primario della vita, il quale non può essere sacrificato di fronte a nessun altro bene; l'eccezione non poteva essere giustificata in nessun modo poiché non esisteva alcun bene in grado di legittimare la morte dell'individuo. Inoltre, il comma 4 risultava essere totalmente contraddittorio alla dicitura contenuta al comma 3 che affermava che la pena dovesse tendere alla rieducazione. Non può esservi nessuna possibilità di rieducazione dell'individuo se condannato a morte, ancor meno un suo reinserimento nella società. Infine, il comma 4 era in collisione con la prima parte del comma 3 poiché non può esistere nessun metodo di esecuzione della pena capitale che non sia contraria al senso di umanità, nessun metodo indolore o iniezione letale può essere realmente umano.

Inoltre, il nostro ordinamento ripudia l'extradizione passiva verso Paesi che contemplano la pena capitale. Sul tema sono intervenute due sentenze fondamentali della Corte Costituzionale.

La sentenza 54/1979 recita: “dichiara l'illegittimità costituzionale, [...] nella parte in cui consente l'extradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente”,<sup>10</sup> per cui è vietata l'extradizione dell'individuo nei Paesi che contemplano la pena capitale se condannato per un reato per cui è prevista.

La sentenza 223/1996, invece, in vista di un caso che vede come protagonisti gli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati Uniti, consente l'extradizione dell'individuo

---

<sup>9</sup> *Pena di morte, nel 2007 l'Italia scrive la parola fine*, Nessuno tocchi Caino, 2 Ottobre 2021.

<sup>10</sup> <https://giurcost.org/decisioni/1974/0054s-74.html>

anche verso Paesi che detengono la pena di morte, a patto che il Paese richiedente assicuri, con le dovute garanzie, che non applicherà la pena capitale o, nel caso avesse già condannato il soggetto, a non proseguire con la sua esecuzione.<sup>11</sup>

### **1.7. Il divieto di estradizione verso i Paesi non abolizionisti**

Il nostro ordinamento vieta anche l'allontanamento dello straniero verso Paesi che contemplano la pena di morte per il principio dell'eguaglianza davanti alla legge. Ma l'Italia, non solo vieta l'extradizione passiva e l'allontanamento verso i Paesi non abolizionisti, ma impedisce qualsiasi tipo di esportazione di strumenti che possano essere utilizzati per l'esecuzione della pena capitale, come ad esempio il Pentothal, un potente anestetico che veniva utilizzato per le esecuzioni penali negli Stati Uniti; l'Italia fermò l'esportazione del farmaco proprio per motivi etici che mal si coordinavano con il ripudio per la pena di morte.

### **1.8. La storia dell'abolizione della pena capitale in Germania**

Di fondamentale importanza è la ricostruzione storica di come si sia ottenuta la tanto agognata abolizione della pena capitale nei Paesi europei.

Il percorso per l'abolizione più simile al nostro è sicuramente quello della Germania, la quale iniziò i primi dibattiti, seppur con toni moderati, sull'estremo supplizio a seguito della traduzione dell'opera di Cesare Beccaria in tedesco. Hegel, tuttavia, non abbracciò le idee di Beccaria. Il filosofo tedesco sostenne da sempre la centralità dello Stato e la possibilità delle istituzioni di punire con la morte il soggetto di un crimine in quanto responsabile di una negazione degli altrui diritti; per cui l'unica punizione alla negazione era una pena certa e severa, in modo tale che allontanasse i soggetti dal compiere atti contrari allo Stato.

Prima dell'unificazione della Germania, ogni Stato applicava un proprio Codice Penale, ognuno dei quali prevedeva la pena di morte; perfino il codice meno rigoroso, ossia quello bavarese. Nel 1849, durante la Rivoluzione tedesca avverso il regime nobiliare,

---

<sup>11</sup> Gazzetta Ufficiale, sentenza n. 223, 27 Giugno 1996.

venne approvata la Costituzione di Francoforte, in cui all'art. 139 venne sostanzialmente abolita la pena capitale a meno che non fosse prevista dalla legge marziale o dal diritto marittimo. Diversi Stati della Germania iniziarono ad essere influenzate da questo clima abolizionista; così anche lo Stato di Prussia iniziò la lavorazione di un nuovo Codice Penale in cui si applicava la pena di morte solo nel caso di omicidio. Si gettarono altresì le basi per una futura unificazione della Germania in un unico Stato senonché il re di Prussia rifiutò del tutto questo progetto. Molti Stati abbandonarono le idee liberiste di unificazione e tornò quel clima severo che ben si addiceva al potere nobiliare, con la reintroduzione della pena capitale.

Tra gli anni Sessanta e Settanta del 1800, Guglielmo il Grande usufruì ampiamente del potere di grazia, guidato dai principi morali della Chiesa protestante; in Prussia si arrestarono le esecuzioni e in tutta la Germania si godette di un clima abolizionista, seppur breve.

Durante la carica del conservatore liberale Otto Von Bismark, iniziarono i lavori per la produzione di un Codice Penale tedesco che prevedesse la pena di morte solamente nei casi di atti volti all'uccisione dell'Imperatore o dei sovrani degli Stati, con la conseguenza di una reintroduzione dell'estremo supplizio anche all'interno di Stati ormai abolizionisti anche se ad uso assai limitato.

Il 1878 fu un anno assai duro per l'ala abolizionista: l'11 Maggio, l'anarchico tedesco Max Hodel, ex membro del Partito Socialista Democratico, attentò alla vita di Guglielmo I e nel Luglio dello stesso anno si tenne il processo che lo condannò alla decapitazione. Il 2 Giugno del 1878, Guglielmo I fu il bersaglio di un altro attentato, questa volta eseguito invece da Karl Nobiling, il quale aveva stretti rapporti con il Partito Socialdemocratico. Otto Von Bismark utilizzò proprio questi due attentati come pretesto per introdurre le Leggi Antisocialiste. Federico III, figlio di Guglielmo I, influenzato dalla madre, si ispirava a ideologie liberali e fu totalmente contrario alla pena capitale senonché venne ingannato dal Cancelliere in carica e costretto a firmare un ordine di esecuzione dei due attentatori. Questo fu un duro colpo per la corrente abolizionista che vide un'autorità di ispirazione liberale concedere l'esecuzione dell'estremo supplizio; da quel momento vi fu un incremento del numero di esecuzioni per gravi crimini ordinari.

Nel 1912, si affermò come primo partito il Partito Socialdemocratico e si tornò a discutere dell'abolizione della pena di morte. Inizialmente, venne diminuito significativamente l'elenco delle fattispecie di reati per cui era prevista la pena capitale,

arrivando fino all'esclusione della stessa dal Codice Penale e dal Codice militare e di emergenza. Tra il 1928 e il 1929 si stabilì un biennio di abolizionismo che durò fino alla caduta del regime di Weimar e all'avvento del nazismo.

Il nazismo basò la centralità dello Stato proprio attraverso la pena capitale, quindi tra il 1933 e il 1939 si diede il via ad una serie di interventi per reintrodurre l'estrema punizione ad una maggior numero di fattispecie di reato, che ovviamente includessero soprattutto i reati di matrice politica. Venne creata una rete di Corti speciali presidiate da giudici di ideologia prettamente nazista e le cui sentenze sfociavano quasi interamente in una condanna a morte.

Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, Hitler ordinò un ulteriore inasprimento del sistema giudiziario con il pretesto di arginare i disordini interni, a tal punto che il carcere divenne l'eccezione e l'applicazione della pena capitale una certezza.

Nel biennio tra il 1945 e il 1946, a Norimberga, città simbolo del nazismo, si svolse il cosiddetto "Processo di Norimberga", il più noto tra una serie di processi tenutosi dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui vennero eseguite le penultime condanne a morte sul territorio tedesco. Furono sottoposti a processo 24 alti gerarchi nazisti che si erano macchiati di gravi crimini umanitari. Questo processo ebbe un ruolo fondamentale sia perché fu organizzato dai vertici delle potenze alleate sia per l'introduzione di nuove fattispecie di reato nel diritto internazionale, ossia: crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini contro la pace ed infine, scatenamento di una guerra di aggressione. I difensori degli imputati fecero leva proprio sull'inesistenza delle nuove fattispecie e sulla valenza del principio di retroattività ma i giudici della Corte ritennero i crimini così efferati e gravi da non necessitare di alcuna norma per la loro imputazione. Il processo si concluse con la condanna a morte di 12 tra i 24 gerarchi e la loro impiccagione avvenne l'indomani.

Nel 1949 venne eseguita l'ultima condanna a morte e con l'entrata in vigore del *Grundgesetz* tedesco, a seguito della costituzione della Repubblica Federale Tedesca, venne introdotto l'art. 102 che recita che la pena di morte è stata abolita, norma estesa poi a tutti i crimini nel 1987.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <https://nessunotocchicaino.it/bancadati/europa/germania-60000189#:~:text=L'11%20ottobre%202004%2C%20la,il%201%2C%20B0%20febbraio%202005.>

## 1.9. La storia dell'abolizione della pena capitale in Spagna

Per quanto riguarda la Spagna, il percorso diretto all'abolizione del supplizio capitale fu molto travagliato a causa degli svariati disordini politici e civili interni. Durante la Spagna Borbonica del XVIII secolo, nonostante il dominio della monarchia assoluta permeasse, la scuola di Salamanca, basandosi su ideologie religiose, ipotizzava che i delitti derivassero direttamente dalla disparità sociale e dalla povertà e dall'abbandono dei ceti sociali più bassi da parte dello Stato, per cui le punizioni troppo severe non avrebbero avuto alcuna finalità dissuasoria. La scuola però si limitò a condannare la tortura e non la pena capitale in sé. Le opere di Cesare Beccaria furono persino proibite in quanto si basavano sulla distinzione tra peccato e delitto, un'ideologia del tutto lontana ad un pensiero basato esclusivamente sulla moralità religiosa.

Un'ulteriore caratteristica della Spagna, che l'allontanava dall'abolizionismo, fu l'istituzione dell'Inquisizione nel 1478, la quale divenne assai più dura nel 1777 ai fini della persecuzione degli autori che si ispiravano alle idee illuministe di mitigazione del sistema giudiziario. Vi furono svariati tentativi, anche attraverso le raccolte di norme, per modernizzare il Diritto Penale ma purtroppo il continuo susseguirsi di mitigazioni ed inasprimenti del sistema penale non portò a grandi risultati. Nel 1809, Giuseppe I ordinò l'abolizione dell'Inquisizione spagnola, venne eliminato lo strumento della forca e si introdusse la *garrota* come unico mezzo accettabile per l'esecuzione capitale, un metodo comunque estremamente crudo che provocava la morte della persona tramite strangolamento. Nel 1812, venne introdotto un nuovo Codice penale che prevedeva la pena capitale per ipotesi di reato circoscritte, perlopiù a reati di connotazione politica, compresi quelli a mezzo di stampa anche se l'applicazione prevedeva particolari e rigorose procedure prima della sua attuazione. Quindi, con questo codice si mise fine all'utilizzo di testi medievali, pur volgendo uno sguardo al passato. A causa del potere delle autorità militari di applicare il supplizio capitale a propria discrezione e degli innumerevoli disordini interni, si vide un incremento di esecuzioni anche durante la Prima Repubblica spagnola e si dovrà attendere l'instaurazione della Seconda Repubblica nel 1931 per la rimozione del rigoroso Codice penale del 1812.

La pena di morte in Spagna venne abolita nel 1932 per poi essere reintrodotta solamente due anni dopo.

Nel 1975, avvenne l'ultima esecuzione sotto la dittatura di Francisco Franco, tre anni dopo venne abolita la pena capitale per i reati comuni ed infine, la Spagna divenne Stato totalmente abolizionista nel 1995.

### **1.10. La storia dell'abolizione della pena capitale in Francia**

Per quanto riguarda la Francia, prima della Rivoluzione francese vigeva il principio per cui ogni delitto rappresentasse un crimine nei confronti del sovrano; le sanzioni dovevano essere estremamente punitive e pubbliche in modo tale da renderle esemplari. L'elenco di delitti puniti con la pena capitale constava di ben 115 ipotesi di reato. Nel 1789, anno della Rivoluzione, iniziarono i primi dibattiti sulla pena di morte, dibattiti ancora acerbi incentrati sullo strumento della ghigliottina come unico metodo umano per l'esecuzione e la necessità della restituzione del corpo alla famiglia una volta eseguita. Solo successivamente venne introdotto un progetto di legge che circoscriveva la pena capitale solo per i delitti che minassero la sicurezza dello Stato, ancora lontano dall'idea di una abolizione completa; il progetto venne poi accantonato.

In seguito, venne introdotta la ghigliottina a sostituzione di metodi di esecuzioni più violenti quali il rogo o lo squartamento, preceduti da innumerevoli torture. La ghigliottina era un marchingegno che permetteva di tagliare la testa di netto, evitando così atroci sofferenze e si ispirava ad altri metodi di esecuzione utilizzati da molti Paesi europei. Tale marchingegno venne poi installato nella piazza, a monito di chi non rispettava la legge. Nel 1792, Nicolas Jacques Pelletier fu il primo condannato a morte con l'utilizzo della ghigliottina, metodo che deluse le aspettative del pubblico abituato ad assistere a spettacoli estremamente cruenti. Con la caduta dei girondini - fazione politica rivoluzionaria -, i quali vennero quasi tutti assassinati con il metodo della ghigliottina, si tornò ad un inasprimento delle sanzioni, ulteriormente perseguito nel periodo del "Terrore bianco". Con la cosiddetta Rivoluzione di Luglio nel 1830, nella quale venne rovesciato l'assolutista Carlo X, venne presentata una proposta di abolizione ma il risultato fu deludente: si ridusse solamente il numero dei crimini capitali. Tra il 1879 e il 1889 si instaurò un clima di quasi abolizionismo in quanto si subì un crollo delle esecuzioni. Il Partito Radicale francese tentò l'abolizione legale presentando un progetto di legge che sostituiva la pena capitale con la sanzione dei lavori forzati e che riduceva i finanziamenti per sostenere il costo delle esecuzioni

portando ad un incremento dei licenziamenti di coloro che svolgevano la propria attività lavorativa al patibolo. Questo nuovo tentativo presto fallì a seguito dell'uccisione di una bambina di soli 11 anni, che fomentò l'opinione pubblica verso un inasprimento del sistema giudiziario.

L'ultima ghigliottina risale al 1977 e segnò l'ultima esecuzione capitale nell'Europa occidentale, dopodiché la pena di morte anche in Francia venne definitivamente abolita nel 1981.

### **1.11. La storia dell'abolizione della pena capitale in Inghilterra**

In Inghilterra, la pena di morte veniva largamente utilizzata anche per i crimini meno gravi e nel 1688, a seguito della Rivoluzione, venne addirittura aumentato il numero di esecuzioni. All'epoca era vigente il c.d. *Bloody Code*, nel quale erano indicati svariati reati a cui si applicava la pena capitale e addirittura era incentrato sul punire con la morte i reati di furto. La repulsione per la tortura allontanò l'idea di dover mutare il Codice Penale perché si riteneva non necessario l'inserimento di norme più umane in quanto si tutelava già la persona in quanto non poteva essere sottoposta a sevizie. Solamente pochi studiosi espressero un'opinione contraria al numero eccessivamente elevato di esecuzioni e chiesero una normazione delle fattispecie sottoposte a condanna a morte, idee comunque neanche lontanamente abolizioniste. L'opinione maggioritaria, infatti, si dichiarava sostenitrice del *Bloody Code* e contraria all'ideologia abolizionista di Cesare Beccaria.

Dal 1808, venne presentata una serie di progetti di legge per chiedere l'esclusione della pena capitale per determinati reati, soprattutto di carattere patrimoniale. Cominciò così una prematura fase in cui l'Inghilterra si mostrava contraria ad un sistema giudiziario estremamente sanguinario. Pochi anni dopo giunsero i primi risultati con l'eliminazione della punizione con la morte di alcune fattispecie di reato non desuete e la sostituzione con la pena dell'esilio. Nel 1937, non senza alti e bassi, si ottenne l'abolizione della pena di morte per la maggioranza delle fattispecie di reato, mantenendo la pena per un totale di 15 reati.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fausto Vecchio, *L'europa e la pena di morte. Comparazione giuridica e strategie abolizioniste*, Milano, 2017.

Per una vera e propria abolizione si dovrà attendere il 1998, in cui furono eliminati gli ultimi reati capitali di tradimento e pirateria violenta e la pena fu sostituita con l'ergastolo.<sup>14</sup>

### **1.12. L'adesione degli Stati europei alla CEDU e ai protocolli addizionali**

Il lungo e tormentato percorso dei singoli Stati europei verso l'abolizione ha maturato una repulsione totale per la pena capitale, considerata come un metodo estremamente contrario alla garanzia del primario diritto alla vita. Gli Stati membri dell'Unione Europea, quindi, iniziarono a ideare, attraverso gli strumenti internazionali, la promozione dell'abolizione della pena capitale con la consapevolezza di percorrere una strada per niente semplice.

Il primo ostacolo alla promozione attiva da parte degli Stati europei risultava essere l'ordinamento francese, il quale fino al 1981 aveva mantenuto la pena capitale. I primi problemi sorgono quando il Comitato dei Ministri conferisce un mandato allo *Steering Committee for Human Rights* di redigere un progetto di modifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Innanzitutto, per evitare l'attesa che tutti gli Stati ratifichino la Convenzione, si opta per non modificare il testo della Convenzione stessa ma di aggiungere un protocollo a quest'ultima. In secondo luogo, si evita un preambolo contenente l'art. 2 della Convenzione che sancisce il diritto alla vita per non creare fastidi ai membri che non hanno ancora previsto l'abolizione della pena capitale. Infine, sempre per quest'ultimo motivo, si decide di evitare di considerare l'estremo supplizio come un trattamento inumano e degradante e non viene inserito alcun riferimento all'art. 3.

Nel 1983, gli Stati membri dell'Unione Europea firmano così il Protocollo Addizionale n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Convenzione stabilisce l'importanza del diritto di qualsiasi persona alla vita come uno dei valori fondamentali per la democrazia, per cui la pena di morte risulta essere la maggiore nemica di tale diritto. Gli Stati firmatari si sono impegnati a

---

<sup>14</sup> <https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/europa/regno-unito-18000391#:~:text=Il%2010%20ottobre%202003%2C%20il,per%20reintrodurre%20la%20pena%20capitale.>

rispettare e a promuovere i valori previsti dalla Convenzione con l'abolizione della pena dell'estremo supplizio.

L'adesione della Francia al protocollo fu molto travagliata dato che si stava nuovamente diffondendo un clima di popolarità della pena capitale con conseguenti progetti per la reintroduzione della stessa; la sua ratifica si ottenne solo alla fine del 1985. La ratifica rappresentò un importante traguardo per l'ordinamento francese poiché la Costituzione affermava che gli accordi internazionali avessero un'efficacia primaria rispetto alle leggi interne, anche se posteriormente approvate. Poi l'adesione al Protocollo n. 6 ebbe altresì un effetto di stabilizzazione dei risultati abolizionisti fin qui ottenuti. Quindi, la reintroduzione della pena capitale è prospettabile solamente nel caso in cui l'ordinamento francese decidesse di fuoriuscire dalla Convenzione europea.

L'adesione dell'Italia alla Convenzione portò ovviamente ripercussioni anche nell'ordinamento italiano. Innanzitutto, si verifica un'incompatibilità tra la Convenzione e l'art. 27 della Costituzione, che sancisce che la pena capitale sia prevista anche in assenza di conflitto e, secondo la codificazione militare, può essere inflitta ai componenti dei corpi di spedizione all'estero.

Nell'art. 1 del Protocollo si esclude la previsione e la conseguente applicazione della pena capitale, aggiungendo però all'art. 2 che sia comunque ammessa "in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra".<sup>15</sup> Si esplicita che l'ammissibilità in tempo di guerra debba essere considerata assolutamente eccezionale. Codesta deroga viene giustificata solo per il riconoscimento di una situazione di debolezza oggettiva dello Stato, per cui è possibile ricorrere alla reintroduzione temporanea della pena capitale. È stato poi specificato che viene esclusa l'estensione alla fattispecie della guerra civile.

Il secondo Protocollo del 1989 aggiunse che l'abolizione dovesse rappresentare la regola mentre l'ammissione di alcune fattispecie residuali l'eccezione. Venne, quindi, ristretto ulteriormente il concetto della legittimità di applicazione della pena capitale durante il tempo di guerra, escludendo il caso dell'"imminente pericolo di guerra" ed aggiungendovi la riserva di "estrema gravità" dei reati.

Il problema di questo protocollo risiedeva proprio nel fatto che fosse comunque prevista una possibilità di deroga all'abolizione in tempo di guerra. Per questo motivo, nel 2002 venne adottato il protocollo n. 13 che riportava esattamente il contenuto del precedente

---

<sup>15</sup> Protocollo 6, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, art. 2.

protocollo ma con l'abrogazione dell'art. 2, escludendo completamente la possibilità di ammettere qualsiasi tipo di deroga all'abolizione. Il diritto alla vita è un argomento centrale nel dibattito europeo, per cui mantenere una deroga alla pena capitale risultava essere in puro contrasto con i valori dei Paesi firmatari, oltre che un reale pericolo di reintroduzione della stessa.

### **1.13. L'adesione al Trattato di Lisbona**

Nel 2007, il problema si pose nuovamente quando gli Stati membri adottarono il Trattato di Lisbona, che dava credito ad un testo che recitava: “uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra”. Karl Albrecht Schachtschneider fu uno dei primi autori a muovere una critica su quest'ultimo trattato, sostenendo che i termini “sommossa”, “insurrezione” e “pericolo imminente di guerra” non avessero una specificazione esaustiva e quindi, che si aprisse la possibilità di interpretarle in maniera repressiva.<sup>16</sup> La critica venne poi strumentalizzata dai movimenti populistici e dall'opinione pubblica a tal punto che in Italia vennero richieste al Governo spiegazioni a riguardo. La falsa narrazione di un'Unione Europea aperta alla reintroduzione della pena capitale e il fatto che quest'ultima intrattenesse rapporti con Paesi che rifiutavano l'abolizione generarono un clima di delegittimazione nei confronti delle istituzioni europee.

In realtà, il Trattato di Lisbona professava indubbiamente l'ideologia abolizionista, per cui l'ambiguità venne generata da un semplice tentativo di conservare dei margini di discrezionalità per l'ammissione della pena capitale in fattispecie dai confini ben delineati ma comunque rimanendo del tutto contraria alla sua reintroduzione.

---

<sup>16</sup> <https://www.peacelink.it/europace/a/31649.html> , Piergiorgio grossi, 27 Aprile 2010.

#### **1.14. La sentenza *Soering vs United Kingdom* e il divieto di estradizione verso i Paesi non abolizionisti**

L'Europa, inoltre, vieta l'extradizione di soggetti verso Paesi che applicano la pena capitale; sul punto si è pronunciata la Corte nella sentenza *Soering vs United Kingdom*. La Corte dovette far fronte a due problemi: innanzitutto, doveva pronunciarsi su una lesione potenziale poiché la consegna del soggetto non era ancora avvenuta; secondariamente, sebbene la maggioranza dei Paesi europei avessero cessato ormai le esecuzioni capitali, molti non avevano ancora provveduto ad un'abolizione legislativa e non avevano ancora ratificato il Protocollo. I giudici affermarono che la consegna del soggetto non sarebbe stata che una violazione delle disposizioni della Convenzione. Dopodiché, basarono la loro decisione sulla classificazione della estradizione verso Paesi non abolizionisti come un trattamento inumano e degradante, non solo per l'esecuzione della pena capitale in sé ma anche sui lunghi tempi di attesa precedenti, che risultavano essere psicologicamente logoranti; d'altro canto, questo problema si sarebbe posto anche nel caso di uno Stato che prevedesse una totale assenza dei tempi di attesa, in quanto mancherebbe del tutto la possibilità di presentare ricorso avverso la condanna a morte.<sup>17</sup>

Questa pronuncia ebbe diversi effetti nei vari ordinamenti europei. Nel Regno Unito, si procedette alla effettiva consegna di *Soering* ma sotto la condizione che gli Stati Uniti non avrebbero eseguito la sentenza capitale nei suoi confronti mentre la Corte Suprema olandese rifiutò l'extradizione verso l'ordinamento statunitense di un soggetto reo di un uxoricidio. Quindi, la Corte, pur non avendo esplicitamente pronunciato la prevalenza della Convenzione sugli altri accordi, influenzò i singoli ordinamenti a ritenere prevalenti gli atti frutto della cooperazione fra Stati membri.

---

<sup>17</sup> Decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Soering vs United Kingdom*, del 7 Luglio 1989.

### **1.15. Gli obiettivi dell'Unione Europea: la moratoria universale e l'impegno dell'associazione Nessuno Tocchi Caino**

L'Unione Europea si è altresì impegnata ad applicare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nel cui art. 2 viene disposto: “nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.”<sup>18</sup>

Non solo viene specificata la totale repulsione della pena capitale ma l'abolizione viene prevista anche come uno dei principali requisiti per considerare uno Stato candidato all'entrata in Unione Europea e quindi, per il suo conseguente ingresso.

Sicuramente emblematico è il caso della Turchia, che ha abolito completamente la pena capitale nel 2004 con l'obiettivo primario della sua entrata nell'Unione Europea.

Inoltre, gli Stati membri dell'Unione si impegnano a promuovere l'abolizione universale della pena capitale, pur attraverso una moratoria se necessario o la diminuzione dell'utilizzo nei Paesi in cui viene ancora applicata, sollecitandoli al rispetto delle norme contenute nei trattati internazionali. L'impegno deve essere esteso anche nell'attività di raccolta di informazioni affidabili sul numero di persone condannate e giustiziate.

La moratoria universale è un'ulteriore iniziativa dei Paesi europei, che incarna l'obiettivo degli Stati abolizionisti di far cessare l'applicazione della pena capitale a tutti gli Stati facenti parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nel 1994, la risoluzione italiana per la promozione della moratoria, presentata grazie all'aiuto dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, venne bocciata per soli otto voti. Nel 1999, venne presentata la risoluzione dall'Unione Europea ma venne ritirata poco prima della votazione su ordine di New York.

Fu poi nel 2007 che il Parlamento europeo sostenne pienamente la posizione dell'Italia e chiese che la risoluzione fosse presentata in tempi brevi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per essere sottoposta a votazione; venne affidata proprio all'Italia la redazione del testo da parte del Consiglio Affari Generale dell'Unione Europea. La risoluzione ottenne 104 voti favorevoli, 54 contrari e 29 astensioni.

Ad oggi la moratoria ha ricevuto ben 117 voti a favore, un numero assolutamente positivo se si considera che 13 Nazioni si sono aggiunte tra i voti favorevoli a fronte della prima votazione.

---

<sup>18</sup> Gazzetta ufficiale della Comunità Europea, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 2 comma 2.

Ora, non bisogna confondere l'abolizione con la moratoria; l'abolizione porta alla completa repulsione dello Stato nei confronti della pena capitale mentre la moratoria sospende la previsione della pena, mantenendola nel proprio ordinamento con il rischio concreto che possa essere riutilizzata. L'auspicio della moratoria è ovviamente una futura abolizione della pena capitale senza alcun ritorno.

La sopracitata Nessuno Tocchi Caino è un'associazione senza fine di lucro fondata a Bruxelles nel 1993 ed ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta contro la pena capitale tutt'ora ben radicata in alcuni Paesi del mondo. Il nome vede la sua derivazione nella Bibbia, che rimanda al famoso conflitto fraterno tra Caino e Abele, che provocò l'uccisione di quest'ultimo; Dio non punì Caino con la morte, bensì pose un marchio su di egli, proibendo il suo assassinio.<sup>19</sup>

Il principale obiettivo di questa associazione è quello di spingere i Paesi ancora mantenitori ad applicare la moratoria universale per fermare l'assassinio da parte dello Stato dei suoi stessi cittadini. I risultati ottenuti finora sono strabilianti seppur ancora lontani dall'abolizione universale della pena capitale. La maggioranza dei Paesi ha ormai adottato la moratoria; inoltre, è dimostrato che una volta firmata la risoluzione, difficilmente gli Stati tornano sui propri passi.

Un ulteriore obiettivo di Nessuno Tocchi Caino è quello di contrastare i “segreti di Stato” inerenti i numeri e le informazioni sulla pena capitale, soprattutto nei casi di Stati autoritari che tendono a celare i dati sulle persone giustiziate avvenute, principale causa di incrementi del numero delle esecuzioni.

Uno dei principali obiettivi dell'Unione Europea, quindi, è quello di persuadere i Paesi non abolizionisti extra europei a ripudiare l'estremo supplizio attraverso l'adozione del secondo protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte del 1989. All'art. 1 del Patto internazionale viene sancito che: “nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato Parte al presente Protocollo sarà giustiziata”<sup>20</sup>, impegnandosi all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'abolizione della pena capitale. Laddove non fosse possibile la ratifica di tale Patto, l'unione dovrà promuovere l'adesione ad ulteriori strumenti internazionali dediti all'abolizione o alla costruzione di sistemi giudiziari imparziali.

---

<sup>19</sup> Genesi 4:15

<sup>20</sup> Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, 1989, art. 1 comma 1.

Gli Stati membri hanno più volte auspicato che due tra i Paesi che detengono lo status di Paesi osservatori presso il Consiglio d'Europa, ossia Giappone e Stati Uniti, siano spinti ad adottare norme influenzate dal clima abolizionista europeo.

### **1.16. Il successo delle fonti sovraordinate all'abolizione della pena capitale**

Ben sei Paesi, di cui cinque di questi europei, hanno abolito la pena di morte nei propri ordinamenti grazie alla loro adesione alle disposizioni sovraordinate, ossia Ungheria, Sudafrica, Bosnia-Erzegovina, Lituania, Albania e Ucraina. Per quanto riguarda i cinque Paesi europei appena citati, si è giunti all'abolizione a seguito della caduta di sistemi dittatoriali e all'instaurazione di democrazie che consideravano la previsione della pena capitale in totale disarmonia con gli impegni assunti nei trattati internazionali.

Nel 1996, venne istituita la *Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina*, un organo giudiziario che aveva come obiettivo quello di esaminare le eventuali violazioni dei diritti umani previsti all'interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La *Chamber* dichiarò incostituzionale la fruizione della pena di morte, essendo in conflitto con i protocolli aggiuntivi alla Convenzione e al Secondo protocollo opzionale del Patto internazionale a cui la Bosnia aveva aderito e che invece ripudiavano la pena capitale in tempo di pace.

Anche la Corte costituzionale albanese giunse ad una pronuncia di incostituzionalità in quanto impegnata all'applicazione di norme europee che escludevano la pena capitale. Inoltre, l'Albania aveva altresì adottato una moratoria sulle esecuzioni. La Costituzione albanese venne redatta in modo tale che fosse ispirata agli irrinunciabili valori morali europei di protezione dei diritti umani, per cui non poteva risultare meno garantista rispetto alle altre costituzioni europee. La Costituzione del 1998, infatti, recitava che: "in Albania la vita umana è protetta dalla legge," in aperto contrasto con il mantenimento della pena di morte, che non poteva di certo proteggere la vita degli individui.

Diversi sono i casi di Lituania ed Ucraina, che si sono ispirate alle fonti sovranazionali ma non le hanno poste al centro delle argomentazioni abolizioniste.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Paolo Passaglia, *Abolizione della pena di morte per via giudiziaria ed il paradosso statunitense*, il Mulino, ottobre-dicembre 2016.

## **2. LA PENA DI MORTE E GLI STATI NON DEMOCRATICI**

Nonostante il clima universale stia andando nella direzione dell'abolizione della pena capitale, ben 58 Stati ancora la applicano regolarmente. Escludendo la Cina, il 90% delle esecuzioni capitali registrate avvengono in tre Paesi localizzati nel Medio Oriente, ossia in Iran, in Arabia Saudita ed in Egitto.<sup>22</sup>

### **2.1. La correlazione tra i principi religiosi e l'applicazione della pena di morte**

Un primo dato fondamentale da prendere in analisi è la correlazione tra l'applicazione della pena di morte e gli Stati non liberi che basano il proprio codice penale e il proprio sistema giudiziario sui principi morali e religiosi. Le tre principali religioni monoteiste, ossia Giudaismo, Cristianesimo ed Islam, prevedevano o tutt'ora prevedono la pena capitale come strumento di sanzione di reati specifici.

Nel caso del giudaismo, la pena di morte rappresentava un giusto contrappeso ai crimini avverso la legge di Dio, ossia i testi sacri. La pena aveva degli obiettivi ben precisi; fungere da deterrente ed essere espiativa, nel senso che il soggetto poteva ripagare il danno inflitto nei confronti della divinità solamente attraverso la propria vita.<sup>23</sup>

Nel cristianesimo, per molto tempo si è ritenuto che il ricorso alla pena capitale fosse un mezzo proporzionato per affrontare la gravità di alcuni crimini e un'opzione accettabile per preservare l'ordine pubblico. Tuttavia, oggi c'è una maggiore consapevolezza sul concetto della dignità umana come un diritto inviolabile anche di fronte ad un soggetto che si sia macchiato di un grave crimine. Inoltre, si sono sviluppati sistemi di detenzione maggiormente efficaci che permettono la protezione della società senza dover rinunciare alla possibilità di rieducare il reo e di dargli una chance di poter cambiare. Papa Francesco stesso afferma queste parole, aggiungendo che la Chiesa, seguendo gli insegnamenti del Vangelo, deve condannare la pena di morte in quanto intrinsecamente contraria al rispetto della dignità umana e si deve impegnare

---

<sup>22</sup> <https://www.amnesty.it/campagne/pena-di-morte/>

<sup>23</sup> <https://www.eurobull.it/pena-di-morte-il-problema-e-le-soluzioni-legislative?lang=fr> , 19 Dicembre 2019, Daniele Pannella, Davide Emanuele Iannace

attivamente per la sua abolizione universale con un pieno e costante sostegno alle associazioni e agli organismi che combattono attivamente la pena capitale.<sup>24</sup>

Anche nella religione musulmana, il Corano contiene delle indicazioni su quali comportamenti siano da considerare peccaminosi e soggetti a punizione. Queste indicazioni spesso riguardano comportamenti che minacciano gli interessi fondamentali della comunità e dello sviluppo individuale. Questi interessi fondamentali sono considerati cruciali per il benessere e l'ordine pubblico. Di conseguenza, i reati che minano questi interessi sono giudicati come gravi agli occhi della legge islamica e sono soggetti a sanzioni penali quali la pena capitale o la tortura.

Secondo Amnesty International, la gamma di politiche sulla pena di morte nei Paesi a maggioranza musulmana è variegata e si va da una situazione di abolizione completa, come nei Paesi europei a situazioni di applicazione anche ai reati comuni. Alcuni Paesi, come Gibuti, Senegal e Turchia, in cui le persone di religione musulmana costituiscono almeno il 90% della popolazione, hanno completamente abolito la pena capitale. Altri, come Algeria, Mali, Mauritania e Marocco, hanno cessato la pratica da almeno una quindicina o ventina di anni, ottenendo così la classificazione in Paesi abolizionisti di fatto. Tuttavia, un numero ancora elevato di Paesi islamici continua ad applicare la pena di morte. Nel 2007, il dato più alto di esecuzioni è stato registrato in Iran, Arabia Saudita e Pakistan.<sup>25</sup>

## 2.2. La *shari'a*

Il modello penale islamico si basa sulla Rivelazione, soprattutto nel Corano, dove Allah indica chiaramente o implicitamente quali comportamenti non saranno tollerati e che saranno soggetti a punizione, come già precedentemente affermato.

La *shari'a* è il risultato di un processo graduale e spontaneo di interpretazione del Corano e della raccolta di racconti delle tradizioni del Profeta, ossia la *Sunna*. Il Corano viene considerato come la prima fonte della *shari'a*, la quale contiene solamente un'ottantina di versetti che esplicitamente si riferiscono a delle leggi vere e proprie. La

---

<sup>24</sup> <https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-09/quo-199/per-l-abolizione-della-pena-di-morte.html#:~:text=Pertanto%20la%20Chiesa%20insegna%2C%20alla,abolizione%20in%20tutto%20il%20mondo%C2%BB>.

<sup>25</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *La pena di morte nel mondo musulmano*, Quaderni Iura Gentium, Feltrinelli.

*Sunna*, invece, ha un contenuto più dettagliato ed è una fonte pratica più importante, sebbene di autorità religiosa inferiore.

I *masālih darūriyaa*, trattati all'interno del Corano e della *Sunna*, sono considerati i reati più gravi in quanto arrecano danni agli interessi fondamentali dell'essere umano; proprio per questo motivo, la Rivelazione li deve punire severamente e garantire la stabilità dell'ordine sociale. Questi ultimi interessi delineano i confini della condotta morale del fedele, guidandolo nelle sue azioni quotidiane, con una significativa restrizione della sua libertà. Tutte le altre azioni criminali, frutto della mente dell'essere umano, sono soggette all'attenzione del potere statale, che decide se e come perseguirle. Questo costituisce uno degli ambiti principali della *siyāsa shari'a*, ossia la politica in conformità alla legge islamica.

I primi giuristi musulmani non facevano distinzione tra morale e diritto, né tra i vari aspetti della *shari'a*; tuttavia, gli studiosi moderni si sono ispirati ai concetti giuridici europei per creare delle categorie corrispondenti all'interno del diritto islamico.

Oggi il sistema dei reati coranici si basa su una distinzione tra i diritti di Dio (*haqūq Allāh*), che appartengono a Dio e non soggetti alla disposizione dell'uomo, che non può rinunciarvi e i diritti dell'uomo (*huqūq al-'ibād* o *huqūq al-ādamī*), che sono considerati questioni private tra le parti coinvolte.

Le norme sui reati di sangue rappresentano una piena manifestazione dei diritti dell'uomo e servono a proteggere l'integrità fisica individuale. Al contrario, la disciplina riguardante i reati di furto, brigantaggio, calunnia, consumo di bevande alcoliche e adulterio mirano al rispetto dei limiti inderogabili, chiamati *hudūd*, posti dalla volontà di Dio. Nonostante l'essere umano sia nato libero, questa sua libertà non può essere assoluta e si deve scontare con dei limiti, il superamento dei quali comporta l'applicazione di pene severe. Gli *hudūd* sono concepiti come strumenti per la costruzione di una comunità sulla terra, i cui fondamenti siano ispirati agli ideali islamici di giustizia, equità e fratellanza.

La distinzione tra i due diritti, di Dio e dell'uomo, si riflette poi nella diversa applicazione della pena. Le violazioni dei diritti di Dio comportano pene fisse e severe, quali ad esempio la fustigazione, l'amputazione di un arto o lapidazione a morte. Un elemento peculiare dei reati inclusi in questa categoria è che, una volta che le autorità vengono a conoscenza del fatto, l'imputato deve essere immediatamente processato se ci sono prove sufficienti a supporto dell'accusa. In caso di condanna, viene applicata la punizione prevista all'interno del Corano e né le parti coinvolte né i giudici stessi

detengono nessuna discrezionalità nella determinazione del tipo di pena o di mitigazione della stessa. In altre parole, la pena è immutabile.

I giuristi hanno previsto il meccanismo del taglione e del prezzo del sangue per regolare i reati di omicidio e di lesioni personali, opzioni che vengono destinate alle disponibilità delle parti, i quali possono scegliere quale pena sia più adatta al proprio sentimento di vendetta.

Infine, esiste una categoria separata da quella dei reati previsti dai testi sacri, definita *ta'zir*, che riguarda il potere discrezionale del governo o dei giudici di punire comportamenti considerati riprovevoli. Quest'ultima categoria detiene un ampio ventaglio di punizioni applicabili, dall'esilio, alle pene infamanti come la rimozione del turbante, alle sanzioni patrimoniali.

Le sanzioni, quali la mutilazione, la fustigazione e la lapidazione, hanno l'obiettivo di avere efficacia deterrente proprio per la loro severità. Il Corano e i giuristi raccomandano che l'applicazione delle pene, soprattutto per quanto riguarda i reati *hudūd*, avvenga di fronte ad un folto pubblico. La pubblicizzazione delle pene svolge appieno il suo ruolo deterrente, in quanto la comunità viene informata dell'applicazione delle punizioni per coloro che hanno violato le prescrizioni divine, minacciando l'integrità stessa della comunità. Il celare le pene più severe alla vista della comunità di fedeli le priverebbe di valore preventivo o dissuasivo. Nei reati di *hudūd*, le sanzioni non sono semplicemente punitive ma fungono anche da freno contro le tentazioni e l'impulsività irragionevole dell'uomo. Inoltre, la pubblicizzazione risulta essere necessaria anche per colmare il sentimento di vendetta della famiglia della vittima.

La prospettiva retributiva della pena, prevista all'interno del Corano al V. 38, è ben evidente nel caso esplicito del furto, al quale viene ricollegata l'amputazione delle mani a coloro che lo hanno commesso come giusta compensazione per i loro guadagni illeciti.

Questo concetto di retribuzione è ulteriormente rafforzato dal concetto di *qisās*, che richiama la c.d. legge del taglione, suggerendo che il colpevole debba essere punito con un male analogo a quello causato dalla sua azione. Questo principio però non può essere sempre applicato; sebbene i giuristi riconoscano la necessità di una misura equa nella punizione, quest'ultima non deve mai oltrepassare determinati confini. Ad esempio, un reo che abbia commesso una tortura nei confronti della vittima, non può subire lo stesso destino. In conclusione, nel caso in cui la legge del taglione causerebbe al reo un danno maggiore di quello inflitto alla vittima, occorre trovare un equilibrio che rispetti la giustizia.

Nel contesto dell'omicidio, l'espiazione si affianca alla legge del taglione e al prezzo del sangue, senza sostituirli ed è prevista esclusivamente per l'omicidio di individui protetti dalla legge, quali i credenti o coloro con cui la comunità ha un patto.

I giuristi distinguono tre casi di omicidio: il primo è l'omicidio intenzionale, in cui l'autore ha deliberatamente commesso il crimine, punibile con il taglione e senza possibilità di espiazione. Il secondo caso è quello dell'omicidio per errore, in cui manca l'intenzione del reo ma l'azione è stata comunque compiuta; questo non viene considerato come un vero e proprio peccato ed è soggetto al prezzo del sangue e all'espiazione. Infine, l'ultimo caso di omicidio è l'omicidio corrispondente a quello preterintenzionale, considerato peccato e soggetto sia al prezzo del sangue sia all'espiazione.

Nonostante tutte e tre le tipologie di omicidio comportino la perdita dei diritti successori, l'omicidio intenzionale non prevede espiazione poiché è punito con la legge del taglione. L'espiazione funge quindi da complemento alla severità della pena.

Infine, la funzione riabilitativa della pena si realizza anche nello scoraggiare il reo dal ripetere il reato. Questo obiettivo è evidente soprattutto nelle pene discrezionali del giudice, come le pene pecuniarie. Sebbene non esplicitamente presenti nei testi medievali, questi concetti sono stati interiorizzati dalla tradizione giuridica islamica, attraverso la spiegazione del motivo per cui siano stati adottati nei moderni sistemi penali.

I giuristi hanno ulteriormente diviso i reati di omicidi in due categorie principali che dipendono dall'applicazione del taglione o il regime del prezzo di sangue: gli omicidi volontari e quelli involontari. Solamente per i reati volontari, le parti coinvolte possono richiedere l'applicazione della legge del taglione; mentre per i reati involontari si applica il regime del prezzo del sangue, il quale può essere stabilito per legge o negoziato. Indipendentemente dalla natura del reato, la vittima o i suoi eredi hanno sempre il diritto di concedere il perdono.

Il perdono per un omicidio volontario non significa assolutamente impunità per il colpevole, che sarà invece punito con cento colpi di frusta e un anno di reclusione. Il perdono può essere concesso fino all'ultimo istante prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e ha l'effetto immediato di interromperla.

Per i reati *hudūd*, il perdono della persona direttamente offesa dal reato non ha alcun effetto poiché la violazione è avvenuta principalmente contro la volontà divina e rappresenta la disobbedienza nei confronti di Dio.

Nella *shari'a*, la pena assume quasi esclusivamente una forma corporale, violenta. Il taglione per l'omicidio e le lesioni personali, l'amputazione degli arti per il furto e il brigantaggio e la lapidazione per l'adulterio dimostrano che il colpevole risponde della propria condotta criminale con la sofferenza fisica o la perdita della vita.<sup>26</sup>

### **2.3. Il rapporto tra la religione musulmana e il sistema penale statale**

La *shari'a* è sicuramente una fonte primaria e fondamentale per il diritto di molti Paesi a maggioranza musulmana e l'opinione pubblica spesso associa la stessa *shari'a* al diritto islamico; in realtà, la correlazione tra i testi religiosi e la legge statale non è assoluta.

Sebbene la *shari'a* esercita un'influenza determinante sulla legislazione nei Paesi a maggioranza musulmana, non è l'unica fonte normativa presente. È vero che all'interno della *shari'a* è affrontata una vasta gamma di temi; dai principi di fede e culto fino agli aspetti etici e sociali ma non tutti questi principi possono tradursi in "diritto positivo". Sicuramente per i fedeli musulmani questi principi rappresentano obblighi religiosi e morali della vita quotidiana che non possono essere disattesi ma sono stati inseriti all'interno della legge dello Stato per volontà politica del governo e non necessariamente per decisione delle autorità religiose islamiche.

Secondo Bernard Weiss, il diritto della *shari'a* deriva da Dio mentre il diritto del *fiqh* sono le interpretazioni giuridiche che provengono dagli esseri umani<sup>27</sup>. Ciò non implica che i principi o le regole contenute nella *shari'a* siano il diretto prodotto della Rivelazione poiché i testi sacri non potrebbero essere compresi senza lo sforzo di esseri umani, comunque fallibili. Quindi, il diritto ha origine divina ma la sua interpretazione e costruzione deriva dall'attività umana, i cui risultati rappresentato la legge di Dio filtrata dalla comprensione umana. È il diritto frutto dell'interpretazione degli uomini che assume valore normativo per le società. I giuristi e gli interpreti dei testi religiosi erano ben consapevoli dei rischi associati all'imposizione di una visione potenzialmente errata. Pertanto, si affidavano all'idea che vi fosse un consenso unanime dei giuristi o dell'intera comunità islamica attraverso l'ascolto e l'accettazione delle diversità di opinioni e che la loro interpretazione dovesse essere considerata vincolante per tutte le

---

<sup>26</sup> Deborah Scolart, *La pena nel diritto musulmano*, Il Mulino, dicembre 2019.

<sup>27</sup> B. Weiss, *The Spirit of the Islamic Law*, University of Georgia Press, Athens (GA), p.120

future generazioni di musulmani. Per questo si è presentato il problema del perché l'opinione di una generazione ben lontana da quella attuale dovesse vincolare tutte le generazioni successive. Tuttavia, poiché il rispetto della *shari'a* è considerato un dovere religioso per i fedeli musulmani, i credenti si attengono ovviamente ai testi sacri interpretati dagli esseri umani.

Data la vastissima diversità di opinioni tra i giuristi musulmani, qualsiasi norma del diritto positivo imposta dallo Stato sarà inevitabilmente derivante da un'interpretazione errata delle fonti islamiche da parte dell'uomo.

Qualsivoglia principio della *shari'a* venga introdotto ed applicato nel diritto statale diviene una volontà politica coercitiva dello Stato e non una norma religiosa dell'Islam; quindi, la sua osservanza deriva da un'imposizione dello Stato e non da un obbligo o convinzione religiosa.

La pena di morte è applicata solo in pochi Paesi a maggioranza islamica. Tra i circa cinquanta Paesi di religione musulmana nel mondo, solamente una piccola percentuale, circa il 10%, dichiara di applicare i principi della *shari'a* nel suo sistema penale e spesso solo in modo parziale. Tuttavia, è probabile che anche in questi ultimi Stati la *shari'a* abbia una certa influenza indiretta sulla prassi e sulle politiche penali, soprattutto per quanto riguarda la pena capitale.

È necessario anche tenere in considerazione il fatto che alcuni tra questi Paesi subiscono tuttora le conseguenze del post colonialismo, che sfociano nell'instabilità politica, nel sottosviluppo economico e nella debolezza del sistema giuridico.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *La pena di morte nel mondo musulmano*, Quaderni Iura Gentium, Feltrinelli.

## 2.4. La codificazione del codice penale in Arabia Saudita e la disciplina della pena di morte

L'Arabia Saudita è l'esempio più lampante di piena applicazione della *shari'a* secondo l'interpretazione che più soddisfa il Governo. È anche uno dei Paesi che esegue il maggior numero di pene di morte nel mondo. Tra il 2010 e il 2021, si stima un numero pari a 1243 persone uccise al patibolo.<sup>29</sup>

Inoltre, l'Arabia Saudita non ha neanche mai adottato un codice penale. I giudici decidono attraverso una personale interpretazione della legge islamica ed è la giurisprudenza a determinare cosa costituisce un reato e che tipo di sanzione applicare al caso concreto. Questo sistema permette ai giudici una vastissima discrezionalità di decisione, con la evidente conseguenza di un'arbitraria imposizione di sanzioni anche molto severe e violente ai crimini e casi simili e non uguali.

Il principe ereditario Mohammad Bin Salman annunciò la sua intenzione di introdurre un codice per migliorare l'affidabilità delle sentenze e aumentare l'efficacia del sistema penale e giudiziario.<sup>30</sup>

Nel Luglio 2022, è trapelata una bozza del codice penale dell'Arabia Saudita che rappresenta un allarme per i diritti umani e che smentisce le premesse di progresso e inclusione affermate dal Principe saudita. Il fatto che le autorità saudite non abbiano coinvolto la società civile indipendente nella sua elaborazione è il chiaro sentore di un processo decisionale poco trasparente ed autoritario.

Vi sono stati tentativi di smentire che quella fosse una reale bozza del codice penale ma molti esperti legali sauditi ne hanno confermato l'autenticità, rivelando quindi un testo che non solo viola gli standard internazionali dei diritti umani ma disciplina anche pratiche repressive già esistenti.

Amnesty International si è occupata proprio dell'analisi della bozza del codice penale saudita nel "*Manifesto for repression*", sottolineando la criminalizzazione dei diritti fondamentali e l'esaltazione della violenza attraverso la codificazione della pena capitale.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> <https://repreive.org/uk/2023/01/31/saudi-arabia-and-the-death-penalty-everything-you-need-to-know-about-the-rise-in-executions-under-mohammed-bin-salman/>

<sup>30</sup> Amnesty International, *Manifesto for repression. Saudi Arabia's forthcoming penal code must uphold human rights in line with international law and standards*, Peter Benson House, 2024.

<sup>31</sup> <https://www.amnesty.it/Arabia-saudita-la-bozza-del-primo-codice-penale-e-un-manifesto-per-la-repressione/#:~:text=In%20assenza%20di%20un%20codice,reato%20e%20per%20infliggere%20punizioni.>

Alcuni esperti giuristi hanno descritto questo progetto di riforma al sistema giudiziario non come un tentativo di codificare delle norme non scritte e permettere un processo più giusto ma più come un tentativo di incrementare la centralità dell'autoritarismo.

Il codice, inoltre, permette comunque ai giudici di applicare le pene imposte dalla *shari'a*, quali l'esecuzione capitale e le pene corporali, lasciando loro la discrezionalità di determinare quale punizione sia più consona al caso concreto. Non sono nemmeno codificate le condizioni per considerare quale crimine sia originario della *shari'a*.

Il codice penale contempla le pene corporali, così come previste nella *shari'a*, per un numero limitato di crimini. Per quanto riguarda, invece, i crimini *ta'zir*, sono previste tre tipi di pene, ossia le punizioni originali, le punizioni accessorie ed infine, le punizioni alternative. Le punizioni originali sono le esecuzioni capitali, il carcere e le sanzioni pecuniarie. Mentre la bozza specifica gli elementi e le condizioni per la pena del carcere e le sanzioni pecuniarie, niente viene detto a riguardo della pena capitale. Il codice sancisce solamente che i giudici detengono il potere discrezionale di deliberare sentenze di condanna a morte per un vasto catalogo di reati e non offre alcuna linea guida da seguire per poter deliberare un giudizio così severo.

L'Arabia Saudita tutt'oggi rappresenta uno degli Stati che esegue più sentenze di condanna a morte in tutto il mondo per un larghissimo bacino di crimini, compreso l'omicidio ma anche per reati non violenti quali il contrabbando di sostanze stupefacenti e il tradimento, in violazione dei trattati internazionali che restringono l'utilizzo della pena di morte ai "crimini più violenti".

Il Principe saudita, durante un'intervista risalente al 3 Marzo 2022, aveva affermato: "About the death penalty, we got rid of all of it, except for one category, and this one is written in the Quran [qisas, for murder], and we cannot do anything about [...] because it is a clear teaching in the Quran"<sup>32</sup>, ossia che la pena di morte è stata abolita eccezion fatta per i crimini, la cui punizione alla morte è prescritta direttamente dal Corano. Pochi giorni dopo l'intervista, vennero sottoposte all'estremo supplizio ben 81 persone in un singolo giorno, condannate per le fattispecie di reato più svariate, tra cui contrabbando di armi, omicidio, rapina a mano armata e reati politici, quali la partecipazione a presidi e proteste allo Stato. Tra le persone condannate all'estremo supplizio, si contano un gran numero di soggetti appartenenti ad una minoranza discriminata.

---

<sup>32</sup> <https://saudigazette.com.sa/article/617738>, The Atlantic journal, 2 Marzo 2022.

Amnesty International ha documentato il più alto numero di esecuzioni sul territorio saudita negli ultimi 30 anni, contandone ben 196 in un singolo anno. Inoltre, i dati riferiti direttamente dal Governo saudita risultano anche largamente falsati poiché indiscrezioni esteriori contano cifre ben più elevate.

Inoltre, l'Arabia Saudita sta proseguendo l'esecuzione di condanne a morte anche per crimini, per i quali la *shari'a* non prevede l'estremo supplizio; nel 2022, sono stati condannati ben 47 rei di crimini *taz'ir*.

Nel 2018, le autorità saudite hanno proibito la pena capitale per i minori di 18 anni al momento del presunto crimine e hanno imposto un massimo di 10 anni di carcere; la pena capitale non è stata ancora abolita per i minori per quanto riguarda i reati capitali previsti direttamente dalla *shari'a*.

Un altro problema del sistema giudiziario saudita è la mancata applicazione degli standard contenuti all'interno degli accordi internazionali del giusto processo, contando un'altissima quantità di processi penali conclusosi con una condanna a morte a seguito di violazioni e abusi. Secondo i difensori dei condannati, molte di queste sentenze di morte derivano da confessioni riferite sotto tortura.

La bozza del codice penale non evita alcuna violazione agli accordi del diritto internazionale e all'uso della pena capitale in Arabia Saudita nei limiti di quanto stabilito da detti accordi, nonostante la promessa di diminuire significativamente l'utilizzo di tale sanzione. Nel codice, la pena di morte viene disciplinata in quanto primaria sanzione.<sup>33</sup>

## **2.5. La pena di morte e gli Stati non liberi**

Nei paragrafi precedenti, si è evinto che la religione può giocare un ruolo fondamentale nell'utilizzo della pena capitale, soprattutto nei Paesi in cui la religione stessa rappresenta il punto di riferimento per la popolazione e per le istituzioni. La presenza dell'estremo supplizio però non può essere attribuita interamente alla radicale influenza della religione musulmana poiché si riscontra la presenza di Stati, quali Cina, Giappone e Stati Uniti, quindi Paesi non a maggioranza musulmana, che tutt'oggi fanno un largo utilizzo del patibolo. Mentre ci possono essere correlazioni significative tra la religione

---

<sup>33</sup> Amnesty International, *Manifesto for repression. Saudi Arabia's forthcoming penal code must uphold human rights in line with international law and standards*, Peter Benson House, 2024.

e le politiche penali in certi contesti, la situazione è complessa e influenzata da molteplici fattori politici, culturali, sociali e legali. Pertanto, mentre la religione musulmana può giocare un ruolo nei dibattiti e nelle politiche sulla pena di morte in alcuni contesti, non può essere considerata l'unica o la principale causa determinante delle politiche penali di un Paese.

Amnesty International afferma che molti Paesi scelgono di mantenere la pena di morte non solo come mezzo penale, bensì anche come strumento di repressione politica, religiosa, etnica o sessuale. Tutto ciò nella piena violazione degli accordi di diritto internazionale che vietano la pena capitale per qualsiasi crimine diverso dalle fattispecie dell'omicidio intenzionale e a maggior ragione per reprimere il dissenso politico.<sup>34</sup>

In alcuni Paesi, in particolar modo la Cina, il panorama socio-politico giustifica la pratica della pena di morte perché accresce la fiducia della popolazione nel governo e garantisce la stabilità politica. Pertanto, il sostegno del popolo garantisce al Governo una significativa diminuzione delle probabilità di rivolte e disordini interni.<sup>35</sup>

Margaret K. Lewis ha analizzato i vari aspetti della società cinese e ha affermato che i cittadini, specialmente quelli provenienti da i ceti sociali più bassi, nutrono un certo timore per la corruzione, pertanto qualsiasi politica che porti ad un decremento della corruzione genera un aumento della fiducia nelle istituzioni. Addirittura, il mantenimento della pena capitale nell'ordinamento cinese per la lotta alla corruzione rappresenta un chiaro segno di acquiescenza dell'opinione pubblica favorevole alla pena di morte e di stabilità politica.<sup>36</sup>

Ulteriori motivazioni per cui viene legittimata la pena capitale nei Paesi non dotati di una democrazia libera è, prendendo sempre come esempio la Cina, il fatto che i sistemi giudiziari penali non garantiscono il giusto processo e il diritto ai difensori, così come disciplinati all'interno degli accordi internazionali. Ai difensori, molto spesso, è proibito il diritto di prestare legale rappresentanza ai propri assistiti finché non sia avvenuto l'interrogatoria da parte delle autorità e anche in quel momento, l'accesso alla pratica è largamente limitato.

---

<sup>34</sup> <https://elzevirus.it/pena-di-morte-il-nuovo-rapporto/>

<sup>35</sup> <https://crgreview.com/china-death-penalty/#:~:text=By%20enforcing%20harsh%20punishments%20for,confidence%2C%20resulting%20in%20political%20stability.&text=and%20Political%20Stability-.China's%20socio%2Dpolitical%20setting%20justifies%20the%20practice%20of%20the%20death,which%20results%20in%20political%20stability.>

<sup>36</sup> Margaret K. Lewis, *Leniency and severity in China's death penalty debate*, Columbia Journal of Asian Law, Vol. 24, No. 2, 2011.

Inoltre, il sistema giudiziario è dipendente dalle istituzioni politiche, che influenzano direttamente il processo ad ogni grado di giudizio e le Corti vengono monitorate e presidiate da corpi del partito politico. Il sistema giudiziario diviene maggiormente severo durante le campagne repressive poiché la polizia e i giudici vengono sottoposti a gravi pressioni da parte del Governo per dimostrare una certa velocità di azione e di rigorosità e giustizia nella risoluzione dei processi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Amnesty International, *China executed: “according to law?” The death penalty in China*, China web feature, 22 Marzo 2024.

## **IL CASO DELLA CINA**

La Repubblica Popolare Cinese è uno dei Paesi che ancora mantiene la pena capitale ed è lo Stato, nel quale viene maggiormente applicata. Tuttavia, il numero delle condanne a morte e delle esecuzioni è il segreto di Stato meglio custodito, nonostante la continua richiesta da parte della comunità internazionale di rendere noti i dati per monitorare efficientemente l'applicazione del giusto processo. In passato, proprio riguardo alla situazione dell'applicazione dell'estremo supplizio, un rappresentante dell'Assemblea Nazionale del Popolo aveva dichiarato che la Cina sottopone in media tra le 8000 e le 10000 condanne a morte annuali per mantenere l'ordine e la sicurezza sociale. Sebbene la Cina recentemente abbia mantenuto un atteggiamento più mite nell'applicazione della pena capitale, il numero delle esecuzioni rimane ancora il più elevato al mondo. È fondamentale qui di seguito fare un'analisi piuttosto precisa della storia della pena capitale in Cina e del sistema penale.<sup>38</sup>

### **2.6. La storia della pena capitale nella Cina imperiale**

Inizialmente, in Cina non esisteva alcuna differenza tra il diritto civile ed il diritto penale; esisteva però il codice imperiale, che sostanzialmente aveva carattere penalistico, in quanto ogni capitolo conteneva una condanna per chi avesse violato la norma prevista.

La codificazione era limitata a quelle norme di etica che per lungo tempo sono state considerate dominanti nella società cinese. La legge aveva il compito di punire tutte le violazioni che avrebbero potuto essere causa di disturbo dell'ordine pubblico e di ripristinare l'armonia sociale attraverso l'inflizione di una punizione, che solitamente era di carattere corporale. L'arrecare qualsiasi disturbo all'ordine pubblico equivaleva ad una violazione totale della tranquillità della società; la legge doveva sempre operare in verticale, ossia dallo Stato all'individuo e non in orizzontale, tra due individui in quanto la sfera tra uomo e natura è inestricabilmente collegata, secondo la filosofia della Cina. Quindi, il diritto cinese tradizionale non è che un prodotto diretto della società cinese e allo stesso tempo, un riflesso della stessa.

---

<sup>38</sup> Wang Yunhai, 中国の死刑制度とその歴史的な政治性, traduzione: "il sistema della pena di morte in Cina e la sua politicizzazione storica", Hitotsubashi Law Review, 2 Luglio 2016.

L'età della Cina feudale, precedente a quella imperiale, fu l'età in cui si vide un principio di codificazione del diritto cinese. Nel 1100 a.C., venne composta una prima raccolta di leggi scritte.

A seguito della caduta della dinastia *Qin* fautori della corrente del Legalismo, prese piede la dinastia *Han*, promotori del c.d. Confucianesimo. Il Legalismo, tuttavia, lasciò un'impronta tale nel diritto che la sua influenza fu ben evidente nell'accentuata enfasi delle sanzioni riscontrata in tutti i codici imperiali; persino la disciplina amministrativa seguiva il carattere delle politiche feudali, contribuendo così a formare il primo impero cinese universale.

Dopo la morte del primo Imperatore nel 210 a.C. e dopo la caduta della sua dinastia, si susseguirono varie ribellioni. I Legalisti introdussero pene severe - secondo il loro pensiero - necessarie per garantire l'ordine pubblico in modo tale che i forti non prevaricassero sui deboli e che le moltitudini non prevaricassero sulle minoranze.

Il Confucianesimo era una filosofia più umanitaria, che incorporava maggiormente l'etica della società cinese tradizionale e che si opponeva all'applicazione di punizioni troppo severe e non necessarie; mentre al Legalismo era attribuita la convinzione che le pene rigide potessero generare paura nella popolazione, che si quindi sarebbe astenuta dal commettere fatti contrari all'ordine pubblico.

Presto i Confuciani accolsero le ideologie del Legalismo ed elaborarono un sistema penale in cui la moralità veniva vista come l'elemento positivo e il diritto come l'elemento negativo; per cui fu inevitabile la costruzione di un'idea di legalizzazione della moralità. Quindi, da una parte la legge subì l'influenza del Confucianesimo, che si occupava di proteggere i principi morali, dall'altra quella del Legalismo, che invece si occupava di rafforzarli. Spesso, infatti, gli imperatori proclamavano di adottare principi del confucianesimo per presentarsi agli occhi del popolo come sovrani compassionevoli ma procedevano all'applicazione dei principi Legalisti, considerandoli gli strumenti più efficaci a disposizione del Governo per mantenere l'ordine pubblico.<sup>39</sup>

L'Imperatore *Kao Ti*, appartenente alla dinastia Han, una volta al trono, introdusse tre norme per il mantenimento della pace e dell'ordine. La prima regola era relativa alla pena capitale e conteneva l'avvertimento di inflizione della pena capitale nel caso di omicidio.

---

<sup>39</sup> Wang Yunhai, 中国の死刑制度とその歴史的政治性, traduzione: "il sistema della pena di morte in Cina e la sua politicità storica", Hitotsubashi Law Review, 2 Luglio 2016.

La dinastia dei *T'ang* ordinò l'introduzione di un codice comprensivo dei precedenti codici elaborati dalle nove dinastie antecedenti e si fecero promotori dei principi fondamentali del diritto moderno. Il codice subì, nel corso degli anni, vari emendamenti e raggiunse il suo completamento nel 1586 d.C.; fu in assoluto la codificazione più esaustiva e venne successivamente adottata come scheletro del codice della dinastia *Manchu*, ancora oggi ricordato con numerosi elogi. Quindi, da primitive raccolte di regole che disciplinavano il comportamento umano all'interno della società si giunse ad una loro progressiva complessità, che si rifletteva nella crescente necessità di conferire uno schema del comportamento umano e delle sue interazioni con le istituzioni.

Furono chiamate *Wu hsing* o "cinque punizioni" le principali pene legali dell'antica Cina. Nel corso dei secoli, il significato del termine è mutato notevolmente e le punizioni hanno variato in termini di severità. Nella Cina pre-imperiale si riferiva esclusivamente alle punizioni corporali come l'amputazione del naso o di uno o entrambi i piedi, la castrazione ed infine, la pena di morte. Durante la dinastia Han, le cinque punizioni subirono una significativa attenuazione. Le amputazioni vennero abolite per decreto imperiale mentre la castrazione venne reintrodotta ed infine, abolita definitivamente nel II secolo d.C. Durante la dinastia Han, tutte le punizioni, ad eccezione della pena capitale e delle pene corporali con l'utilizzo della frusta, furono sostituite da altri tipi di pene.

Nel codice Sui, redatto tra il 581 e 583 e considerato il precursore del successivo Codice *Tang*, le cinque punizioni assunsero le forme standard che sono state mantenute invariate da allora in poi, con lievi modifiche e aggiunte: battitura con bastone leggero, battitura con bastone pesante, servizio penale, esilio a vita e morte.

Vi furono ulteriori modifiche riguardo le due pene di morte standard, ovvero lo strangolamento e la decapitazione, che furono suddivise in due sottocategorie: esecuzione immediata ed esecuzione "dopo le assise"<sup>40</sup> o (*reshen* 熱審). Le *reshen* venivano applicate a reati minori o a reati gravi sotto cautela, permettendo ai criminali condannati all'esilio o alle punizioni con il bastone leggero o pesante, a seconda della gravità del reato, di venir puniti in modo meno severo. Quest'ultima categoria inizialmente era limitata ai criminali condannati nelle capitali di Pechino e Nanchino o nelle regioni metropolitane. La dinastia *Qing* poi estese questo sistema a tutte le

---

<sup>40</sup> Chin Kim, Theodore R. LeBlang, *The death penalty in traditional China*, 5 Ga. J. Int'l & Compar. L. 77, 1975.

province e stabilì che il periodo di attesa non si applicasse alle ribellioni su larga scala e alle rapine più gravi (*dani dadao* 大逆大盜), i cui rei macchiatisi di questi crimini venivano giustiziati senza alcun indugio. Nelle province, i criminali in attesa di revisione giudiziaria venivano talvolta esposti nei mercati.<sup>41</sup>

La decapitazione (*zhan shou* 斩首) veniva eseguita immediatamente sul luogo di commissione del reato o nella piazza pubblica nel caso di ribelli o pirati. Il corpo veniva consegnato ai suoi amici, se ne aveva, altrimenti veniva sepolto dal Governatore Provinciale; la testa, invece, veniva posta all'interno di una gabbia, la quale veniva appesa in un luogo pubblico.

Per quanto riguarda lo strangolamento, esso veniva considerato come la forma più leggera di esecuzione capitale per la futura felicità della vittima tra le ombre ma concretamente risulta essere una morte infinitamente più dolorosa. In conformità con i principi della pietà filiale cinese, il corpo di una persona non era di sua proprietà ma piuttosto un lascito dei suoi genitori, pertanto la mutilazione veniva considerata come un atto non filiale. Lo strangolamento, invece, lasciava lo spirito dell'uomo giustiziato in un corpo intatto. Tuttavia, seppur lo strangolamento della vittima fosse avvenuto il più rapidamente possibile, l'effetto di questo metodo sarebbe stato comunque graduale e se l'esecutore non fosse stato sufficientemente abile, avrebbe causato una sofferenza ben maggiore rispetto all'impiccagione, nonostante l'utilizzo di strumenti sofisticati e un'elevata esperienza scientifica. Le condanne a strangolamento raramente venivano effettivamente eseguite.

In circostanze particolari, i colpevoli di alto rango potevano ricevere il privilegio di eseguire personalmente la propria condanna, che poteva consistere nell'impiccagione o nell'ingestione di veleno.<sup>42</sup>

Tra le aggiunte successive, quella più significativa è stata l'introduzione di un terzo grado di pena di morte, ossia la morte per squartamento, la più ignominiosa di tutte assieme alla pena dell'estinzione della famiglia. Nella condanna di morte per squartamento, l'offensore veniva legato ad una croce e fatto a pezzi attraverso una serie

---

<sup>41</sup> Ulrich Theobald, <http://www.chinaknowledge.de/History/Terms/qiushen.html>, 8 Marzo 2021.

<sup>42</sup> Nel secondo caso, l'atto veniva descritto come una "ingestione di oro", un termine figurato per indicare l'ingestione di una pillola dorata. Molti studiosi cinesi e stranieri sostenevano con forza che si trattasse effettivamente di una foglia d'oro con effetti fatali. Addirittura, esiste una testimonianza autorevole da parte di un collaboratore del re Yeh, che aveva affermato che, durante l'esecuzione, fu ingerita da un condannato una massa d'oro, il cui peso nell'organismo umano ne aveva provocato la morte. Questa affermazione però venne ritenuta dubbia.

di tagli dolorosi ma non necessariamente mortali; il suo corpo veniva mutilato al punto di diventare irriconoscibile. Successivamente, la testa dell'offensore veniva esposta in una gabbia per un periodo di tempo. Questa punizione, nota come "morte prolungata", non veniva inflitta tanto come tortura ma piuttosto per cancellare sia il futuro che la vita presente dell'offensore in quanto veniva ritenuto indegno di esistere sia come uomo sia come spirito riconoscibile.<sup>43</sup> Non si trattava di una morte prolungata nel senso di un prolungamento del processo in cui si eseguiva la sua condanna penale quanto più di una completa estinzione del soggetto. Inoltre, se il condannato a questa pena si suicidava o moriva in altro modo prima del momento della sua esecuzione, il corpo veniva tagliato e mutilato come se fosse ancora vivo. Questo tipo di condanna rispondeva pienamente al principio per cui la punizione dovesse essere proporzionata alla gravità del crimine avverso l'ordine naturale.

Un autore fu poi l'artefice delle "dieci abominazioni"<sup>44</sup>, ossia di un elenco di reati, per cui era riservata l'esecuzione capitale attraverso il metodo dello squartamento. Nei codici non venne descritta la procedura per eseguire la morte per squartamento o una tecnica esoterica trasmessa individualmente da ogni boia. In linea generale, avveniva con l'afflizione di otto tagli (*pa tao* 八刀) in varie aree del corpo della vittima: sul volto, sulle mani, sui piedi, sul petto e sull'addome e l'ultimo taglio avrebbe dovuto recidere di netto la testa. Secondo altre fonti però le vittime di questa forma di punizione potevano subire fino a ben 120 tagli.

Una delle esecuzioni per squartamento più tristemente nota fu quella di Ming Liu Qin che, come punizione per le sue gravi macchinazioni politiche di corruzione, fu tagliato oltre 4700 volte ed ogni taglio fu accompagnato da un colpo di frusta.

Uno dei reati più ripugnanti per la Cina tradizionale era la disobbedienza verso i genitori, il quale era considerato da molti il crimine più atroce. Secondo il confucianesimo, la pietà filiale doveva essere la radice per ogni buona condotta così come la riverenza e il dovuto rispetto verso gli anziani. Quindi, una persona che provocava la morte dei propri genitori, direttamente o indirettamente, intenzionalmente o accidentalmente, era passibile di pena capitale attraverso il metodo dello

---

<sup>43</sup> Questo rispondeva alla loro credenza per cui gli spiriti, per manifestarsi, hanno la necessità di assumere le loro forme corporee precedenti, quindi il condannato, in questo modo, poteva apparire solo come una collezione di piccoli pezzi.

<sup>44</sup> I reati considerati le "10 abominazioni" sono i seguenti: ribellione, alto tradimento, ammutinamento, patricidio, omicidio, sacrilegio, comportamento non filiale, discordia, fallimento nell'adempimento del dovere verso il prossimo ed infine, l'incesto.

squartamento. Le punizioni che facevano fronte alla violazione delle regole di protezione dei genitori, degli anziani o delle persone care erano particolarmente severe e la severità della punizione doveva corrispondere al livello di gravità del disturbo all'armonia naturale. Ovviamente la gradazione delle punizioni a questo tipo di violazioni seguivano il livello di gravità dell'atto commesso.

La severità della punizione per l'impudicizia filiale si manifestava non solo nei casi in cui si fosse provocata la morte ma anche quando vi fosse stato un infortunio o addirittura un rimprovero nei confronti di un anziano o di un genitore, che durante le dinastie *T'ang*, *Sung*, *Ming* e l'inizio della dinastia *Qing* sfociavano nella condanna allo strangolamento. Nel caso delle percosse, la legge non faceva alcuna distinzione tra i casi in cui i genitori subivano lesioni gravi o lievi oppure non le subivano affatto poiché l'unico elemento di violazione era l'atto delle percosse.<sup>45</sup>

Il rispetto per la pietà filiale nella Cina tradizionale, talvolta, risultava così irrinunciabile che sono narrate storie di figli giustiziati per aver confessato il furto del padre o di mogli che denunciavano i mariti per cattiva condotta. Il diritto di nascondere i crimini dei propri parenti decedeva nei casi limite di tradimento o ribellione, per cui i soggetti erano disposti a rinunciare ai propri precetti confuciani.

Secondo l'insegnamento del confucianesimo, il concetto di "armonia naturale" stava alla base della maggior parte del pensiero cinese. I due mondi, umano e naturale, erano così strettamente collegati attraverso numerose correlazioni che qualsiasi disturbo altro non avrebbe causato che un ulteriore disturbo. Questa stretta unione, che prevaleva in tutta la creazione e che poteva essere mantenuta a beneficio dell'umanità, adattando strettamente le attività umane alle azioni della natura, trovava una chiara espressione nel dominio della legge ed in particolare, nell'applicazione della punizione. Per questo motivo, esisteva questa subordinazione della legge ai movimenti della natura, che si manifestava proprio nella considerazione delle stagioni. Nella Cina antica, la primavera e l'estate erano considerate periodi di crescita e di maturazione, l'autunno e l'inverno, invece, periodi di distruzione e occultamento. Questi erano principi inalterabili dell'ordine naturale. Il comportamento umano stesso era correlato alle quattro stagioni.

---

<sup>45</sup> Un episodio simbolico riguarda il caso di una donna che causò accidentalmente una ferita al proprio suocero e venne immediatamente condannata a morte. Durante l'attesa della sentenza finale, la donna però diede alla luce un figlio, per cui inizialmente i giudici decisero di posticipare la sua esecuzione di 30 giorni e poi di concederle tutti i 100 giorni che le spettavano prima essere accompagnata al patibolo e decapitata.

Le esecuzioni capitali, rappresentando il gesto di porre fine ad una vita, dovevano essere eseguite durante le stagioni autunnali ed invernali per non contrastare l'ordine naturale; le esecuzioni dovevano essere interrotte anche durante il solstizio invernale ed estivo poiché rappresentavano il periodo che segnava la fine di una stagione e l'inizio di quella successiva. Gli ufficiali che non osservavano questi principi primari venivano severamente penalizzati.

Durante il periodo della dinastia *Tang*, si registrò una enorme proliferazione di questi periodi di divieto delle esecuzioni, comprendendo non solo i periodi legati alle stagioni, bensì i giorni in cui venivano celebrate determinate cerimonie religiose. Nel codice *Qing*, risalente al 1740, si ridussero di gran lunga i giorni in cui erano vietate le esecuzioni penali, ritenendo le cerimonie religiose o i digiuni solamente simboli appartenenti al passato.

Durante la dinastia *Qing*, non solo le istituzioni furono considerate il culmine del sistema imperiale cinese, ma fu anche un'epoca segnata dai primi contatti e rapporti commerciali sostanziali con gli occidentali. Prima dei *Qing*, le dinastie successive emanavano i propri statuti penali e li modificavano di volta in volta, tuttavia il formato generale e molti statuti individuali erano adottati quasi interamente da codici precedenti. I titoli delle sezioni dei codici penali *Ming* e *Qing*, ad esempio, rimasero essenzialmente invariati rispetto a quelli della dinastia *Tang*.

La legge sostanziale del codice *Qing* fungeva da strumento per far rispettare le norme sociali basate sul confucianesimo e per plasmare il comportamento del popolo in linea con gli obiettivi ricercati dal governo autoritario. La dinastia considerava il sistema legale, insieme alla morale, alle consuetudini e all'istruzione, utile alle stregua della garanzia dell'ordine sociale. Di conseguenza, le punizioni più severe erano riservate per quelle fattispecie di reato considerate minacce all'esistenza della società. La rigidità e la severità della punizione, spesso eseguita pubblicamente, mirava ad una garanzia di obbedienza e fedeltà assoluta della popolazione al sovrano. Le sanzioni per i crimini contro il potere dello Stato, ossia diserzione, ribellione e sovversione, erano più severe rispetto a qualsiasi altro crimine.

Anche il processo di giustizia penale aveva l'obiettivo di garantire i bisogni dello Stato, attraverso il rafforzamento dei valori morali. L'importanza simbolica attribuita alle punizioni più severe riflettevano la visione e il pensiero cinese, secondo cui qualsiasi deviazione dalla perfezione morale rappresentasse una minaccia per l'intera società civile. Queste leggi si basavano su credenze ampiamente condivise e su ciò che fosse

ritenuto giusto, equo ed accettabile per la popolazione cinese. Fu questo pensiero a permeare la legge e il processo penale tradizionali della Cina.<sup>46</sup>

Per quanto riguarda il sistema giudiziario cinese, i magistrati avevano svariati compiti, tra cui condurre indagini sui casi criminali, interrogare testimoni e sospetti, decidere il caso e pronunciare la sentenza in conformità alle dettagliate prescrizioni delle leggi penali e degli statuti ed infine, dichiarare e supervisionare la sua esecuzione. I magistrati erano direttamente responsabili verso l'Imperatore per il mantenimento dell'ordine e il rispetto della legge e per garantire la felicità e la prosperità del popolo.<sup>47</sup>

L'ufficio del magistrato di distretto (*yamen* 衙门) rappresentava il livello amministrativo più basso, dove la legge governativa affrontava direttamente la popolazione dell'impero. Fungeva da tribunale di prima istanza per l'udienza delle cause civili. L'utilizzo del processo penale come strumento di controllo statale si rifletteva anche in una procedura giudiziaria altamente centralizzata. I magistrati avevano come riferimento un dettagliato insieme di norme che prescrivevano una modalità inquisitoria di giudizio, priva di un concetto sviluppato di diritti dell'imputato. Difatti, non esisteva alcuno spazio per la difesa legale in ed il destino dell'imputato dipendeva direttamente dal grado di coscienziosità e abilità dei magistrati.<sup>48</sup> Inoltre, veniva applicata una generica presunzione di colpevolezza che doveva essere confutata dagli imputati stessi. Poiché la condanna del soggetto dipendeva dalla sua confessione, i giudici avevano il compito di strappare la verità dalla bocca dell'imputato, utilizzando mezzi legali di tortura che molto spesso portavano il soggetto a confessare anche se innocente.

Nella Cina imperiale, tutte le sentenze di condanna a morte, così come altre sentenze importanti, dovevano essere confermate dal massimo organo giudiziario nella capitale e persino dall'Imperatore stesso prima di poter essere eseguite. La sentenza di condanna a morte ordinaria era o immediatamente eseguibile oppure una esecuzione dopo le assise. Quest'ultima dicitura indicava che la sentenza non poteva essere eseguita fino a quando non fosse stata revisionata alle Assise d'Autunno, che si tenevano annualmente nella capitale, momento in cui spesso veniva ridotta ad una pena inferiore. Anche la sentenza

---

<sup>46</sup> Alan W. Lepp, Note, *The death penalty in Late Imperial, Modern and Post-Tiananmen China*, University of Michigan Law School, vol. 3, 1990.

<sup>47</sup> Chin Kim, Theodore R. LeBlang, *The death penalty in traditional China*, 5 Ga. J. Int'l & Compar. L. 77, 1975.

<sup>48</sup> Alan W. Lepp, Note, *The death penalty in Late Imperial, Modern and Post-Tiananmen China*, University of Michigan Law School, vol. 3, 1990.

di esecuzione immediata era soggetta al parere dell'Imperatore e quindi, altrettanto sottoposta a revisione quanto i casi delle assise. La differenza era che una sentenza ad esecuzione immediata veniva immediatamente investigata, mentre tutte le altre seguivano la routine delle assise. La legge cinese richiedeva un'attenta analisi di ciascun caso per cui era prevista la pena capitale al più alto livello e la ratifica imperiale prima che si potesse togliere la vita ad un individuo.<sup>49</sup>

Il sistema delle Assise nacque dopo l'avvento della dinastia *Ming* e derivò da un naturale sviluppo della precedente cautela verso l'assassinio di esseri umani, per cui era necessaria l'approvazione dell'Imperatore prima di procedere all'esecuzione capitale. Le Assise permettevano una grande misericordia imperiale nella riduzione e commutazione delle pene e offrivano agli ufficiali responsabili un'ultima opportunità per assicurarsi che le ingiustizie non venissero perpetrare.

Erano vigenti due tipi di Assise: le Assise d'Autunno (*ch'iu shen* 秋审) e le Assise di Corte. Le Assise d'Autunno trattavano tutti i casi originati nelle province in cui la sentenza includeva al suo interno la clausola "dopo le Assise", mentre le Assise di Corte gestivano gli stessi tipi di casi originati nella capitale.

Le Assise d'Autunno erano programmate per un giorno entro i primi dieci dell'ottavo mese lunare, quando l'autunno era circa a metà. Nel giorno che stabilivano, i giuristi presenti, inclusi gli importanti funzionari dei nove ministeri principali, ossia dei Consigli, della Corte di Revisione, del Censorato e dell'Ufficio di Trasmissione, esaminavano i casi classificati tra quelli "dopo le Assise" e confermavano o modificavano la loro classificazione provvisoria.

Le Assise di Corte erano le stesse di quelle d'Autunno, eccezion fatta per il fatto che i criminali condannati, provenienti dalla capitale, erano autorizzati a comparire personalmente per pronunciare un'ultima preghiera per se stessi. Queste Assise si tenevano il giorno prima dell'autunno o intorno all'inizio di dicembre.

Le varie fasi delle procedure erano aperte al pubblico e nella maggioranza dei casi, le sentenze deliberate da questo organo erano poco più che ratifiche pro forma delle decisioni già adottate preventivamente dagli ufficiali.

Le Assise venivano considerate un prodotto del confucianesimo. Fornivano alle autorità cinesi un'ampia discrezionalità nel commutare le condanne a morte e l'utilizzo della

dicitura “dopo le Assise” produceva procedure che spesso sfociavano nella commutazione.<sup>50</sup>

L’Imperatore aveva l’ultima parola su questi casi e alcuni rei potevano addirittura essere risparmiati per un intero anno per una successiva rivalutazione della loro causa. Gli autori dei reati potevano quindi trascorrere diversi anni all’interno delle prigioni, attendendo di vedere le loro condanne commutate. Tuttavia, se un’esecuzione fosse stata continuamente rinviata per tre anni consecutivi senza che fosse deliberata una decisione certa, la pena capitale veniva ridotta all’esilio perpetuo. Questa procedura però non si applicava a qualsiasi caso; ad esempio, i banditi e i ribelli erano considerati al di fuori della legge, per cui dovevano essere processati e condannati a morte nel luogo in cui erano stati catturati con solo una relazione del loro caso e senza la necessità di attendere una ratifica imperiale.

Il sistema legale tradizionale funzionava in modo più prevedibile e umano durante i periodi in cui il governo godeva di più potere. Nei periodi di tumulto o di intervallo tra le grandi dinastie, il potere esecutivo si spostava dal centro agli ufficiali civili e militari locali. In tali periodi, il controllo sui comportamenti non erano efficaci e l’amministrazione della giustizia diventava sommaria ed arbitraria.

Il sistema penale della Cina tradizionale, che si occupava principalmente dei crimini contro la proprietà e la persona e fondato sulle più antiche teorie del confucianesimo, secondo cui la punizione era il sinonimo di dissuasione, continuò senza cambiamenti sostanziali fino al primo decennio del ventesimo secolo. Mentre i valori mondiali crescevano e si sviluppavano, le procedure e le punizioni criminali cinesi rimasero le stesse. Per circa 300 anni, la Cina avevano vissuto sotto la protezione del Codice *Qing*, che incarnava quasi 2000 anni di sviluppo legale.

---

<sup>50</sup> Dopo che una sentenza passava alla revisione delle Assise, vi erano quattro possibili delibere. Il primo era il rinvio dell’esecuzione che si applicava maggiormente ai reati comuni, quali l’omicidio colposo o il furto ripetuto per tre volte; nella maggioranza dei casi, si sarebbe verificata la riduzione della pena ad una delle forme dell’esilio. La seconda categoria, ossia la compassione era applicata nel caso di persone giovani di età inferiore ai 15 anni o di persone anziane di età superiore ai 70 anni o di persone che fossero mentalmente e fisicamente inferme; la pena capitale veniva solitamente ridotta all’esilio o alla servitù penale. La terza categoria dava la possibilità al soggetto condannato di rientrare nella propria abitazione per prendersi cura delle persone anziane oppure per mettere in atto i sacrifici ancestrali e si risolvevano di solito a colpi di bambù o alla vestizione del ceppo. Questi riscatti erano applicati poiché l’eventuale esecuzione penale o la commutazione dell’esilio o servitù penale sarebbero stati contrari all’armonia dell’universo in quanto non avrebbero permesso l’assistenza ai genitori durante la vita e i sacrifici necessari ai loro spiriti dopo la loro morte. L’ultima categoria, invece, era l’unica che causava l’esecuzione capitale.

Una nuova era stava iniziando e il vecchio Codice Imperiale era ritenuto del tutto inadeguato ad affrontare i nuovi sviluppi sociali. Il diciannovesimo secolo vide una crescente penetrazione del potere europeo e dell'attività commerciale in Cina e così anche il sentimento di riforma crebbe.<sup>51</sup>

## **2.7. La pena di morte nella Cina repubblicana**

Dopo la caduta della dinastia *Qing* nel 1911, venne istituito un governo repubblicano, che rivoluzionò il sistema legale tradizionale della Cina. Il Codice Penale Provvisorio, redatto da una Commissione di Revisione delle Leggi, fu promulgato nel 1912. Il Codice introdusse alcune riforme radicali, tra cui l'abolizione della confessione forzata, delle interpretazioni per analogia e delle forme più brutali e violente della pena di morte, compresa la morte per squartamento. Venne inserita anche la proposta della presunzione di non colpevolezza fino a prova contraria.

Durante il tardo periodo repubblicano, il *Guomindang*, il partito nazionalista cinese, affrontò una serie di enormi problemi che indebolirono la capacità di controllare la società a livello locale, regionale e nazionale. Questi problemi includevano il fatto che il potere politico e militare fosse devoluto ai signori della guerra regionali, in aggiunta allo scoppio della guerra civile, della crisi economica ed infine, dell'invasione giapponese.

Per contrastare tali pressioni, il regime nazionalista si affidò alla violenza e a compromessi politici. Dopo la rottura degli accordi tra il Partito nazionalista e il Partito Comunista nel 1926, il leader nazionalista Chiang Kai-shek iniziò una vera e propria persecuzione dei comunisti nel territorio, attraverso un abuso di arresti, purghe ed esecuzioni, non solo verso i comunisti ma anche contro qualsiasi altro potenziale oppositore del regime.

L'obiettivo principale del governo di Chiang Kai-Shek nel 1927 era l'unificazione di un Paese frammentato in un unico Stato moderno. Il Partito Nazionalista di Chiang elaborò codici di diritto penali e di procedura sulla base dei modelli europei continentali. Con l'intenzione di modernizzazione dell'amministrazione giudiziaria, Chiang cercò di

---

<sup>51</sup> Chin Kim, Theodore R. LeBlang, *The death penalty in traditional China*, 5 Ga. J. Int'l & Compar. L. 77, 1975.

abbandonare l'applicazione delle leggi imperiali che abbracciavano una filosofia cosmica della legge e lasciava un'amplissima discrezionalità ai magistrati. I nazionalisti, però, allo stesso tempo, tentarono un controllo rigido e rigoroso sui villaggi attraverso l'irrigidimento della burocrazia e di una nuova fondazione del sistema di controllo di polizia (*bao-jia* 保甲) nei singoli quartieri.

Le persistenti condizioni di guerra e la giustizia militare arbitraria ostacolarono un'effettiva implementazione e applicazione della nuova legislazione. Il regime nazionalista rispondeva al dissenso politico con una repressione brutale, che includeva episodi di tortura, mutilazioni ed esecuzioni sommarie. Nei rari casi in cui le leggi moderne venivano applicate, l'ordinamento giudiziario non riusciva comunque a sostituire il pensiero e le credenze morali tradizionali della popolazione. Anche nelle province centrali sotto il controllo del governo, l'esercito del *Guomindang* agiva in modo arbitrario e distruttivo, arrestando ed eseguendo presunti banditi o ladri senza alcuna procedura formale dei tribunali e spesso in maniera particolarmente spietata.

Oltre a essere indebolito dalla continua lotta contro i comunisti, il regime nazionalista dovette affrontare l'invasione giapponese in Manciuria dopo il 1931 e la perdita di controllo sul sud-ovest della Cina, che era ormai sotto il controllo dei signori della guerra. Le riforme legali promulgate nel 1935 ebbero quindi una portata limitata e divennero presto obsolete quando scoppiò la guerra con il Giappone nel 1937. Quando la Seconda Guerra Mondiale finì finalmente nel 1945, i nazionalisti furono ancora coinvolti nella guerra civile e sarebbero stati rovesciati dai comunisti entro quattro anni. Inoltre, il sistema giudiziario della Repubblica era intriso dalla corruzione per soddisfare i ricchi e gli influenti da una parte; dall'altra per sostenere l'esercito nella repressione di qualsiasi nemico dello Stato. Il sostegno del governo all'esercito, mirato alla repressione dei civili e all'alleanza con la malavita, si rivelò del tutto inefficiente per ottenere la fedeltà del popolo.

In mezzo a queste condizioni di guerra e alla repressione politica, le tanto celebri riforme legali ai fini di una modernizzazione del sistema legale cinese non riuscirono a radicarsi nella maggior parte del territorio della Cina.

Nel 1927, i comunisti cinesi, prendendo spunto dal modello dell'Unione Sovietica, istituirono nelle campagne della Cina meridionale, tribunali contadini che supervisionavano l'operato dei proprietari terrieri e che avviavano nei loro confronti rapidi processi che sfociavano molto spesso in esecuzioni immediate. I comunisti attuarono delle strategie, partendo proprio da queste basi rurali, per costruire uno Stato

centrale forte. La necessità di controllare i territori influenzò il loro atteggiamento nei confronti della legge e della pena capitale. Già nel 1927, durante le rivolte contadine nella provincia del *Guangdong*, i comunisti consentirono ai contadini di giustiziare liberamente i controrivoluzionari, arrivando ad un numero di 1822 proprietari terrieri giustiziati in pochi mesi.

L'approccio del Partito comunista alla pena di morte fu plasmato principalmente dalla competizione con il Partito nazionalista, che ormai da tempo metteva in pratica repressioni violente. Vennero utilizzate vari tipi di esecuzioni penali, tra cui la fucilazione e la decapitazione. Si iniziarono ad applicare procedure più rapide: i compiti tipicamente svolti dagli organi giudiziari vennero sostituiti dall'Ufficio di Sicurezza Pubblica, che ottenne il diritto di arrestare e detenere i sospetti, condurre processi di massa ed eseguire sentenze senza l'approvazione dei tribunali. Sempre più frequentemente i processi si svolgevano in pubblico per dare maggior adito al sentimento e alla morale delle masse piuttosto che alle procedure legali; per questo molto spesso si concludevano con un'esecuzione penale.

Nel 1948, data la vittoria imminente, il Partito Comunista Cinese iniziò a proclamare la necessità di introdurre norme a protezione dei diritti umani e della libertà della democrazia attraverso l'introduzione di riforme per disciplinare la procedura dei tribunali e vietare le punizioni corporali e le condanne a morte indiscriminate.

Senonché nel 1948, una volta ottenuto il potere, il PCC si trovò a contrastare nuove crisi economiche, conflitti interni e cambiamenti nelle alleanze. Tra gli strumenti più diffusi utilizzati per resistere alle opposizioni vi fu il sistema dei processi di massa immediati, in cui le condanne a morte venivano eseguite direttamente sul posto. Queste esecuzioni erano sì applicate su ordine del governo centrale ma seguivano la volontà del popolo per limitare il potere della nobiltà locale, frutto di un quadro sociologico ben radicato al precedente periodo storico.

Il periodo dal 1949 al 1951, detto il periodo della Riforma Agraria, il territorio cinese divenne teatro di scenari sanguinari rivoluzionari, la cui risposta furono il processo e l'esecuzione penale di ben un milione di persone. Utilizzando una definizione piuttosto ampia di "controrivoluzionari", includendo proprietari terrieri, sostenitori del capitalismo e gli esponenti del Partito Nazionalista, vi fu un numero sempre più crescente di soggetti considerati nemici della patria e a cui si applicava la pena di morte. Nel 1957, vennero condannati a morte tre leader del movimento studentesco a Wuhan e l'esecuzione fu eseguita immediatamente, senza l'approvazione costituzionalmente

prevista per la Corte Suprema del Popolo. Nei mesi successivi, vennero sottoposte all'estremo supplizio altre 400 persone e vennero istituiti i campi di lavoro per gli oppositori politici per la "rieducazione attraverso i lavori forzati", che autorizzava il loro arresto e la conduzione all'interno di queste strutture senza il diritto ad un processo e per un tempo indefinito. Mao Zedong epurò un gran numero di oppositori senza nessun processo giudiziario formale, anche all'interno dei campi di lavoro. Numerose esecuzioni penali vennero perpetrate anche nei confronti di coloro che nelle aree rurali intrattenevano rapporti sessuali con le giovani donne urbane, a seguito delle lamentele dei genitori indignati dal fatto che le loro figlie venissero sfruttate nei villaggi lontani da casa da parte dei funzionari locali.

La Cina fino a quel momento fu esente dai dibattiti occidentali sull'introduzione dei diritti umani per l'assenza di accesso dell'Occidente sul territorio cinese, che aveva mantenuto un isolamento di tipo economico, diplomatico e militare. Oggi, anche la leadership cinese ha iniziato un graduale percorso di sensibilizzazione verso le iniziative sui diritti umani e alle pressioni provenienti dall'Occidente. Esempio sono le sentenze recenti che manifestano un avvicinamento a questi temi con l'applicazione di pene più lievi agli imputati, che hanno ricevuto un'attenzione internazionale.

## **2.8. La teoria del sistema penale in Cina**

L'attuale approccio cinese alla pena capitale si rifà alla lunga esperienza storica della Cina relativa alla sua applicazione durante il periodo imperiale.

I giuristi cinesi del passato credevano che la fondazione di una Nazione si dovesse basare sulla morale, sui riti e sull'etica; di conseguenza, lo stesso Governo si basava sui riti e non sulla legge. La protezione dei diritti umani è l'obiettivo principale della legge ma quest'ultima in Cina è subordinata alla morale, per cui il popolo risolve le proprie dispute convocando un consiglio della comunità, che delibera sentenze sulla base di considerazioni morali.<sup>52</sup>

Dal punto di vista della correlazione tra morale e legge, sia il sistema legale del passato sia quello moderno della Cina sono ottimi esempi. Negli ultimi anni, sebbene la legge cinese abbia introdotto una grande quantità di formalismo giuridico di stampo e di

---

<sup>52</sup> Chi-Yu Cheng, *The Chinese Theory of Criminal Law*, Volume 39, 1949.

derivazione occidentale, in una certa misura ha comunque mantenuto la sua tendenza originaria verso il moralismo, tendenza che non pare destinata a scomparire del tutto. Nella cultura e nel pensiero cinese, l'importanza della dimensione morale è evidente, anche nella reinterpretazione del marxismo e della rivoluzione comunista.

L'utilizzo della mediazione per risolvere le dispute è un esempio lampante di un'esistenza tutt'ora pratica del moralismo nel sistema legale cinese.

Ciò che i giuristi cinesi si auspicano è che attraverso il concetto di virtù, come la compassione e la pazienza, si possa costruire una società morale migliore, piuttosto che semplicemente vietare e punire comportamenti illegali. Nonostante l'influenza del diritto occidentale, l'incremento significativo della frequenza dei processi e l'aumento del numero di giuristi favorevoli all'abbandono della mediazione per accelerare la "modernizzazione", sembra che la coesistenza e la coesistenza della morale e del diritto continueranno a essere una caratteristica centrale del sistema legale cinese, sia nel passato che nel presente.<sup>53</sup>

La moralità è presente ovviamente anche nella disciplina del sistema penalistico cinese. Sia in passato che nel sistema attuale, come si può intuire, coesistono due strumenti fondamentali per controllare la criminalità: il controllo legale e il controllo morale. Il primo si riferisce all'utilizzo dei mezzi giuridici per costringere i soggetti a conformarsi all'ordinamento giuridico per la realizzazione degli interessi sociali riconosciuti dalla legge. Il controllo morale, invece, si riferisce al miglioramento della qualità morale del soggetto, spingendolo al rispetto consapevole delle norme morali sociali e impedendogli di intraprendere la strada della criminalità.

La moralità compone la base della legge e la legge è invece, la regolamentazione di alcune norme morali riconosciute dalla classe dominante. Il metodo per coordinare la relazione tra questi due metodi di controllo della criminalità, in modo che possano svolgere un ruolo ottimale nel controllo della criminalità, è stato controverso nella storia dello sviluppo legale cinese. Il confucianesimo, che sosteneva fortemente l'"educazione morale" e il legalismo, che invocava lo "stato di diritto", hanno introdotto un grandissimo dibattito su quale fosse il metodo più efficiente per governare la società e controllare la criminalità, ciascuno basato sulla propria linea di pensiero.

---

<sup>53</sup> Huang Zongzhi, 道德与法律：中国的过去和现在, traduzione "morale e legge: il passato e il presente in Cina", Renmin University of China Law School, 2015.

Tuttavia, il diritto e la moralità svolgono lo stesso ruolo di indirizzamento della condotta umana ma mostrano due prospettive differenti tra loro.

Il diritto si concentra sul disciplinare il comportamento esterno delle persone in modo che sia conforme alle leggi della civiltà, mentre la morale si occupa di instillare concetti morali nelle menti degli individui ed ha il ruolo di rafforzare la cura reciproca ed il senso di responsabilità e infine, di incoraggiare le persone a compiere buone azioni e a mantenerle lontane dal crimine.<sup>54</sup>

## 2.9. Il concetto di punizione in Cina

Vi sono molti elementi che influenzano il pensiero teorico e la pratica della punizione in Cina, tra i quali spiccano la cultura e la politica. La filosofia penale cinese si basa principalmente sull'uso del lavoro come metodo correttivo per spingere coloro che si sono macchiati di un reato a diventare cittadini rispettosi della legge. Tale filosofia trovava la sua applicazione nelle prigioni cinesi prima del 1994, le c.d. *laogai* (劳改), il cui significato letterale è proprio “riforma attraverso il lavoro”, ossia il lavoro come mezzo per arrivare all’obiettivo del cambiamento dell’individuo. Questa filosofia combina elementi della cultura tradizionale cinese e della politica recente in quanto da un lato, la filosofia cinese sostiene che anche i criminali possano essere riformati attraverso una corretta guida istituzionale; dall'altro, il lavoro come mezzo per ottenere la riforma e il miglioramento di un essere umano è un'idea ereditata da Karl Marx. Nei primi anni della Repubblica Popolare Cinese, la maggior parte dei trasgressori apparteneva alla cosiddetta "classe non lavoratrice", i quali erano considerati privi di abilità lavorative e di buone attitudini verso il lavoro; gli stessi che sfruttavano le classi inferiori. La punizione, quindi, doveva mirare a rendere i prigionieri lavoratori e non “parassiti del regime socialista”.

Un dato curioso è attribuito al tasso di incarcerazione, per cui la Cina non viene considerata particolarmente punitiva, in termini carcerari. Tuttavia, la questione della punizione è spesso oggetto di critiche e dibattiti da parte della comunità internazionale a causa delle innumerevoli violazioni dei diritti umani. Tali questioni hanno per oggetto la

---

<sup>54</sup> Yin Jiabao, Wang Zhixiang, 法制与社会发展, traduzione: “sistema giuridico e sviluppo sociale”, <https://www.faxin.cn/lib/Flwx/FlqkContent.aspx?gid=F46432>, Renmin University of China Law School, 1996.

rieducazione attraverso il lavoro a causa delle condizioni in cui versano i condannati nei luoghi di prigionia, le adunanze per la sentenza pubblica e la pena di morte.<sup>55</sup>

Sebbene la società cinese, come la maggior parte delle nazioni, avesse avuto lunghi periodi di promozione della cultura di vendetta popolare, la cultura e il pensiero cinese in sé, sia popolare che ufficiale, non sono mai stati principalmente incentrati sulla vendetta e la crudeltà. Tali elementi erano in realtà più deboli in Cina che in quasi qualsiasi altra civiltà dell'epoca e durante la dinastia Tang, si vide persino un breve periodo, in cui la pena di morte venne abolita.<sup>56</sup>

Gli studiosi generalmente concordano sul fatto che la politica è la ragione principale dell'abuso della pratica dell'esecuzione penale, sia nella Cina imperiale sia in quella attuale. Nella Cina di Mao Zedong, la pena di morte veniva usata come strumento di lotta politica per salvaguardare il regime appena instaurato; nell'era delle riforme di Deng, invece, aveva un ruolo strumentale alla lotta alla criminalità perpetrata con il pretesto di un presunto effetto deterrente. Oggi, la pena di morte in Cina è utilizzata come un meccanismo populista per soddisfare la domanda di vendetta, uguaglianza e giustizia da parte delle masse e allo stesso tempo, come uno strumento di repressione da parte del Governo.

La Cina potrebbe mutare la sua prassi di applicazione della pena capitale, in un periodo di tempo relativamente breve, se sussistesse la volontà politica di farlo.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Jianhua Xu, Jianhong Liu, "Crime and punishment in China", ResearchGate, Dicembre 2015.

<sup>56</sup> Borge Bakken, "China, a punitive society?", Springerlink, Luglio 2010.

<sup>57</sup> Jianhua Xu, Jianhong Liu, "Crime and punishment in China", ResearchGate, Dicembre 2015.

## 2.10. L'opinione pubblica cinese riguardo la pena di morte

Il dibattito riguardante la pena di morte in Cina è iniziato fra i giuristi cinesi intorno ai primi anni duemila. Oggi, l'opinione pubblica<sup>58</sup> vede la coesistenza di una minoranza, che chiede l'abolizione immediata della pena capitale ed una maggioranza, che cerca di promuovere sia la razionalizzazione che la restrizione della stessa.

Nella società rurale tradizionale, l'ambito delle interazioni personali e delle relazioni sociali era confinato a causa delle povere condizioni materiali dell'epoca. Le persone vivevano in un contesto molto ristretto ed i loro punti di vista e atteggiamenti si basavano sulla loro morale e psicologia naturale. A quel tempo, l'opinione pubblica era personale, locale e solitamente si rivolgeva a reati e criminali specifici. Al contrario, nella società moderna, con lo sviluppo della civiltà sociale e della scienza e della tecnologia, sono avvenuti grandi cambiamenti nelle forme, nei contenuti e nei metodi. L'opinione pubblica diventa variegata; alcune opinioni pubbliche sono a favore dell'esecuzione senza alcuna clemenza, mentre altre sono contrarie; alcune sono basate su motivi di indignazione personale, mentre altre su aspettative e preoccupazioni per la sicurezza pubblica.<sup>59</sup>

Tale sviluppo dell'opinione pubblica, che è in gran parte ostile alle posizioni abolizioniste, ha costretto l'associazione dei giuristi a prendere in considerazione questa opposizione inaspettata ai progetti abolizionisti, proveniente dai ceti sociali più umili e non dai vertici della società.

Secondo Zhu Zhongqing, trattare i criminali con umanità significa in effetti tollerare la disumanità che loro hanno mostrato verso le loro vittime durante la commissione del

---

<sup>58</sup> La nozione di opinione pubblica in Cina ha una varietà di significati, sia per il numero di traduzioni dell'espressione sia per l'evoluzione nel contesto storico. Inizialmente, il termine scelto era *yulun*, mentre *minyì* rimanda ad un contesto democratico ed esprime la volontà del popolo. Oggi i termini *minyì* e *yulun* sono generalmente accettati come le traduzioni standard del concetto di "opinione pubblica", concetto tipico dell'Occidente. È chiaro, in ogni caso, che questa nozione non poteva esistere ai tempi di Mao: il Partito era l'unico organo capace di filtrare l'opinione delle masse e tradurla in azione politica. Nella maggior parte dei casi, questa idea si riferisce quindi ad un'opinione "popolare" selezionata o controllata dai poteri politici. Mao, nella sua lingua, distingueva la "volontà del popolo" (*renmin de yiyuan*) dall'opinione (*yulun*). La prima aveva un significato positivo, mentre la seconda aveva un significato maggiormente negativo.

Questa distinzione è in realtà profondamente legata alla nozione di "popolo" come Mao lo definiva. Secondo lui, "il popolo nella Cina moderna" include le classi dei lavoratori, dei contadini, della piccola borghesia urbana e della borghesia nazionale. Questa definizione è riprodotta nel primo testo costituzionale della Repubblica Popolare Cinese.

<sup>59</sup> LU Jianping, GUO Jian, *Death Penalty in People's Republic of China: quo vadis?*, ReAIDP/ e-RIAPL, 2006.

reato nei suoi confronti. Inoltre, l'estremo supplizio è una pena radicata nella natura umana ed esprime un desiderio di riparazione che è legittimo.

Sempre secondo lo stesso autore, i movimenti abolizionisti che sono diffusi nel diritto internazionale oggi sono tutti guidati da politici ed élite contro la volontà pubblica. Questa ideologia politica, che viene imposta alle masse dalle élite nei circoli giuridici, è per sua natura antidemocratica mentre il rispetto e l'ascolto del sentimento delle masse è una necessità fondamentale della democrazia.<sup>60</sup>

Fino ad oggi, i giuristi e l'opinione pubblica cinesi hanno spesso affermato che il popolo cinese contemporaneo non solo crede fermamente nel principio di "chi uccide, deve essere giustiziato" in quanto si tratta di una legge naturale ma riconosce anche l'istinto umano di attaccamento alla vita e paura della morte. Si ritiene inoltre che l'estremo supplizio possa dissuadere le persone dalla commissione dei crimini ed è proprio questa visione retributiva e utilitaristica della pena di morte che determina il sostegno dell'opinione pubblica cinese verso le esecuzioni. Questo consenso prevalente e l'assenza di una democrazia completa costituiscono i principali ostacoli alla riduzione e all'abolizione finale della pena capitale in Cina. Gli stessi giuristi e legislatori, quando affrontano la questione della pena di morte e della sua riforma, temono di contraddire l'opinione pubblica prevalente e di provocare conseguenze sociali, politiche e legali indesiderate.<sup>61</sup>

Per quanto riguarda l'atteggiamento della popolazione verso la pena capitale, solamente l'1% ha un'opinione neutrale riguardo l'abolizione o il mantenimento della pena capitale, dato che smentisce la credenza per cui il popolo sia indifferente alla questione della sanzione; anzi, ne evidenzia un interesse reale. La maggioranza delle persone ha risposto di essere favorevole all'estremo supplizio, anche se un buon 30,7% si è dichiarato contrario.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Zhang Ning, *Public opinion and the Death Penalty Debate in China*, Open Edition Journals, 2010.

<sup>62</sup> Questo studio si concentra principalmente sulle opinioni dei cittadini cinesi riguardo l'abolizione della pena di morte, le loro concezioni della pena capitale, la loro valutazione sul numero di esecuzioni capitali e le loro opinioni sulle misure alternative alla pena di morte. Utilizzando metodi di indagine sociale e strumenti di analisi statistica, questo sondaggio mira a misurare in modo esterno e a decostruire internamente, con un ampio campione e in modo multidimensionale e completo, l'opinione pubblica attuale sulla pena di morte in Cina. L'obiettivo è di dipingere un quadro oggettivo e completo delle attitudini e delle opinioni dei cinesi sulla pena di morte, di esplorare le cause psicologiche sociali nascoste dietro questa opinione pubblica e di analizzare e costruire un modello relazionale tra le decisioni sulla pena di morte e l'opinione pubblica in Cina.

I risultati dell'indagine mostrano che la maggior parte della popolazione cinese sostiene convintamente il mantenimento della pena di morte e il grado di approvazione aumenta a seconda della gravità del crimine commesso, riconosce la funzione retributiva e deterrente della pena capitale ed anzi, viene riposta una maggior fiducia nella funzione retributiva rispetto a quella deterrente.<sup>63</sup>

Un problema da tener conto quando si discute dell'opinione pubblica cinese inerente l'utilizzo della pena capitale riguarda il fatto che attualmente, in Cina, la popolazione ha chiaramente una conoscenza insufficiente della sanzione<sup>64</sup>. Pertanto, in assenza di una comprensione esaustiva da parte della popolazione, l'opinione pubblica sull'argomento sarà inevitabilmente arbitraria, unilaterale e incerta.

Un ulteriore problema è evidenziato dal fatto che, in assenza della libertà di esprimersi o di accedere liberamente alle informazioni, per i cittadini comuni in Cina, le vie per conoscere i movimenti internazionali che promuovono l'abolizione della pena di morte, sono limitate. Lo stesso vale per la ricerca sulla reale efficacia della pena capitale come deterrente e sull'informazione di casi ingiusti e erronei. Le discussioni approfondite sulla pena di morte sono rare nell'ambito dell'istruzione e dei media. Tuttavia, se fosse garantita la libertà di pensiero e una quantità sufficiente di informazioni, l'atteggiamento della popolazione verso l'estremo supplizio potrebbe non essere così distante da quello riscontrato nei Paesi occidentali. Al momento, però, c'è ancora un forte sostegno per la pena capitale e quindi, l'abolizione di questa pratica è ancora un obiettivo distante.<sup>65</sup>

È necessario quindi tener conto della situazione effettiva in Cina. Per mutare completamente l'adesione della popolazione alla pena di morte, oltre a rompere la rigorosa segretezza dei dati giudiziari sulle esecuzioni capitale, è indispensabile

---

<sup>63</sup> Tuttavia, le conclusioni sopra esposte potrebbero rappresentare solo una superficie dell'opinione pubblica sulla pena di morte in Cina in quanto è necessario approfondire ulteriormente le relazioni tra i vari aspetti dell'opinione.

<sup>64</sup> Parlando della relazione tra la percezione della pena di morte da parte della popolazione e le sue opinioni sulla stessa, è necessario menzionare la famosa "ipotesi Marshall" (Marshall Hypothesis). Il giudice della Corte Suprema Federale degli Stati Uniti, Marshall, nel caso *Furman v. Georgia* del 1972, ha sostenuto che la maggior parte delle persone sostiene la pena di morte a causa dell'ignoranza sull'argomento; per cui, l'unica soluzione è quella di diffondere la conoscenza sulla pena capitale tra la popolazione, affrontando le opinioni alla radice e cambiando l'adesione del pensiero popolare riguardo alla punizione più disumana.

Tuttavia, Marshall ha anche osservato che questo giudizio si basa sul presupposto che la ragione per cui le persone sostengono la pena di morte sia la prevenzione, non la retribuzione. Per coloro che sostengono la pena di morte basandosi sulla retribuzione, anche una maggiore consapevolezza non influenzerà significativamente la loro opinione sulla sua abolizione o mantenimento

<sup>65</sup> Teng Biao, Liang Xiaojun, *China against Death Penalty*.

divulgare informazioni reali sull'applicazione della pena e diffondere la conoscenza scientifica sulla stessa; è inoltre necessario anche aiutare la popolazione a sviluppare una visione scientifica del crimine e una visione razionale delle punizioni, attenuare l'accettazione della concezione retributiva della pena di morte, liberare il senso di giustizia dall'atteggiamento vendicativo ed abbandonare la cultura tradizionale della punizione. Solo in questo modo la popolazione potrà veramente accettare e sostenere concettualmente l'abolizione della pena di morte.<sup>66</sup>

## **2.11. La legislazione della pena di morte in Cina**

Il codice penale della Repubblica Penale Cinese fu promulgato nel 1979, il primo dopo la fondazione della Repubblica, con l'evidente caratteristica di avere una forte impronta politica.

La pena di morte venne immediatamente inserita all'interno del codice penale, tant'è che nell'illustrazione del codice stesso viene asserito che la Cina non può abolire la pena capitale, anche se si ritiene necessaria una forte riduzione nella sua applicazione. Nel codice sono disciplinati le condizioni applicabili, l'oggetto e la procedura dell'estremo supplizio e nelle disposizioni generali, è previsto anche il peculiare sistema di sospensione della pena di morte.

La pena capitale era prevista per ben 28 crimini<sup>67</sup>, di cui 15 crimini di controrivoluzione.

Tuttavia, la conseguente pratica giudiziaria si discostò da questo codice penale poco dopo la sua promulgazione, a seguito dell'alto tasso di criminalità e della simultanea tumultuosa trasformazione sociale ed economica risultante dalla famosa politica di riforma e apertura. Inoltre, il numero di reati capitali aumentò vertiginosamente nelle leggi penali affiliate, come la "Decisione riguardante le punizioni severe dei criminali che seriamente sabotano l'economia" promulgata nel 1982, la "Decisione riguardante le punizioni severe dei criminali che seriamente minacciano l'ordine pubblico" nel 1982 e così via. Fino al 1997, quando il codice penale venne revisionato, 49 ulteriori reati

---

<sup>66</sup> Lian Genlin, Chen Eryan, *中国死刑民意:测量、解构与沟通*, traduzione: "Opinione pubblica sulla pena di morte in Cina: misurazione, destrutturazione e comunicazione", *Peking University Law Journal*, vol. 32, 2020.

<sup>67</sup> Tra i 28 crimini capitali, 15 erano previsti per controrivoluzione, 8 per pericolo alla sicurezza pubblica, 3 per violazione dei diritti personali e 2 per appropriazione indebita di proprietà.

capitali furono aggiunti nelle oltre 20 leggi penali affiliate; il numero di crimini capitali ammontava a 74 in totale e la pena di morte venne estesa ai crimini economici, ai crimini non violenti e ai reati penali ordinari.

L'aumento dell'utilizzo della pena capitale suscitò elevata preoccupazione tra gli studiosi di diritto penale e molti penalisti cinesi proposero di ridurre e limitarne le applicazioni. Tuttavia, queste proposte non furono adottate dai legislatori nella revisione del diritto penale del 1997, a causa della criminalità dilagante, della grave situazione della sicurezza pubblica e della mentalità conservatrice del pubblico. Infine, si raggiunse un compromesso nella revisione della legge, stabilendo che il numero di reati capitali non sarebbe né aumentato né ridotto. La legge penale rivista del 1997 mantiene quasi tutti i reati capitali e prevede ancora 68 crimini per cui è prevista la pena di morte, con una leggera riduzione.

Basandosi sulle disposizioni della legge penale del 1979, alcune restrizioni sulla pena di morte sono state aggiunte e perfezionate nelle disposizioni generali della legge penale riformata del 1997. I soggetti a cui è applicabile la pena capitale sono esplicitamente definiti come "criminali che hanno commesso crimini estremamente gravi" e la pena di morte non deve essere imposta a persone che non hanno raggiunto l'età di 18 anni al momento del crimine o a donne che sono incinte al momento del processo; è stata inserita l'iniezione letale come nuovo metodo di esecuzione; il sistema di sospensione della pena di morte è stato perfezionato nelle sue conseguenze. Inoltre, è previsto anche un controllo più rigoroso, dal punto di vista procedurale penale, sebbene il diritto di approvare la pena di morte sia stato impropriamente attribuito all'Alta Corte del Popolo nella realtà.<sup>68</sup> Tuttavia, ad eccezione di disposizioni più rigorose ed esplicite sugli elementi costitutivi di alcuni crimini, la tendenza dilagante della legislazione sulla pena di morte è ancora molto evidente. Tra i 10 capitoli dell'attuale legge penale, 9 capitoli prevedono la pena capitale.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> LU Jianping, GUO Jian, *Death Penalty in People's Republic of China: quo vadis?*, ReAIDP/ e-RIAPL, 2006.

<sup>69</sup> Ci sono 7 crimini capitali nel Capitolo 1 sui crimini che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, 14 nel Capitolo 2 sui crimini che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, 16 nel Capitolo 3 sui crimini che perturbano l'ordine dell'economia di mercato socialista, 5 nel Capitolo 4 sui crimini che violano i diritti personali e i diritti democratici dei cittadini, 2 nel Capitolo 5 sui crimini di violazione della proprietà, 8 nel Capitolo 6 sui crimini che ostacolano l'amministrazione dell'ordine pubblico, 2 nel Capitolo 8 sui crimini di appropriazione indebita e corruzione, 12 nel Capitolo 10 sui crimini di trasgressione dei doveri dei militari.

La svolta della pena di morte nella legislazione ha direttamente portato a un numero elevato di esecuzioni capitali nella pratica giudiziaria. L'idea dell'efficienza della pena si è diffusa tra i funzionari giudiziari e persino tra il pubblico, generando un culto cieco della punizione severa e rigorosa. Alcuni operatori giudiziari hanno erroneamente suggerito che fosse necessario aumentare il numero di reati capitali nella legge e ricorrere a punizioni severe per contrastare la frequente occorrenza di crimini. Si è anche affermato erroneamente che la politica di colpire duramente e rapidamente i reati gravi dovesse diventare un obiettivo a lungo termine. Alcune autorità locali delle funzioni giudiziarie hanno addirittura richiesto di condannare a morte senza circostanze estreme, utilizzando il numero di criminali capitali come indicatore del successo degli organi giudiziari.

Questa pratica aberrante ha peggiorato l'abbondanza delle esecuzioni in Cina e ha suscitato un profondo ripensamento.

Grazie alla diffusione del movimento per la promozione dei diritti umani e le frequenti esposizioni di verdetti sbagliati di pena capitale, il governo cinese ha iniziato a prendere azioni decisive per correggere questa tendenza di deterioramento. Alla luce delle realtà della Cina attuale, è impossibile per i legislatori cinesi intraprendere azioni radicali per abolire la pena di morte di fronte all'alto tasso di criminalità e alla grave situazione dell'ordine pubblico. Vigge di gran lunga la preferenza di mantenere la pena capitale come deterrente con rigorose restrizioni sulle esecuzioni piuttosto che abolirla.

## **2.12. La situazione attuale della Cina**

Secondo diverse stime, la Cina rimane il principale esecutore di condanne a morte nel mondo, con migliaia di esecuzioni ogni anno. Questo paese continua a imporre la pena capitale per una vasta gamma di reati, molti dei quali non rientrano nella categoria dei crimini considerati più gravi secondo gli standard internazionali, nonostante abbia firmato il Patto internazionale sui diritti civili e politici, esprimendo l'intenzione di ratificarlo. Tra i reati punibili con la pena di morte in Cina vi sono quelli legati alla droga, agli stupri e agli incendi dolosi e persino alcuni reati finanziari come l'appropriazione indebita o l'estorsione, anche se il governo ha introdotto misure per limitarne l'uso in questi casi. Anche stranieri, principalmente da altre nazioni asiatiche, vengono condannati e giustiziati, soprattutto in relazione al traffico di droga.

Attualmente, il codice penale cinese prevede la pena di morte per 46 reati, dopo che vari emendamenti legislativi hanno ridotto il numero totale dai 68 reati iniziali.<sup>70</sup> Anche se questi reati erano raramente applicati, la loro eliminazione è stata vista come parte della politica di riduzione delle esecuzioni. Tuttavia, il codice penale cinese non è ancora allineato agli standard internazionali sull'uso della pena di morte.

Amnesty International esprime preoccupazione per le violazioni del diritto al cosiddetto giusto processo in Cina, soprattutto nei casi di condanne a morte. Inoltre, si sono susseguiti diversi casi di condanne a morte erranee, tra i quali vi sono quelli di Hugjiltu e Nie Shubin, che hanno attirato l'attenzione dei media nazionali. Nonostante il diritto internazionale garantisca ai condannati a morte il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena, la legislazione cinese attualmente non prevede tale possibilità.

Le autorità cinesi spesso affermano che le statistiche sull'uso della pena di morte non sono disponibili o vengono divulgate annualmente al Congresso nazionale del popolo dal presidente della Corte suprema del popolo. Tuttavia, i rapporti annuali della Corte suprema non forniscono statistiche dettagliate dal 2009. Durante l'Esame periodico universale del 2014, la Cina ha dichiarato di poter fornire solo il numero combinato di condanne a morte, condanne con sospensione della pena, ergastoli e pene detentive superiori a cinque anni, senza fornire statistiche dettagliate.

Nel 2016, Chen Guangzhong ha affermato che negli ultimi 10 anni il numero di condanne a morte con esecuzione immediata è sceso da oltre 10.000 a una cifra a quattro numeri; questa affermazione non è ufficiale, anche se assume autorevolezza data la fonte e la censura esistente sui media cinesi.

Nel 2006, Guangzhong aveva sottolineato l'importanza delle riforme della Corte suprema del popolo che equilibrano clemenza e severità nell'adottare politiche per ridurre il ricorso alla pena di morte ed aveva espresso un certo grado di fiducia inerente ad una diminuzione del numero di esecuzioni capitali in Cina. Guangzhou ha successivamente confermato che il numero di condanne a morte si è ridotto di un terzo ed in alcune aree addirittura della metà; oggi, il numero di condanne capitali è pari solo

---

<sup>70</sup> Nel 2011, il Congresso nazionale del popolo ha eliminato 13 reati, riducendo il totale a 55, e successivamente, nel 2015, sono stati rimossi altri 9 reati.

ad un decimo rispetto al picco<sup>71</sup> raggiunto dopo l'adozione del codice penale della Repubblica Popolare Cinese.<sup>72</sup>

### **2.13. Numero di esecuzioni**

L'articolo 210 della Legge di procedura penale della Repubblica Popolare Cinese, modificato nel 1995, prevede che, quando una sentenza di pena di morte con esecuzione immediata viene pronunciata o approvata dalla Corte Suprema del Popolo, il Presidente della Corte Suprema del Popolo deve firmare e rilasciare un ordine per l'esecuzione della sentenza, che può essere eseguita tramite fucilazione o iniezione. A differenza di Paesi come il Giappone e gli Stati Uniti, che regolarmente raccolgono e pubblicano statistiche sulle esecuzioni, la Cina considera il numero annuale di esecuzioni un segreto di stato. Di conseguenza, non abbiamo accesso ad informazioni importanti, quali il numero di detenuti condannati a morte, le loro professioni, età, nomi e i crimini commessi. Questa mancanza di trasparenza è stata ampiamente criticata. La ragione effettiva dietro questa segretezza è sicuramente che il numero di esecuzioni è ben al di là del confine accettabile, quindi rendere pubblico questi dati danneggerebbe l'immagine internazionale della Cina.

L'inaccessibilità delle statistiche ufficiali obbliga i ricercatori accademici a fare affidamento sui dati raccolti dalle ONG. Tra questi, i dati di Amnesty International sono i più citati perché ogni caso segnalato può essere tracciato fino alla sua fonte originale. Allo stesso tempo, queste cifre rappresentano una stima molto approssimativa.<sup>73</sup>

Secondo Amnesty International, il numero annuale di esecuzioni sul suolo cinese potrebbe essere superiore a quello del resto del mondo combinato. Mentre il numero più basso registrato di esecuzioni in Cina è stato di 470 nel 2007, il più alto è stato di 1770

---

<sup>71</sup> Sebbene i dati esatti di questo picco non siano disponibili, fonti ufficiali avevano riferito che nel 1983, durante la prima campagna "colpire duro" contro la criminalità, ben 24.000 persone furono condannate a morte.

<sup>72</sup> Zhang Qianfan, *I segreti mortali della Cina*, Amnesty International, Aprile 2017.

<sup>73</sup> La stima risulta essere approssimativa in quanto il metodo di conteggio si differenzia a seconda delle fattispecie, ossia: 1) in caso di dubbio sull'accuratezza, le cifre sono state escluse; 2) dove esistevano due rapporti contrastanti, è stata utilizzata la cifra inferiore; 3) quando veniva fornita una cifra combinata di condanne a morte e pene detentive, veniva registrata solo una condanna a morte; e 4) quando un gruppo veniva condannato a morte, veniva registrata solo una condanna.

nel 2005. Negli ultimi sei anni, il numero di esecuzioni in Cina ha rappresentato una grande proporzione di quelle mondiali.

Amnesty International, inoltre, ha deciso di lasciare le cifre a 1000 per entrambi gli anni 2009 e 2010 in quanto si è mostrata disinteressata a pubblicare un numero impreciso di esecuzioni poiché le stime sarebbero state costose e prive di un vero significato. Poi decise di lasciare a 1000 la soglia minima annuale di esecuzioni, viste le cifre che oscillavano tra le 1.700 e le 8.000.<sup>74</sup>

#### **2.14. La segretezza dei dati relativi alle esecuzioni capitali in Cina**

Il governo cinese continua a celare le cifre effettive inerenti la fruizione della pena di morte nel Paese, nonostante oltre quarant'anni di richieste da parte degli organi delle Nazioni Unite e nonostante le promesse delle autorità cinesi di migliorare la trasparenza del sistema giudiziario. Questo elaborato sistema di segretezza, in totale violazione degli obblighi internazionali della Cina, continua a celare il numero reale delle persone condannate a morte e ad eludere le domande relative all'occultamento sistematico di tali informazioni. Contraddittoriamente, le autorità dichiarano sia che queste statistiche non sono disponibili, sia che sono riportate nei rapporti governativi. Tuttavia, questa affermazione è fuorviante poiché le sentenze capitali sono intenzionalmente aggregate ai dati relativi ad altre pene, senza alcuna distinzione, rendendo di fatto impossibile conoscere il numero esatto delle condanne a morte emesse ogni anno.

Per anni, il Partito Comunista Cinese ha lasciato intendere che sta gradualmente lavorando per portare l'ordinamento giudiziario verso l'abolizione della pena di morte, affermando che ciò avverrà in un futuro indefinito e lontano. L'attuale posizione del governo è quella di mantenere la pena capitale, ma limitarne l'applicazione in modo rigoroso e prudente ai sensi della legge.

Le autorità cinesi hanno introdotto due regolamenti chiave riguardanti l'applicazione della pena di morte, rafforzando le disposizioni sulla protezione dei segreti di Stato e fornendo linee guida supplementari per procuratori e corti nella classificazione dei segreti. Nel 1995, l'Amministrazione nazionale per la protezione dei segreti di Stato e la Corte Suprema del Popolo hanno congiuntamente emanato il "Regolamento sui segreti

---

<sup>74</sup> Zhenjie Zhou, *The Death Penalty in China: Reforms and its Future*.

di Stato e sull'ambito specifico della riservatezza nell'attività delle corti popolari". Tale regolamento stabilisce che le cifre nazionali annuali o mensili sui casi di condanna a morte e la ratifica di tali sentenze ed esecuzioni siano classificate come *top secret* (*Jué mì jí shì xiàng*, 绝密级事项).

Oltre a queste specifiche questioni relative alla pena di morte, il regolamento consente di classificare come segreti di Stato i singoli casi considerati "sensibili" (*mǐn gǎn*, 敏感), ovvero quei casi che, se resi pubblici, potrebbero provocare dei disordini sociali e intensificare i conflitti etnici presenti sul territorio cinese o che coinvolgono capi di Stato o di partito. Il livello di segretezza di ogni caso dipende dall'impatto percepito a livello nazionale, provinciale o locale. In particolare, nel contesto cinese, il termine "sensibile" può essere applicato in modo arbitrario a quasi tutte le questioni che il governo considera imbarazzanti o politicamente sconvenienti.

Nel 1996, l'Amministrazione nazionale per la protezione dei segreti di stato e la Corte Suprema del Popolo hanno emesso un ulteriore regolamento intitolato: "Regolamento sui segreti di Stato e sull'ambito specifico della riservatezza nel lavoro dell'ufficio del Pubblico Ministero". Questo regolamento stabilisce che le statistiche e le informazioni sulle condanne a morte nel Paese siano classificate come *top secret*, indicando che le statistiche e le informazioni sull'uso della pena di morte nelle province, nelle regioni autonome o nelle municipalità direttamente amministrate devono essere considerate come segrete. Proprio attraverso l'utilizzo di criteri così ampi e arbitrari per determinare ciò che viene classificato come una questione sensibile, il governo può mantenere riservate le informazioni inerenti ai singoli casi.<sup>75</sup>

Da una prospettiva legale, l'ampia classificazione dei dati sull'utilizzo della pena di morte e altre informazioni rilevanti ritenute segreti di Stato, senza una motivazione specifica, costituiscono una violazione del diritto internazionale che richiede la trasparenza nei dati statistici e nelle informazioni sui casi.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Gli enti governativi cinesi, che decidono quali dati sensibili sono da considerare segreti di Stato, hanno anche la facoltà di rilasciare informazioni precedentemente riservate. In altre parole, anche se una questione può essere tecnicamente classificata come un segreto di Stato, ciò non significa che le autorità debbano necessariamente trattarla come tale, soprattutto se ritengono che la divulgazione di alcune informazioni possa essere vantaggiosa per la società.

<sup>76</sup> Secondo il diritto internazionale, gli Stati possono limitare la libertà di espressione e informazione per ragioni specifiche, incluse quelle legate alla sicurezza nazionale. Tuttavia, gli standard internazionali richiedono che tali restrizioni siano giustificate da uno scopo legittimo, come la tutela dell'esistenza dello stato o dell'integrità territoriale, da minacce sia esterne che interne.

## 2.15. L'esportazione degli organi dei condannati a morte

La mancanza di trasparenza sull'uso della pena di morte in Cina potrebbe essere collegata anche al grave problema dell'esportazione degli organi dei prigionieri giustiziati per i trapianti; questione che preoccupa da tempo la comunità internazionale. Nel 1984, la Cina ha emanato il "Regolamento Provvisorio sull'utilizzo dei corpi dei criminali condannati", permettendo ai prigionieri condannati all'estremo supplizio di donare i propri organi volontariamente, senza specificare il tipo di consenso richiesto. Questo regolamento ha ufficialmente permesso l'esportazione degli organi per i trapianti finché pervenne la dichiarazione di Huang Jiefu, che ha riportato che la donazione di organi da parte dei prigionieri condannati a morte era la principale fonte per i trapianti in Cina.<sup>77</sup>

Nel 2006, la Cina ha ammesso di procurarsi la maggior parte degli organi dai prigionieri giustiziati.

Nel 2010, il governo cinese ha riconosciuto il "traffico di organi" come crimine e ha lanciato programmi di donazione volontaria per eliminare gradualmente l'utilizzo dei tessuti organici dei prigionieri condannati a morte, estendendoli a livello nazionale nel 2013. I professionisti del trapianto poi hanno concordato all'unanimità l'abolizione del prelievo di organi da prigionieri giustiziati.

Dal 1 gennaio 2015, l'esportazione degli organi dai prigionieri condannati a morte è vietato in tutti gli ospedali in Cina, rendendo le donazioni volontarie dalla popolazione generale l'unica fonte per i trapianti. Il governo cinese, sotto la guida del Presidente Xi Jinping, ha rafforzato la lotta contro la corruzione medica e ha stabilito un ambiente favorevole per un nuovo sistema nazionale di donazione e trapianto di organi.

Oggi, la Cina ha implementato un sistema nazionale di donazione volontaria<sup>78</sup> ma, malgrado il governo cinese abbia effettivamente estirpato la pratica, persistono

---

<sup>77</sup> Varie norme sono entrate in vigore a seguito della sconcertante notizia riportata da Huang Jiefu, tra cui le più significative sono le "Disposizioni Provvisorie sull'Amministrazione delle Tecniche di Applicazione Clinica del Trapianto di Organi Umani", stabilendo un comitato speciale per regolare i trapianti di organi ed il "Regolamento sul Trapianto di Organi Umani" nel 2007 li ha standardizzati, richiedendo un consenso informato scritto da parte dei donatori di organi, inclusi i prigionieri condannati a morte.

<sup>78</sup> Negli ultimi anni, l'uso di prigionieri giustiziati come fonte di organi per trapianti è stato un tema controverso in Cina. I sostenitori affermano che questa pratica potrebbe aumentare la disponibilità di organi trapiantabili, mentre gli oppositori temono che possa portare a corruzione e ingiustizie giudiziarie. I principali argomenti a favore sono due: primo, non esiste alcuna legge che vieti ai prigionieri giustiziati di acconsentire alla donazione di organi, poiché, secondo i Principi Generali del Diritto Civile della

segnalazioni sull'utilizzo degli organi dei prigionieri giustiziati. Nel 2014, l'ex vice-ministro della Sanità Huang Jiefu ha dichiarato che il governo avrebbe smesso di utilizzare gli organi dei prigionieri giustiziati a partire dal 1 gennaio 2015. Nonostante questo impegno ufficiale, sembra che la pratica continui.

Nonostante la Cina abbia aderito agli standard dell'Associazione medica mondiale nel 2007, che vietano l'esportazione e il successivo utilizzo degli organi provenienti dai condannati a morte, l'assenza di trasparenza rende difficile valutare l'efficacia di queste riforme.<sup>79</sup>

## **2.16. I rapporti tra la Cina e le Nazioni Unite in merito alla pena capitale**

Numerose organizzazioni e meccanismi delle Nazioni Unite hanno sollecitato più volte la Cina a fornire dettagli specifici sul numero di condanne a morte ed esecuzioni, insieme ad altre informazioni riguardanti l'utilizzo di questa forma di punizione. Tuttavia, fino alla data di pubblicazione di questo rapporto, la Cina non ha mai collaborato con le istituzioni dell'ONU e non ha soddisfatto le richieste di informazioni. Nel 1973, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione, in cui si chiedeva al Segretario Generale delle Nazioni Unite di rendere manifesti i rapporti sulla pena di morte al Consiglio ogni cinque anni. Per la compilazione di tali rapporti, il Segretario Generale richiedeva a tutti gli Stati membri dell'ONU di fornire dati sull'utilizzo della pena di morte. Tuttavia, la Cina non ha risposto al questionario sulle statistiche e sulle pratiche riguardanti l'uso della pena capitale nel Paese.

Nel 1989, il Consiglio Economico e Sociale ha adottato una risoluzione raccomandando agli Stati detentori dell'estremo supplizio di pubblicare informazioni annuali su vari aspetti, inclusi il numero di condanne a morte eseguite e il numero di persone in attesa di esecuzione. Il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione contro la tortura, ha iniziato a esaminare la

---

Repubblica Popolare Cinese, i prigionieri mantengono la piena capacità di diritti civili come tutti gli altri cittadini. Secondo, i valori culturali tradizionali cinesi motivano i prigionieri condannati a morte a donare i propri organi come atto di auto-riflessione e pentimento, che può alleviare il loro senso di colpa e apportare benefici alle loro famiglie, oltre che ai destinatari degli organi. In sintesi, l'uso di organi di prigionieri giustiziati può contribuire a mitigare la carenza di organi trapiantabili e rispettare la volontà autonoma dei prigionieri.

<sup>79</sup> Vedi punto 69

Cina nel 1990, richiedendo informazioni sul numero di esecuzioni e sui reati per cui sono state eseguite tali condanne. Tali richieste sono continuate nelle verifiche successive. Nel 2008, gli esperti hanno espresso preoccupazione per l'assenza di questi dati, che rende difficile l'individuazione di possibili casi di abuso; la situazione proseguì allo stesso modo anche durante l'ultima revisione nel 2015.

Nel 2008, il Comitato ha osservato che, sebbene lo Stato abbia fornito dati su un gran numero di condanne capitali, le informazioni specifiche sulle condanne a morte non sono state rese pubbliche come era stato accordato.

Durante l'Esame Periodico Universale del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, la questione della pena capitale in Cina è stata sollevata da diversi Stati, tra cui Italia, Svizzera, Francia e Belgio, con richieste di maggiore trasparenza ma la Cina ha respinto tali raccomandazioni sostenendo di non poter separare le condanne a morte da altre forme di condanna e di non avere statistiche separate per le esecuzioni capitali.<sup>80</sup>

Tuttavia, negli ultimi vent'anni, la Cina ha ratificato oltre 200 trattati internazionali, per cui si è assunta delle responsabilità internazionali, inclusa la tutela del diritto alla vita e il dovere di limitare l'applicazione della pena capitale. Contestualmente, il governo cinese sta lavorando per costruire un'immagine internazionale che valorizzi la protezione dei diritti umani, che promuova lo Stato di diritto e favorisca lo sviluppo della società civile. In questo contesto, le riforme recenti possono essere interpretate come una risposta della Cina alle pressioni esterne.<sup>81</sup>

## **2.17. La tortura**

La tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sono stati a lungo prevalenti verso coloro che delinquono in Cina. Il governo cinese stesso ha riconosciuto l'entità del problema, quindi ha introdotto una serie di misure per arginare l'utilizzo della tortura nel sistema giudiziario criminale, tra cui regolamenti, emendamenti legislativi, opinioni giudiziarie e regole procedurali, sostenendo un certo grado di efficacia nel limitare la tortura.

---

<sup>80</sup> Zhang Qianfan, *I segreti mortali della Cina*, Amnesty International, Aprile 2017.

<sup>81</sup> Zhenjie Zhou, *The Death Penalty in China: Reforms and its Future*.

Sebbene la Cina abbia ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT) nel 1988, non è riuscita a rendere la legislazione nazionale conforme agli obblighi contenuti all'interno del trattato.<sup>82</sup>

Un problema fondamentale sta nel fatto che l'autorità di polizia cinese detiene ancora troppo potere all'interno del sistema giudiziario e che, di conseguenza, raramente chi perpetra le torture verso i prigionieri viene chiamato a rispondere delle proprie azioni.

L'ordinamento processuale, come in passato, si basa ancora troppo sulle "confessioni" come mezzo principale per condannare gli imputati, fornendo un incentivo quasi irresistibile alle autorità di ottenerle con ogni mezzo necessario; motivo per cui si verifica un incremento considerevole del rischio di errori giudiziari e di condanne ingiuste.

Gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la tortura e gli altri trattamenti degradanti, specialmente nel sistema giudiziario cinese. Nonostante la mancanza di organizzazioni di avvocati indipendenti, gli avvocati cinesi hanno lavorato duramente per sollevare denunce di tortura in tribunale. Tuttavia, si ritrovano ad affrontare ostacoli significativi, inclusa la repressione governativa, tant'è che molti di loro hanno rischiato la radiazione dall'albo o addirittura sono diventati loro stessi vittime di tortura.

Preziosa è la testimonianza di Yu Wensheng, il quale venne detenuto per 99 giorni assieme ai prigionieri condannati a morte; venne interrogato per ben 200 volte senza poter accedere alla difesa personale e fu vittima di torture fisiche e di umiliazioni verbali.

Nonostante il governo e le autorità cinesi riconoscano l'esistenza del problema della tortura nel sistema giudiziario penale, vi sono diverse ragioni che impediscono l'estirpazione di tale problema. In primo luogo, le lacune e le omissioni legali permettono alla tortura e ad altri trattamenti disumani di rimanere indefiniti, aperti a interpretazione e di non rispettare gli obblighi della Cina nel diritto internazionale. In secondo luogo, le carenze intrinseche nel sistema di giustizia penale cinese consentono

---

<sup>82</sup> Il Comitato contro la tortura (CAT), ossia l'organismo di esperti delle Nazioni Unite incaricato di supervisionare l'attuazione del trattato, ha ripetutamente sollevato preoccupazioni su una serie di questioni in Cina, tra cui: la mancanza di una definizione circoscritta di tortura nelle leggi nazionali che sia conforme a quella dell'UNCAT; l'esclusione in giudizio delle prove ottenute mediante tortura; la detenzione arbitraria, laddove ci sia un'alta probabilità di tortura; la tortura e altri trattamenti degradanti di difensori dei diritti umani ed infine, la mancanza di indipendenza di giudici e avvocati. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, che ha visitato il Paese nel 2005, ha manifestato preoccupazioni simili nelle raccomandazioni al governo cinese.

alla politica e alle disuguaglianze di poter fare un uso discrezionale e abusivo di numerose leggi e regolamenti. Infine, le difficoltà nell'attuazione possono essere dovute alla mancanza di comprensione genuina della legge o ad una volontà deliberata di non far rispettare e osservare la legge e i regolamenti interni a chi di dovere.<sup>83</sup>

## **2.18. La strada verso l'abolizione della pena di morte**

Il dibattito pubblico inerente la questione della pena di morte, fino alla metà degli anni '90, non aveva nessuna possibilità di avere rilevanza a causa dell'atmosfera politica. Gli argomenti sul futuro della pena capitale sostenuti dagli studiosi cinesi fino ad ora possono essere generalmente divisi in tre categorie.

La prima categoria è a favore di un'abolizione completa ed immediata. Il professore Qiu è convinto del fatto che l'ordinamento cinese dovrebbe prendere misure per limitare immediatamente la fruizione della pena capitale e abolirla nel prossimo futuro. I trattati internazionali per la protezione dei diritti umani indicano che i diritti dei criminali sono supremi; pertanto, questi ultimi non possono essere privati. L'abolizione della pena capitale è il requisito diretto per la protezione dei diritti umani. Inoltre, gli standard internazionali che limitano l'uso della pena non sono in contrasto con la realtà cinese, quindi il sistema giudiziario cinese dovrebbe conformarsi agli standard internazionali. Quindi la sua critica non si basa solo sulla necessità di abolire la pena di morte ma anche sulla sua fattibilità.

Al contrario di questa minoritaria corrente di pensiero, la maggioranza della popolazione cinese insiste nel mantenere la pena di morte con un pieno sostegno anche da parte degli studiosi e ricercatori accademici. Il professor Zhang Xiaohu, pur ammettendo che la pena capitale dovrebbe essere abolita nel senso più ampio possibile, sostiene che la decisione se abolire o mantenere la pena dipenda specificamente da particolari contesti sociali. Nella Cina attuale, l'idea di "sangue per sangue, vita per vita" è ancora profondamente radicata e anche se il deterrente generale della condanna a morte non possa essere calcolato in modo accurato, si crede ancora nel suo potere di prevenzione dei crimini gravi.

---

<sup>83</sup> Amnesty International, *No end in sight. Torture and forced confessions in China*, Peter Benson House, 2015.

La maggioranza degli studiosi cinesi ritengono che non sia fattibile l'abolizione immediata dell'estremo supplizio, per cui è necessario adottare misure utili a limitarne l'utilizzo e di conseguenza, abolirla gradualmente. Anche il professor Zhao Bingzhi, pur criticando la previsione della pena capitale, ammette non sia possibile abolirla nel breve periodo a causa dell'assenza di condizioni culturali e sociali adatte a percorrere questa strada. Inoltre, suggerisce un processo in tre fasi per arrivare alla completa abolizione in modo graduale: nella prima fase, dovrebbe essere abolita la pena di morte per reati non violenti; nella seconda fase, dovrebbe essere abolita per i crimini violenti non fatali, dopo lo sviluppo di ulteriori dieci o vent'anni; nella fase finale, la pena capitale dovrebbe essere abolita per tutti i crimini, solo quando la Cina potrà essere definita come uno Stato relativamente sviluppato, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto al più tardi entro l'anno 2050.<sup>84</sup> Alcuni studiosi anche occidentali hanno concordato che questa opinione fosse in linea con la tradizione cinese.<sup>85</sup>

Il percorso verso l'abolizione della pena capitale però par essere molto più tortuoso di quanto teorizzato se si considerano le difficoltà incontrate anche solo per la previsione di un possibile smantellamento dell'estremo supplizio per i reati economici.

Da metà degli anni 2000, i circoli dei giuristi cinesi ritenevano di essere su un terreno favorevole quando sollevarono la prospettiva di abolire la pena di morte nel caso dei crimini economici e rappresentò un'occasione unica per rilanciare il loro progetto abolizionista. L'evento che sollecitò un certo sollievo ai giuristi favorevoli all'abolizionismo fu sicuramente la reintroduzione del potere di revisione delle sentenze di condanna a morte presso la Corte Suprema del Popolo. Già solo il riconoscimento della categoria dei "crimini economici", in un ordinamento giudiziario comunque impregnato del pensiero maoista, risultò essere una prova di progresso rispetto all'era maoista, nella quale venivano considerati come reati controrivoluzionari.<sup>86</sup> Ben 19 tra i

---

<sup>84</sup> Chiaramente, gli argomenti sopra esposti si basano principalmente sull'opinione pubblica, sulle caratteristiche sociali e sull'influenza internazionale. Come già accennato, l'ipotesi se abolire o meno la pena di morte è più una decisione politica che di principio. Pertanto, un altro elemento importante che non dovremmo mai trascurare è il significato politico della pena capitale, specialmente in Cina dove la stabilità è considerata il compito politico più importante.

<sup>85</sup> Vedi nota 69

<sup>86</sup> Un esempio del fatto che il pensiero maoista sia ancora presente nelle istituzioni è la "Decisione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo sulla punizione severa dei criminali che minano gravemente l'economia", che fu approvata dall'Assemblea Nazionale del Popolo l'8 marzo 1982 ed entrò in vigore il 1 aprile dello stesso anno. Questa legge mirava a completare il Codice Penale del 1979 e a rafforzare la severità verso gli atti criminali economici come il contrabbando, l'acquisto illecito di valuta estera e la speculazione. Questi reati ricadevano così in varie categorie di reati definiti nel

reati economici commessi senza l'uso della violenza erano ancora soggetti alla pena di morte e rappresentavano oltre un quarto di tutte le sentenze di morte e quasi la metà di quelle inflitte senza uso di violenza.

È stato poi dimostrato come nonostante le numerose leggi riguardanti l'applicazione della pena di morte ai crimini economici, la loro efficacia è insoddisfacente: innanzitutto, vari crimini di tipo economico non diminuiscono con l'aumento delle sentenze di morte; al contrario, continuano ad aumentare. Questo è sufficiente per dimostrare che la funzione preventiva e dissuasiva della pena capitale è estremamente limitata, quantomeno nel caso dei crimini economici. A sostegno di questa tesi, He Weifang suggerisce che coloro che commettono reati economici non hanno alcuna tendenza o intenzione di infliggere nessun tipo di violenza contro la vita umana, per cui punire con la morte i rei di questi crimini di matrice esclusivamente economica significherebbe valutare il denaro come un interesse preminente rispetto a quello della vita umana. Al contrario, Chen Xingliang dà maggior adito alle obiezioni provenienti dai ceti sociali più umili, affermando che l'abolizionismo altro non porta se non ad un favoreggiamento dei potenti ed alla perpetrazione delle diseguaglianze.<sup>87</sup>

Quindi, la mescolanza della falsa credenza del potere preventivo della pena capitale e il feroce odio per la corruzione è l'origine di un ragionamento particolarmente irrazionale.<sup>88</sup> Questo discorso dimostra che sicuramente sempre più spesso il progetto abolizionista occuperà un posto centrale tra le discussioni dei giuristi ma nonostante ciò, purtroppo la meta dell'abolizionismo in Cina è ancora lontana.

Un altro passo verso il fenomeno dell'abolizionismo è rappresentato dalla *China Against the Death Penalty* (CADP), la prima ONG che mira a promuovere l'abolizione della pena di morte nella Cina continentale. È stata fondata dall'avvocato cinese per i diritti umani Teng Biao nel 2010 a Pechino. CADP ha l'obiettivo centrale di introdurre nel sistema cinese il progetto abolizionista e renderlo concreto, attraverso assistenza legale, conferenze di discussione, educazione dei cittadini, proiezione di documentari e film. La CADP mira a condurre ricerche indipendenti attraverso la raccolta e l'analisi di

---

Codice Penale come minacce all'ordine economico socialista, alla proprietà al disturbare la gestione amministrativa della società. Tutti questi reati erano soggetti alla pena di morte.

<sup>87</sup> Tra le opinioni contrarie all'abolizione, si arriva addirittura a far leva sulle condizioni disagiate di malattia e di povertà in cui versano i contadini per dimostrare che evitare la pena di morte per chi infligge reati economici significherebbe negare valore alla vita della popolazione povera.

<sup>88</sup> Vedi nota 55.

casi specifici di condanna a morte in Cina, pubblicando anche rapporti annuali sulle condanne erronee con l'obiettivo primario di partecipare attivamente alle correzioni di casi erronei di condanne a morte. Il suo obiettivo finale è abolire completamente la pena di morte in Cina.<sup>89</sup>

## **2.19. Le riforme alla pena di morte in Cina**

Il Governo cinese ha compiuto un passo avanti sostanziale e storico nel 2011 con l'emendamento VIII, il più massiccio e importante dai tempi del 1997. Questa riforma ha permesso l'abolizione della pena di morte per ben 13 crimini, pari al 19% del numero totale.<sup>90</sup> Sicuramente l'emendamento VIII, per quanto rappresenti un passo fondamentale, non porterà necessariamente a una riduzione significativa del numero di criminali sottoposti ad esecuzione capitale poiché tutti i crimini per i quali la pena di morte è stata abolita sono reati non violenti e, ancor più importante, sono reati per i quali la pena capitale era raramente - se non mai – applicata.

Ciò che è ancora più significativo è che l'emendamento VIII indica un cambiamento anche nel sistema di valori legislativi cinesi. Tradizionalmente, il diritto penale è considerato come uno strumento per combattere la criminalità e mantenere l'ordine sociale mentre la punizione come un'arma per proteggere lo Stato e il popolo cinese, in linea con l'articolo 1 della legge penale del 1997.<sup>91</sup>

Il solo fatto dell'abolizione della pena capitale per 13 crimini non violenti implica che il legislatore cinese abbia iniziato a rivalutare la scelta dei valori considerati preminenti nella promulgazione delle leggi penali e a spostare il suo focus dal mantenimento

---

<sup>89</sup> Teng Biao, Liang Xiaojun, *China against death penalty*.

<sup>90</sup> I crimini per cui è stata abolita la pena capitale sono i seguenti: contrabbando di reperti culturali; contrabbando di metalli preziosi; contrabbando di animali preziosi o dei loro prodotti; contrabbando di merci e carichi ordinari; frode connessa a strumenti negoziabili; frode connessa a strumenti finanziari; frode connessa a lettere di credito; fatturazione falsa ai fini fiscali; falsificazione e vendita di fatture IVA; furto; insegnamento di metodi criminali; scavo e rapina di siti culturali antichi o tombe antiche; scavo e rapina di fossili di ominidi e fossili di animali vertebrati.

<sup>91</sup> L'art. 1 del codice penale cinese del 1997 prevede: "Lo scopo della legge penale della Repubblica Popolare Cinese è utilizzare le pene per combattere tutti gli atti criminali al fine di salvaguardare la sicurezza dello Stato, difendere il potere statale della dittatura democratica del popolo e il sistema socialista, proteggere i beni di proprietà dello Stato, i beni collettivamente posseduti dai lavoratori e i beni di proprietà privata dei cittadini, proteggere i diritti personali dei cittadini, i loro diritti democratici e altri diritti, mantenere l'ordine pubblico ed economico e garantire il progresso regolare della costruzione socialista".

dell'ordine sociale mediante l'uso di punizioni severe al raggiungimento di un equilibrio tra ordine sociale e diritti umani.

Oltre a ridurre il numero dei reati capitali, l'emendamento VIII prevede che gli anziani di 75 anni o più al momento del processo non dovrebbero essere condannati a morte, eccezion fatta nei casi in cui l'anziano causi la morte di un'altra persona con mezzi particolarmente crudeli. Inoltre, l'emendamento prevede anche che i criminali minori di 18 anni al momento della commissione di un crimine e condannati a meno di 5 anni di reclusione non sono tenuti a riportare il fatto che siano stati soggetti a una punizione penale prima di essere reclutati nell'esercito. A giudicare dalle disposizioni riguardanti la pena di morte e la responsabilità per anziani e minori, si potrebbe notare che la promessa costituzionale secondo cui lo Stato rispetta e protegge i diritti umani si sta gradualmente iniziando a far strada nel campo del diritto penale.<sup>92</sup>

Il governo ha, inoltre, implementato altre riforme per migliorare i diritti delle persone accusate di reati capitali, come l'esclusione delle prove ottenute illegalmente, la videoregistrazione delle sessioni di interrogatorio, il diritto di visita agli avvocati e ai familiari prima dell'esecuzione e l'incremento dell'uso della condanna a morte con sospensione di due anni come alternativa alla sentenza capitale con esecuzione immediata.

Queste modifiche “circoscritte” al codice penale cinese sono parte di un obiettivo più ampio di riforma del sistema giudiziario, richiesto da crescenti aspettative di equità e di necessità di legittimazione del sistema giudiziario da parte del governo.

Il Partito Comunista cinese ha espresso la necessità di una maggiore trasparenza nel sistema giudiziario, rilasciando nel 2014 una Decisione del Comitato centrale che sottolinea l'importanza di un meccanismo giudiziario aperto e trasparente. Questa decisione mira a rendere pubbliche le riforme legislative e giudiziarie, promuovendo una crescente libertà alla consultazione online dei documenti legali.

La Corte Suprema del Popolo ha adottato misure nel 2000 per rendere pubbliche alcune sentenze in modo selettivo, al fine di mantenere una certa correttezza giudiziaria. Tuttavia, alcune categorie di casi, come quelli che coinvolgono segreti di Stato o la pena di morte, sono considerate non adatte alla divulgazione.

Queste iniziative, anche se inizialmente limitate alla Corte Suprema del Popolo e con alcune aree indefinite, hanno promosso una maggiore apertura nel sistema giudiziario.

---

<sup>92</sup> Vedi nota 69.

Le province hanno iniziato ad adottare politiche simili, pubblicando le proprie sentenze e contribuendo a una maggiore trasparenza complessiva nel sistema giudiziario cinese. Nel 2013, il quadro operativo è stato ulteriormente migliorato con il rilascio del "Regolamento riguardante la pubblicazione in internet delle sentenze delle corti popolari"<sup>93</sup>.<sup>94</sup>

## **2.20. L'istituto della pena capitale con sospensione e l'irretroattività**

Il codice penale cinese prevede l'istituto della pena di morte con sospensione dell'esecuzione, applicabile solo se l'imputato è punibile con la morte e se l'esecuzione immediata non è necessaria (art. 48). Se durante la sospensione, il condannato commette un delitto doloso, la condanna può essere convertita in esecuzione immediata (art. 50). In caso contrario, la pena viene commutata al termine dei due anni, in detenzione temporanea o perpetua e in reclusione da quindici a venti anni, se il condannato compie azioni meritorie.

Limitare l'esecuzione della pena capitale è un approccio realistico per ridurre l'applicazione in Cina e la sospensione dell'esecuzione è un metodo ragionevole per ottenere questo obiettivo. Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che questa modalità non sia un istituto autonomo ma una forma di esecuzione della pena di morte.

Sebbene la condanna a morte con sospensione riduca l'applicazione della pena capitale, presenta difetti seguenti: l'ampia discrezionalità del giudice nel valutare la necessità dell'esecuzione immediata e la soggettività nella valutazione della pericolosità personale.

Gli studiosi affermano che la sospensione dell'esecuzione non sia abbastanza efficace nel ridurre l'applicazione dell'estremo supplizio, mettendo in evidenza l'abuso delle esecuzioni.

La condanna a morte con sospensione dell'esecuzione è vista come un'innovazione; tuttavia, è possibile migliorarla attraverso alcuni provvedimenti. Prima di tutto, si

---

<sup>93</sup> Questo regolamento ha stabilito che le corti devono pubblicare le sentenze online, limitando la pubblicazione solo in quattro casi: sentenze che coinvolgono segreti di stato e privacy personale, sentenze relative a minori, sentenze risolte attraverso mediazione o corti di riconciliazione popolare e altre sentenze non adatte alla pubblicazione su internet. Queste misure hanno ampliato la trasparenza del sistema giudiziario cinese, promuovendo una maggiore apertura nella pubblicazione delle decisioni delle corti.

<sup>94</sup> Vedi nota 67.

propone una revisione dei requisiti per renderla applicabile a tutti i delitti capitali, eliminando l'ambiguità sulle condizioni necessarie per la sua applicazione. In secondo luogo, si suggerisce di modificare le condizioni per convertire la condanna sospesa in esecuzione immediata e chiarire le conseguenze della scadenza del periodo di sospensione.

Si suggerisce di classificare le pene per i reati dolosi in tre livelli: pena di morte o ergastolo per i reati più gravi, detenzione da cinque anni per i reati relativamente gravi e detenzione fino a cinque anni o libertà vigilata per i reati minori. Inoltre, si propone che se il condannato commette un reato relativamente minore, la pena di morte non dovrebbe essere eseguita, mentre per i reati gravi o relativamente gravi, potrebbe teoricamente essere eseguita. Infine, si suggerisce di considerare circostanze, quali la propria resa spontanea, per valutare la pericolosità personale e determinare una pena appropriata, seguendo la regola della "concorrenza di varie circostanze di opposta natura".

Un'altra "moderazione" alla pena capitale è la previsione del principio dell'irretroattività della pena di morte. Il principio dell'irretroattività sancisce che la pena capitale può essere inflitta solo in conformità al diritto vigente al momento del reato. In mancanza di una specifica disposizione nel codice penale cinese riguardante l'applicazione retroattiva della pena di morte, si applica il principio generale che impone di seguire la legge vigente al momento del reato, a meno che la legge successiva preveda una pena meno grave. Pertanto, se un atto non è punibile con la morte secondo il diritto vigente al momento del reato, l'autore non può essere condannato a tale supplizio anche se la legge successiva prevedesse questa pena. Tuttavia, se il reato è punibile con la morte secondo il diritto vigente al momento del reato e la legge attualmente vigente lo permette, l'autore può essere condannato a morte secondo la legge vigente al momento del reato.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Lu Jianping, *La riforma della pena di morte in Cina*, Quaderni Jura Gentium, Feltrinelli.

## 2.21. Il futuro della pena di morte in Cina

In Cina, la questione della pena di morte non è tanto una questione culturale, quanto piuttosto una questione politica e più precisamente, di volontà politica. La Cina potrebbe, utilizzando le proprie tradizioni, abolire la pena capitale in modo efficace e in un periodo di tempo relativamente breve se sussistesse una reale volontà politica. Tuttavia, è improbabile che i leader politici cinesi mostrino tale volontà sotto l'attuale sistema politico.

È tantomeno improbabile che i leader politici cinesi considerino i principi umanitari o la protezione dei diritti umani come loro priorità in quanto sono più preoccupati delle conseguenze pratiche dell'abolizione. A causa dell'aumento del tasso di criminalità, dei gravi problemi di corruzione e di una diffusa sfiducia nel governo, i leader ritengono che mantenere una moderata deterrenza attraverso la pena di morte, insieme a riforme economiche e politiche, sia la scelta più razionale.

Per evitare di assumersi la responsabilità storica di eventuali disordini interni, il governo preferisce usufruire di punizioni severe come mezzo più semplice ed economico per affrontare il malcontento pubblico e dimostrare alla popolazione le soluzioni adottate per risolvere il problema della criminalità. Questo approccio risponde anche al desiderio del partito al potere di ristabilire la fiducia pubblica, sebbene il sostegno popolare alla pena di morte sia spesso irrazionale e non basato su informazioni sufficienti.

La pena di morte viene quindi utilizzata in casi che suscitano indignazione pubblica o danneggiano gravemente l'immagine del partito al potere. Tuttavia, le critiche internazionali riguardo l'elevato numero dei reati capitali e le esorbitanti cifre di esecuzioni, insieme ai casi di errori giudiziari riportati negli ultimi anni, hanno spinto la Cina ad adottare un approccio più cauto.<sup>96</sup> Un caso significativo è quello di Zhao Zuohai, ingiustamente condannato per omicidio e rilasciato dopo 10 anni di prigione quando la sua presunta vittima riapparve.

Queste forze contrastanti suggeriscono che la scelta più realistica per il governo cinese, in assenza di cambiamenti significativi nel sistema politico, non è quella di abolire la

---

<sup>96</sup> Un rapporto della Corte Suprema del Popolo (SPC) del marzo 2004 ha rivelato che circa il 15% delle sentenze di morte emesse dai tribunali inferiori nel 2007 presentavano errori. La Corte ha giudicato 300 casi per la revisione delle condanne a morte e la supervisione del processo nell'anno precedente. Tra questi casi, le sentenze originali sono state mantenute in 182 casi, cambiate in 94 e 24 sono stati rinviati ai tribunali di livello inferiore per nuovi processi. Si può vedere che il tasso di correzione degli errori è piuttosto alto in quei casi di revisione delle condanne a morte.

pena di morte, ma di limitarne l'uso ai crimini violenti, che causano la morte, alla corruzione e ai reati con gravi conseguenze per la reputazione del Partito.<sup>97</sup>

Lu Jianping e Guo Jian suggeriscono che vi siano delle soluzioni che si prefissano l'obiettivo dell'abolizione anche in Cina. Innanzitutto, bisogna tener conto dell'importanza dell'influenza derivante dai trattati internazionali e dalle fonti estere così come delle procedure che i Paesi stranieri hanno adottato per l'abolizione nei propri ordinamenti. I due autori specificano che in Cina non sia possibile abolire la pena di morte seguendo una sola via tra costituzionale, legislativa o giudiziaria. La via percorribile è una soluzione (c.d. rotta integrata) che combina la riduzione e l'abolizione legislativa della pena capitale con restrizioni e cessazioni nella pratica giudiziaria con l'obiettivo finale dello smantellamento completo dal sistema penale cinese.

Altri fattori da prendere in considerazione per l'abolizione dell'estremo supplizio sono la coerenza con il sistema legale e la tradizione, per cui il progetto abolizionista deve essere presentato attraverso la legislazione in modo tale da rispettare il principio di legalità ed evitare conflitti di competenza; pertanto, il metodo di partenza deve essere la cessazione giudiziaria

Esistono sufficienti risorse e supporto nella politica criminale e nella legge penale attuali per limitare significativamente la pena di morte in Cina. La rotta integrata permette di ridurre le esecuzioni per la maggior parte dei crimini capitali e cessarle per alcuni di essi.<sup>98</sup>

Il panorama legale cinese evidenzia una crescente spinta verso l'abolizione graduale della pena di morte, con un numero sempre crescente di studiosi che sostengono questa prospettiva. Mentre alcuni prospettano un'immediata cessazione delle esecuzioni capitali, altri ritengono che l'abolizione completa non sia attualmente fattibile. Le proposte per limitare gradualmente l'uso della pena di morte includono la riduzione dei reati punibili con questa pena, un aumento delle condanne sospese e la sostituzione dell'estremo supplizio con le condanne all'ergastolo e altre forme di punizione. Altri suggerimenti riguardano la revisione della politica criminale e l'istituzione di sistemi di grazia per i condannati a morte. Inoltre, c'è un'idea diffusa di stabilire un periodo minimo tra la condanna e l'esecuzione, come ad esempio sei anni.

---

<sup>97</sup> Vedi nota 69.

<sup>98</sup> Vedi nota 54.

La CADP ormai da tempo suggerisce diverse strategie per giungere all'obiettivo abolizionista, tra cui l'adozione della moratoria universale con un'iniziale sospensione di cinque anni delle esecuzioni; l'abolizione della pena capitale per tutti i reati non violenti e solo dopo per alcuni reati violenti non gravi o in alternativa la conservazione dell'istituto solo per le fattispecie di reato di corruzione e tangenti; l'adozione del metodo di esecuzione dell'iniezione letale e l'eliminazione della fucilazione; infine, l'introduzione di un periodo minimo tra la condanna e l'esecuzione.

### 3. LA PENA DI MORTE E GLI STATI DEMOCRATICI

Il dibattito sulla pena di morte è un argomento che va ben oltre i confini degli Stati non liberi. Se nel precedente capitolo è stato esaminato il caso della Cina come esempio di Stato non dotato di democrazia completa, ora ci si sposta verso contesti democratici, ma altrettanto complessi, come il Giappone, democrazia geograficamente più vicina alla Cina, e gli Stati Uniti. Contrariamente all'idea comune che la pena capitale sia un problema relegato a regimi autoritari, la sua pratica persiste anche in nazioni che abbracciano i valori della democrazia e della libertà individuale.

In Giappone, la pena di morte continua ad essere applicata, suscitando dibattiti etici e legali sul suo ruolo nella società contemporanea. Allo stesso modo, negli Stati Uniti, la questione della pena di morte è stata al centro di accese discussioni, sia sul piano politico che giuridico.

In questo capitolo, si esplorerà dunque la complessità della permanenza della pena capitale in contesti democratici, analizzando il suo impatto sulla società, i diritti umani e il sistema giudiziario. Attraverso lo studio dei casi del Giappone e degli Stati Uniti, si cercherà di comprendere le sfide e le controversie che circondano questa pratica, offrendo spunti di riflessione su un tema cruciale per il progresso e la giustizia nel mondo contemporaneo.

#### 3.1. La pena di morte e le democrazie

L'incompatibilità della pena di morte con la democrazia può essere argomentata da diverse prospettive, comprese quelle legali, etiche e umanitarie.

1. Violazione dei diritti umani fondamentali: La pena di morte viene spesso giudicata come una violazione dei diritti umani fondamentali, tra cui il diritto alla vita e il divieto di trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Organizzazioni come Amnesty International e Nessuno Tocchi Caino hanno documentato numerosi casi in cui la pena di morte è stata applicata in modo ingiusto o arbitrario, violando i principi di equità e giustizia.
2. Possibilità di errori giudiziari: Anche nei sistemi più avanzati, esiste sempre il rischio di errori giudiziari che potrebbero portare all'esecuzione di individui innocenti. Alcuni studi hanno dimostrato che il numero di persone condannate a

morte e successivamente scagionate è significativo, sollevando seri dubbi sulla sicurezza e l'affidabilità della pena come forma di punizione.

3. Mancanza di rieducazione e recupero: La pena di morte non offre agli individui condannati l'opportunità di rieducazione, riabilitazione o recupero. Invece di cercare di reintegrare i condannati nella società, la pena di morte li priva della possibilità di redenzione e riabilitazione, violando il principio della dignità umana e della speranza di miglioramento.
4. Discriminazione su gruppi svantaggiati: Gli studi hanno dimostrato che la pena di morte viene maggiormente applicata a soggetti facenti parte di gruppi svantaggiati, quali minoranze etniche, poveri e persone con disabilità. Ciò solleva preoccupazioni sulla discriminazione e sull'equità nell'applicazione della legge penale.
5. Tendenza globale verso l'abolizione: Negli ultimi decenni, si è verificata una tendenza globale verso l'abolizione. Secondo Amnesty International, nel 2020, almeno 108 paesi hanno totalmente abolito la pena di morte per tutti i reati, mentre altri 144 hanno avviato un processo di abolizione. Questa tendenza riflette un crescente riconoscimento del fatto che la pena capitale è incompatibile con i principi democratici e i diritti umani fondamentali.

## IL CASO DEL GIAPPONE

L'analisi di questo capitolo verte anzitutto sul caso del Giappone, scelta che ricade nella vicinanza geografica con la Cina ed esempio di democrazia affine a quelle occidentali. Questo permette di esaminare le dinamiche di applicazione della pena di morte in un sistema politico diverso da quello cinese, evidenziando similitudini e differenze.

In Giappone, ben tredici crimini sono punibili con la morte, anche se la sanzione viene applicata esclusivamente per i casi di omicidio plurimo. Tuttavia, alcuni autori di singoli omicidi possono essere giustiziati in circostanze straordinarie, come nel caso di omicidi con tortura o rapimenti a scopo di riscatto.<sup>99</sup> Le esecuzioni avvengono solo attraverso il metodo dell'impiccagione. Il processo di esecuzione è rigorosamente regolato e le esecuzioni avvengono in località non divulgate.

Inoltre, il Codice Penale giapponese non fornisce alcun criterio per guidare il giudice nella decisione di quale pena impostare. Nei casi di omicidio, la discrezionalità del giudice è ancora più ampia perché la punizione può essere la pena di morte, l'ergastolo o una pena detentiva di non meno di tre anni. Ryuichi Hirano ha evidenziato che il Codice Penale giapponese svolge principalmente una "funzione simbolica", lasciando molte questioni legali da decidere al giudice, al Pubblico Ministero e all'ufficiale di polizia poiché esercitano una discrezionalità significativa nella giustizia penale, la quale però non è illimitata, ma guidata e strutturata. Tuttavia, questa combinazione di "legislazione simbolica" e standard e regole non legali può essere considerata un meccanismo adeguato solo per gestire casi meno gravi e banali. Regolamentare ogni dettaglio tramite disposizioni legali sarebbe eccessivamente oneroso e difficile da comprendere. Tuttavia, è discutibile se la "legislazione simbolica" possa costituire una base accettabile per risolvere casi importanti, specialmente quelli capitali. Il principio *nulla poena sine lege*, il processo equo e l'idea di uno Stato governato dal diritto sono principi guida del diritto costituzionale giapponese, che richiedono che il potere governativo nel campo della giustizia penale sia limitato e strutturato dalla legge. Le disposizioni legali offrono una

---

<sup>99</sup> Amnesty International, <https://amnesty.dk/vaer-med/aktivisme/amnesty-grupper/fagprofessionelle-grupper/the-danish-medical-group-against-the-death-penalty/knowledge-bank/japan/>

base democratica e garantiscono prevedibilità e uniformità nell'amministrazione della giustizia penale in modo molto più efficace delle regole e degli standard non scritti.<sup>100</sup>

Il sistema giapponese per la pena capitale ha ricevuto critiche internazionali per la mancanza di trasparenza e per la pratica di notificare ai prigionieri la notizia della loro esecuzione nelle poche ore precedenti all'applicazione della pratica stessa. Ciò ha suscitato preoccupazioni riguardo alla potenziale inumanità del processo e alla possibilità di errori giudiziari.<sup>101</sup>

### **3.2. Cenni storici della pena di morte in Giappone**

La storia della pena capitale in Giappone affonda le radici in un passato remoto, con tracce che risalgono a periodi antecedenti anche al codice penale *Taiho* del 701. Fin dalle prime fasi della sua storia documentata, il Giappone ha impiegato la pena di morte come strumento di giustizia e di controllo sociale. Questa pratica si è sviluppata nel contesto di un sistema legale influenzato dai modelli cinesi e dalla cultura giapponese tradizionale, riflettendo le condizioni politiche, sociali e culturali del momento.

Tuttavia, la pratica della pena di morte in Giappone non è stata continua nel corso dei secoli. Ci sono stati periodi in cui l'esecuzione dei condannati è stata sospesa o addirittura vietata, come durante il periodo degli imperatori e nobili, i quali detennero il potere politico tra l'810 e il 1156.

La storia della pena capitale in Giappone è complessa e riflette le trasformazioni politiche, sociali e culturali del paese nel corso dei secoli. Esaminare la sua evoluzione offre una finestra sulla società e sulla giustizia giapponese, evidenziando sia continuità che cambiamenti nelle concezioni di punizione e di diritto.

Il Codice Penale *Yoro* del 757 è considerato il più antico testo giapponese che regolamentava la pena di morte. Si presume che fosse basato sul Codice Penale *Taiho* del 701, che a sua volta si ispirava al sistema legale cinese. Il Codice *Yoro* prevedeva due metodi di esecuzione: l'impiccagione e la decapitazione e queste disposizioni rimasero in vigore per oltre due secoli.

---

<sup>100</sup> Joachim Hermann, *ESSAY: The Death Penalty in Japan: An "Absurd" Punishment*, Brooklyn Law Review, 2002.

<sup>101</sup> Nessuno Tocchi Caino, <https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/asia-medio-oriente-australia-e-oceania/giappone-20000040>

Tuttavia, come già anticipato, tra l'810 e il 1156, durante un periodo in cui gli imperatori e i nobili detenevano il potere politico in Giappone, non vennero eseguite condanne a morte. Gli imperatori spesso si ritrovavano a perdonare i condannati, trasformando le loro sentenze in esilio invece che in esecuzione capitale.<sup>102</sup>

Durante la Ribellione di *Hogen*, nel 1156 scoppiò una disputa per la successione al trono tra gli imperatori Sutoku e Go-Shirakawa, nonché tra i clan Fujiwara e Minamoto. Questo conflitto segnò il ritorno dell'esecuzione capitale dopo ben 346 anni di sospensione e fu caratterizzato dall'entrata in gioco dei guerrieri come mercenari, segnando l'inizio del coinvolgimento dei samurai nella politica<sup>103</sup>.

Prima della stabilizzazione della posizione della classe guerriera, i samurai si trovarono in una fase in cui dovettero affrontare molte contraddizioni legate alla necessità di proteggere il proprio clan, anche a costo di eliminare membri della propria famiglia e di votarsi al sacrificio personale per garantire la continuità familiare.<sup>104</sup> Dovettero consapevolizzare queste sfide e sviluppare un'ideologia che le giustificasse e le razionalizzasse poiché era cruciale per la loro stessa sopravvivenza e per il mantenimento dell'ordine sociale.<sup>105</sup> La ribellione segnò l'inizio del coinvolgimento dei samurai nella politica e gettò le basi del sistema feudale giapponese. Questo processo culminò nella successiva Ribellione di *Heiji*, durante la quale i guerrieri ottennero un ruolo centrale nel potere politico del Giappone feudale.

In Giappone, il Medioevo durò quasi 500 anni, dal XII al XVII secolo d.C. Durante questo lungo periodo, il Paese adottò il sistema feudale e intraprese un processo di militarizzazione che coinvolse i settori più influenti della società. La struttura sociale si basava sulle relazioni di vassallaggio, con il controllo politico e sociale decentralizzato nelle mani dei signori locali delle terre. Questo periodo vide una forte enfasi sulla sicurezza pubblica e sulla crescita delle arti militari, che portò alla formazione della

---

<sup>102</sup> Kenji Nagata, "From Beheading to Hanging: Changes in Methods of Execution in Modern Japan", *Kansai Univ. Rev. L. & Pol*, No. 44, Marzo 2023

<sup>103</sup> Kiran Chaudhuri, "Caught between nostalgia and modernisation: The history of criminal justice and punishments in Japan," Routledge, Marzo 2021.

<sup>104</sup> Dai racconti "Hogen Monogatari" e "Heiji Monogatari", il concetto di lealtà nei confronti del sovrano è al centro dell'etica dei guerrieri. Questo concetto di lealtà è particolarmente concentrato nelle azioni che portano alla morte.

<sup>105</sup> Oyama Shinichi, *Shojikan of Bushi in the Middle Ages*, Nihon University, Graduate School of Social and Cultural Studies, No 10, 2009.

classe dei samurai. I samurai, paragonabili ai cavalieri medievali, facevano della guerra la propria vocazione, impegnandosi sia attraverso legami di vassallaggio che come mercenari per garantire l'ordine pubblico. Tuttavia, una volta che i signori delle terre, noti come *sengoku-daimyō* o dittatori militari, avevano consolidato il loro potere militare, iniziarono a puntare al controllo del potere centrale. Ciò portò a secoli di conflitti interni, rendendo il sistema politico del Giappone simile a quello dell'Europa medievale. Secondo Roth, le punizioni nel Giappone medievale erano estremamente crudeli e comprendevano pratiche come l'amputazione del naso e delle orecchie per sfigurare il volto, la lapidazione, la bollitura e la sepoltura viva.

All'inizio del XVII secolo, la famiglia Tokugawa emerse come forza predominante in Giappone, stabilendo lo shogunato Tokugawa, una forma di dittatura militare che governò gran parte del Paese. Questo periodo, noto come era *Edo* (1603-1868), segnò la fine del Medioevo giapponese e l'inizio dell'epoca premoderna. Il governo Tokugawa mantenne il potere centralizzato dividendo le terre tra numerosi signori locali (*daimyo*), che amministravano<sup>106</sup> le loro aree sotto la supervisione dello *shogunato*. In un tale contesto, l'identità personale era rigidamente definita dallo status sociale e dall'appartenenza di classe. I codici legali, le norme che disciplinavano i comportamenti umani e le punizioni variavano in base allo status e alla classe sociale del colpevole, palesando una situazione di assolutismo sociale e di rigidità. In passato, i signori locali godevano del privilegio di applicare la legge penale secondo una vasta gamma di pratiche, ma con l'avvento dello shogunato, ogni *daimyo* venne obbligato a rispettare le disposizioni centrali dello *shogun*. Quest'ultimo non solo abolì le pratiche più crudeli e standardizzò i tipi di punizioni, ma istituì anche un sistema per la decisione penale: più grave era il caso, più alto era il rango dell'ufficiale incaricato che se ne occupava.

Per quanto riguarda la pena di morte, la burocrazia Tokugawa limitò il numero dei metodi di esecuzione, mantenendo i più crudeli, ossia, bruciatura, crocifissione, bollitura, per coloro che venivano condannati per omicidio e incendio doloso<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Il potere istituzionale era diviso tra il governo centrale e quello locale, con rispettive burocrazie organizzate a vari livelli. Lo *shogunato* garantiva ampia autonomia ai *daimyo* nelle loro terre in cambio di lealtà. Tuttavia, alcuni aspetti della vita sociale erano soggetti a un controllo centralizzato. Il consiglio superiore noto come *rōjū*, composto da cinque-sei *daimyo* vicini alla famiglia Tokugawa, gestiva l'amministrazione nazionale, gli affari esteri, la difesa e il controllo dei *daimyo*, oltre all'amministrazione delle punizioni.

<sup>107</sup> Dal momento che la maggior parte degli edifici giapponesi era costruita con il legno, l'incendio doloso poteva danneggiare vaste aree della popolazione e, pertanto, era considerato uno dei crimini peggiori.

L'omicidio veniva punito in vari modi. La regola generale prevedeva il cosiddetto *geshunin*, che si riferisce ad una forma di pena applicata per gli omicidi ed era considerata meno grave della pena di morte standard. Tuttavia, comportava ulteriori mutilazioni del cadavere e la confisca dei beni del condannato. In altre parole, sebbene il colpevole non fosse condannato a morte, subiva comunque una serie di punizioni aggiuntive come parte della sua condanna per omicidio. Tra il 1862 e il 1865, il *geshunin* venne applicato solo due volte rispetto alle 285 condanne a morte. Diversi fattori aggravavano un caso di omicidio, come il modo in cui veniva commesso, gli elementi contestuali e la relazione tra la vittima e il colpevole, per citarne alcuni. Di tutti i fattori qui citati, la relazione tra vittima e colpevole veniva considerata l'aggravante più ripugnante. Gli omicidi che avvenivano tra membri della stessa famiglia o persone legate da relazioni feudali erano considerati più gravi. Di conseguenza, la pena per l'omicidio veniva applicata solo quando vittima e colpevole condividevano uno stesso *status* sociale. L'influenza del confucianesimo e dei suoi valori emerge chiaramente in questo scenario. Infatti, nel sistematizzare la legge consuetudinaria, lo shogunato si riferì ai codici della dinastia Ming della Cina, basati sui principi del confucianesimo.

Gli storici stimano un numero che oscilla tra 100.000 e 200.000 persone condannate a morte durante il periodo Edo. I crimini comuni, inclusi il furto e le risse, venivano puniti attraverso le sanzioni corporali, come frustate e percosse. L'esilio dalla famiglia o dal villaggio era la forma più comune di sanzione.<sup>108</sup> I crimini minori, invece, comportavano solo multe e servizi alla comunità.

Sebbene per lungo periodo le esecuzioni si tenevano in pubblico, lo shogunato cominciò ad emanare divieti contro gli assembramenti durante le esecuzioni. Questa disposizione derivava dal riconoscimento che le esecuzioni pubbliche tendevano ad essere eventi destabilizzanti e sensibili, che potevano causare sommosse se la punizione veniva percepita come ingiusta. Inoltre, ad eccezione della crocifissione e della bruciatura sul rogo, che normalmente erano eseguite nei luoghi pubblici di esecuzione, tutte le altre punizioni avvenivano dietro i muri della prigione.

Un evento importante da segnalare risale al 1790, anno in cui fu aperta la prima struttura con obiettivi riabilitativi; l'edificio ospitava sia condannati per reati gravi che per reati minori, ai quali veniva fornita formazione etica e professionale. Una caratteristica unica

---

<sup>108</sup> Considerando l'importanza dello status e dei gruppi sociali, l'esilio poteva avere conseguenze massive per la vita e l'identità di una persona. Gli individui emarginati finivano spesso come vagabondi e diventavano una minaccia per l'ordine pubblico.

di tali strutture innovative fu la previsione di una retribuzione come riconoscimento del lavoro svolto dai detenuti.

Fino all'era Tokugawa, il Giappone rimase in una situazione di isolamento e non intrattenne rapporti di tipo commerciale con l'Occidente attraverso una struttura sociale rigida e un regime politico isolazionista. Tuttavia, alla metà del XIX secolo, le pressioni esterne portarono ad una forzata apertura del Giappone al commercio internazionale, con trattati imposti da Stati Uniti e Regno Unito sotto minaccia di coercizione. Questo processo di apertura causò un cambiamento radicale nell'ordine sociale e politico giapponese, culminando nel rovesciamento dello shogunato e nel ripristino del potere imperiale nel 1868.

L'inizio dell'era Meiji segnò il periodo di modernizzazione del Giappone, con l'abolizione del sistema feudale e l'adozione di un Consiglio di Stato (*Dajokan*) e un sistema di governo più centralizzato e moderno. Nel primo decennio, furono promulgati diversi codici penali, con varie versioni che riflettevano l'evoluzione delle idee legate al diritto nel Paese. Le punizioni per i crimini variavano dalle fustigazioni al lavoro forzato, dall'esilio alla morte, con l'approvazione esplicita richiesta dalla corte imperiale per le sentenze capitali.<sup>109</sup>

Il governo Meiji, verso la fine del XIX secolo, tentò di condurre la politica basandosi sul sistema *Ritsu-Ryo*, un sistema legale cinese utilizzato dalle dinastie *Ming* e *Qing* e adottato circa 1.000 anni prima dagli imperatori giapponesi. Il governo mirò a compilare il Codice Penale Provvisorio *Ritsu*, il cosiddetto *Kari Keiritsu*, nel 1867. I principali compilatori del codice, provenienti dal dominio feudale di *Kumamoto*<sup>110</sup>, redassero il codice basandosi sul Codice Penale del dominio feudale di Kumamoto del 1754. La parte *meirei* era dedicata alla disciplina delle cinque sanzioni principali, ossia la crocifissione (*haritsuke*), la bruciatura sul rogo (*fun*), l'esposizione della testa decapitata (*kyoshu*), la decapitazione (*fun*) ed infine, il taglio diagonale dalla spalla alla vita (*zan*). Sia il taglio diagonale dalla spalla alla vita che la bruciatura sul rogo furono in seguito aboliti e vennero sostituiti dal metodo dell'impiccagione. Il Codice Penale Provvisorio *Ritsu* non fu reso accessibile al pubblico e le regioni a cui fu applicato erano limitate ad una parte dei territori precedentemente governati dall'imperatore e dal governo feudale

---

<sup>109</sup> Vedi nota 102.

<sup>110</sup> *Kumamoto* era un potente dominio feudale nella parte meridionale del Giappone nel periodo Edo.

guidato dallo *shogun*. Tuttavia, quando il codice fu emendato, l'impiccagione riapparve come metodo di esecuzione.

Il Codice Penale Provvisorio *Ritsu* fu abolito nel 1869 e sostituito dal Nuovo Codice Penale *Ritsu*. Il primo volume del Codice prevedeva tre principali metodi di esecuzione: impiccagione (*koshu*), decapitazione (*zanshu*) e esposizione della testa decapitata (*kyoshu*). Poiché la crocifissione non era specificata nel Codice, essa fu abolita. Inoltre, fu prescritto anche il cosiddetto suicidio forzato (*jisai*) come metodo speciale di esecuzione per gli ex samurai, i funzionari governativi e i monaci.

La decapitazione veniva applicata a coloro che commettevano crimini più gravi di quelli punibili con l'impiccagione in quanto la prima era considerata più crudele dell'impiccagione perché comportava la separazione della testa dal corpo, secondo i precetti del confucianesimo. L'esposizione della testa decapitata era riservata a crimini ancora più gravi rispetto ai reati la cui punizione prevista era la semplice decapitazione. Il Codice prevedeva che la persona giustiziata dovesse commettere *hara-kiri* attraverso lo sventramento.

Il Codice Penale *Ritsu* Rivisitato (*Kaitei Ritsu Rei*), che incorporava emendamenti al Nuovo Codice Penale *Ritsu*, fu istituito il 13 giugno 1873 ed entrò in vigore il 10 luglio dello stesso anno. Con questo codice, il suicidio forzato, precedentemente un metodo speciale di esecuzione per i samurai, venne abolito.<sup>111</sup>

Con l'apertura all'Occidente, il Giappone scelse di ispirare i nuovi codici al sistema francese, i quali furono completati nel 1880 e promulgati nel 1882<sup>112</sup>. Il Giappone abbandonò definitivamente il metodo di esecuzione della decapitazione e iniziò ad applicare la pena di morte solo tramite impiccagione, metodo tutt'oggi applicato. Ad eccezione di questa singola forma di pena di morte e di alcune sanzioni, tutte le altre punizioni previste nel Codice del 1880 erano varie forme di incarcerazione, come servitù, esilio, carcere con lavori forzati. Per la prima volta, quindi, l'incarcerazione e la privazione della libertà prevalsero sulle forme di punizione corporali.

---

<sup>111</sup> Vedi nota 102.

<sup>112</sup> Per fornire al paese un moderno codice penale, il Giappone scelse inizialmente di emulare il sistema francese per due ragioni principali. In primo luogo, i giuristi giapponesi avevano una conoscenza migliore del francese rispetto a qualsiasi altra lingua occidentale. In secondo luogo, la Francia aveva adottato un codice moderno, il c.d. Codice Napoleone, più di 50 anni prima, fornendo un modello per tutti i paesi dell'Europa continentale. Le linee guida principali della commissione di redazione erano le seguenti: la struttura generale del nuovo Codice Penale doveva ispirarsi alla legislazione europea, tenendo conto delle circostanze e delle usanze giapponesi e la base del Codice Penale doveva seguire il diritto francese, considerando anche i Codici Penali di altri paesi.

Pur introducendo nuove garanzie per gli individui nell'esecuzione della giustizia, il vecchio Codice Penale abbracciava ancora la concezione tradizionale giapponese di gerarchia e lealtà verso il governo, assegnando due interi capitoli ai reati contro la famiglia imperiale e ai reati di alto tradimento per atti di opposizione all'élite dominante, incluso l'Imperatore stesso. Di conseguenza, i movimenti popolari che chiedevano diritti civili e politici venivano facilmente soppressi attraverso arresti di massa. Inoltre, il progetto originale fu modificato sostituendo tutte le punizioni con altre sanzioni più dure. Non è un caso che per il reato di insurrezione, la pena dei lavori forzati a vita fu sostituita con la pena capitale.<sup>113</sup>

Il 9 luglio 1876, il Senato Genroin, istituito nel 1875, adottò all'unanimità una dichiarazione scritta che chiedeva l'abolizione della decapitazione e dell'esposizione della testa decapitata, proponendo di utilizzare esclusivamente l'impiccagione. Il Senato sostenne che l'atto di tagliare la testa del condannato e l'eccessivo sanguinamento che ne derivava costituivano un'eccessiva crudeltà. Inoltre, il Senato sottolineò che, quando il pubblico vedeva le teste esposte, tendeva a provare pietà per i condannati piuttosto che ripudiare il crimine da loro commesso. Tuttavia, la decapitazione e l'esposizione della testa erano pratiche comuni all'epoca e non furono abolite.

Nel 1878, il Senato Genroin adottò nuovamente all'unanimità una dichiarazione scritta sui metodi di esecuzione. La dichiarazione sosteneva che l'esposizione della testa decapitata doveva essere abolita, così il governo la abolì definitivamente nel 1879.

Boissonade, giurista francese e consulente legale del governo giapponese, inizialmente supportò il metodo della decapitazione ma in seguito raccomandò l'impiccagione, cambiando più volte il suo focus dalla sofferenza del condannato alla crudeltà dello Stato e alla percezione del corpo del condannato da parte delle famiglie in lutto<sup>114</sup>. Infine, Boissonade abolì la decapitazione e adottò solo l'impiccagione basandosi sulla dichiarazione scritta del Senato Genroin che sosteneva che l'impiccagione doveva essere l'unico metodo di esecuzione.

---

<sup>113</sup> Vedi nota 102.

<sup>114</sup> Boissonade riteneva che l'impiccagione fosse percepita come meno crudele rispetto alla decapitazione, poiché la testa del condannato non veniva tagliata e quindi, il corpo del condannato poteva essere consegnato ai familiari intatto. Inoltre, sosteneva che l'impiccagione impiegasse meno tempo rispetto al metodo della decapitazione e quindi, risultasse causa di una minore sofferenza.

Successivamente, il Codice Penale attuale, emanato nel 1907, prescriveva anch'esso l'impiccagione come unico metodo di esecuzione. Questa disposizione non è mai stata modificata; l'impiccagione rimane l'unico metodo di esecuzione in Giappone.<sup>115</sup>

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo successivo alla resa del Giappone nel 1945, venne ufficialmente istituita la democrazia. La Costituzione del Giappone, nota anche come la Costituzione pacifista del 1947, fu promulgata dagli Alleati durante l'occupazione post-bellica del Giappone. Questa costituzione ha istituito il sistema democratico giapponese, garantendo i diritti fondamentali dei cittadini, l'indipendenza del potere giudiziario e la separazione dei poteri tra il governo e la legislatura. La democrazia giapponese si è poi consolidata attraverso elezioni libere, pluralismo politico e una società civile attiva.

Ad eccezione della rimozione dei reati relativi alla guerra, alla famiglia imperiale e all'adulterio, il Codice Penale del 1947 rimase quasi identico a quello del 1907. Da allora, il Giappone ha mantenuto la pena di morte<sup>116</sup>, ad eccezione di una sospensione de facto tra il 1989 e il 1993. Poiché le esecuzioni richiedono la firma del Ministro della Giustizia, l'astensione dalla firma da parte dei Ministri contrari alla pena di morte in carica tra novembre 1989 e marzo 1993 ha comportato una moratoria de facto.

### **3.3 La teoria del sistema penale in Giappone**

Il sistema legale giapponese ha subito una serie di influenze nel corso della sua storia. Originariamente, prima del 1868, il Giappone aveva modellato il proprio sistema legale sulle leggi cinesi. Tuttavia, durante il Periodo Meiji, come già spiegato, venne intrapresa una rapida modernizzazione con l'adozione di sistemi legali occidentali per sostituire i trattati giapponesi considerati ingiusti dai paesi occidentali.

In particolare, il Giappone ha adottato elementi del diritto penale tedesco e del diritto civile francese, insieme ad altre influenze continentali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la fine dell'occupazione alleata, l'influenza del diritto americano è

---

<sup>115</sup> Vedi nota 102.

<sup>116</sup> Art. 11 del Codice Penale giapponese: “la pena di morte deve essere eseguita tramite impiccagione secondo le istituzioni penali.”  
“Una persona che è stata condannata a morte deve essere detenuta in prigione fino al giorno della sua esecuzione.”

diventata predominante, specialmente nelle aree del diritto costituzionale e del diritto processuale penale, a causa della stretta relazione tra Stati Uniti e Giappone.

Attualmente, il sistema legale giapponese riflette una mescolanza di modelli legali, includendo elementi continentali, anglo-americani e orientali. Questo ha creato un sistema unico e complesso che cerca di bilanciare tradizioni legali diverse.

Anche se il numero di cause legali è in aumento, la risoluzione informale delle dispute attraverso la mediazione e l'arbitrato rimane la via preferenziale. Questo approccio informale è radicato nella cultura giapponese e riflette un desiderio di mantenere relazioni armoniose anche in caso di conflitto.

La principale categoria di reato, secondo il diritto penale giapponese, riguarda i reati contro lo Stato, i reati contro la società e i reati contro gli individui. La legge giapponese è stata promulgata sotto la vecchia Costituzione, che metteva in primo piano il potere dell'imperatore e dello Stato. Di conseguenza, i reati contro la famiglia imperiale e lo Stato erano fortemente enfatizzati. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i reati contro la famiglia imperiale sono stati aboliti, ma la struttura fondamentale della legge è rimasta pressoché invariata; pertanto, la legge appare antiquata.<sup>117</sup>

Un'altra caratteristica che riguarda il sistema legale del Giappone è la credenza per cui trattare un criminale con indulgenza non impedisca loro di commetterne altri. In Giappone, volontari come ufficiali di libertà vigilata svolgono un ruolo chiave nel monitorare coloro che vengono rilasciati dalla custodia o dal carcere e questo approccio si è dimostrato piuttosto efficace nel prevenire la recidiva.<sup>118</sup> In questo modo, il Giappone ha mantenuto l'ordine pubblico senza un eccessivo controllo da parte della polizia.

I dati concreti necessari per uno studio rigoroso dell'efficienza o meno del sistema penale non sono disponibili, principalmente perché la polizia, i pubblici ministeri e le istituzioni sono convinti che il segreto sia essenziale per l'efficacia continua del sistema. Il basso tasso di criminalità del Giappone deve essere attribuito in gran parte a fattori al di fuori del sistema di giustizia penale, come suggerito dal comportamento rispettoso

---

<sup>117</sup> Tadashi Moriyama, "World factbook of criminal justice systems", Takushoku University

<sup>118</sup> Questo sistema di volontariato ha due funzioni chiave: la supervisione di alcuni condannati a meno di tre anni di detenzione, che equivale essenzialmente a una condanna sospesa; e la supervisione di coloro rilasciati su libertà vigilata dopo una condanna detentiva. Non esiste un "ordine di libertà vigilata" autonomo.

La supervisione in libertà vigilata in Giappone dipende fortemente dai volontari.

della legge dei cittadini giapponesi anche durante le catastrofi naturali e altre emergenze. I volontari cittadini che svolgono un ruolo così importante nella prevenzione della recidiva in Giappone vengono premiati per il loro servizio con un'udienza diretta con l'imperatore. Il Giappone ha il vantaggio di essere una società relativamente coesa, priva di divisioni razziali o religiose gravi e di relazioni relativamente strette tra polizia e comunità. Il dialogo tra polizia e funzionari correttivi da una parte e sospetti e prigionieri, dall'altra contribuisce anche al successo nella riabilitazione dei criminali, anche se questo fattore è difficile da quantificare. In breve, il basso tasso di criminalità del Giappone non può essere facilmente attribuito a caratteristiche specifiche del suo sistema di giustizia penale, ma maggiormente dal contesto sociale.

Il trattamento tradizionale giapponese dei criminali riflette profonde attitudini culturali inerenti i concetti di crimine e di redenzione. Ruth Benedict<sup>119</sup> ha sottolineato il ruolo di preminenza della "vergogna"<sup>120</sup> piuttosto che della minaccia di punizione, nel mantenere l'ordine sociale nella società giapponese. Sebbene la caratterizzazione di Benedict del Giappone come una "cultura della vergogna" avesse una spinta decisamente negativa, studiosi come il sociologo Sakuta Keiichi<sup>121</sup> hanno successivamente enfatizzato il valore sociale della vergogna. Altri hanno sottolineato il concetto indigeno giapponese di *tsumi* (peccato o colpa), come di uno stato di contaminazione, che richiede una purificazione. Queste analisi forniscono un quadro significativo inerente al contesto culturale del sistema giapponese che presta una maggiore attenzione al concetto di rimorso, piuttosto che al concetto di punizione.

---

<sup>119</sup> Ruth Benedict, "Il cristianesimo e la spada", LaTerza Editori, 1887-1948.

<sup>120</sup> Secondo la popolazione giapponese, uomini e donne tendono naturalmente al bene, agendo di conseguenza. Questo comportamento si basa sul concetto di *on*, un obbligo intrinseco legato all'esistenza e alla riconoscenza. *On* include diverse sfaccettature come *chu* (obbligo verso l'imperatore), *ko* (riconoscenza verso i genitori) e *jin* (riconoscenza e misericordia verso gli altri). Tuttavia, *giri*, ossia l'obbligo verso il proprio nome e il proprio mondo, è l'aspetto più rilevante. Quando una persona non rispetta delle norme, è perché queste sfere di obblighi collidono e l'individuo deve scegliere a quale essere più fedele. L'insuccesso è visto come una vergogna, profondamente radicata nella cultura giapponese, che Ruth Benedict definisce una "società della vergogna."

<sup>121</sup> Keiichi Sakuta, "A Reconsideration of the Culture of Shame", Vol 1, 1986.

Dal punto di vista storico, l'antica pratica di assegnare ai criminali condannati il compito di custodire i mausolei imperiali supporta anche l'idea di redenzione dei criminali stessi.<sup>122</sup>

### **3.4 Il concetto di punizione e di “riabilitazione” in Giappone**

Il modello familiare giapponese può essere descritto come una "famiglia inquisitiva" che vigila attentamente sui propri membri, soprattutto quando diventano sospetti. Questo modello favorisce legami comunitari forti e un senso di responsabilità morale, rispecchiandosi non solo nella struttura sociale giapponese, ma anche nelle sue leggi e procedure penali. L'enfasi sulla riabilitazione e sui legami familiari è così intensa che la cattura dei colpevoli, il successo nella loro prosecuzione, la prova della colpevolezza e l'equità procedurale passano in secondo piano rispetto al principio dominante della riabilitazione dei colpevoli e della loro possibilità di risocializzazione. Le procedure utilizzate in Giappone per costringere i criminali a conformarsi alla società o per facilitare la loro riabilitazione sono state fortemente criticate dalla comunità internazionale.

Poiché la comunità giapponese è straordinariamente coesa, i cittadini trovano moralmente riprovevoli le sanzioni che li separano dalla comunità. Per esempio, confessare, scusarsi e affidarsi alla misericordia delle autorità è considerato una punizione così tanto severa che induce al pentimento. Il solo fatto che il cittadino venga allontanato dalla comunità, provoca grande vergogna. A causa di queste considerazioni morali e dei legami comunitari stretti, gli individui giapponesi tendono a sottomettersi all'autorità.

Le considerazioni morali hanno un ruolo significativo nel sistema legale giapponese. Queste tradizioni e costumi, basati non sull'autonomia ma sull'accettazione comunitaria, hanno influenzato profondamente la formazione del Codice di Procedura Penale giapponese. Di conseguenza, i diritti individuali, compresi quelli dei sospetti, sono sacrificati per il bene della comunità.

Negli Stati Uniti, il sistema di giustizia penale si concentra prevalentemente sulla punizione e sui diritti dell'individuo. In Giappone, come precedentemente osservato, il

---

<sup>122</sup> Kawai Mikio, <https://www.nippon.com/en/in-depth/a06801/>, 2020

sistema di giustizia pone maggiore enfasi sulla riabilitazione e sulla responsabilità comunitaria. Un esempio fondamentale per comprendere questa differenza sta nel concetto per cui generalmente i cittadini americani siano preoccupati del rispetto del giusto processo a causa del timore di ricevere una punizione troppo severa mentre in Giappone, il solo riconoscimento dello sbaglio e la richiesta di perdono<sup>123</sup> viene concepita come una punizione ben peggiore della prigione.<sup>124</sup>

### 3.5. La Costituzione del Giappone

In Giappone, il dibattito sulla pena di morte ha suscitato un'analisi intricata alla luce di diversi articoli della Costituzione. Tra questi, tre articoli sono stati soggetti a un particolare scrutinio.

Prima di tutto, l'articolo 13 della Costituzione giapponese sottolinea il diritto fondamentale alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Alcuni giuristi ritengono che l'istituto della pena capitale possa essere in contrasto con il principio del bene pubblico sancito da questo articolo. L'argomento si concentra sulla necessità che qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali sia giustificata da ragioni di prevenzione generale efficace, garantendo che il concetto di bene pubblico sia rispettato. Ciò solleva interrogativi sulla coerenza del sistema giuridico giapponese e se la pena di morte possa essere giustificata in base a tali principi costituzionali.

In secondo luogo, l'articolo 31<sup>125</sup> della Costituzione giapponese stabilisce le procedure per privare una persona della vita o della libertà. Questo articolo enfatizza l'importanza di stabilire leggi penali che siano conformi al principio della giustizia. L'interpretazione di tale articolo suggerisce che la presenza della pena capitale nel codice penale non implica automaticamente la sua compatibilità con la Costituzione. Ciò solleva interrogativi sulla coerenza del sistema giuridico giapponese rispetto ai principi

---

<sup>123</sup> La polizia giapponese deve "rimproverare severamente" gli imputati, tenendo conferenze rigorose e coinvolgendo familiari o datori di lavoro per la supervisione futura. I sospetti sono persuasi a scusarsi o a partecipare a forme di risarcimento. Queste sanzioni tendono a ostracizzare il sospetto dalla comunità, impedendogli di svolgere attività sociali normali e a riflettere gli stretti legami comunitari in Giappone, anche per reati minori.

<sup>124</sup> Melissa Clack, Caught between Hope and Despair: An Analysis of the Japanese Criminal Justice System, Vol 31, No 4, Denver Journal of International Law & Policy, Gennaio 2003.

<sup>125</sup> L'articolo 31 della Costituzione giapponese stabilisce: "Nessuna persona può essere privata della vita o della libertà né può essere imposta alcuna altra pena penale se non secondo le norme stabilite dalla legge".

costituzionali fondamentali, portando a una riflessione più approfondita sulla giustificazione della pena di morte in base a tali norme.

Infine, l'articolo 36<sup>126</sup> della Costituzione giapponese vieta esplicitamente le pene crudeli. Tuttavia, la Corte Suprema giapponese ha interpretato che la pena di morte non rientra in questa categoria, nonostante l'esistenza di modalità di esecuzione che potrebbero essere considerate crudeli. Tale interpretazione è stata oggetto di controversie, con alcuni studiosi che contestano l'idea che la pena capitale possa essere considerata non cruenta. Questo solleva interrogativi sulle pratiche esecutive e sulla loro coerenza con i principi costituzionali di umanità e dignità.

Questi aspetti riflettono la complessità della questione, con dibattiti in corso su questioni legali, morali ed etiche. Mentre alcuni sottolineano la necessità di abolire la pena di morte in nome della giustizia e dei diritti umani, altri sostengono la sua efficacia deterrente e la necessità di sanzionare crimini gravi con punizioni più dure.

L'istituto della pena capitale in Giappone è stato a lungo oggetto di discussione per comprendere se esista una violazione o meno della Costituzione.<sup>127</sup>

Nonostante la Costituzione giapponese non menzioni direttamente la pena di morte, vi sono disposizioni pertinenti che interessano sia i sostenitori che gli oppositori di questa pratica.

L'articolo 31 stabilisce che nessuno può essere privato della vita, eccezion fatta di una eventuale conformità con la legge.

Tuttavia, la Corte Suprema giapponese ha stabilito nel 1948 che la pena capitale non costituisce una punizione crudele o insolita e quindi, non viola la Costituzione in quanto può prevenire il male sociale e, poiché il bene comune deve prevalere sul bene individuale, la pena capitale è compatibile con l'articolo 36. Questa interpretazione non è cambiata nel corso degli anni.

---

<sup>126</sup> L'articolo 36 della Costituzione del Giappone, che vieta la tortura e le pene crudeli inflitte dai funzionari pubblici, può essere comparato all'ottavo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che proibisce le pene crudeli ed insolite.

Negli Stati Uniti, la Corte Suprema federale ha stabilito che la pena di morte non viola l'ottavo emendamento. Tuttavia, questa interpretazione potrebbe richiedere una revisione per riflettere meglio sullo stato di diritto e sulla protezione della libertà individuale. In altre parole, la legge che limita la libertà personale dovrebbe essere basata sulla giustizia e rispettare i diritti umani fondamentali, anziché essere arbitraria.

Lo stesso principio dovrebbe essere applicato in Giappone, dove la Corte Suprema è il massimo interprete della Costituzione. Tuttavia, alcuni potrebbero dissentire dall'interpretazione della Corte Suprema, considerando la pena di morte una punizione crudele. Inoltre, è importante considerare cosa accade in caso di errore giudiziario dopo l'esecuzione della pena di morte.

<sup>127</sup> Iwao Niwa, *"The Constitution of Japan and Penalty of Death"*.

In un altro caso del 1961, la Corte Suprema ha stabilito che il metodo di esecuzione dell'impiccagione è conforme all'articolo 31. Nonostante le critiche sulla mancanza di una definizione specifica del metodo di esecuzione, la Corte ha ritenuto che il metodo esistente fosse accettabile ai sensi della legge.

La Corte Suprema continua a mantenere una posizione costante, ritenendo che l'abolizione della pena di morte sia una decisione politica legislativa, non soggetta a intervento giudiziario.

Nel sistema legale giapponese, 13 crimini sono punibili con la morte, di cui alcuni sono definiti nel codice penale, mentre altri sono contemplati da leggi speciali. La legge sui Minorenni ha escluso l'applicazione della pena di morte ai minorenni durante il fatto. Inoltre, il codice penale affronta la questione della responsabilità penale per chi soffre di disturbi mentali.

Il Giappone è uno dei pochi Paesi che continua ad applicare la pena di morte e le preoccupazioni internazionali riguardano la mancanza di riduzione del numero<sup>128</sup> di crimini punibili con questa pena e le condizioni dei detenuti nei bracci della morte. La decisione di eseguire la pena capitale spetta al Ministro della Giustizia, ma non ci sono state dichiarazioni sulle alternative al metodo dell'impiccagione e sulle tempistiche dell'esecuzione.

Le procedure legali e le condizioni di detenzione e di esecuzione della pena capitale sollevano serie preoccupazioni per i diritti umani e per il principio del giusto processo.

---

<sup>128</sup> Sharon Hom, Etienne Jaudel, Richard Wild, *“The Death Penalty in Japan: A Practice Unworthy of a Democracy”*, International Federation for Human Rights, May 2003.

### 3.6. L'opinione pubblica in Giappone

L'opinione pubblica<sup>129</sup> sulla pena di morte in Giappone rappresenta un argomento di notevole interesse e dibattito, soprattutto considerando il contesto legale e culturale del Paese. In un panorama dove la pena capitale è legalmente prevista e applicata, l'atteggiamento della popolazione riveste un ruolo cruciale nel determinare il futuro della politica penale e delle pratiche giudiziarie, come precedentemente affermato nel capitolo sulla Cina.

Un dato evidente è che sia il governo giapponese che la popolazione sostengono la pena di morte. Quando i pubblici ministeri richiedono una condanna capitale, i giudici cosiddetti laici, ossia composti da individui che non sono necessariamente avvocati, sono più inclini a imporla rispetto ai tradizionali tre giudici professionisti. In effetti, secondo un sondaggio nazionale del 2019 condotto dall'Ufficio del Governo del Giappone, più dell'80% della popolazione giapponese appoggia tale punizione, un dato straordinariamente elevato rispetto a quello di altri Paesi. Tuttavia, rimane poco chiaro il motivo per cui così tante persone in Giappone siano a favore dell'esecuzione.

Hoko Horii e Hitomi Hirai, nel loro articolo, si sono prefissati l'obiettivo di identificare le ragioni dietro gli argomenti sia abolizionisti che retenzionisti inerenti la pena capitale, senza però emettere giudizi normativi e senza dare un parere favorevole o contrario all'abolizione, ma piuttosto di indagare sulle convinzioni delle persone riguardo ai suoi presunti effetti deterrenti, senza valutarne la validità.

Si sostiene che il Giappone abbia mantenuto la pena capitale perché il pubblico è maggiormente propenso ad adottare una posizione retenzionista influenzato da "fattori simbolici", quali i valori e le credenze della società e le percezioni del regime politico e legale. Le opinioni basate su tali fattori simbolici sono meno suscettibili all'influenza di "fattori strumentali", come la conoscenza e le informazioni sull'argomento.

---

<sup>129</sup> In breve, l'opinione pubblica sulla pena di morte, secondo la maggioranza degli studi, è influenzata da tre principali fattori:

1. **Fattori Demografici:** Questi includono età, genere, razza, etnia, livello di istruzione e status socio-economico. Le differenze demografiche riflettono variazioni nelle esperienze di vita, nei valori culturali e nelle prospettive sociali.
2. **Fattori Strumentali:** Questi riguardano considerazioni pratiche e utilitaristiche, come la sicurezza pubblica, l'efficacia come deterrente criminale e l'applicazione equa e giusta del sistema penale.
3. **Fattori Simbolici:** Si riferiscono al significato e al valore simbolico associato alla pena di morte all'interno di una società o cultura, influenzati dalla storia, religione, tradizioni culturali, valori nazionali e retorica politica e mediatica.

Lo studio di Alston, basato su un sondaggio nazionale del 1967, ha rivelato che le persone più giovani e maggiormente istruite in Giappone e negli Stati Uniti tendevano a essere meno favorevoli alla pena di morte. Tuttavia, mentre non vi erano differenze di genere nelle opinioni in Giappone, negli Stati Uniti c'era una maggiore proporzione di donne abolizioniste.

Lo studio di Sato nel 2014 ha evidenziato che l'informazione e il dibattito sull'argomento contribuivano a ridurre il sostegno alla pena capitale. Tale dato suggerisce che una maggiore conoscenza e discussione sulla pena possono influenzare le opinioni pubbliche.

Inoltre, la segretezza attorno all'istituto in Giappone è cambiata nel tempo. In passato, il Ministero della Giustizia pubblicava solo il numero totale di esecuzioni, ma nel 2007 iniziò a pubblicare i nomi degli eseguiti, rispondendo alle richieste di maggiore trasparenza. Le informazioni sono diventate più accessibili dal 2009, grazie all'introduzione di giudici laici composti da persone comuni nei processi con pena capitale. Tale evento potrebbe avere influenzato le opinioni pubbliche sull'istituto.

Secondo un sondaggio del 2019, l'80,8% dei rispondenti giapponesi ritiene che la pena di morte sia necessaria, mentre il 9% pensa che dovrebbe essere abolita. Le ragioni principali degli intervistati che sostengono l'abolizionismo includono l'irrimediabilità della pena capitale, la dubbia efficacia deterrente, la disumanità dello Stato che uccide i propri cittadini attraverso la legge, il principio che nessuno, nemmeno il governo, dovrebbe essere autorizzato a uccidere.

Dall'altro lato, le ragioni principali dei retenzionisti includono la convinzione che il dolore della vittima non possa guarire senza l'inflizione della pena capitale all'autore del reato, la necessità di espiare un crimine atroce con la morte, la possibilità di recidive e l'effetto deterrente della pena di morte (46,3%). Inoltre, il 54,4% dei retenzionisti ritiene che la pena non dovrebbe mai essere abolita, mentre il 39,9% pensa che dovrebbe essere abolita solo se le circostanze dovessero cambiare in futuro.<sup>130</sup>

Secondo l'analisi di Viviana Andreescu, invece, il pubblico supporto per la pena capitale in Giappone è sicuramente molto elevato ma non è così esteso come i sondaggi sponsorizzati dal Governo tendono a mostrare e vi sono significative esitazioni tra i cittadini inerenti la pratica dell'estremo supplizio.

---

<sup>130</sup> Hoko Horii, Hitomi Hirai, "Public Support for the Death Penalty in Japan: The 'Impermeability' Model and the Symbolic Power of the Legal Regime", *Australian Journal of Asian Law*, Vol 24 No 1, 2023.

L'analisi dell'opinione pubblica giapponese sulla pena di morte si basa su due prospettive teoriche: quella strumentale e quella simbolica<sup>131</sup>.

Il livello di impegno civico in Giappone è relativamente basso, con solo il 57% degli intervistati che mostra interesse nel sistema dei giudici popolari. Tale dato riflette un basso livello di partecipazione civica generale. Inoltre, la religione gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda le opinioni sulla pena di morte: gli oppositori della pena, infatti, tendono ad essere quelli religiosi in quanto i gruppi buddhisti generalmente si oppongono alla pena capitale.

Dal punto di vista demografico, le donne e i giovani sotto i 30 anni d'età sono meno propensi a supportare la pena di morte rispetto agli uomini.

Lo studio presenta alcuni limiti, tra cui la mancanza di variabili come la filosofia personale di punizione o la conoscenza effettiva sull'istituto. Inoltre, il sondaggio utilizzava una sola domanda binaria (d'accordo vs. disaccordo), limitando le opzioni di risposta.

Un soluzione utile per aumentare il supporto per l'abolizione della pena capitale è la necessità di diffondere una maggiore conoscenza della pratica sui giovani, sui religiosi devoti e su coloro che mostrano impegno civico.

In sintesi, la metodologia del governo<sup>132</sup> sembra progettata per enfatizzare il supporto alla pena di morte. Tuttavia, confrontando i risultati del sondaggio nazionale con altri sondaggi, la maggioranza rimane reazionista. È chiaro che, come afferma la Camera dei Rappresentanti, "ci sono più persone che supportano la pena di morte che persone che si oppongono, in Giappone".

---

<sup>131</sup> Dalla prospettiva simbolica, non emergono differenze significative tra sostenitori e oppositori della pena di morte in termini di fiducia nelle istituzioni come la polizia e i tribunali. Tuttavia, gli oppositori della pena di morte tendono ad avere una visione più positiva della natura umana e sono più inclini a partecipare attivamente al processo di giustizia penale, dimostrando un maggiore interesse per il sistema dei giudici popolari.

<sup>132</sup> Nel corso della conferenza stampa straordinaria del ministro della giustizia al momento dell'esecuzione della pena di morte nel luglio del quarto anno dell'era Reiwa, è stato affermato che la maggioranza della popolazione ritiene inevitabile la pena di morte per crimini estremamente gravi e malvagi. Inoltre, è stato sottolineato che l'esecuzione è giustificata nei confronti di coloro che hanno commesso crimini particolarmente gravi e malvagi e che l'abolizione non è appropriata. Il Ministro della Giustizia ha anche evidenziato il ruolo cruciale dei sondaggi d'opinione condotti dal governo, citando il sondaggio condotto dall'Ufficio del gabinetto nel novembre dell'anno primo dell'era Reiwa, che ha registrato un 80,8% di approvazione per la pena di morte, e il sondaggio del novembre dell'anno ventiseiesimo dell'era Heisei, che ha registrato un 80,3% di approvazione. Anche nelle conferenze stampa precedenti durante le esecuzioni di condanne a morte, si è riconosciuto che la maggioranza della popolazione sostiene la pena capitale.

Sebbene un cambiamento di politica inerente la pena capitale sia improbabile nel prossimo futuro, gli attivisti dovrebbero concentrarsi sull'educazione pubblica e sul coinvolgimento civico per aumentare il supporto all'abolizione.<sup>133</sup>

Inoltre, il dibattito sulla pena di morte in Giappone è un argomento di grande rilevanza e diffusione ed influenza non solo l'opinione pubblica ma anche la cultura e i media del Paese. L'influenza dei media nel plasmare le percezioni del pubblico sui casi giudiziari e sulla questione della pena capitale è significativa. I giornalisti e gli accademici hanno sollevato preoccupazioni sull'etica dei media e la necessità di linee guida legali più chiare che bilancino la libertà di stampa con i diritti degli imputati a un processo equo.

I principali giornali giapponesi, come *Asahi*, *Yomiuri*, *Mainichi* e *Nikkei*, hanno giocato un ruolo importante nel sollevare il dibattito sulla pena di morte nel passato, ma dopo gli attacchi terroristici di *Aum* del 1995<sup>134</sup>, il dibattito si è notevolmente ridotto. La copertura mediatica, sia televisiva che di stampa, tende spesso a riflettere le simpatie per le famiglie delle vittime e ad una narrazione sensazionalistica che presume la colpevolezza dei sospettati. Questo tipo di narrazione influenza profondamente la percezione pubblica dei casi e del dibattito generale sulla pena capitale.<sup>135</sup>

Oltre ai media, anche l'industria culturale, come dimostrato dal famoso manga *Death Note*, affronta il tema della pena di morte in Giappone. Questa serie offre una narrazione complessa che mette in discussione il concetto di giustizia e la moralità dell'omicidio come strumento per ottenere giustizia. *Death Note* riflette le tensioni presenti nella società giapponese riguardo la pena capitale e il sistema legale, stimolando la riflessione critica e offrendo spunti per una discussione più approfondita sui valori e i principi della società.<sup>136</sup> Sia attraverso i media che attraverso i prodotti culturali come i *manga*, il

---

<sup>133</sup> Viviana Andreescu, Ted Hughes, "Public opinion and the death penalty in Japan", ResearchGate, Aprile 2020.

<sup>134</sup> Gli attacchi Aum del 1995 si riferiscono a una serie di attentati terroristici commessi dal gruppo religioso giapponese *Aum Shinrikyo*, guidato da Shoko Asahara. Il 20 marzo 1995, membri dell'*Aum Shinrikyo*, usando gas sarin, attaccarono la metropolitana di Tokyo durante l'ora di punta del mattino. L'attacco causò la morte di 13 persone e ferì gravemente oltre 5.000 individui, causando un'ampia paura e caos nella città. Questo attentato è considerato uno dei peggiori attacchi terroristici nella storia del Giappone e ha suscitato un'attenzione globale sui pericoli dei gruppi religiosi estremisti e delle sette. Gli attacchi Aum del 1995 hanno avuto un impatto significativo sulla società giapponese, portando a un maggiore controllo sui gruppi religiosi e ad un rinnovato dibattito sulla sicurezza pubblica e la giustizia.

<sup>135</sup> Vedi nota 128.

<sup>136</sup> Questa serie presenta una narrazione complessa che si concentra sul concetto di giustizia e sulla moralità dell'omicidio come strumento per ottenere giustizia. Il protagonista, Light Yagami ottiene un quaderno in grado di uccidere chiunque lui voglia, il cui nome viene scritto al suo interno. La storia si sviluppa con Light che usa questo potere per eliminare i criminali, assumendo il ruolo di un "giustiziere". Tuttavia, questo solleva importanti questioni etiche, mettendo in discussione il concetto stesso di giustizia

dibattito sulla pena di morte in Giappone rimane una questione di grande importanza e interesse pubblico, suscitando riflessioni approfondite sulla giustizia, l'etica e i valori della società.

### **3.7. Il sentimento dei familiari delle vittime**

Il sentimento dei familiari delle vittime rappresenta sicuramente uno degli argomenti più importanti da considerare per il futuro della pena di morte in quanto l'opinione pubblica sostiene la necessità del mantenimento della pena proprio per il bene delle famiglie delle vittime. Tale argomentazione non è stata solamente utilizzata dai sostenitori del mantenimento della pena capitale, bensì è stata accettata come valida anche da alcuni abolizionisti. La pena di morte e il supporto alle vittime sono due aspetti distinti, ma entrambi fondamentali per la giustizia e il rispetto dei diritti umani.

In Giappone, la pena capitale è oggetto di un acceso dibattito sociale. Una parte della società sostiene la sua applicazione principalmente per due motivi: la compassione verso le famiglie delle vittime e il desiderio di soddisfare la perdita subita. Questa posizione riflette una visione della pena di morte come forma di vendetta per l'ingiustizia subita.

Le visioni religiose tradizionali giocano un ruolo significativo nel modellare questa prospettiva. Il Giappone è conosciuto per la sua grande tolleranza religiosa, ma al contempo presenta una diffusa superstizione basata sull'animismo tradizionale. Questa superstizione, insieme alla mancanza di una concezione cristiana dell'origine divina della vita umana, contribuisce alla percezione della pena di morte come mezzo di giustizia.

Secondo le credenze shintoiste e buddhiste, le anime dei defunti possono rimanere nel mondo dei vivi finché l'ingiustizia subita non viene vendicata. In questo contesto, la pena capitale è vista come un modo per soddisfare il bisogno di giustizia e liberare l'anima della vittima dal dolore e dal tormento.

---

e la moralità delle azioni di Light. Mentre alcuni possono vedere la giustizia di Light come una risposta efficace ai crimini e come una forma di deterrenza, altri potrebbero essere più critici nei confronti della brutalità delle sue azioni e dei problemi morali che ne derivano. Questo riflesso della complessità delle opinioni sulla pena di morte è un esempio di come l'arte e la cultura possano essere utilizzate per esplorare e sfidare le convinzioni sociali dominanti.

Tuttavia, questa prospettiva è oggetto di controversia. Alcuni critici sostengono che la pena capitale non è un mezzo efficace per raggiungere la giustizia.<sup>137</sup> Altri sostengono che il mantenimento della pena capitale sia necessario in quanto il Governo non fornisce un supporto sufficiente ed adatto alle vittime. Allo stesso modo, altri ancora ritengono che il supporto alle vittime non deve essere strumentalizzato ai fini dell'abolizione della pena capitale. Tuttavia, nel perseguire un sostegno adeguato per loro, non si deve trascurare la necessità di affrontare i problemi legati alla pena di morte. L'istituzione dei diritti delle vittime e la risoluzione delle questioni capitali, come i le moratorie e le revisioni del sistema, sono entrambe di vitale importanza. Non si tratta di stabilire priorità o di bilanciare le due questioni in modo contraddittorio, ma di affrontare entrambi gli aspetti simultaneamente e in modo complementare.<sup>138</sup>

Le soluzioni per rimediare al problema dell'insufficienza di supporto alla vittime sono vari. La più importante è La "Dichiarazione di base sui principi della giustizia relativi alle vittime della criminalità e di abuso di potere" adottata dalle Nazioni Unite nel 1985, che riconosce quattro diritti fondamentali per le vittime e i loro familiari.

Innanzitutto, è garantito loro l'accesso alla giustizia e al trattamento equo. Questo include il diritto di accedere al sistema giudiziario e di ricevere un risarcimento rapido in conformità con la legge nazionale, con informazioni fornite alle vittime, protezione della loro privacy e opportunità di esprimere le proprie opinioni nel sistema giudiziario penale.

In secondo luogo, i colpevoli devono fornire una giusta riparazione alle vittime, alle loro famiglie o ai loro dipendenti. Tale riparazione può includere il ripristino dei beni, il risarcimento dei danni subiti, il pagamento delle spese sostenute a seguito del crimine e il ripristino dei diritti.

In terzo luogo, quando le vittime subiscono lesioni gravi o danni alla salute fisica o mentale senza ricevere una compensazione adeguata, lo Stato deve sforzarsi di fornire un risarcimento economico.

---

<sup>137</sup> Dana Domikova-Hashimoto, "*Japan and capital punishment*", Human Affairs, Nishi-Ku, Sapporo, 1996.

<sup>138</sup> Yuji Ogawara, "Capital punishment and victim support", *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*.

Infine, le vittime hanno il diritto di ricevere assistenza materiale, medica, psicologica e sociale necessaria. I funzionari responsabili devono ricevere formazione per rispondere alle esigenze delle vittime e fornire assistenza tempestiva e appropriata.<sup>139</sup>

### 3.8. La segretezza delle esecuzioni in Giappone

In passato, molti paesi, tra cui il Giappone, eseguivano pubblicamente le condanne a morte per palesare ai cittadini il potere politico. Tuttavia, oggi le esecuzioni sono spesso celate e rese poco visibili, contrariamente a quanto avveniva un tempo. In molte nazioni che praticano ancora la pena di morte, si cerca di mantenere il processo il più silenzioso e invisibile possibile, sebbene con differenze significative nel grado di segretezza raggiunto. Il Giappone, in particolare, si distingue per l'estrema segretezza che circonda le sue esecuzioni, un livello di riservatezza non riscontrato in altri Paesi. Negli ultimi anni, il divario tra Giappone e Stati Uniti si è ridotto, poiché alcuni Stati americani hanno adottato pratiche più clandestine, in risposta alle preoccupazioni riguardanti i loro protocolli di esecuzione. Tuttavia, il Giappone rimane un caso isolato con un Governo che agisce nel segreto più totale.

Il sistema di pena di morte in Giappone è avvolto da un velo di segretezza e pratiche restrittive che limitano significativamente la partecipazione del pubblico e la trasparenza del processo. I detenuti nel braccio della morte vivono in uno stato di costante incertezza, poiché non vengono informati della data o dell'ora dell'esecuzione fino a poco prima che avvenga, talvolta solo un'ora o due prima. Questa pratica, denominata "attacco a sorpresa" (*damashi-uchi*), provoca un'ansia elevata ai detenuti, i quali possono trascorrere anni o addirittura decenni nella suspense di non sapere se il giorno corrente sarà il loro ultimo.

La politica di notifica tardiva si estende anche ai familiari dei condannati e agli avvocati difensori, i quali vengono informati dell'esecuzione solo dopo che è avvenuta. Questo limita la possibilità di proteste e di un dibattito pubblico in merito alle condizioni e ai processi delle esecuzioni. Anche i membri del *team* di esecuzione vengono avvisati solo poco prima dell'evento, per evitare eventuali ritiri o resistenze da parte loro. Le guardie

---

<sup>139</sup> Hiroaki Doi, 正しい情報に基づいたオープンな議論を (traduzione: Qual è lo stato attuale della pena di morte?), Novembre 2022.

penitenziarie che partecipano all'esecuzione ricevono un compenso aggiuntivo, mentre non vengono fornite consulenze o supporto per elaborare l'esperienza.

La completa esclusione degli estranei dalla scena dell'esecuzione impedisce la verifica di eventuali irregolarità o violazioni dei diritti umani durante il processo. Nessun estraneo è autorizzato ad assistere alle impiccagioni in Giappone, inclusi giornalisti, parenti delle vittime o dei condannati e membri del pubblico. Questa restrizione impedisce di valutare il tasso di fallimento delle esecuzioni, che negli Stati Uniti è stimato tra il 3% e il 5%. Tuttavia, in Giappone questo dato rimane sconosciuto poiché coloro che potrebbero fornire informazioni sono esclusi dalla scena dell'esecuzione.

Studiosi e giornalisti hanno un accesso limitato ai documenti ufficiali sulla pena di morte, il che scoraggia la ricerca indipendente sull'argomento e sul rispetto dei diritti umani<sup>140</sup>. Anche l'accesso al patibolo è raramente concesso ai cittadini e ai membri dei media. Solo nel 2010, alcune autorità hanno concesso a pochi giornalisti selezionati una breve visita alla stanza di esecuzione al Centro di detenzione di Tokyo.

I condannati hanno il diritto di essere accompagnati da un "consulente spirituale" durante l'esecuzione, ma non possono scegliere liberamente chi sarà presente. Questi consulenti sono scelti da un elenco di religiosi approvati dallo Stato, escludendo qualsiasi figura apertamente abolizionista. La loro presenza è regolamentata da comportamenti che mirano a infondere speranza nel condannato, con l'eventualità della rimozione dall'elenco per attività considerate "politiche".

Il processo di selezione delle date di esecuzione è strategico e mira a minimizzare la possibilità di proteste e di suscitare un dibattito pubblico. Pertanto, le esecuzioni sono spesso pianificate durante i periodi di pausa parlamentare o alla fine della settimana, quando l'attenzione dei media è ridotta e la partecipazione del pubblico è limitata.

Inoltre, non viene fornita alcuna spiegazione o giustificazione per la condanna a morte ad alcuni condannati, mentre altri continuano a vivere sotto una condanna a morte definitiva.

---

<sup>140</sup> In Giappone, come in altri paesi, si sono verificati casi di impiccagioni che non sono andate a buon fine. Un ex Pubblico Ministero ha raccontato di un episodio in cui, dopo un'impiccagione andata male, un membro del *team* di esecuzione ha dovuto intervenire con una presa di *judo* per completare l'esecuzione. Tuttavia, il velo di segretezza che avvolge la pena di morte in Giappone contribuisce a mantenere scarsa l'attenzione e le polemiche riguardo ai metodi di esecuzione.

In effetti, la politica giapponese è stata quella di "uccidere segretamente" anziché "uccidere dolcemente", utilizzando la segretezza come strategia di legittimazione dello Stato. Mentre negli Stati Uniti l'uso dell'iniezione letale comunica l'idea che l'uccisione da parte dello Stato sia diversa dall'omicidio ordinario perché viene eseguita in modo umano; in Giappone il messaggio trasmesso è da tempo che l'uccisione da parte dello Stato è una prerogativa esclusiva dello Stato stesso.

Prima dell'esecuzione, i detenuti nel braccio della morte sono soggetti a severe restrizioni sociali, limitando le loro interazioni e facilitando l'esecuzione senza resistenza. Questo insieme di pratiche opache e restrittive caratterizza il sistema giapponese capitale, sollevando serie preoccupazioni in termini di diritti umani, trasparenza e giustizia penale.

Negli ultimi anni, l'amministrazione delle esecuzioni in Giappone ha mostrato qualche segno di trasparenza, seppur modesto. Il Ministero della Giustizia rilascia una breve dichiarazione ad ogni esecuzione, indicando il nome del condannato e i crimini per cui è stato giustiziato, una pratica che fino al 1999 non era in vigore. Tuttavia, queste dichiarazioni offrono solo informazioni limitate e non affrontano pienamente la questione della trasparenza.

Nel 2010, il Ministro della Giustizia, Chiba Keiko, istituì un gruppo di studio nel Ministero per discutere la politica sulla pena capitale, anche se le sessioni erano aperte solo a un ristretto numero di membri selezionati del pubblico. Tuttavia, questa iniziativa non ha portato a riforme significative.

Gli ufficiali giapponesi raramente spiegano le motivazioni dietro la politica di segretezza dello Stato riguardo alla pena capitale e, anche quando lo fanno, le giustificazioni offerte sono deboli. Alcuni sostengono che il segreto sia nell'interesse del detenuto<sup>141</sup>; tuttavia, la ricerca suggerisce il contrario, con molti detenuti che preferirebbero conoscere in anticipo la data dell'esecuzione. Altri ufficiali invocano la tradizione giapponese, ma in realtà la segretezza è stata instaurata strategicamente nel periodo postbellico, dimostrando che non è una pratica radicata nella storia del Paese.

La ulteriore giustificazione basata sul confronto con il sistema statunitense, spesso caratterizzato da pubbliche dimostrazioni e appelli dell'ultimo minuto, è altrettanto debole. Sostenere che il metodo giapponese sia accettabile perché da alcuni punti di vista, il sistema degli Stati Uniti è peggiore, è un'argomentazione irrilevante e non consona ai valori democratici.

In conclusione, la trasparenza nelle esecuzioni in Giappone rimane un obiettivo lontano, con limitate concessioni verso una maggiore apertura.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Come osservò Albert Camus, è essenziale affrontare la realtà della pena di morte anziché nascerla dietro il velo del silenzio.

<sup>142</sup> David Johnson, "When the State Kills in Secret", *Palgrave Advances in Criminology and Criminal Justice in Asia*, 2020.

### 3.9. La salute mentale e la pena di morte

Gli standard internazionali esortano gli Stati a non utilizzare la pena di morte nei confronti di persone con malattie mentali. Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali ha confermato il divieto internazionale di eseguire individui affetti da disturbi mentali.

Nel diritto penale e internazionale dei diritti umani, è riconosciuto che devono essere valutati determinati fattori<sup>143</sup> durante il processo.

In Giappone, l'articolo 39 del Codice Penale stabilisce che gli atti commessi in stato di follia o di persona affette da malattie mentali non saranno puniti o riceveranno una pena inferiore. Il Codice di Procedura Penale prevede la sospensione del processo se l'imputato è in condizione di squilibrio mentale. Inoltre, l'articolo 479 del Codice di Procedura Penale stabilisce che l'esecuzione di una persona condannata a morte sarà sospesa se questa si trova in uno stato di follia, per ordine del Ministro della Giustizia. Sebbene la legge giapponese stabilisca che non si debba punire un individuo affetto da disturbi mentali al momento del reato e preveda la commutazione della pena per chi ne soffre, vi sono lacune nel sistema che non affrontano adeguatamente la questione delle persone che sviluppano disturbi mentali durante il processo o dopo la condanna.

In particolare, Amnesty International cita casi di prigionieri con problemi mentali che sono stati giustiziati nonostante le loro condizioni, come nel caso di Kawanaka Tetsuo e Mukai Shinji. L'organizzazione sottolinea la necessità che il governo giapponese rispetti gli standard internazionali sulla pena di morte, incluso il divieto di giustiziare prigionieri affetti da gravi disturbi mentali.<sup>144</sup>

La legge giapponese sottolinea l'importanza del benessere mentale dei prigionieri, con espliciti riferimenti all'obbligo delle autorità di mantenere la "serenità" dei detenuti. Un rappresentante del Ministero della Giustizia ha dichiarato che l'obiettivo è mantenere la stabilità mentale di coloro che attendono l'esecuzione, affinché possano affrontare i loro

---

<sup>143</sup> Le giurisdizioni nazionali variano nel considerare come fattori attenuanti quelli legati allo stato mentale. I casi che coinvolgono delinquenti con malattie mentali possono portare a verdetti di "non colpevolezza per infermità mentale", "colpevolezza ma con infermità mentale" o "colpevolezza di omicidio colposo per responsabilità diminuita". Quando la colpevolezza è stabilita, la sentenza può essere ridotta a causa dello stato mentale dell'imputato.

<sup>144</sup> Amnesty International, "*Will this day be my last? The death penalty in Japan*", London.

ultimi momenti in pace. Tuttavia, un criminologo ha osservato che, sebbene la legge giapponese affermi che la serenità dei prigionieri debba essere protetta, la pratica è spesso di arrivare a distruggere le menti dei detenuti.

La legge giapponese considera la competenza mentale nell'ambito della giustizia penale in tre modi distinti. Il primo livello è una valutazione sulla responsabilità penale<sup>145</sup>.

Il secondo livello si riferisce alla capacità dell'accusato di partecipare ai procedimenti legali, nota in Giappone come competenza procedurale<sup>146</sup>.

Il terzo livello riguarda l'idoneità alla punizione o all'esecuzione, come definito dal Codice di Procedura Penale. La sospensione di una condanna a morte per incapacità mentale dopo una condanna di un tribunale inferiore è avvenuta solo due volte, entrambe per motivi di competenza procedurale. Una condanna a morte non è mai stata ridotta a una pena minore per incompetenza all'esecuzione.

Per quanto concerne le condizioni di vita dei detenuti nel braccio della morte in Giappone, esse sono estremamente dure e costituiscono un trattamento crudele, inumano o degradante. Ai prigionieri è vietato la conversazione tra loro e vengono mantenuti in un isolamento rigoroso. Il contatto con l'esterno è limitato a visite infrequenti e supervisionate da parte di familiari, avvocati o altri visitatori autorizzati. Queste visite, sorvegliate da un guardiano, possono durare da cinque a trenta minuti a discrezione del direttore della prigione.

I detenuti possono inviare una lettera di massimo sette pagine al giorno e ricevere corrispondenza, ma le lettere di supporto dal pubblico non vengono consegnate. Tutta la corrispondenza poi viene censurata.

Ai prigionieri non è permesso guardare la televisione o intraprendere progetti personali, sebbene possano lavorare volontariamente. Sono consentiti tre libri, soggetti ad approvazione. L'esercizio fisico è limitato a due sessioni di 30 minuti a settimana in estate e tre in inverno, sotto la sorveglianza di un membro del personale, durante le quali il prigioniero è solo. Al di fuori di questi momenti, devono rimanere seduti nella loro cella senza possibilità di muoversi.

---

<sup>145</sup> Secondo quanto spiegato dagli avvocati intervistati da Amnesty International, una persona accusata di un reato capitale come l'omicidio potrebbe essere valutata per competenza su richiesta del giudice o del procuratore durante l'interrogatorio, mentre gli avvocati della difesa non possono richiedere tale valutazione. Tuttavia, durante il processo, se sorgono dubbi sulla competenza mentale dell'imputato, il giudice, il procuratore o l'avvocato della difesa possono richiedere una valutazione del prigioniero

<sup>146</sup> Questa implica la capacità di comprendere la natura dell'accusa, di comunicare efficacemente con gli avvocati, di assistere nella propria difesa e di prendere decisioni razionali riguardo ai ricorsi.

Oltre all'isolamento interno, molti prigionieri vengono rifiutati o rinnegati dalle loro famiglie. In alcuni casi, sono gli stessi detenuti a rifiutare le visite, ma è difficile verificare le loro motivazioni o il loro stato d'animo riguardo a tali decisioni.

La prospettiva di perdere la vita per mano dello Stato genera un'angoscia mentale unica e una sofferenza indescrivibile, indipendentemente dal lasso di tempo tra la condanna e l'esecuzione. La lunghezza della permanenza nel braccio della morte presenta sfide complesse. Un periodo troppo breve non permette un adeguato ricorso in appello o la possibilità che emergano nuove prove che testimonino l'innocenza del condannato. D'altra parte, un lungo periodo nel braccio della morte costringe l'individuo a vivere costantemente con la paura dell'esecuzione, spesso in condizioni carcerarie estremamente dure. Amnesty International sostiene che non esista un "tempo appropriato" che un detenuto debba trascorrere prima dell'esecuzione, sottolineando così la necessità di abolire la pena di morte.<sup>147</sup>

Il sistema legale giapponese è notoriamente lento. I prigionieri possono passare lunghi periodi in attesa di un processo e ancor più tempo in attesa che i ricorsi vengano esaminati dai tribunali. Anche quando il processo di appello è concluso, i condannati vivono comunque con l'incertezza costante. L'esecuzione potrebbe essere ancora lontana o potrebbe non avvenire affatto.<sup>148</sup> Questo porta alla presenza di prigionieri molto anziani nel braccio della morte giapponese, alcuni dei quali muoiono prima che la sentenza possa essere eseguita.<sup>149</sup>

Il destino dei prigionieri condannati in Giappone solleva significative questioni etiche per i medici. L'assistenza medica nelle prigioni è erogata in un contesto dove il consenso informato non è sempre garantito e i prigionieri hanno limitate possibilità di esprimere richieste. Questa situazione conferma quotidianamente la loro mancanza di autonomia.

I medici penitenziari affrontano la difficoltà di risolvere problemi esistenziali e vivono loro stessi in un ambiente altamente stressante. Inoltre, non hanno piena indipendenza clinica, poiché alcune raccomandazioni disponibili nella società civile non lo sono in

---

<sup>147</sup> Amnesty International, *"Hanging by a thread. Mental health and the death penalty in Japan"*, Settembre 2009.

<sup>148</sup> Ad esempio, Shimazaki Sueo è stato condannato per gravi reati nel 1992 e giustiziato nel 2004 dopo anni di appelli. Altri detenuti, come Oda Nobuo e Hakamada Iwao, hanno esaurito i loro appelli negli anni '70 e '80, ma rimangono ancora sotto condanna a morte.

<sup>149</sup> Amnesty International, *"Will this day be my last? The death penalty in Japan"*, London.

ambito penitenziario. Devono inoltre bilanciare le esigenze del loro datore di lavoro, del direttore della prigione e del Dipartimento di Correzione, con la cura dei prigionieri, il ché crea dilemmi etici.

Un conflitto etico si verifica nelle valutazioni forensi della competenza mentale, poiché una valutazione che porti all'esecuzione di un prigioniero pone importanti questioni etiche. La partecipazione dei medici alle esecuzioni sembra in netto contrasto con i principi etici dell'Associazione Medica Giapponese, i quali sottolineano che il compito della scienza medica è curare le malattie e promuovere la salute del popolo. Secondo questi principi, i medici devono servire la società con un profondo rispetto per l'umanità. Alcune ricerche condotte in Giappone si sono basate su osservazioni mediche fatte durante e dopo le esecuzioni. In uno studio del genere, descritto in un documento presentato a un tribunale distrettuale risalente al 1952, uno specialista medico-legale ha riportato che in 20 esecuzioni tra il 1948 e il 1951, il tempo medio necessario affinché un prigioniero morisse dopo essere stato fatto cadere dal patibolo con una corda al collo era di 14 minuti e 33 secondi. Il tempo minimo registrato è stato di quattro minuti e 35 secondi, mentre il massimo è stato di 37 minuti.<sup>150</sup>

La World Psychiatric Association ha poi chiesto agli psichiatri di non effettuare tali valutazioni, ma alcuni psichiatri queste ultime hanno la funzione di contribuire ad evitare la condanna a morte di prigionieri.

La Japan Society of Psychiatry and Neurology ha preso una posizione contro la partecipazione degli psichiatri alla pena di morte, vietando loro di partecipare a valutazioni forensi della salute mentale dei prigionieri, di valutare la competenza per l'esecuzione e di trattare i detenuti del braccio della morte per ripristinarne la competenza.

Nel maggio 2009, una nuova legge ha introdotto il sistema del "*quasi-jury*" (*saiban-in seido*), in cui i casi di reati gravi sono giudicati da un gruppo di tre giudici e sei membri laici. La condanna e la sentenza sono decise a maggioranza. L'impatto di questa riforma sulle prove di salute mentale nei casi di pena di morte è ancora da valutare.

Le procedure giapponesi per la condanna e l'esecuzione presentano vari aspetti problematici: la detenzione prolungata in *daiyo kangoku*<sup>151</sup>, criticata dall'ONU; la

---

<sup>150</sup> Vedi punto 144.

<sup>151</sup> *Daiyo Kangoku* (代用監獄), noto anche come "prigione sostitutiva", è un sistema utilizzato nel sistema giudiziario giapponese per la detenzione temporanea di sospettati durante le indagini preliminari. In base a questo sistema, la polizia ha il potere di trattenere i sospettati nelle celle di polizia anziché nelle

dipendenza dalle confessioni, spesso inaffidabili per gli individui con malattie mentali o disabilità intellettive; la mancanza di appello obbligatorio nei casi di pena di morte; l'isolamento sociale dei prigionieri; le dure condizioni di detenzione; la mancanza di rispetto per i diritti dei prigionieri con malattie mentali; la mancanza di trasparenza e responsabilità; e la mancata risposta delle autorità alle richieste del Comitato per i Diritti Umani dell'ONU di rettificare pratiche considerate crudeli, inumane o degradanti.<sup>152</sup>

Le testimonianze dei pochi prigionieri che hanno raccontato le loro esperienze descrivono un ambiente estremamente stressante e disperato, con il costante timore dell'esecuzione. Ad esempio, Akahori Masao, un ex prigioniero che ha trascorso 31 anni nel braccio della morte, ha raccontato come sia stato trascinato dalla sua cella da cinque guardie carcerarie, solo per essere riportato indietro quando le guardie si sono accorte di aver preso la persona sbagliata per l'esecuzione.

Un altro prigioniero, Daidoji Masashi, ha registrato nel suo diario di prigioniero come i detenuti debbano dormire sotto una luce intensa. Queste condizioni estreme spesso portano alla disperazione, con alcuni prigionieri che rinunciano agli appelli nonostante insistano sulla loro innocenza.

Sebbene le Nazioni Unite abbiano espresso preoccupazione per le condizioni nel braccio della morte giapponese e raccomandato una maggiore umanizzazione delle detenzioni, le modifiche legislative apportate fino ad oggi non sono ritenute sufficienti da Amnesty International. L'organizzazione sostiene che queste condizioni violano i diritti umani e il benessere mentale dei detenuti condannati a morte, sottolineando la

---

prigioni convenzionali. La detenzione in *Daiyo Kangoku* può durare fino a 23 giorni, con una serie di restrizioni e procedure specifiche.

Durante questo periodo, i sospettati sono soggetti a interrogatori da parte delle autorità giudiziarie al fine di ottenere informazioni rilevanti per l'inchiesta. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo alle condizioni di detenzione e al trattamento dei sospettati in questo contesto. Le celle di polizia, spesso affollate e poco confortevoli, possono rendere difficile per i detenuti mantenere il loro benessere fisico e mentale.

Il sistema *Daiyo Kangoku* è stato oggetto di critiche per le violazioni dei diritti umani, soprattutto per la sua durata prolungata senza accuse formali e per il potenziale abuso di potere da parte delle autorità. Inoltre, vi è preoccupazione per il fatto che i detenuti possano essere soggetti a coercizione durante gli interrogatori, compromettendo così la validità delle confessioni ottenute.

Le persone con condizioni di salute mentale fragili o vulnerabili potrebbero essere particolarmente a rischio durante questa forma di detenzione, poiché potrebbero avere difficoltà a comprendere i loro diritti o a resistere alla pressione delle autorità. Pertanto, è importante monitorare attentamente l'attuazione di questo sistema e garantire che vengano rispettati i diritti fondamentali dei sospettati durante il processo investigativo.

<sup>152</sup> Amnesty International, “*Hanging by a thread. Mental health and the death penalty in Japan*”, Settembre 2009.

necessità di ulteriori riforme per garantire il rispetto dei diritti umani nel sistema carcerario giapponese.<sup>153</sup>

### **3.10. La tortura e gli abusi all'interno dei luoghi di detenzione**

La Legge sulle Carceri del Giappone, in vigore dal 1908 con piccole modifiche, è stata integrata da regolamenti amministrativi e ordinanze ministeriali. Questi ultimi, pur essendo in gran parte pubblici, comprendono anche normative mantenute segrete, presumibilmente per preservare la sicurezza delle istituzioni carcerarie. Tali regole, volte a mantenere un ordine rigoroso all'interno del carcere, sono stabilite dai governatori delle singole strutture e rimangono segrete per evitare potenziali rischi per la sicurezza e per instillare disciplina nei detenuti. Tuttavia, l'elevato livello di dettaglio e complessità di queste regole solleva sospetti sulle reali motivazioni dietro la loro attuazione, che potrebbero includere la negazione dell'autonomia e dei diritti decisionali ai detenuti a favore di un'enfasi assoluta sull'obbedienza totale e il controllo assoluto<sup>154</sup>.

Il rapporto di Amnesty International esamina dettagliatamente le condizioni dei prigionieri nelle carceri giapponesi, rivelando una serie di abusi e violazioni dei diritti umani<sup>155</sup>. Si evidenziano casi di prigionieri sottoposti a punizioni severe, inclusi percosse da parte della polizia, isolamento prolungato in celle di protezione e l'uso di restrizioni come cinture di cuoio e manette. L'organizzazione internazionale sottolinea la necessità di abolire queste pratiche punitive e di consentire un accesso indipendente ai prigionieri per verificare le denunce di maltrattamenti.

---

<sup>153</sup> Vedi punto 145.

<sup>154</sup> Le regole carcerarie specificano, ad esempio, anche il numero di capi di abbigliamento ed il tipo che un prigioniero può indossare. Ad esempio, ai prigionieri è generalmente vietato indossare cappelli e guanti per combattere il freddo. Questo ha effetti estremamente negativi sulla salute dei detenuti poiché quasi tutte le celle carcerarie in Giappone non sono riscaldate. Vi sono stati detenuti duramente puniti per essersi lavati parti del corpo senza permesso, per essersi sdraiati nel modo sbagliato sul loro letto, per aver aperto gli occhi in momenti inappropriati, per aver parlato senza permesso e per aver "risposto male" alle guardie carcerarie.

L'opinione ufficiale è che tali regole siano necessarie per mantenere una vita ordinata all'interno della prigione e costruire un senso di disciplina nei detenuti. Tuttavia, la complessità e le regole minuziosamente stabilite danno luogo a forti sospetti che l'obiettivo principale dietro la loro applicazione sia negare ogni autonomia o potere decisionale ai detenuti. Pertanto, il rispetto per la personalità individuale e per i diritti umani viene sacrificato a favore di un'enfasi predominante sull'obbedienza totale e sul controllo assoluto.

Inoltre, si fa notare che mentre l'isolamento solitario è consentito dalla legge giapponese, il suo uso come forma di punizione non è ufficialmente autorizzato. Amnesty International richiede l'eliminazione di entrambe queste forme di punizione, ribadendo l'importanza di adottare normative chiare e di rispettare gli standard internazionali dei diritti umani.

Il rapporto evidenzia anche la mancanza di trasparenza nelle carceri giapponesi. Sono stati raccontati vari episodi in cui è stato negato l'accesso per ispezionare le condizioni detentive da parte di Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani. Si sottolinea che questa mancanza di trasparenza crea un ambiente favorevole per violazioni dei diritti umani e rende difficile garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei prigionieri.

Per affrontare queste preoccupazioni, Amnesty International propone una serie di raccomandazioni, tra cui la ratifica di trattati internazionali sui diritti umani e l'abolizione delle pratiche punitive disumane. Si evidenzia anche la necessità di meccanismi efficaci che consentano ai prigionieri di presentare denunce confidenziali e di ricevere riparazione per eventuali violazioni dei loro diritti.

Complessivamente, il rapporto di Amnesty International mette in luce la grave situazione dei prigionieri nelle carceri giapponesi e sottolinea l'urgenza di adottare misure concrete per garantire il rispetto dei loro diritti umani fondamentali.<sup>156</sup>

Le preoccupazioni espresse sopra sono illustrate dai casi di coloro che sono condannati a morte in Giappone. Ad esempio, Hakamada Iwao, ora 69enne, è stato nel braccio della morte e tenuto in isolamento per oltre 37 anni. Si dice che la sua salute mentale e fisica sia molto compromessa, al punto da non riconoscere i parenti stretti quale sua sorella. Hakamada Iwao è stato accusato dell'omicidio di una coppia e dei loro due figli nel giugno 1966. Durante l'interrogatorio di 23 giorni, gli sono stati negati cibo e acqua, non gli è stato permesso di usare il bagno ed è stato più volte preso a calci e a pugni. Afferma anche di essere stato sottoposto a privazione del sonno. Hakamada Iwao ha sempre sostenuto la sua innocenza e di essere stato costretto a "confessare" gli omicidi.

L'uso continuato del sistema *daiyo kangoku*, che può facilitare torture, maltrattamenti e confessioni forzate, contravviene alle disposizioni del Codice di Procedura Penale giapponese e della Costituzione del Giappone. L'articolo 38 della Costituzione, infatti, afferma: "La confessione ottenuta sotto costrizione, tortura o minaccia, o dopo arresto o

---

<sup>156</sup> Amnesty International, "Abusive Punishment in Japanese Prisons", Giugno 1998.

detenzione prolungati non deve essere ammessa come prova". Il Comitato per i Diritti Umani ha espresso serie preoccupazioni riguardo all'uso del sistema *daiyo kangoku*.

Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, di cui il Giappone è uno Stato membro, prevede, nell'articolo 15: "Ogni Stato Parte deve garantire che qualsiasi dichiarazione che si dimostri essere stata resa a seguito di tortura non sia invocata come prova in alcun procedimento, eccetto contro una persona accusata di tortura come prova che la dichiarazione è stata resa".

Nel suo rapporto al Comitato contro la tortura, il governo giapponese afferma che: "I pubblici ministeri devono dimostrare che la confessione è stata fatta volontariamente e i tribunali non devono ammettere la confessione come prova a meno che tale dimostrazione non sia fornita". Tuttavia, in pratica, spesso è il sospetto che deve dimostrare che la "confessione" non è stata resa volontariamente, violando il diritto "a non essere costretto a testimoniare contro sé stesso o a confessare la propria colpa".

Il rischio di gravi violazioni dei diritti umani descritto sopra è di continua preoccupazione per la comunità legale, sia a livello internazionale che in Giappone. L'International Bar Association, con il supporto della JFBA, ha proposto la registrazione elettronica di tutti gli interrogatori effettuati dalla polizia e dall'accusa. Questo sistema permetterebbe ai tribunali di valutare più accuratamente fino a che punto le confessioni sono state estorte o rese liberamente, riducendo la probabilità di gravi errori giudiziari. Amnesty International sostiene fortemente questa proposta e sollecita il governo giapponese a introdurre immediatamente questo sistema. L'organizzazione è delusa dal fatto che il Ministero della Giustizia non abbia ancora risposto positivamente a questa raccomandazione.

Amnesty International chiede anche al Giappone di ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che prevede l'istituzione di Meccanismi Nazionali di Prevenzione in ciascuno Stato parte del Protocollo, nonché di un meccanismo internazionale, il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del Comitato contro la tortura. Entrambi questi organi sarebbero in grado di visitare tutti i luoghi di detenzione e tutti i detenuti, fornendo ulteriori garanzie contro la tortura e altri maltrattamenti.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Vedi nota 140.

### **3.11. I rapporti del Giappone con il diritto internazionale in merito alla pena capitale**

Il sistema giudiziario giapponese è stato oggetto di critiche internazionali per presunte violazioni dei diritti umani, in particolare riguardo al trattamento dei detenuti nel braccio della morte e alle pratiche coercitive durante le indagini preliminari.

Il Giappone non ha completamente onorato il diritto internazionale consuetudinario relativo alla procedura penale, come evidenziato dalle limitazioni nell'uso della custodia cautelare e dalle pratiche di interrogatorio coercitive, nonostante gli standard definiti dalle Nazioni Unite.

Mentre molti Paesi riconoscono il diritto a un giusto processo e alle procedure, compresa l'inammissibilità delle prove ottenute mediante tortura, il sistema giapponese utilizza la coercizione per estrarre confessioni di colpa, violando così tali normative internazionali.

Inoltre, sebbene il diritto a un avvocato sia riconosciuto a livello internazionale come fondamentale per il processo, il Giappone non garantisce sempre la presenza di un difensore durante tutte le fasi del procedimento, mancando quindi di rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani e sollevando serie preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati.

La mancanza di garanzie di difesa durante il periodo pre-processuale è in contrasto con le norme internazionali che richiedono la presenza di un avvocato durante gli interrogatori e la raccolta delle prove. Inoltre, le coercizioni durante la detenzione pre-processuale possono portare alla presentazione di confessioni forzate, il che mette ulteriormente in discussione l'integrità del processo.

Anche se il Giappone ha ratificato diverse convenzioni internazionali che proteggono i diritti degli imputati, come il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, le pratiche nel paese spesso non rispecchiano appieno questi impegni.<sup>158</sup> La necessità di riforme nel sistema giudiziario giapponese è evidente, in modo che possa essere assicurata una maggiore tutela dei diritti degli indagati e degli imputati, garantendo al contempo la conformità agli standard internazionali di giustizia e ai principi dei diritti umani.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Ad esempio, il diritto a un avvocato durante la fase pre-processuale è una disposizione fondamentale in molte convenzioni internazionali, ma non è adeguatamente garantito nel sistema giapponese.

<sup>159</sup> Vedi nota 124.

Il Giappone ha ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici<sup>160</sup> (ICCPR) nel giugno del 1979, impegnandosi a rispettare il diritto alla vita di ogni essere umano, come sancito dall'articolo 6 dell'ICCPR. Questo articolo stabilisce che nei Paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa dovrebbe essere applicata solo per i crimini più gravi. Il commento generale sull'articolo 6 del ICCPR chiarisce che gli Stati firmatari dovrebbero lavorare per portare la nazione nella direzione dell'abolizione, considerandola come un progresso nel rispetto del diritto alla vita.<sup>161</sup> Lo Statuto rappresenta un importante passo verso l'istituzione di un diritto consuetudinario internazionale nel campo della procedura penale.

Il Giappone, in quanto Stato Parte dell'ICCPR, ha l'obbligo di presentare relazioni periodiche al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, affrontare le preoccupazioni sollevate dal Comitato e adottare misure correttive per conformare la legislazione nazionale agli obblighi internazionali. Il Comitato per i Diritti Umani ha costantemente raccomandato al Giappone di limitare l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi, migliorare le condizioni dei detenuti nel braccio della morte e adottare misure preventive contro il maltrattamento dei detenuti. Tuttavia, il Paese non ha risposto adeguatamente a tali raccomandazioni, come evidenziato dalle relazioni periodiche presentate al Comitato.

Inoltre, il Giappone ha dichiarato che la sua Costituzione ha precedenza sull'ICCPR nella legislazione nazionale. Tuttavia, questa interpretazione solleva preoccupazioni riguardo agli obblighi internazionali del Giappone di conformarsi ai trattati internazionali sui diritti umani, inclusa la protezione dei detenuti nel braccio della morte e il rispetto del principio di non discriminazione.

---

<sup>160</sup> Dopo l'incriminazione e l'avvio del processo, vengono garantiti ulteriori diritti per assicurare la sicurezza dell'imputato e un processo equo e imparziale. Questi diritti includono il diritto di essere informati delle accuse, il tempo e gli strumenti adeguati per preparare una difesa con l'assistenza di un avvocato scelto dall'imputato, il diritto di parlare con l'avvocato in modo confidenziale, il diritto di contestare i testimoni a suo sfavore e di interrogare i propri testimoni a suo favore, e il diritto di rimanere in silenzio durante il processo.

<sup>161</sup> Il commento generale sull'articolo 6 del ICCPR indica chiaramente che gli Stati Parte devono tendere all'abolizione della pena di morte: "l'articolo si riferisce anche in generale all'abolizione in termini che suggeriscono fortemente che l'abolizione sia auspicabile. Il Comitato conclude che tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come progresso nel godimento del diritto alla vita". Sottolinea inoltre che l'uso della pena di morte dovrebbe essere estremamente limitato e eccezionale, riservato solo per i crimini più gravi. Le Salvaguardie delle Nazioni Unite che garantiscono la protezione dei diritti di coloro che applicano la pena di morte specificano che il concetto di "crimini più gravi" dovrebbe essere interpretato restrittivamente e non dovrebbe includere altri tipi di reati, se non quelli intenzionali con conseguenze letali o estremamente gravi.

Le Nazioni Unite hanno specificato una serie di garanzie procedurali per coloro che affrontano la pena di morte, tra cui il diritto di appellarsi a un tribunale superiore e l'accesso a un'assistenza legale adeguata. Il Giappone deve garantire che tali garanzie siano pienamente rispettate nella pratica giuridica. Inoltre, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura, ma la sua relazione iniziale è in ritardo dal 2000. Ciò solleva preoccupazioni riguardo all'impegno del Giappone nel prevenire la tortura e il trattamento inumano o degradante dei detenuti.

In sintesi, il Giappone deve impegnarsi maggiormente nell'adempimento dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'uso della pena capitale e la protezione dei detenuti, affrontando le raccomandazioni del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e garantendo il rispetto delle norme internazionali nei suoi sistemi giuridici e carcerari.

La Costituzione del Giappone stabilisce le regole per un "giusto processo" secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. L'articolo 37 garantisce che "in tutti i casi penali l'accusato ha diritto a un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale". Inoltre, sancisce che "l'accusato ha sempre diritto all'assistenza di un avvocato competente, che, se l'accusato non può procurarselo da solo, gli sarà assegnato dallo Stato". Tuttavia, le persone condannate a morte in Giappone non godono di queste garanzie, nonostante la gravità della loro situazione. Anche se le corti non sono criticate per mancanza di imparzialità, spesso si trascura il rispetto dei diritti di difesa, specialmente durante le fasi investigative.<sup>162</sup>

Tuttavia, nonostante le richieste della Japan Federation of Bar Associations (JFBA), non viene istituita una giuria per questi casi gravi.<sup>163</sup>

Numerose organizzazioni liberali, tra cui la Japan Civil Liberties Union (JCLU), chiedono l'istituzione di una procedura d'appello obbligatoria per i condannati a morte,

---

<sup>162</sup> Le indagini sono condotte dalla polizia, sotto la supervisione dei pubblici ministeri, senza precauzioni procedurali speciali per gli imputati a rischio di pena di morte. Essi sono soggetti a procedure standard per gli imputati davanti ai tribunali ordinari. Al primo livello giurisdizionale, gli imputati che rischiano la pena capitale compariranno davanti a uno dei cinquanta tribunali distrettuali composti da tre giudici.

<sup>163</sup> In questa procedura accusatoria, l'onere della prova spetta all'accusa, senza l'obbligo per i pubblici ministeri di divulgare tutte le prove a favore della difesa. Questo pone sugli imputati la responsabilità di presentare prove o mitigare la loro responsabilità, il che risulta difficile per coloro con risorse finanziarie limitate.

Coloro condannati a morte possono appellarsi alla Corte Suprema, ma devono farlo su loro iniziativa o su quella dei pubblici ministeri. Alcune sentenze sono state eseguite basandosi esclusivamente sul giudizio del tribunale di prima istanza

come richiesto dall'ONU per la protezione dei diritti di coloro che affrontano la pena capitale. Anche l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha condannato la mancanza di un sistema di appello obbligatorio per i casi di condanna a morte.

In alternativa, i casi possono essere sottoposti alla Corte Suprema, ma quest'ultima decide solo su questioni di legge, non sui fatti e le possibilità di "ribaltamento" sono minime.<sup>164</sup> I detenuti nel braccio della morte possono anche chiedere la grazia, ma solo tre di loro sono stati graziati dal 1945 e più nessuno dal 1975. È importante sottolineare che né il ricorso per un nuovo processo né la richiesta di grazia hanno un effetto sospensivo e i detenuti possono essere giustiziati anche in assenza di una decisione su questi ricorsi. Ciò costituisce una violazione della salvaguardia dell'ONU che vieta l'esecuzione della pena di morte in attesa di appello o altre procedure di ricorso o grazia.<sup>165</sup>

Organizzazioni internazionali come Amnesty International e Human Rights Watch hanno sollecitato il Giappone a riconsiderare profondamente il suo sistema giudiziario, citando una serie di pratiche abusive che coinvolgono i sospetti dal momento dell'arresto fino alla fine della loro detenzione. Queste organizzazioni hanno evidenziato violazioni sistematiche dei diritti umani all'interno delle strutture sovraffollate e spesso segrete delle prigioni giapponesi.

In particolare, Amnesty International ha condannato il sistema penale giapponese definendolo "crudo, inumano e degradante". Ha anche sottolineato che le regole delle strutture di detenzione sono mantenute segrete per preservare la "sicurezza", impedendo così la trasparenza e l'accesso alle informazioni sul trattamento dei detenuti.

La questione della pena di morte è stata oggetto di particolare attenzione da parte di Amnesty International e delle Nazioni Unite. Il Giappone ha adottato procedure segrete per le esecuzioni, senza alcuna notifica preventiva ai familiari o agli avvocati dei detenuti condannati. Questo agisce in violazione del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che sottolinea il diritto dei detenuti di essere informati tempestivamente dei loro destini.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Una volta confermata dalla Corte Suprema, la condanna a morte è considerata definitiva e i condannati vengono trasferiti in locali speciali, spesso senza cambiare prigione. Inoltre, possono presentare un ricorso per un nuovo processo sulla base di prove di innocenza o condanne basate su false prove, ma le possibilità di successo sono scarse.

<sup>165</sup> International Federation for Human Rights, "The Death Penalty in Japan: A Practice Unworthy of a Democracy", *Le Lettre*, Maggio 2003.

<sup>166</sup> Vedi nota 124.

### 3.12. I dibattiti pubblici in Giappone sull'abolizionismo

I sostenitori della pena di morte in Giappone affermano che l'estremo supplizio faccia parte della tradizione storica del Paese, ignorando però i lunghi periodi in cui le esecuzioni non sono avvenute. Nonostante la pena di morte sia stata ufficialmente sancita dal XII secolo, fu vietata da un editto imperiale nel 724 dall'Imperatore Shomu, e per circa 300 anni, dal IX al XII secolo, non fu applicata. Dopo questo periodo, venne reintrodotta con metodi diversi a seconda dei gruppi sociali, di cui alcuni, come il rogo, particolarmente crudeli. Con la Restaurazione di Meiji del 1868, questi metodi furono sostituiti gradualmente dall'impiccagione in carcere.<sup>167</sup>

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, è emerso in Giappone un nuovo movimento contro la pena di morte come parte della democratizzazione della società. Nel 1946, la proposta della Costituzione, grazie principalmente al Partito Comunista Giapponese, conteneva l'abolizione della pena capitale nell'articolo 19 e nel 1956, 46 membri del parlamento presentarono un disegno di legge che però non fu né accettato né dibattuto in modo sufficiente. Un gruppo di intellettuali, tra cui l'avvocato Taru Masaki, fondò l'Unione per il miglioramento della pratica criminale e della società, ma il movimento non si trasformò mai in un movimento civico e scomparve dopo la morte di Masaki. Nel 1975, un'organizzazione di avvocati, ossia il Consiglio giapponese per le attività criminali e antisociali, iniziò a operare con l'obiettivo dell'abolizione della pena di morte. Nel 1977, il Gruppo per l'abolizione fu creato come parte del ramo giapponese di Amnesty International. Queste attività incoraggiarono la creazione di altre iniziative civiche con lo stesso obiettivo, tra cui l'Unione per l'abolizione della pena di morte nel 1980 e l'Associazione giapponese dei prigionieri condannati a morte (*Mugi no kai*) nello stesso anno. Nel 1981, fu fondata l'Unione delle donne per l'abolizione della pena capitale, seguita da altre organizzazioni tra cui l'Unione degli avvocati che studiano le questioni della pena di morte nel 1983. Il movimento ricevette ulteriore sostegno da organizzazioni religiose buddiste e cristiane, come l'Unione delle informazioni cristiane per l'abolizione della pena di morte e l'Associazione dei buddisti per la pace e i diritti umani.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Vedi nota 140.

<sup>168</sup> Vedi nota 134.

Tra novembre 1989 e marzo 1993 non ci furono esecuzioni, in parte grazie ai Ministri della Giustizia contrari alla pena capitale e a una campagna attiva contro le esecuzioni statali. Poiché le esecuzioni possono avvenire solo con la firma del Ministro della Giustizia, l'astensione dalla firma portò a una moratoria de facto. Questa terminò nel marzo 1993 con tre esecuzioni, che suscitarono proteste da parte di organizzazioni per i diritti umani e gruppi religiosi. La moratoria aveva dato speranza al movimento abolizionista di un possibile passo verso l'abolizione legale della pena di morte.<sup>169</sup>

Il Ministero della Giustizia, tuttavia, mantiene la posizione per cui la pena di morte non debba essere abolita, impedendo al Giappone di firmare o ratificare il secondo protocollo opzionale del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1989, che impegna i firmatari ad abolire la pena di morte salvo in situazioni di guerra.

Negli anni 1993 e 1994, la pena capitale è stata uno dei temi più discussi nei mass media giapponesi. L'attenzione pubblica si è concentrata sulla questione quando, il 26 marzo 1993, sono state eseguite contemporaneamente le condanne a morte di tre prigionieri: due a Osaka e uno a Sendai. Successivamente, in autunno, l'interesse si è spostato su problemi politici, sociali ed economici, ma verso la fine dello stesso anno sono emerse notizie sulla preparazione di ulteriori esecuzioni, che si sono effettivamente svolte il 26 novembre. In questa occasione, quattro prigionieri sono stati giustiziati: due a Osaka, uno a Tokyo e uno a Sapporo.

Il Ministro della Giustizia non ha commentato le esecuzioni e i dati ufficiali sono stati pubblicati solo nel luglio 1994 nel *Criminal Statistics Annual*. Le esecuzioni sono avvenute dopo una pausa di oltre tre anni e hanno rappresentato un record per il 1993<sup>170</sup>, con un numero di esecuzioni per giorno senza precedenti nella storia del Giappone post-bellico.

Tra i giustiziati c'erano un individuo con sospetta malattia mentale, un detenuto di 71 anni e un prigioniero che stava preparando un appello per la riapertura del processo.

---

<sup>169</sup> Vedi nota 140.

<sup>170</sup> Il 1993 è stato un anno cruciale nella storia moderna del Giappone per vari motivi. Politicamente, segnò la fine dell'autocrazia del Partito Liberaldemocratico, in carica dal 1955 e la sua sostituzione con una vasta coalizione di forze conservatrici e di sinistra, in seguito a scandali di corruzione e alla stagnazione economica dovuta alla depressione mondiale e all'effetto bolla giapponese degli anni Ottanta. Il 1993 vide anche un numero record di fallimenti di piccole e medie imprese. La crisi economica, l'incertezza politica, l'invecchiamento della popolazione e le pressioni esterne aumentarono lo stress sociale. I tentativi di riforma erano spesso insufficienti e caratterizzati da nervosismo e decisioni provvisorie. Le inaspettate esecuzioni di prigionieri, avvenute in segreto, riflettevano la destabilizzazione e frustrazione della società.

Questi casi hanno incontrato forte resistenza da parte di avvocati, scienziati e pubblico e il fatto che le esecuzioni siano avvenute in segreto ha sollevato ulteriori obiezioni. I reati puniti comprendevano omicidi con rapina commessi negli anni '70 e sentenziati nella prima metà degli anni '80. La ripresa delle esecuzioni ha rappresentato un duro colpo per il movimento abolizionista, che ha visto svanire la speranza di una graduale sospensione delle esecuzioni.

Il 5 novembre 1993, il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha effettuato una visita in Giappone per valutare le iniziative della società civile giapponese riguardo all'abolizione della pena di morte, al fine di garantire il rispetto delle norme dell'ONU. Il Comitato ha sollecitato il governo giapponese a intraprendere misure volte all'abolizione, suggerendo di limitare le condanne capitali, condurre analisi più approfondite delle circostanze dei reati e migliorare la protezione dei detenuti contro trattamenti inumani. Tuttavia, nonostante tali raccomandazioni, solo tre settimane dopo l'ispezione, altri quattro condannati sono stati giustiziati.

I sostenitori della conservazione della pena di morte in Giappone citano i risultati dei sondaggi dell'opinione pubblica che indicano una maggioranza favorevole alla sua permanenza. Tuttavia, il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha chiarito che la pena capitale non può essere abolita basandosi esclusivamente sul consenso del pubblico. Ha invece sottolineato che l'abolizione può avvenire solo attraverso gli sforzi sinceri del Governo e solo dopo tale abolizione il Governo stesso dovrebbe cercare l'approvazione della popolazione. Questo approccio si basa sulle esperienze di altri Stati che hanno abolito definitivamente la pena di morte.<sup>171</sup>

Nel 1994, un gruppo parlamentare trasversale è stato creato per promuovere l'abolizione della pena capitale. Il presidente, Kamei Shizuka, ex funzionario dell'Agenzia Nazionale di Polizia, è un noto oppositore delle esecuzioni. Il gruppo promuove una pena di incarcerazione a vita senza libertà condizionale per i crimini gravi.

Tuttavia, i sentimenti della società in Giappone ostacolano tale attivismo, con opinioni che enfatizzano i diritti delle vittime e i sentimenti dei loro parenti nel processo punitivo. Nonostante la riduzione costante dei crimini e del tasso di omicidi, la

---

<sup>171</sup> Dana Domikova-Hashimoto, "*Japan and capital punishment*", Human Affairs, Nishi-Ku, Sapporo, 1996.

copertura mediatica di crimini efferati, come l'omicidio di bambini, ha aumentato la preoccupazione pubblica e il sostegno per punizioni severe come l'esecuzione.<sup>172</sup>

Il congresso nazionale giapponese del Forum 90<sup>173</sup>, che si tiene ogni anno, coordina varie attività come incontri, conferenze, seminari e petizioni in tutto il Giappone indirizzate al Ministro della Giustizia e al Parlamento per fermare le esecuzioni e ratificare il Patto Internazionale. I membri, soprattutto avvocati, difendono i condannati a morte, presentano appelli o richieste di riapertura dei processi, corrispondono con loro attraverso i familiari e organizzano incontri con il pubblico attraverso i media.

Il Forum 90 ha anche organizzato il Forum Asiatico per l'Abolizione della Pena di Morte nel 1993, con partecipanti da Taiwan, Filippine, Corea del Sud e Hong Kong. La conferenza ha adottato la Dichiarazione sull'Abolizione della Pena di Morte in Asia, impegnandosi in una lotta comune e istituendo un'Unione Asiatica per l'Abolizione della pena capitale.

Nonostante le grandi battaglie portate avanti da associazioni abolizioniste e da alcuni Ministri che sostengono che la pena capitale sia disumana e inefficace, esiste ancora un dibattito acceso sull'abolizione della pena di morte in Giappone, con alcuni politici che sostengono la sua preservazione per motivi di deterrenza e compassione per le vittime.

La pressione internazionale e i cambiamenti nella società giapponese potrebbero alla fine portare all'abolizione della pena di morte, ma ciò richiederà tempo ed impegno.<sup>174</sup>

Per quanto concerne il pensiero dei difensori legali, l'Associazione Federale degli Avvocati e l'Ordine degli Avvocati di Tokyo, nonché gli avvocati presso l'Associazione Giapponese per l'Assistenza Legale, esperti nella rappresentanza di casi capitali, hanno espresso preoccupazioni riguardo all'accesso limitato ai loro clienti e alla mancanza di protezioni per un processo equo. Con un tasso di condanna del 99,8%, molte condanne si basano su confessioni ottenute sotto isolamento e pressioni investigative. Nonostante ciò, non c'è un consenso netto tra gli avvocati sull'abolizione della pena di morte.

---

<sup>172</sup> <https://www.nippon.com/en/features/h00101/>

<sup>173</sup> Il Forum 90 è stato istituito nel 1990 come iniziativa di diverse organizzazioni, tra cui il ramo giapponese di Amnesty International, il Congresso delle Informazioni per i Casi di Esecuzioni, il Consiglio Giapponese per le Attività Criminali e Antisociali e l'Unione degli Avvocati che Studiano le Questioni della Pena di Morte per la Ratifica del Patto Internazionale sull'Abolizione della Pena di Morte. Questo forum conta più di 5.300 membri, inclusi scienziati, avvocati, religiosi, membri del Parlamento, giornalisti e detenuti. Il suo obiettivo è informare il pubblico sull'idea dell'abolizione della pena di morte e preparare la società giapponese per questa transizione.

<sup>174</sup> Dana Domikova-Hashimoto, "Japan and capital punishment", Human Affairs, Nishi-Ku, Sapporo, 1996.

Mentre alcuni partiti, come il *Komei*, il Partito Socialista e il Partito Comunista sono a favore dell'abolizione, altri, come il Partito Liberale Democratico e il Partito Democratico, sono divisi. Sebbene una moratoria sulle esecuzioni possa essere considerato come l'opzione più realistica, si fronteggiano opinioni contrastanti.

In sintesi, nonostante le preoccupazioni espresse dagli avvocati e i diversi punti di vista politici, non esiste ancora un consenso definitivo sull'abolizione della pena di morte in Giappone.

Le motivazioni che tengono il Giappone così radicato alla pena capitale sono varie, come già spiegato anche nei paragrafi precedenti ma secondo l'analisi di David T. Johnson all'interno del suo saggio, vi sono ulteriori nozioni fondamentali per comprendere meglio la situazione del Paese. Il Giappone, nonostante abbia adottato molte delle caratteristiche strutturali che hanno portato all'abolizione della pena capitale in Europa, continua a mantenere questa pratica.

In primo luogo, il Giappone ha perso una grande opportunità di abolizione durante l'occupazione postbellica. Il Paese subì un cambiamento di regime dopo la resa nel 1945, ma la pena di morte è sopravvissuta durante il successivo processo di trasformazione statale anche se l'agenda riformista nell'occupazione guidata dagli Stati Uniti era altamente ambiziosa. Quell'agenda includeva la riforma agraria, l'uguaglianza di genere, nuovi diritti per gli imputati e la riduzione dell'imperatore da dio a semplice mortale ma la pena di morte non era una priorità riformista. Inoltre, la lunga egemonia del conservatore Partito Liberale Democratico contribuì alla persistenza della pena capitale in Giappone. Il Partito Liberale ha mantenuto il controllo del governo per gran parte dei 60 anni successivi all'occupazione, con brevi interruzioni di altri partiti politici. Anche quando il Partito Democratico del Giappone prese brevemente il potere nel 2009, non mosse nessun passo significativo verso l'abolizione della pena di morte.

Inoltre, David T. Johnson descrive il Giappone come uno "stato fantoccio" degli Stati Uniti in materia di politica estera e afferma che per questo, potrebbe basare la sua decisione sul mantenimento della pena capitale negli Stati Uniti. Se una potenza come gli Stati Uniti, considerata un esempio di democrazia liberale, continua a eseguire condanne a morte, questo potrebbe legittimare la pratica anche in altri Paesi.

Il Giappone ha dimostrato una certa resistenza agli sforzi di influenzare la sua politica da parte della comunità internazionale in quanto generalmente riluttante ad accettare influenze esterne in materia di diritti umani. L'assenza di pressioni significative per

abolire la pena di morte, sia da parte degli attivisti internazionali che dall'interno del Paese, hanno contribuito sicuramente al mantenimento di questa pratica.

In conclusione, nonostante alcune similitudini con i paesi europei che hanno abbandonato la pena di morte, il Giappone continua a mantenere questa pratica, in parte a causa di opportunità mancate nel passato, della persistente egemonia del Partito Liberale e della sua resistenza agli sforzi esterni di abolizione.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> David T. Johnson, "The culture of capital punishment in Japan", Palgrave, University of Hawaii at Manoa, 2020.

## IL CASO DEGLI STATI UNITI

Quando si discute di democrazia e pena di morte, gli Stati Uniti rappresentano un caso emblematico. Questo Paese, pur essendo uno dei più influenti al mondo in termini di democrazia e diritti umani, continua a mantenere la pena di morte in vigore in molti dei suoi Stati. La decisione di analizzare il caso statunitense nasce dalla complessità e dalle contraddizioni intrinseche nel loro sistema legale e dalla rilevanza storica e contemporanea del dibattito sulla pena capitale. La loro storia offre uno spaccato significativo sulle evoluzioni, le controversie e le implicazioni sociali e legali legate all'applicazione di questa forma di punizione.

Gli Stati Uniti mantengono una lunga tradizione nell'applicazione della pena capitale, distinguendosi dai Paesi europei che l'hanno abolita già da tempo. La pena capitale veniva e viene anche attualmente applicata per il reato di omicidio. La Corte suprema ha lasciato un ampio spazio nel prevedere la pena di morte per altre fattispecie di reato, eccezion fatta per il reato dello stupro qualora non abbia comportato la morte della vittima<sup>176</sup>. Le tipologie di reati per cui è prevista la pena di morte variano da Stato a Stato.<sup>177</sup>

La pena capitale è attualmente in vigore in 31 Stati degli Stati Uniti, così come in due giurisdizioni federali: il Governo Federale e l'Amministrazione Militare. Nonostante gli Stati Uniti siano considerati un Paese mantentore della pena di morte, le esecuzioni vengono applicate raramente o non vengono del tutto applicate in gran parte della nazione. Di fatto, 28 delle 53 giurisdizioni non eseguono la pena di morte: 20 di esse l'hanno abolita e 8 non hanno effettuato esecuzioni negli ultimi dieci anni. Inoltre, cinque stati non hanno registrato esecuzioni da almeno otto anni, portando il totale a 33

---

<sup>176</sup> Nel 2008, nella sentenza *Kennedy vs Louisiana*, la Corte ha dichiarato incostituzionale la pena di morte per i reati di stupro non seguiti dal decesso della vittima. Lo stupro viene considerato un reato di certo violento, quindi passibile di applicazione della pena capitale secondo l'ordinamento statunitense, ma era sorto il problema per cui la condanna a morte si sarebbe tenuta da ambedue i casi di stupro e stupro con uccisione della vittima, pur essendo quest'ultimo un reato più grave. Le motivazioni a sostegno di questa sentenza sono le seguenti. Innanzitutto, se fosse prevista la possibilità di applicare la pena capitale anche nei confronti di reati di stupro senza uccisione della vittima, non si porrebbe nessun rimedio effettivo per risparmiare la vita della vittima. Pertanto, se si ammettesse la pena di morte per entrambe le fattispecie di reato, gli stupratori, di fronte alla scelta di uccidere o meno, non avrebbero alcun rimorso. In secondo luogo, il solo fatto che alle due fattispecie di reato, pur di diversa gravità, corrisponda la stessa sanzione, gli stupratori sarebbero incentivati ad uccidere in quanto diminuirebbero le possibilità per la vittima di indicare il colpevole e di seguito, essere scoperti.

<sup>177</sup> Federico Quagliarini, <https://mondointernazionale.org/post/pena-capitale-negli-stati-uniti-a-che-punto-siamo>

giurisdizioni senza esecuzioni da lungo tempo. Inoltre, si sta osservando un *trend* di diminuzione delle condanne a morte, evidenziando una minore propensione delle giurie popolari a sentenziare verdetti che includano la pena capitale e una tendenza della pubblica accusa a preferire condanne minori in cambio di processi più brevi e certi. Attualmente, tutti gli Stati della federazione, il Governo Federale e l'Amministrazione Militare utilizzano l'iniezione letale come principale metodo di esecuzione.<sup>178</sup>

### 3.13. Cenni storici della pena di morte negli Stati Uniti

Nel 1607, i primi coloni giunsero in America e fondarono la colonia di Jamestown in Virginia, finanziata da una compagnia di importazioni britannica. L'influenza britannica sulla pratica della pena di morte in America si dimostrò predominante tra le varie influenze straniere. Il primo caso documentato di esecuzione nelle nuove colonie fu quello del Capitano George Kendall nella colonia di Jamestown, Virginia, nel 1608. Kendall fu giustiziato per spionaggio a favore della Spagna. Nel 1612, il governatore della Virginia, Sir Thomas Dale, promulgò le Leggi Divine, Morali e Marziali, che stabilivano la pena di morte anche per reati di minore entità, inclusi il furto di verdure e il commercio con gli indiani.<sup>179</sup> Durante i tempi coloniali, le impiccagioni pubbliche erano considerate una lezione morale per i bambini e gli abitanti delle città. Il condannato veniva esposto sulla forca, una piattaforma di legno con travi per la corda e una botola che si apriva sotto il condannato<sup>180</sup>. Migliaia di persone partecipavano alle impiccagioni, ascoltando il sermone di un ministro, il quale pronunciava parole di speranza affinché il colpevole trovasse Dio nei suoi ultimi giorni e fosse perdonato e assolto nel giudizio finale. La pratica del rogo, popolare nell'Inghilterra medievale e prevista per i condannati a stregoneria ed eresia, non era quasi mai utilizzata nelle colonie ed era preferita la pratica dell'impiccagione. I pirati venivano impiccati e i loro

---

<sup>178</sup> Nessuno Tocchi Caino, <https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/stati-uniti-d-america-e-canada/stati-uniti-d-america-19000504>

<sup>179</sup> Death Penalty Information Center, <https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/early-history-of-the-death-penalty>

<sup>180</sup> Quando venne eliminata la previsione della pena capitale per i reati di adulterio, il colpevole veniva umiliato attraverso una finta esecuzione pubblica; il condannato doveva rimanere alla forca con un cappio allentato intorno al collo per un'ora, essere frustato e costretto a indossare la lettera "A" sui propri vestiti per il resto della vita.

corpi venivano abbandonati vicino alle acque senza una degna sepoltura indefinitamente, diventando solo teschi e ossa "adornati" di un fazzoletto in testa.

Nel tardo 1700, i filosofi europei iniziarono a promuovere il movimento abolizionista, attraverso il saggio di Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", concludendo che i governi non dovrebbero avere il diritto di eseguire la pena di morte. Tra il 1774 e il 1783, le colonie combatterono per la libertà dal dominio britannico durante la Guerra di Indipendenza e nel 1776, venne redatta la Costituzione. L'anno successivo, Thomas Jefferson tentò di modificare le leggi sulla pena capitale della Virginia, proponendo che solo l'omicidio e il tradimento fossero punibili con la morte. Il suo disegno di legge, *Bill for Proportioning Crimes and Punishments in Cases Heretofore Capital*, fu respinto per un solo voto. Nel 1794, la Pennsylvania abolì la pena di morte, eccezion fatta per l'omicidio di primo grado premeditato o commesso durante un altro crimine (rapina, stupro, incendio doloso, furto con scasso).

Alla fine del 1700, furono costruite le prime prigioni; prima di allora, esistevano solo le carceri per trattenere coloro che attendevano il processo o l'esecuzione della condanna a morte, la fustigazione o altre sentenze. Nessun criminale, quindi, veniva detenuto a lungo termine fino a quando non si diffuse l'idea della rieducazione e risocializzazione.

Nel 1800, gli Stati a nord degli Stati Uniti iniziarono ad abolire la pena capitale per i crimini diversi dall'omicidio e dal tradimento, mentre gli Stati del sud mantennero leggi separate e più punitive nei confronti degli schiavi e dei ladri per tenere sotto controllo la numerosa classe più umile. Nel 1834, New York e la Pennsylvania interruppero le esecuzioni pubbliche, le quali iniziarono a svolgersi dietro le mura delle prigioni. Il Tennessee e l'Alabama abolirono le sentenze di morte obbligatorie, permettendo alla giuria di scegliere l'ergastolo. In seguito, anche il Michigan e il Wisconsin abolirono la pena di morte.

Nel 1868, venne aggiunto alla Costituzione il 14° emendamento, che avrebbe avuto un ruolo centrale nei futuri dibattiti sulla pena di morte, garantendo agli accusati il diritto al "giusto processo" nel sistema giudiziario. Inoltre, nello stesso periodo, si diffuse il metodo di esecuzione alla sedia elettrica, ritenuta un modo più umano di eseguire le sentenze rispetto alla pratica dell'impiccagione.

Negli anni '30 del 1900, a causa delle tumultuose condizioni sociali create dalla Prima Guerra Mondiale, dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla Grande Depressione, vi furono cambiamenti sociali violenti e gli Stati Uniti eseguirono il maggior numero di condanne a morte nella loro storia, circa 170 persone all'anno. Nel 1924, la camera a gas

divenne un metodo di esecuzione popolare, vista come un'alternativa più umana alla sedia elettrica.

Tra il 1950 e il 1970, la maggior parte dell'Europa iniziò un processo di abolizione della pena di morte ed il sostegno per la pratica raggiunse il minimo storico anche negli Stati Uniti.

Durante il periodo tra il 1961 e il 1975, noto per la Guerra del Vietnam, gli Stati Uniti furono pervasi da un nuovo fervore di attivismo e una maggiore apertura al cambiamento sociale. Le associazioni degli avvocati iniziarono a sollevare questioni sulla costituzionalità della pena di morte, mettendo in discussione se violasse il diritto al "giusto processo" e alla "protezione uguale sotto la legge", o se rappresentasse una forma di "punizione crudele e inusuale", in violazione dei principi sanciti all'interno del 14° e dell'8° emendamento. Successivamente, tra il 1967 e il 1976, la Corte Suprema degli Stati Uniti sospese l'applicazione della pena di morte, stabilendo che le problematiche costituzionali ad essa associate dovevano essere risolte prima che si potessero eseguire ulteriori condanne a morte. Durante questo periodo, circa 600 detenuti nel braccio della morte videro le loro sentenze commutate in ergastolo. Inoltre, tutti gli Stati furono incaricati dalla Corte Suprema di rivedere e riscrivere le loro leggi sulla pena capitale.

Nel 1972, nel caso *Furman vs. Georgia*<sup>181</sup>, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò incostituzionali le leggi sulla pena di morte, ritenendole punizioni crudeli e inusuali in violazione dell'ottavo emendamento della Costituzione. La Corte Suprema ritenne che consentire a una giuria di decidere la sentenza poteva portare a risultati arbitrari che non sarebbero stati equi per l'imputato, costituendo una "punizione crudele e inusuale". Per contrastare tale problema, gli Stati redassero nuove leggi che fornivano linee guida di pronuncia della sentenza alla giuria e al giudice. Furono aggiunte circostanze aggravanti ed attenuanti per aiutare giurie e giudici a decidere chi meritasse la pena di morte e chi invece dovesse essere punito con l'incarcerazione. Le leggi sulla pena capitale violavano inoltre il 14° emendamento, che sancisce il diritto al giusto processo. I giudici della Corte Suprema ritenevano che gli imputati non dovessero essere condannati a

---

<sup>181</sup> Nel 1972, il caso giudiziario della Corte Suprema degli Stati Uniti, *Furman v. Georgia*, ebbe un impatto significativo sulla legge sulla pena di morte nel paese. La questione centrale riguardava la costituzionalità dell'uso della pena capitale negli Stati Uniti. Furman, un uomo afroamericano, era stato condannato a morte in Georgia per un omicidio commesso durante una rapina. Tuttavia, la Corte Suprema annullò la sua condanna, insieme a quelle di altri imputati nei casi paralleli di *Gregg v. Georgia* e *Jurek v. Texas*, poiché considerava l'applicazione della pena di morte incostituzionale a causa della sua arbitrarietà e discriminazione.

morte immediatamente, ossia durante le stesse deliberazioni che li dichiaravano colpevoli, ma che dovessero avere il diritto ad una fase di sentenza separata. La Corte Suprema introdusse anche la pratica di consentire un appello automatico per una sentenza di morte. Questo aiutava gli Stati a mantenere uno *standard* equo di condanne a morte, esaminando ogni caso di pena di morte nelle corti d'appello dello Stato.

Nel 2002, nel caso *Atkins v. Virginia*<sup>182</sup>, la Corte Suprema decise che le persone affette da malattie mentali non potevano essere ritenuti pienamente responsabili degli omicidi che commettevano, per cui gli Stati non potevano più giustiziarli, ritenendolo "una punizione crudele e inusuale" in violazione dell'ottavo emendamento.<sup>183</sup>

### 3.14. I principi morali e la pena di morte

Nella seconda metà del ventesimo secolo, il sostegno alla pena di morte variava a seconda della fiducia della maggioranza nel Governo federale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli uomini bianchi della classe media beneficiarono dei programmi di *welfare* del Governo federale, che promuovevano la libertà "positiva", ossia l'autonomia e la capacità di perseguire i propri interessi. Tuttavia, alla fine degli anni '60, la fiducia nel Governo federale diminuì poiché i beneficiari dei programmi di *welfare* erano sempre più americani non bianchi e i poveri, i tassi di criminalità aumentavano e il sistema di giustizia penale era percepito come inefficace a causa della preoccupazione eccessiva della Corte Suprema verso i diritti degli imputati. Di conseguenza, gli americani bianchi della classe media iniziarono a preoccuparsi maggiormente della libertà "negativa", ovvero la protezione dal danno, alimentando il rinnovato sostegno alla pena di morte e ad altre punizioni severe. La retribuzione divenne l'obiettivo dominante. La pena di morte era vista come un antidoto al nichilismo della vita moderna.

L'ideologia dei sostenitori della pena di morte viene descritta come una combinazione di libertarismo da frontiera e virtù di civiltà della famiglia, definita "libertarismo dei valori familiari". Con "libertarismo da frontiera" si intende la diffidenza verso il sistema di giustizia penale e la percezione della pena di morte come una correzione per una cultura

---

<sup>182</sup> Daryl Renard Atkins fu condannato a morte per rapina a mano armata e omicidio. La sua difesa presentò prove che dimostravano che Atkins aveva una disabilità intellettiva, con un QI di 59, suggerendo che la sua capacità mentale era limitata.

<sup>183</sup>

legale incapace di infliggere punizioni adeguate per crimini orribili. Il sostegno alla pena capitale proveniva anche dai conservatori dei "valori familiari", che vedevano il crimine come un prodotto di una cultura che incoraggiava comportamenti immorali e impediva alle famiglie di trasmettere valori morali ai propri figli. La pena di morte era una critica allo stato paternalistico che aveva sostituito la famiglia come centro morale della società, indebolendo il ruolo del padre. Questa preoccupazione portò al movimento per i diritti delle vittime e alla possibilità per le famiglie delle vittime di testimoniare in un processo capitale.

Il sostegno alla pena di morte aveva anche una dimensione religiosa. Il cristianesimo ha a lungo plasmato il significato della pena capitale nella società americana, con le esecuzioni viste come occasioni per la resa dei conti morale, in cui l'imputato affronta l'enormità del suo crimine e la famiglia della vittima assiste al trionfo del bene sul male. La moderna pena di morte rappresenta un compromesso con l'istinto per la violenza giusta, evidenziato nella lotta per l'iniezione letale. L'aumento del sostegno alla pena capitale coincise con un rifiuto del modello riabilitativo di punizione e della burocrazia carceraria che lo implementava. La pena di morte era l'antitesi del modello riabilitativo. Tuttavia, per distinguere la pena capitale dai linciaggi, le esecuzioni dovevano essere il più indolori possibile, portando alla ricerca di un metodo di esecuzione "umano" che si stabilì con l'introduzione del metodo dell'iniezione letale. Sebbene la sua umanità sia discutibile a causa dell'alto tasso di esecuzioni fallite, l'iniezione letale è vista dai sostenitori come una procedura quasi medica che ne indebolisce l'effetto retributivo.

Importante è anche sottolineare il fatto che esista una differenza di sostegno tra il nord e il sud del Paese; difatti, gli Stati del sud sono forti sostenitori della pena capitale, al contrario della parte settentrionale. Sicuramente tale differenza potrebbe essere radicata nella diversità culturale di lunga data tra il Sud e le altre regioni. La Guerra Civile rifletteva un conflitto tra l'ideologia degli Stati del Nord, che promuoveva un governo a sostegno della libertà positiva e l'ideologia degli Stati del Sud, che invece, promuovevano la libertà negativa<sup>184</sup>.<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> Steven F. Shatz, *"The American death penalty: past, present and future"*, Tulsa Law Review, Vol. 53, No. 2, 2018.

<sup>185</sup> La libertà negativa si riferisce all'assenza di impedimenti o interferenze da parte degli altri. In altre parole, una persona è libera in senso negativo quando non ci sono restrizioni o coercizioni esterne che limitano le sue azioni. Questa forma di libertà è spesso associata a un contesto politico e legale in cui i diritti individuali sono protetti contro l'invasione dello Stato o di altri individui. La libertà positiva, d'altra parte, si riferisce alla capacità di una persona di essere il padrone di se stessa, di prendere decisioni autonome e di realizzare i propri potenziali e obiettivi. Questa forma di libertà si concentra

### 3.15. L'idea di pena con funzione retributiva

Prima della Rivoluzione Americana, la società coloniale era composta da piccole comunità organizzate attorno a famiglia, comunità e chiesa. La religione cristiana influenzava tutti gli aspetti della vita, compresa l'amministrazione della giustizia. I coloni e i codici penali di quell'epoca non riconoscevano una netta differenza tra legge e peccato. Le leggi penali erano ampie e la comunità aveva il potere discrezionale nella punizione dei reati, che includevano non solo crimini come furto e omicidio, ma anche comportamenti moralmente discutibili come l'ubriachezza e la profanità. La Rivoluzione Americana, influenzata da ideali illuministici e filosofi come Beccaria e Bentham, portò a un cambiamento nella comprensione del crimine. I criminali iniziarono a essere visti come attori razionali piuttosto che come peccatori irrimediabili e il *focus* si spostò dalla giustizia retributiva alla prevenzione del crimine attraverso la deterrenza.

Nel XIX secolo, con il persistere del crimine nonostante le misure preventive, si diffuse l'idea che i criminali fossero malati piuttosto che semplicemente malvagi. Questa concezione favorì la nascita della teoria riabilitativa della giustizia penale, accompagnata da un movimento sociale per la riforma delle prigioni, come dimostrato dalla formazione della Pennsylvania Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons. In questo periodo, gli Stati Uniti avevano abbandonato la giustizia retributiva, concentrandosi su deterrenza, incapacità e riabilitazione.

Negli anni '70, con l'aumento dei tassi di criminalità, la riabilitazione perse favore. Gli scienziati sociali criticarono la sua efficacia in termini di costi e la mancanza di prove per la riduzione della recidiva. Il fallimento della giustizia riabilitativa negli Stati Uniti può essere spiegato da diversi fattori. Innanzitutto, nonostante la riabilitazione fosse proclamata come obiettivo filosofico del sistema di giustizia penale statunitense per secoli, le politiche e le pratiche effettive erano spesso in netto contrasto con i valori riabilitativi. Ad esempio, migliaia di persone furono giustiziate durante questa epoca di favore alla riabilitazione, chiaro esempio di incoerenza. Inoltre, descrivere la giustizia penale statunitense nel XIX e XX secolo come razionale e riabilitativa significa ignorare completamente la vergognosa storia di razzismo del Paese. Dopo la Guerra Civile, molti

---

sull'autorealizzazione e sull'autodeterminazione, e spesso implica l'accesso alle risorse e alle opportunità necessarie per sviluppare pienamente le proprie capacità.

Stati del sud proclamarono leggi con l'intento esplicito di mantenere la sottomissione degli americani neri e queste ultime erano tutto tranne che riabilitative.

Trattando il crimine come una malattia, alcune delle strategie curative predominanti erano la reclusione solitaria e il lavoro manuale.

Il dibattito sulla giustizia penale negli Stati Uniti evidenzia la complessità delle motivazioni dietro le politiche di non tolleranza. Mentre alcuni sostengono che le pene severe possano dissuadere dal crimine o impedire ai criminali di nuocere alla società, altri ritengono che tali politiche siano principalmente retributive. L'analisi delle politiche penali e dei loro risultati possono offrire indicazioni sull'intento retributivo. Ad esempio, nonostante l'adozione di politiche più severe a partire dagli anni '70, l'aumento dei tassi di criminalità suggerisce che queste politiche potrebbero non essere state guidate da risultati positivi. Tuttavia, la diminuzione dei tassi di criminalità negli anni '90 potrebbe far pensare che alcune politiche avessero avuto successo. Tuttavia, ci sono importanti sfumature da considerare, come il declino dei tassi di criminalità in altri Paesi con politiche penali diverse. L'esame scientifico può anche rivelare l'intento retributivo<sup>186</sup> di certe politiche, come nel caso della pena di morte e della risposta alla tossicodipendenza. In definitiva, la prevenzione del crimine e la retribuzione possono coesistere come obiettivi delle politiche penali, ma è fondamentale riconoscere l'importanza dell'analisi dei risultati nel determinare le vere motivazioni dietro queste politiche.<sup>187</sup>

### **3.16. La costituzione degli Stati Uniti**

Per comprendere le ragioni alla base della formazione della Costituzione degli Stati Uniti d'America, è essenziale considerare la composizione demografica delle 13 colonie nordamericane. Queste colonie britanniche, caratterizzate da un forte pluralismo sin dall'inizio, attrassero molti perseguitati religiosi europei dopo la pace di Westfalia del 1648.

---

<sup>186</sup> La teoria retributiva offre un'alternativa alla teoria utilitaristica nella giustificazione della punizione. Si basa sul desiderio umano di punire coloro che hanno commesso crimini e sulla necessità di riparare ingiustizie. Un punto forte della teoria retributiva è la sua affidabilità nel limitare la punizione ai trasgressori, rispetto al utilitarismo che potrebbe giustificare la punizione degli innocenti in certi casi per il bene complessivo.

<sup>187</sup> Daniel Small, "Too much justice: questioning the United States' pursuit of retribution", Soc. Just. & Equity LJ 4, 47, 2020.

Nella seconda metà del XVIII secolo, le colonie inglesi erano suddivise in tre principali aree geografiche. Il Nord, popolato principalmente da immigrati inglesi e puritani, basava la sua economia su agricoltura, pesca e commercio. Il Centro, con una significativa presenza di immigrati tedeschi e olandesi, era prospero grazie all'agricoltura e al commercio; inoltre, la diversità religiosa promuoveva un forte senso di tolleranza. Il Sud, invece, era dominato dalle piantagioni e dalla schiavitù.

La religione giocò un ruolo cruciale nelle 13 colonie, dove la tolleranza e il compromesso furono fondamentali per evitare conflitti religiosi, contribuendo alla nascita degli Stati Uniti d'America. Durante la rivoluzione americana, il problema centrale non fu tanto la tassazione, quanto la rappresentanza, come espresso dal motto "*no taxation without representation*". Questo slogan emerse dopo la guerra dei Sette anni, quando i coloni, che avevano sostenuto la Gran Bretagna contro la Francia, cercarono la parità con i cittadini britannici e una propria rappresentanza parlamentare. Tuttavia, il governo britannico inasprì le politiche fiscali, causando scontento tra i coloni.

Nel 1775, scoppiò la lotta per l'indipendenza, che culminò con la Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, redatta da Thomas Jefferson, il quale sancì la forma repubblicana, i diritti naturali e inalienabili dell'uomo, il principio della sovranità popolare e il diritto alla rivoluzione.

Gli Stati Uniti d'America adottarono una costituzione scritta solo nel 1787, seguita dai dieci emendamenti noti come *Bill of Rights* nel 1791. La Costituzione degli Stati Uniti precedette le carte costituzionali europee del XVIII e XIX secolo e stabilì un modello di giustizia costituzionale formalizzato dalla sentenza *Marbury v. Madison*<sup>188</sup> del 1803, che attribuì ai giudici il potere di disapplicare le leggi incostituzionali.

---

<sup>188</sup> La sentenza *Marbury v. Madison* del 1803 rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza degli Stati Uniti perché ha stabilito il principio del controllo di costituzionalità delle leggi (*judicial review*). La vicenda ebbe inizio con le elezioni del 1800, in cui Thomas Jefferson sconfisse John Adams. Prima che Jefferson assumesse la presidenza, Adams e il Congresso federale approvarono il *Judiciary Act* nel 1801, che creava nuove corti e permetteva ad Adams di nominare numerosi giudici, conosciuti come "*Midnight Judges*". Tra questi c'era William Marbury, nominato giudice di pace per il Distretto di Columbia. Tuttavia, la sua nomina non fu consegnata in tempo dal Segretario di Stato uscente, John Marshall, che poi divenne *Chief Justice* della Corte Suprema. Il nuovo Segretario di Stato, James Madison, su ordine di Jefferson, rifiutò di consegnare la nomina a Marbury. Marbury, quindi, si rivolse alla Corte Suprema chiedendo un mandato per costringere Madison a consegnare la nomina. La Corte stabilì che Marbury aveva diritto alla sua nomina, poiché era stata legalmente firmata e sigillata. Riconobbe anche che la legge offriva un rimedio legale. Tuttavia, la Corte decise che la sezione 13 del *Judiciary Act* del 1789, che conferiva alla Corte Suprema il potere di emettere mandati di questo tipo, era incostituzionale perché in contrasto con l'Articolo III della Costituzione. Con questa decisione, la Corte affermò il principio che spetta alla magistratura interpretare la legge e determinare la sua conformità alla Costituzione. Questo principio di controllo di costituzionalità ha avuto un impatto duraturo, assicurando che la Corte Suprema

Le Costituzioni rappresentano le fondamenta delle società pluralistiche e uniscono le società frammentate delle moderne democrazie. Cicerone definiva la repubblica come un insieme di persone unite dal consenso sul diritto e dalla condivisione di interessi comuni, concetto che influenzò la teoria contrattualistica di John Locke. Locke vedeva la società come un contratto sociale tra individui e proponeva un modello di governo basato sul mandato fiduciario e sulla separazione dei poteri per garantire la sicurezza dei diritti individuali, idee che influenzarono la redazione della Costituzione di Philadelphia del 1787.

L'idea di Stato basato su un contratto sociale era diffusa tra i coloni americani, esemplificata dal contratto di piantagione stipulato nel 1620 a bordo della *Mayflower*. La Costituzione statunitense del 1787 e i dieci emendamenti del 1791 furono fondamentali per l'evoluzione dei diritti costituzionali, inizialmente concepiti come diritti negativi o di difesa.

Due eventi importanti segnarono l'interesse per i diritti fondamentali: la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 e i dieci emendamenti del 1791. Questi documenti sancirono i diritti individuali contro i poteri pubblici, radicandoli nella tradizione giusnaturalistica.

Il principio di dignità è tutelato indirettamente dal I Emendamento, che protegge i diritti di libertà e direttamente dall'VIII Emendamento, che vieta pene "crudeli e inusuali". Questo principio mette in evidenza il conflitto tra la dignità umana e la pena di morte, prevista dal V Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Tale complessa convivenza è stata affrontata in due importanti sentenze della Corte Suprema: *Baze v. Rees* (2008)<sup>189</sup> e *Bucklew v. Precythe*<sup>190</sup> (2019). In entrambi i casi, la Corte ha rigettato

---

abbia l'ultima parola sull'interpretazione della Costituzione e possa annullare le leggi che considera incostituzionali.

<sup>189</sup> *Baze v. Rees* ha affrontato la questione della costituzionalità dell'iniezione letale come metodo di esecuzione capitale negli Stati Uniti. I querelanti hanno contestato che l'iniezione letale costituisca una forma di "punizione crudele e inusuale", in violazione dell'VIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La Corte Suprema ha deciso che il protocollo di iniezione letale utilizzato nel Kentucky non violava questo divieto se eseguito correttamente. Ha stabilito che l'iniezione letale non era in sé una pratica costituzionalmente vietata, lasciando aperta la possibilità di future contestazioni basate su esecuzioni specifiche.

<sup>190</sup> *Bucklew v. Precythe* ha affrontato una controversia simile ma da un'angolazione diversa. Il caso riguardava Russell Bucklew, un detenuto con una rara condizione medica che sosteneva che l'iniezione letale sarebbe stata costituzionalmente proibita nel suo caso specifico a causa del rischio di gravi sofferenze e di una morte dolorosa dovuta alla sua condizione. La Corte Suprema ha deciso a favore dell'amministrazione penitenziaria, stabilendo che Bucklew non aveva dimostrato che ci fosse un'alternativa praticabile al metodo di esecuzione proposto, che avrebbe ridotto il rischio di sofferenze e che, quindi, l'esecuzione poteva procedere secondo la legge.

le richieste dei ricorrenti, che si basavano sull'VIII Emendamento non per contestare la pena di morte in sé, ma per la presunta incostituzionalità dei metodi di esecuzione.<sup>191</sup>

Nella sentenza *Baze v. Rees*, la Corte ha stabilito che l'onere della prova sull'incostituzionalità del metodo di esecuzione adottato dallo Stato spetta al ricorrente. Inoltre, il ricorrente deve proporre un metodo alternativo che riduca il dolore e che sia realizzabile. La costituzionalità della pena di morte non è stata messa in discussione: per questo, venne evidenziato un conflitto tra il divieto di pene crudeli e inusuali dell'VIII Emendamento e la pena di morte prevista dal V Emendamento.

La maggioranza dei giudici ha sostenuto che l'VIII Emendamento, applicabile tramite la clausola dei due processi del V Emendamento, stabilisce che non devono essere inflitte pene eccessive o punizioni crudeli e inusuali. Riconoscendo che la pena di morte è conforme alla Costituzione, ne consegue che deve esistere un modo per eseguirla e l'iniezione letale è l'unico mezzo plausibile, secondo la giurisprudenza statunitense, ed "indolore", sebbene il rischio di arrecare un'inutile sofferenza ai condannati è probabile. I giudici, seguendo la dottrina *dell'original intent*, ritengono che l'VIII Emendamento non vieti la pena di morte, ma piuttosto i metodi di esecuzione che si qualificano come torture o supplizi; la pena capitale non è di per sé crudele secondo l'VIII Emendamento, che proibisce pene inumane e barbare che vanno oltre il semplice obiettivo di porre fine alla vita del condannato.

Nel caso *Baze v. Rees*, la Corte ha interpretato il divieto di pene crudeli e inusuali dell'VIII Emendamento in relazione alla pena di morte, non ritenendo quest'ultima una pena crudele e inusuale. Al tempo della sua entrata in vigore, la pena di morte era vigente in 36 Stati, il che dimostra che i costituenti non intendevano proibire la pena in sé, ma solo torture o supplizi che intensificavano irragionevolmente il dolore e la paura nel condannato. La maggioranza dei giudici ha affermato che il rifiuto di uno Stato di modificare il suo protocollo di esecuzione potrebbe violare l'VIII Emendamento solo se un detenuto dimostra l'esistenza di una procedura alternativa fattibile e realizzabile che riduca significativamente il rischio di dolore.

Adottando un approccio deferente nei confronti del legislatore, la Corte Suprema ha rigettato la questione di costituzionalità in relazione all'VIII Emendamento nel caso *Baze v. Rees*, ponendo l'onere sul ricorrente di trovare una procedura di esecuzione che

---

<sup>191</sup> Questi casi riflettono la complessità e le sfide legali legate all'applicazione della pena di morte negli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda i metodi di esecuzione e i diritti costituzionali dei detenuti.

riduca significativamente il rischio di sofferenza. Questo approccio deferente e l'uso dell'*original intent* sono emersi con più forza nel caso *Bucklew v. Precythe*. La Corte ha affermato che la Costituzione prevede la pena capitale e che l'VIII Emendamento, aggiunto alla Costituzione contestualmente al V<sup>192</sup>, non la proibisce. Al contrario, il V Emendamento prevede che un imputato possa essere processato per un delitto capitale e privato della vita, purché sia rispettato il *due process of law*. La Corte ha sottolineato che la stessa Costituzione che permette agli Stati di autorizzare la pena capitale permette loro anche di abrogarla, ma questo potere spetta al popolo e ai suoi rappresentanti, non al potere giudiziario.

La Corte Suprema, ricorrendo *all'original intent*, evita di pronunciarsi direttamente sulla costituzionalità della pena capitale in relazione all'VIII Emendamento e al principio di dignità. Tuttavia, la conflittualità tra il principio di dignità, racchiuso nel I e VIII Emendamento e la pena di morte prevista dal V Emendamento emerge nell'importante opinione dissenziente del *justice Breyer*.

Secondo quanto affermato, si è ripetutamente sottolineato che l'VIII emendamento non rappresenta un divieto immutabile che proibisce le stesse punizioni vietate nel XVIII secolo. Al contrario, vieta punizioni che oggi sarebbero considerate crudeli e inusuali.

In sintesi, questa audace opinione dissenziente del giudice Breyer nel caso *Bucklew v. Precythe* apre la strada a un'interpretazione evolutiva della Costituzione del 1787. Si crea così una significativa apertura nella giurisprudenza della Corte Suprema, permettendo in futuro alla Corte di cambiare orientamento giuridico. Attraverso il *balancing test*, la Corte potrebbe far prevalere il principio di dignità, tutelato indirettamente dal I emendamento e direttamente dall'VIII emendamento, che vieta pene crudeli e inusuali. Di conseguenza, si potrebbe considerare la pena capitale come una punizione crudele e inusuale. Questo risulta particolarmente rilevante dato che gli Stati Uniti hanno aderito a convenzioni internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU del 1948, dove il principio di dignità è centrale. Tale contesto

---

<sup>192</sup> Il V emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, parte della Carta dei Diritti (Bill of Rights), stabilisce importanti protezioni per gli individui contro azioni arbitrarie del governo. Ecco il testo del V emendamento:

"Nessuno sarà tenuto a rispondere di un delitto capitale o altresì infame, se non in base a una presentazione o accusa di una *Grand Jury*, eccetto nei casi che sorgono nelle forze armate, nella milizia, quando si trovano in servizio attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno sarà sottoposto per lo stesso reato a essere messo due volte in pericolo di vita o di integrità fisica; né sarà obbligato in alcun caso il criminale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo di legge; né la proprietà privata sarà pignorata per uso pubblico senza giusta compensazione."

pone le basi per un possibile e auspicabile cambiamento nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, volto a rafforzare il principio di dignità in tutte le sue manifestazioni.<sup>193</sup>

### **3.17. La situazione attuale della pena di morte negli Stati Uniti**

Gli Stati Uniti rappresentano il paese democratico che esegue il maggior numero di esecuzioni capitali. Diverse caratteristiche influenzano significativamente la questione della pena di morte negli Stati Uniti.

Il Presidente degli Stati Uniti, nel contesto della pena di morte, gioca un ruolo che raramente emerge come centrale nell'agenda politica. Durante le campagne elettorali, il tema può essere trattato per allineare le opinioni del candidato con la maggioranza dei cittadini, che in generale non supportano l'abolizione della pena di morte. Anche se i Presidenti hanno il potenziale per influenzare significativamente tale questione, essi spesso non intervengono o, quando lo fanno, sostengono la maggioranza che è a favore della pena di morte. Questo atteggiamento è comune sia tra i Presidenti democratici che tra quelli repubblicani, mostrando una tendenza conservatrice indipendentemente dall'affiliazione politica. Le dichiarazioni dei Presidenti possono influenzare l'opinione pubblica, ma il loro impatto effettivo sulla causa abolizionista è limitato, poiché si allineano spesso con le opinioni prevalenti.

Inoltre, il sistema federalista degli Stati Uniti ha un impatto significativo sulla questione della pena di morte. Più del 90% delle condanne a morte vengono emesse a livello statale per reati statali e non federali. Questo riduce l'influenza diretta del Presidente, che può solo esercitare una persuasione morale nei confronti dei Governatori per concedere la grazia. Dal 1972, solo due delle oltre 750 condanne a morte sono state emesse a livello federale, evidenziando come il federalismo limiti il ruolo del Presidente in questa materia. La maggior parte delle forze di polizia operano a livello statale, confermando che le decisioni riguardanti la pena di morte sono principalmente nelle mani dei singoli Stati e dei loro Governatori.

---

<sup>193</sup> Michele Deodato, "La pena di morte nella Costituzione degli Stati Uniti: il principio di dignità e i suoi riflessi sul V e VIII emendamento", *Cammino Diritto*, 16 Giugno 2022.

Nonostante il limitato ruolo diretto del Presidente, la Casa Bianca non è completamente esclusa dalla questione della pena di morte. Il Presidente nomina i nove giudici della Corte Suprema e può influenzare indirettamente la questione scegliendo candidati le cui opinioni sulla pena capitale sono note. I giudici della Corte Suprema sono indipendenti e hanno cariche vitalizie, ma le loro decisioni possono essere influenzate dalle opinioni personali e dal dibattito interno alla Corte. Molte decisioni della Corte Suprema in materia di pena di morte sono state prese con una maggioranza risicata di 5 a 4, rendendo ogni nomina presidenziale un momento cruciale.

La Corte Suprema basa le sue decisioni sull'VIII Emendamento della Costituzione<sup>194</sup>, approvato il 4 marzo 1789, che vieta pene crudeli e inusuali. La Corte ha interpretato ripetutamente questo emendamento per determinare se la pena di morte rientri in questa categoria. Le deliberazioni della Corte su questo tema sono fondamentali e hanno un impatto duraturo sulla pratica della pena capitale negli Stati Uniti.

In conclusione, mentre il Presidente ha un ruolo limitato nella questione della pena di morte a causa del federalismo, la sua influenza attraverso le nomine alla Corte Suprema può avere conseguenze significative. Gli attori chiave restano i singoli Stati e i loro Governatori, che detengono la maggior parte del potere decisionale in materia.

Prima di esaminare le decisioni fondamentali della Corte Suprema sulla pena di morte, è importante soffermarsi sul ruolo degli Stati individuali. La pena di morte continua ad essere applicata in molti Stati, soprattutto nel sud, dove la cultura dei *vigilantes* e della giustizia privata, retaggio dei linciaggi, è ancora presente. Fino agli anni '20 e '30 del Novecento, i linciaggi erano comuni e raramente puniti, il che può far pensare alla pena di morte come a una forma mascherata di linciaggio. Tuttavia, il persistere della pena capitale non si spiega solo con questo retaggio.

Negli anni '70, la concezione della pena negli Stati Uniti ha subito un cambiamento significativo. La pena è ora spesso vista come uno strumento per offrire ai parenti delle vittime una forma di risarcimento, in una chiave neoretribuzionista. Questo concetto, noto come *closure*, rappresenta l'idea che l'esecuzione del colpevole offra ai familiari delle vittime una sensazione di giustizia e sollievo emotivo, aiutandoli a superare il dolore per la perdita subita. La *closure* è diventata una componente stabile della cultura politica statunitense.

---

<sup>194</sup> L'VIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti recita: "Non si dovranno esigere cauzioni eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e inconsuete."

Negli Stati Uniti, il processo penale per i reati capitali si svolge in due fasi: la prima determina la colpevolezza dell'imputato e valuta la possibilità di applicazione dell'estremo supplizio e la seconda decide la pena. Questo doppio processo è necessario per due motivi. In primo luogo, una decisione della Corte Suprema richiede che non si possa prevedere solo la pena di morte per un reato, ma anche altre sanzioni. In secondo luogo, dopo il verdetto di colpevolezza, la fase successiva permette alla difesa e all'accusa di presentare attenuanti e aggravanti, tra cui le dichiarazioni d'impatto delle vittime, le c.d. VIS (*Victim Impact Statements*). Nel 1987, la Corte Suprema dichiarò incostituzionali queste ultime in quanto influenzavano le giurie senza una reale funzione, ma nel 1991 la Corte tornò sui propri passi, affermando che i giurati dovessero comprendere il danno causato dal criminale alle famiglie delle vittime.

La pronuncia del 2002 della Corte Suprema stabilì che la decisione finale sulla pena capitale spettasse alla giuria e non ai giudici, attraverso una interpretazione rigorosa del VI emendamento della Costituzione, che garantisca il diritto a un processo con giuria. Con tale decisione, viene sollevata la questione dell'influenza dei parenti delle vittime sulle decisioni della giuria, rischiando di riportare alla giustizia privata, sebbene in forma differente.

Le esecuzioni pubbliche sono vietate dal 1936, ma i familiari delle vittime mantengono il diritto di assistere alle esecuzioni<sup>195</sup>. Questo diritto è spesso giustificato dall'idea della *closure*, per la quale vedere l'esecuzione del colpevole dovrebbe alleviare il dolore dei familiari. Alcuni Governatori sostengono di voler accelerare le esecuzioni proprio per alleviare la sofferenza delle famiglie delle vittime. Tuttavia, il fenomeno della *closure*

---

<sup>195</sup> Un esempio emblematico della spettacolarizzazione delle esecuzioni negli Stati Uniti, nonostante il divieto delle esecuzioni pubbliche, è rappresentato dal caso di Timothy McVeigh. La questione della *closure* e il ruolo dei media hanno contribuito a rendere questo caso particolarmente significativo. Nel 1995, Timothy McVeigh, ex sergente dell'esercito che sviluppò idee estremiste di destra durante il suo ritorno negli Stati Uniti, fece esplodere un edificio federale a Oklahoma City, causando il più grave attentato terroristico mai avvenuto sul suolo americano fino a quel momento. L'attentato causò la morte di 168 persone e provocò quasi un migliaio di feriti. Durante il processo, McVeigh giustificò il suo gesto paragonandolo alla politica del governo statunitense di bombardare edifici governativi in paesi ostili. Fu rapidamente giudicato colpevole di undici reati federali e condannato a morte. La procedura avvenne tramite iniezione letale e fu trasmessa in diretta televisiva a circuito chiuso. Circa 300 persone, tra sopravvissuti e parenti delle vittime, furono invitate a seguire l'esecuzione in una sala di un albergo, consentendo loro di assistere personalmente alla morte di McVeigh.

Questo evento sottolinea l'importanza della *closure* nella cultura statunitense, anche se non tutti i coinvolti accettarono l'invito a vedere l'esecuzione. Inoltre, venne respinta la richiesta di Don Hewitt, storico capo della CBS News, di trasmettere l'esecuzione in diretta televisiva nazionale, un'idea che avrebbe ulteriormente accentuato la spettacolarizzazione dell'evento.

Il caso di McVeigh mette in luce come, nonostante il divieto di esecuzioni pubbliche, la necessità di *closure* e l'attenzione dei media possano trasformare le esecuzioni capitali in eventi pubblici, alimentando un dibattito sulla giustizia e sulla vendetta privata.

solleva questioni etiche e pratiche, considerando che solo il 2% dei condannati per omicidio viene effettivamente giustiziato, lasciando il 98% delle famiglie senza la stessa forma di giustizia. Inoltre, l'esposizione mediatica dei condannati contribuisce a una sorta di patibolo mediatico, amplificando l'evento dell'esecuzione.

Affrontare la questione della *closure* in modo radicale è necessario per evitare che le decisioni sulla pena di morte siano influenzate maggiormente dalle emozioni dei familiari delle vittime piuttosto che dalle leggi e dalla giustizia. La cultura politica e giuridica statunitense, quindi, dovrebbe affrontare questi problemi per garantire che la giustizia non sia dettata dalla vendetta privata ma da un sistema equo e imparziale.

È, inoltre, fondamentale considerare il ruolo della giurisprudenza e le decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti in merito alla pena di morte per comprendere meglio la situazione attuale della permanenza della pena capitale negli Stati Uniti. Una delle prime sentenze significative è stata *Furman vs. Georgia* del 1972, in cui la Corte dichiarò incostituzionali le leggi statali che non fornivano linee guida specifiche alla giuria per la determinazione della pena capitale. Secondo la Corte, i giurati necessitavano di direttive precise per limitare la discrezionalità e l'arbitrarietà delle loro decisioni. Nonostante ciò, la pena di morte non fu dichiarata intrinsecamente incostituzionale; gli Stati avrebbero potuto riprendere le esecuzioni adeguando le proprie leggi alla sentenza della Corte.

All'interno della Corte, ci furono opinioni significative. I giudici Brennan e Marshall espressero opinioni forti, sottolineando che la pena di morte era contraria agli *standard* di decenza di una società moderna. Questo rappresentò una prima, sebbene parziale, vittoria per gli abolizionisti, che nel 1976 ottennero un'altra importante sentenza.

Nel caso *Roberts vs. Louisiana*<sup>196</sup> del 1976, la Corte dichiarò incostituzionali tutte le leggi statali che prevedevano la pena capitale come unica sanzione per determinati reati,

---

<sup>196</sup> Il caso *Roberts v. Louisiana* del 1976 è una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che affronta la costituzionalità della pena di morte obbligatoria per omicidio di primo grado. La Louisiana aveva una legge che imponeva la pena di morte obbligatoria per chiunque fosse stato condannato per omicidio di primo grado e Harry Roberts fu condannato a morte secondo questa legge per aver ucciso un poliziotto

La questione principale era se la pena di morte obbligatoria per omicidio di primo grado violasse l'VIII e il XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che proibiscono punizioni crudeli e inusuali e garantiscono il giusto processo. La Corte Suprema stabilì che la legge della Louisiana fosse incostituzionale

La maggioranza della Corte, guidata dal Giudice William J. Brennan, ritenne che una pena di morte obbligatoria non permettesse la considerazione di circostanze attenuanti che avrebbero potuto giustificare una pena minore. Pertanto, la legge non teneva conto della natura e delle circostanze specifiche di ciascun caso, né delle caratteristiche individuali dell'imputato, che avrebbero potuto rendere la pena di morte una punizione inappropriata

senza possibilità di alternative. Tuttavia, la pena di morte in sé non fu dichiarata incostituzionale. Sempre nel 1976, la Corte esaminò le leggi statali che fornivano criteri per orientare i giurati nella scelta tra la pena di morte e altre pene, dichiarandole adeguate. Questi criteri richiedevano un bilanciamento tra attenuanti (giovane età, disturbi mentali ed emotivi) e aggravanti (omicidi plurimi durante altri gravi delitti, omicidi su commissione, omicidi con tortura). Di conseguenza, le esecuzioni, sospese dal 1972, ripresero nel 1976. Gary Gilmore fu il primo giustiziato nel 1977, scegliendo la fucilazione rispetto all'impiccagione.

Circa dieci anni dopo, nel 1988, la Corte tornò sul tema della pena di morte, avvicinandosi all'abolizione parziale. In *Thompson vs. Oklahoma*<sup>197</sup>, dichiarò incostituzionale la pena di morte per i minori di 16 anni al momento del reato. Dopo un'altra decina di anni, due ulteriori decisioni storiche furono prese. Nel 2002, in *Atkins vs. Virginia*, la Corte dichiarò incostituzionale la pena di morte per persone con disturbi mentali, giudicati non pienamente responsabili delle loro azioni. La Corte evidenziò che l'effetto deterrente era inesistente in questi casi. Tuttavia, la decisione lasciò aperto il problema della distinzione tra disabilità intellettiva e malattia mentale.

Un'altra decisione significativa arrivò nel 2005 con *Roper vs. Simmon*<sup>198</sup>, dove la Corte dichiarò incostituzionale la pena capitale per i minori di 18 anni al momento del reato. La Corte tenne conto dell'opinione pubblica internazionale contraria alla pena di morte per i minorenni, conformandosi a importanti convenzioni internazionali. Questa decisione cancellò retroattivamente circa 70 condanne a morte in 19 Stati degli Stati Uniti.

Nel 2008, la Corte prese una decisione difficile ma necessaria. Per essere preventiva, la pena deve essere asimmetrica rispetto al delitto. Se lo Stato uccide come fanno i criminali nel braccio della morte, la funzione preventiva della pena viene meno. La pena dovrebbe isolare e depotenziare il fenomeno criminale, senza porsi sullo stesso piano.

---

<sup>197</sup> Il caso *Thompson v. Oklahoma* del 1988 è una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che stabilì che l'imposizione della pena di morte a individui che avevano meno di 16 anni al momento del loro crimine violasse l'VIII Emendamento, che proibiva punizioni crudeli e inusuali.

William Wayne Thompson, quindicenne al momento del crimine, fu condannato a morte per omicidio di primo grado, e la questione giuridica principale era se l'esecuzione di un minore di 16 anni fosse costituzionale

La Corte Suprema concluse che l'esecuzione di individui di età inferiore ai 16 anni violava l'VIII Emendamento e la maggioranza, guidata dal giudice John Paul Stevens, ritenne che esistesse un consenso nazionale e internazionale contro l'esecuzione di minori di 16 anni e che tale pratica fosse incompatibile con i principi di dignità umana e giustizia.

Tra le decisioni più significative della Corte Suprema, la sentenza *Baze vs. Rees*<sup>199</sup> del 2008 affrontò la questione del metodo di esecuzione delle pene capitali. L'impiccagione era stata il metodo classico, seguita dalla sedia elettrica e dalle camere a gas. Dagli anni '70 del Novecento, si iniziò ad utilizzare l'iniezione letale, che negli anni '90 divenne il metodo prevalente. La giustificazione per il passaggio da un metodo all'altro è sempre stata umanitaria.

Tuttavia, l'iniezione letale, sebbene più umana rispetto alla sedia elettrica o alla camera a gas, non è indolore o perfetta. La Corte affermò che l'iniezione letale non è incostituzionale poiché non è volutamente crudele e inusuale. La procedura consiste in tre fasi consecutive: sedativo, paralizzante e cloruro di sodio per l'arresto cardiaco. I dubbi prospettati alla Corte riguardavano la difficoltà nel trovare una vena adatta e i rischi associati ai vari protocolli farmacologici.

Discutere sull'umanizzazione del metodo di esecuzione non significa essere più sensibili o umani, ma voler mantenere la pena di morte a tutti i costi. La scelta dell'iniezione letale è politica, non umanitaria. Una persona veramente umana sceglie di non uccidere un'altra persona, piuttosto che cercare di farlo nel modo meno doloroso possibile.<sup>200</sup>

### **3.18. L'opinione pubblica statunitense sulla pena di morte**

Prima di esaminare la ricerca sulle opinioni riguardanti la pena di morte, è essenziale esplorare diverse considerazioni che aiutano a valutare i risultati dei sondaggi sull'opinione pubblica e stabilire fino a che punto questi dovrebbero essere usati come *standard* per giudicare se la pena capitale costituisca una punizione crudele e insolita.

Innanzitutto, la decisione nella causa *Furman* ha chiaramente vietato l'applicazione discrezionale della pena di morte. Ciò solleva la domanda cruciale se il pubblico sia

---

<sup>199</sup> Nel caso *Baze v. Rees* del 2008, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha esaminato la costituzionalità del metodo di esecuzione tramite iniezione letale. I querelanti, condannati a morte nel Kentucky, sostenevano che il protocollo di esecuzione tramite iniezione letale costituiva una punizione crudele e inusuale, in violazione dell'VIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

La Corte ha deciso a favore della costituzionalità dell'iniezione letale come metodo di esecuzione poiché aveva sostenuto che il protocollo utilizzato dal Kentucky non comportasse rischi di dolore e sofferenza ingiustificati, pur riconoscendo che gli Stati devono essere diligenti nel garantire che l'iniezione letale sia eseguita correttamente e con la massima umanità possibile.

Il caso ha avuto un impatto significativo sulle pratiche di esecuzione della pena di morte negli Stati Uniti, stabilendo linee guida su ciò che costituisce una punizione crudele e inusuale in relazione alla pena capitale.

<sup>200</sup> Davide Galliani, *La più politica delle pene*, Cittadella editrice, Assisi 2012.

favorevole a forme non discrezionali di condanna a morte per specifici crimini e in quali circostanze.

Un secondo criterio, proposto dal giudice Marshall nella sua opinione su *Furman*, suggerisce che la legge dovrebbe riflettersi solo sull'opinione pubblica "informata". Questo implica che il giudizio sulla moralità della pena di morte può essere distorto se il pubblico è ignorante o mal informato sulla sua effettiva applicazione e sulle sue implicazioni fisiche e psicologiche. Ad esempio, chi sostiene la pena di morte potrebbe farlo sulla base di presupposti errati riguardo alla sua efficacia di deterrenza nei confronti del criminale, al costo sociale e alla celerità processuale, ignorando le realtà concrete dell'esecuzione che potrebbero risultare offensive da un punto di vista umanitario.

In terzo luogo, se l'opinione pubblica dovesse essere un indicatore degli *standard* di decenza in evoluzione che contrassegnano il progresso di una società matura, allora le opinioni sulla pena di morte fondate su discriminazioni di classe, razza o sesso o motivate da desideri di vendetta, non dovrebbero essere considerate adeguate per giudicare la moralità pubblica. È essenziale che il sostegno alla pena di morte si basi su valutazioni illuminate e in sintonia con i valori fondamentali garantiti dalla Costituzione.

In quarto luogo, va riconosciuto che il sostegno alla pena capitale può variare significativamente tra un sostegno generale e astratto e un sostegno specifico per l'applicazione in situazioni concrete. Quest'ultimo tipo di sostegno dovrebbe essere considerato più rilevante nelle valutazioni dell'opinione pubblica poiché riflette un'approvazione più concreta e ponderata dell'istituto della pena capitale<sup>201 202</sup>.

Il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti è influenzato principalmente da fattori demografici come razza, sesso e orientamento politico. Nel sondaggio del 1996 del

---

<sup>201</sup> I dati sui sondaggi relativi alla pena di morte devono essere interpretati nel contesto più ampio delle ricerche sociali condotte da sociologi, scienziati politici e psicologi. Questi studi forniscono un quadro completo delle opinioni pubbliche su una vasta gamma di questioni sociali e politiche, offrendo una prospettiva critica per interpretare e qualificare i risultati dei sondaggi specifici sulla pena di morte. In sintesi, prima di trarre conclusioni sulla base dei sondaggi di opinione pubblica, è fondamentale considerare queste complesse dinamiche per un'analisi accurata e informativa delle opinioni riguardanti la pena di morte.

<sup>202</sup> Neil Vidmart, Phoebe Ellsworth, "Public opinion and the death penalty", Duke Law Scholarship Repository.

*General Social Survey*<sup>203</sup> (GSS), le persone nere erano meno inclini dei bianchi a favore della pena di morte (51% contro 75%) e così anche le donne erano meno favorevoli degli uomini (65% contro 79%). Questi gruppi mostrano anche differenze significative riguardo all'influenza delle loro convinzioni religiose sulla questione.

L'orientamento politico è altrettanto predittivo: nel 1996, la maggioranza dei Repubblicani (85%) era a favore della pena di morte rispetto ai Democratici (61%). Le differenze regionali sono meno marcate rispetto al passato, con gli abitanti dell'Ovest tradizionalmente più favorevoli rispetto a quelli dell'Est, sebbene questa tendenza sembri attenuarsi.

Un sondaggio del 1994 ha dimostrato che la maggior parte degli americani ha posizioni consolidate sulla pena capitale, poco influenzate dalla manipolazione delle domande. Questo suggerisce che l'opinione pubblica è stabilmente orientata verso il sostegno o l'opposizione alla pena di morte, con pochi cambiamenti dovuti alla percezione dei media o ai cambiamenti nei tassi di criminalità.

La pena di morte negli Stati Uniti è diventata un tema meno controverso a livello nazionale dopo il 1988, con nessun candidato presidenziale serio che si sia opposto ad essa. Il suo uso è aumentato, con più Stati che hanno eseguito esecuzioni e ampliato le leggi sulla pena di morte. Nonostante questo, resta un tema potente e polarizzante, riflettendo divisioni profonde nella società americana.<sup>204</sup>

I sondaggi sulla pena di morte hanno principalmente esplorato l'opinione pubblica riguardo all'applicazione per omicidio e mostrato alcune tendenze su specifiche categorie di persone e crimini. Il sondaggio di *Gallup* del 1965 ha rivelato che il 45% sosteneva la pena di morte per omicidio, ma solo il 23% la supportava per persone sotto i 21 anni.

Il sondaggio di *Gallup* del 1970 ha chiesto quale pena dovrebbero affrontare i colpevoli di vari crimini: il 6% ha appoggiato la pena di morte per chi faceva esplodere bombe all'interno di edifici pubblici, il 4% per i dirottatori di aerei e il 2% per chi provoca

---

<sup>203</sup> Il *General Social Survey* è un sondaggio di opinione annuale condotto dal *National Opinion Research Center* (NORC) presso l'Università di Chicago. Questo sondaggio è progettato per raccogliere dati rappresentativi della popolazione adulta degli Stati Uniti su una vasta gamma di temi sociali, politici e culturali.

Il GSS viene condotto regolarmente fin dal 1972 e ha raccolto dati su una varietà di argomenti, tra cui l'opinione pubblica nei confronti della pena di morte, politica, religione, istituzioni sociali, salute mentale e benessere e altro ancora.

<sup>204</sup> Samuel R. Gross, "Update: American Public Opinion on the Death Penalty - It's Getting Personal (Symposium: How the Death Penalty Works: Empirical Studies of the Modern Capital Sentencing System)", University of Michigan Law School, 1998.

sommosse gravi. Altri 4% e 2% rispettivamente hanno sostenuto la pena capitale per vendita di eroina o marijuana. Tuttavia, il sondaggio non ha permesso ai partecipanti di indicare se favorivano la pena di morte solo in circostanze specifiche.

Dopo la decisione *Furman*, sondaggi come quello del 1973 in Minnesota hanno chiesto se la pena di morte dovrebbe essere automatica per certi crimini. Percentuali significative di partecipanti hanno espresso opinioni all'applicazione della pena automatica per omicidi di agenti di polizia, per assassinii e per omicidi di ufficiali federali. Tuttavia, la metodologia del sondaggio è stata criticata in quanto non ha definito chiaramente che cosa avrebbe comportato l'aggettivo "automatico" e per non offrire opzioni alternative che avrebbero potuto ridurre il supporto alla pena di morte obbligatoria.

In sintesi, mentre ci sono dati che indicano un sostegno sostanziale per la pena capitale in generale e per certi crimini specifici, l'opinione pubblica non è uniforme riguardo all'applicazione nei confronti di diverse categorie di persone o alla sua obbligatorietà senza considerare le circostanze specifiche.

Il sondaggio di *Harris* del giugno 1973 ha indagato le opinioni pubbliche sulla pena di morte in modo approfondito. Sebbene il 59% dei partecipanti supportasse la pena capitale in generale, un'analisi più dettagliata ha rivelato che non più del 41% sosteneva una sentenza di morte obbligatoria per qualsiasi tipo specifico di crimine elencato. Questo contrasta con un sondaggio precedente in Minnesota, suggerendo che non c'è un forte sostegno per la pena di morte obbligatoria. Molti partecipanti si sono opposti alla pena o hanno preferito un approccio discrezionale basato sulle circostanze del caso e sul carattere del condannato.

È emersa la necessità di ulteriori ricerche per rilevare se il pubblico comprenda veramente cosa implichi la pena di morte obbligatoria, se ci sia un sostegno effettivo per tale approccio in alternativa alle opzioni disponibili secondo la decisione *Furman* e se il sostegno alla pena capitale cambi quando si considera l'applicazione pratica in situazioni specifiche.

La valutazione del sostegno alla pena di morte in diversi segmenti della popolazione riveste importanza per due motivi principali. Per prima cosa, comprendere le caratteristiche di specifiche sottopopolazioni può offrire un *insight* sulle dinamiche che influenzano le opinioni sulla pena di morte, fornendo così informazioni pertinenti agli *standard* di moralità. In secondo luogo, legislatori e giudici spesso si affidano alle

opinioni di gruppi come poliziotti, psichiatri o ministri, presumibilmente esperti o informati riguardo all'efficacia deterrente della pena di morte o alla sua moralità.

I sondaggi esaminati indicano che le correlazioni demografiche nelle opinioni sulla pena capitale sono piuttosto consistenti: le persone che generalmente la supportano sono più anziane, meno istruite, di sesso maschile, più benestanti, bianche e residenti in aree urbane. Tra i sostenitori c'è una maggioranza di operai e agricoltori rispetto a professionisti e imprenditori. I cattolici tendono a supportarla più dei protestanti, mentre i repubblicani più dei democratici e degli indipendenti.

Tuttavia, queste correlazioni demografiche sono indicazioni generali che possono essere influenzate da altre variabili e non spiegano tutta la variazione nelle opinioni. Ciò sottolinea la necessità di ricerche più sofisticate per esplorare meglio la comprensione e le motivazioni sottostanti riguardo alla pena di morte.

Inoltre, esistono studi che mostrano un sostegno differenziale per la pena di morte tra diversi gruppi occupazionali: poliziotti, sceriffi, procuratori distrettuali e guardie carcerarie tendono a supportarla, mentre psichiatri, clero e detenuti tendono ad opporvisi.

Per comprendere appieno il panorama delle opinioni sulla pena di morte, è necessario condurre ulteriori studi, inclusi sondaggi tra i direttori di carcere e altri ufficiali penitenziari che hanno esperienza diretta con l'applicazione dell'estremo supplizio. Questi studi potrebbero fornire informazioni cruciali per valutare se la pena di morte sia considerata una pratica crudele in base agli *standard* di decenza in evoluzione, soprattutto considerando il ruolo dei ministri e del clero come *leader* morali della comunità.

Un'analisi delle giustificazioni che le persone danno a favore dell'applicazione della pena capitale può fornire informazioni cruciali<sup>205</sup>.

Alcuni sondaggi hanno chiesto al pubblico le basi del loro sostegno o opposizione, ma spesso sono state omesse risposte potenzialmente importanti e le domande sono state poste in modo ambiguo. Nella maggior parte dei casi, la giustificazione iniziale del rispondente è stata accettata senza ulteriori approfondimenti per determinare se le sue

---

<sup>205</sup> Innanzitutto, conoscere le ragioni espresse per sostenere o opporsi alla pena di morte può offrire approfondimenti teorici sul significato delle percentuali complessive di supporto e opposizione. Inoltre, questo esame permette di valutare se il sostegno alla pena capitale è orientato verso obiettivi accettabili dal punto di vista legislativo e giudiziario. Infine, l'analisi delle giustificazioni delle persone per favorire la pena di morte può indicare se il sostegno è basato su disinformazione o mancanza di riflessione.

risposte fossero sincere e complete. Tuttavia, alcuni dati sollevano domande importanti che meritano ulteriore esame.

La credenza nell'efficacia deterrente della pena di morte è probabilmente la giustificazione più diffusa<sup>206</sup>. Il sondaggio di Harris del 1973 ha condotto l'indagine più dettagliata e completa sulle giustificazioni comuni per il sostegno alla pena di morte. Una domanda chiedeva se la pena capitale fosse più efficace come deterrente rispetto all'ergastolo. Il 56% degli intervistati riteneva di sì, mentre il 32% no. Tra i sostenitori della pena di morte, il 76% credeva che fosse più efficace di una condanna all'ergastolo, ma solo il 29% degli oppositori condivideva questa opinione. Questo risultato suggerisce che la credenza nell'efficacia deterrente della pena di morte possa essere parzialmente responsabile del sostegno pubblico. Tuttavia, va considerato che questa giustificazione potrebbe essere vista dai sostenitori come la più socialmente accettabile e quindi potrebbe essere usata per coprire altre ragioni meno accettabili.

Inoltre, in un sondaggio il 54% dei sostenitori della pena capitale ha dichiarato di essere favorevole alla pena capitale anche se essa non avesse alcun effetto deterrente. Tuttavia, i dati da soli non consentono di determinare con precisione quanto siano rilevanti le ragioni retributive rispetto a quelle deterrenti nel supportare la pena di morte.

Un importante argomento su cui soffermarsi riguarda la consapevolezza del pubblico riguardo alla pena di morte, essenziale per valutare se il sostegno a essa sia basato su opinioni informate. Nel caso *Furman*, il giudice Marshall ha presentato due affermazioni empiricamente verificabili: la prima è che il pubblico è male informato sulla pena capitale e la seconda è che, se fosse informato sui suoi scopi e responsabilità, la maggioranza delle persone si opporrebbe a essa.

Lo psichiatra Louis H. Gold ha intervistato informalmente circa 50 persone, scoprendo che i cittadini medi hanno una conoscenza limitata sulla pena capitale, hanno letto poco sull'argomento e non hanno riflettuto in modo obiettivo. Questa conclusione è coerente

---

<sup>206</sup> Un sondaggio del Minnesota del 1960 ha chiesto se l'abolizione della pena di morte in tutti gli Stati avrebbe influenzato il tasso di criminalità negli Stati Uniti. Il 18% dei rispondenti pensava che sarebbe aumentato, il 5% che sarebbe diminuito, il 73% che non avrebbe fatto alcuna differenza e il 4% non aveva un'opinione.

Un sondaggio del febbraio 1972 in Texas ha chiesto se ci sarebbero stati meno omicidi se le condanne a morte fossero state effettivamente eseguite. Il 52% ha risposto di sì, il 36% di no e il 12% non sapeva. Nel sondaggio dell'Iowa del 1973, tra coloro che sostenevano il ripristino della pena di morte, il 44% credeva che fosse un deterrente al crimine, mentre il 23% riteneva che le pene fossero troppo leggere. Lo stesso sondaggio ha chiesto ai contrari al ripristino della pena di morte le loro ragioni: il 34% era personalmente contrario, il 25% pensava che il governo non dovesse decidere sulla vita o sulla morte, il 17% credeva che non fosse un deterrente, il 9% pensava che il carcere fosse peggiore della morte e il 5% citava il rischio di condannare innocenti.

con gli studi generali sull'opinione pubblica, che mostrano come ampi segmenti della popolazione siano male informati su questioni politiche e sociali fondamentali e spesso sostengano posizioni senza avere una reale conoscenza o impegno. L'opinione pubblica è spesso influenzata da politici o figure pubbliche, suggerendo che il sostegno alla pena di morte possa essere basato su tradizioni, accettazione acritica di presunti effetti deterrenti o sull'approvazione di *leader* politici. Tuttavia, le prove specifiche sulla pena di morte restano inconcludenti<sup>207</sup>.

La conoscenza pubblica sulla pena capitale e la relazione tra conoscenza e atteggiamenti restano aree di studio poco esplorate, ma di alta priorità.<sup>208</sup>

### **3.19. Le confessioni religiose e la pena di morte**

Un'indagine del *Pew Research Center*, pubblicata a luglio 2015, evidenzia che molte delle principali Chiese cristiane negli Stati Uniti sono ormai contrarie alla pena di morte. Gli Stati Uniti rappresentano un caso unico tra le nazioni occidentali, dove la pena capitale è stata storicamente applicata con il sostegno del popolo e non imposta da un potere percepito come ostile. Questa particolarità ha contribuito al perdurante consenso per la pena di morte nel Paese.

Negli USA convivono molte confessioni cristiane, spesso organizzate in modo federativo e non tutte sono incluse nell'indagine del *Pew Research Center*.

Nel contesto protestante, sia negli Stati Uniti che altrove, la forma di organizzazione più comune è la federazione di Chiese autonome. Questo pluralismo organizzativo e di tendenze rende difficile ottenere una posizione unitaria su temi sociali, come la pena di morte, all'interno delle varie denominazioni.

---

<sup>207</sup> Per esaminare l'affermazione di Marshall che le persone informate sarebbero contrarie alla pena di morte, ci sono due approcci possibili. Il primo è testare la quantità di conoscenza delle persone sulla pena di morte e determinare se quelle meglio informate siano contrarie. Tuttavia, nessuno studio ha ancora fatto questo esame e, se la maggioranza delle persone è poco informata, la relazione tra conoscenza e atteggiamenti potrebbe risultare poco significativa.

Il secondo approccio è creare una situazione sperimentale in cui un gruppo selezionato casualmente viene esposto a tutti gli argomenti rilevanti riguardanti la pena di morte.

I loro atteggiamenti post-esposizione potrebbero poi essere confrontati con quelli pre-esposizione o con un gruppo di controllo non esposto. Nonostante i costi economici e problemi di fattibilità, questo metodo garantirebbe che le opinioni siano effettivamente informate. Tale ricerca potrebbe fornire le migliori informazioni su se la pena di morte sia incompatibile con gli standard contemporanei di decenza.

<sup>208</sup> Vedi nota 202.

A differenza della Chiesa cattolica, che è unitaria sia nella dottrina che nell'organizzazione istituzionale, le altre confessioni cristiane sperimentano una varietà di posizioni su temi sociali e dottrinali. Questo pluralismo interno complica l'identificazione di una posizione comune e ostacola comparazioni precise e costanti.

L'atomizzazione delle opinioni, se riferita a specifiche comunità ecclesiali o pastorali, tende a riflettere più i convincimenti di singoli gruppi di fedeli che affermazioni dottrinali istituzionalizzate. Il pluralismo è un aspetto costitutivo di molte confessioni cristiane, che, pur riconoscendo e accettando le differenze tra le varie Chiese sorelle, si pongono in relazione con il resto della loro comunità. Tuttavia, è a questo livello federativo che dovrebbe avvenire la comparazione delle posizioni.

In sintesi, l'indagine<sup>209</sup> del *Pew Research Center* rivela che molte Chiese cristiane negli Stati Uniti si oppongono alla pena di morte, ma la diversità organizzativa e dottrinale tra le varie confessioni rende difficile ottenere e comparare posizioni unitarie. La struttura federativa e il pluralismo delle posizioni riflettono la complessità delle opinioni religiose sulla pena capitale negli Stati Uniti.

La Comunione anglicana, diffusa in tutto il mondo e rappresentata storicamente dalla Chiesa episcopale statunitense, manifesta un orientamento maggioritario contrario alla pena di morte. Questo orientamento è formalizzato dalla Conferenza di *Lambeth* del 1988, che invita le Chiese a opporsi alla pena capitale e a promuovere pene alternative che rispettino la dignità umana e assicurino giustizia.

Diversi esponenti anglicani hanno espresso pubblicamente la loro opposizione alla pena di morte. Ad esempio, l'arcivescovo di Città del Capo, Njongonkulu Ndungane, durante un dibattito promosso da Amnesty International nel 1997, ha criticato chi sosteneva la reintroduzione della pena di morte in Sud Africa, affermando che essa non risolve la complessità del problema della criminalità e che è incompatibile con la via di Cristo. Nel 2012, il vescovo ausiliario James Curry ha partecipato alla cerimonia in cui il governatore del Connecticut ha abolito la pena di morte, evidenziando l'influenza della Chiesa anglicana in questa decisione. Numerosi vescovi anglicani hanno dichiarato pubblicamente la loro contrarietà alla pena capitale, considerandola non rieducativa e

---

<sup>209</sup> L'analisi raggruppa le posizioni in base alla suddivisione tradizionale: anglicani, ortodossi, copti, evangelici e altre denominazioni protestanti, seguendo una scala decrescente di coesione e struttura organizzativa. Gli anglicani hanno un'unitarietà dottrinale sancita da *Lambeth*, mentre le Chiese ortodosse nazionali convergono solo di fatto. Le Chiese protestanti, invece, presentano un pluralismo tale che non permette generalizzazioni utili; le posizioni citate sono esemplificative.

I Testimoni di Geova sono inclusi nonostante le particolarità dottrinali che pongono interrogativi sulla loro appartenenza al Cristianesimo.

suscettibile di strumentalizzazioni politiche. Il vescovo di Atlanta, Robert Wright, ha partecipato a varie manifestazioni contro la pena di morte, affermando che la dignità umana deve essere il fulcro del dibattito e che la pena capitale non ripara i danni né scoraggia la criminalità. Nel 2016, i vescovi delle sei diocesi anglicane della California hanno definito il voto referendario per l'abolizione della pena di morte come una "profonda scelta morale", ribadendo la posizione contraria della loro Chiesa basata sulla giustizia divina e il rispetto della dignità umana.

Mentre la Chiesa Russa Ortodossa<sup>210</sup> sostiene fermamente l'applicazione della pena di morte così come è previsto dalle Sacre Scritture, il Patriarcato ecumenico e la Chiesa ortodossa in America esprimono un netto dissenso. Il Patriarcato ecumenico critica la pena di morte perché precluderebbe la possibilità di redenzione promessa da Dio e perché ogni forma di violenza contro una persona non può essere giustificata come volontà divina. La Chiesa ortodossa in America, fin dal 1989, ha condannato la pena capitale, considerandola una forma di omicidio e affermando il principio, per cui l'estremo supplizio non sia compatibile con il messaggio evangelico di non rispondere alla violenza con ulteriore violenza.

Le Chiese protestanti, comprese quelle che derivano dalla Riforma protestante e i movimenti evangelici, presentano posizioni divergenti sulla pena di morte. La 59<sup>a</sup> Convenzione Generale della Chiesa Evangelica si oppone alla pena capitale perché, anche se il reo è colpevole, preclude la possibilità di redenzione e nega il diritto di disporre della vita di una creatura di Dio.

La *National Association of Evangelicals* (NAE) registra opinioni contrastanti sulla pena di morte; alcuni evangelici la difendono come necessaria per i crimini più gravi, mentre altri denunciano la sua irreversibilità e il rischio di errori giudiziari. La Chiesa di Scozia si oppone fermamente alla pena di morte, considerandola una risposta inadeguata anche per i crimini più efferati e invita alla promozione dell'abolizione e al contrasto dell'esecuzione delle sentenze già emesse.

---

<sup>210</sup> Il Patriarca Kirill ha difeso questa posizione affermando che Gesù stesso non si è opposto alla condanna dei criminali e che l'opposizione alla pena di morte deriverebbe da influenze filosofiche liberali occidentali anziché dalla cultura cristiana.

Il documento "The Basis of the *Social Concept of the Russian Orthodox Church*" del 2000, approvato dal Concilio delle Chiese russe, sostiene che la Bibbia non condanni né auspichi l'abolizione della pena di morte. La Chiesa riconosce che la pena capitale non ha una funzione rieducativa ma ritiene che la sua applicazione debba essere decisa liberamente dalla società, considerando il tasso di criminalità e l'efficacia delle misure repressive disponibili.

Le Chiese riformate, incluse la *World Alliance of Reformed Churches* e il *World Council of Churches*, condannano la pena di morte come contraria alla volontà divina e al progetto di Redenzione. La *Christian Reformed Church*, sin dal 1981, ammette l'uso della pena capitale solo in circostanze eccezionali per la protezione della sicurezza, ma enfatizza la sacralità della vita umana e l'importanza della redenzione del peccatore.

La *Reformed Church* in America, già dal 1965, si oppone alla pena di morte, citando la storia biblica di Cristo che ha rifiutato di lapidare la donna adultera come esempio di compassione e redenzione. La Chiesa esprime dubbi sulla deterrenza della pena capitale e condanna la sua irreversibilità, sottolineando i casi di ingiustizia dovuti a errori giudiziari e discriminazioni etniche.

Le Chiese protestanti presenti negli Stati Uniti, come la Chiesa metodista unita, la Chiesa evangelica luterana in America, la Chiesa battista americana e la Chiesa Presbiteriana rappresentano la maggioranza delle correnti contrarie alla pena di morte. Queste Chiese criticano la vendetta come motivazione per la pena capitale e sostengono la redenzione e il reinserimento sociale del reo.

La Chiesa Luterana – Sinodo del Missouri, d'altra parte, sostiene la pena di morte in linea con le Sacre Scritture, citando vari passaggi biblici che giustificano l'uso della pena capitale. La Chiesa, tuttavia, pone enfasi sulle linee guida che limitano l'applicazione della pena capitale ai casi di colpevolezza certa e senza strumentalizzazioni politiche.

La *Lutheran World Federation* partecipa a dibattiti globali sui diritti umani senza condannare esplicitamente la pena di morte, mentre alcuni protestanti, come Barton Swain, la criticano basandosi su considerazioni etiche e pratiche, come il potenziale di pentimento del condannato e il rischio di ingiustizie nel sistema giudiziario.

In conclusione, le Chiese protestanti, sebbene divergano su alcuni aspetti specifici, generalmente si oppongono alla pena capitale per ragioni morali, etiche e teologiche, enfatizzando il valore della vita umana, la possibilità di redenzione e la responsabilità sociale nella gestione della criminalità.

La Chiesa battista americana e la Chiesa unita metodista si oppongono alla pena di morte, enfatizzando la sacralità della vita umana e la possibilità di redenzione per tutti. Entrambe criticano l'inefficacia deterrente della pena capitale e condannano l'esecuzione di persone innocenti a causa di errori giudiziari. La Chiesa presbiteriana critica l'uso della pena di morte per il suo impatto negativo sulla società. Da decenni, chiede una

moratoria immediata su tutte le esecuzioni e si oppone alla reintroduzione della pena capitale nei paesi dove è stata abolita.

Nel 2019, Ted N. C. Wilson, presidente della Chiesa Avventista del Settimo giorno, scrisse al governatore del Tennessee per chiedere la sospensione dell'esecuzione di Donnie Johnson, un condannato per omicidio convertitosi alla fede avventista in carcere. Wilson sostenne che la conversione di Johnson rappresenti un autentico pentimento, superiore alla condanna a morte, che non avrebbe contribuito al riscatto morale né alla deterrenza.

Nel contesto delle Chiese pentecostali in America, emerso negli anni 2000, la dottrina è contraria alla pena di morte. Questa posizione è stato oggetto di discussione durante la nomina di John Ashcroft, esponente pentecostale, come Procuratore Generale degli Stati Uniti nel 2001. Ashcroft ha dovuto affrontare critiche riguardanti il suo sostegno alla pena capitale, nonostante le sue convinzioni personali religiose.

I Pentecostali, specialmente quelli influenzati dalla dottrina evangelica, interpretano la crocifissione di Gesù come esempio contrario all'accettazione della pena di morte. Considerano che la pena capitale neghi la possibilità di redenzione personale, essenziale nell'esperienza del perdono e della grazia divina.

I Testimoni di Geova sostengono in linea di principio la legittimità della pena di morte, considerandola un'esecuzione giusta in determinate circostanze e non un "omicidio legalizzato". La loro posizione si basa su una interpretazione letterale della Bibbia e su una distanza dalle autorità secolari, viste come influenzate dal Male. Secondo la loro dottrina, la Legge di Dio stabilisce che chi uccide deve pagare con la propria vita, enfatizzando il valore supremo della vita umana. I Testimoni di Geova ritengono che i criminali condannati per omicidio non possano essere riabilitati e che la pena di morte, seppur non dimostrata efficace come deterrente, prevenga ulteriori crimini violenti. Tuttavia, essi si mantengono neutri riguardo alla questione, evitando di interferire nelle decisioni dei governi terreni e attendendo il giudizio divino finale sulla giustizia.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> Alessandro Tira, Gaia Federico Tarabiono, "Le confessioni cristiane non cattoliche e la pena di morte", Il Mulino, Dicembre 2019.

### 3.20. La pena di morte e le discriminazioni

Gli Stati Uniti spesso rappresentano il loro sistema di giustizia penale come un modello esemplare, vantando numerose protezioni costituzionali per gli imputati, tra cui la presunzione di innocenza, il diritto a un avvocato, il confronto con gli accusatori, la divulgazione delle prove a discarico da parte del Pubblico Ministero, un processo rapido e pubblico e il giudizio da parte di una giuria di pari e un giudice imparziale. Tuttavia, per molti imputati, specialmente quelli poveri, appartenenti a minoranze e svantaggiati, questi diritti sono spesso teorici e non pienamente realizzati. Questo è particolarmente evidente nel contesto della pena di morte.

La pena capitale è stata usata per gran parte della storia degli Stati Uniti, con una breve sospensione tra il 1972 e il 1976. Uno dei problemi ricorrenti è la sua applicazione sproporzionata nei confronti degli afroamericani. Storicamente, gli afroamericani sono stati giustiziati in numero sproporzionato, specialmente per crimini come lo stupro, spesso in seguito ad accuse da parte di donne bianche. Questo schema di disparità razziale continua oggi, con gli afroamericani che rappresentano oltre il 40% dei detenuti nel braccio della morte, nonostante costituiscano solo il 13% della popolazione totale degli Stati Uniti. Inoltre, la maggioranza delle persone nel braccio della morte vi è finita per aver ucciso persone bianche, mentre chi uccide afroamericani ha meno probabilità di essere condannato a morte.

Numerosi studi hanno dimostrato che queste disparità sono dovute alla discriminazione razziale nell'amministrazione della pena di morte. Il noto studio *Baldus*<sup>212</sup> ha rilevato che gli imputati accusati di aver ucciso vittime bianche avevano 4,3 volte più probabilità di ricevere una condanna a morte rispetto a quelli accusati di aver ucciso neri, anche tenendo conto di numerose variabili. Questo studio ha anche evidenziato che gli imputati afroamericani avevano una probabilità superiore di ricevere la pena di morte rispetto agli altri imputati.

---

<sup>212</sup> Lo studio *Baldus* è una ricerca condotta dal professore di diritto David C. Baldus e dai suoi colleghi, Charles Pulaski e George Woodworth, negli anni '70 e '80. Questa ricerca ha esaminato circa 2.000 casi di omicidio in Georgia tra il 1973 e il 1979, utilizzando metodi statistici avanzati per analizzare 230 variabili che avrebbero potuto influenzare la decisione di imporre la pena di morte, come la gravità del crimine, le circostanze attenuanti e aggravanti e il comportamento dell'imputato. Le implicazioni dello studio *Baldus* sono state significative, dimostrando l'esistenza di disparità razziali nell'applicazione della pena di morte e influenzando il dibattito legale e politico sulla giustizia razziale negli Stati Uniti. Questo studio è stato citato in importanti decisioni della Corte Suprema, come il caso *McCleskey v. Kemp* nel 1987, che ha riconosciuto l'esistenza di prove di discriminazione razziale nella pena di morte ma ha rifiutato di annullare la condanna sulla base di queste prove.

In sintesi, la disparità razziale nella pena capitale è un problema persistente negli Stati Uniti; ciò mette in discussione l'equità e l'imparzialità del sistema giudiziario e richiede continui sforzi per garantire che i diritti costituzionali siano realmente garantiti per tutti. Warren McCleskey, un uomo nero condannato a morte per l'omicidio di un poliziotto bianco in Georgia, presentò il suo caso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, sostenendo che la sua condanna a morte era influenzata dalla discriminazione razziale. McCleskey basò la sua argomentazione sullo studio *Baldus*, che evidenziava come gli imputati accusati di aver ucciso vittime bianche avessero una probabilità significativamente maggiore di ricevere una condanna a morte rispetto a quelli che avevano ucciso vittime nere. La Corte Suprema riconobbe la validità dello studio, ma stabilì che le statistiche non potevano essere utilizzate come prova di discriminazione razziale nei singoli casi. Per avere successo, McCleskey avrebbe dovuto dimostrare che la giuria, il procuratore o il giudice nel suo caso specifico avevano agito con intento discriminatorio, un compito estremamente difficile che nessun detenuto è mai riuscito a completare.

Il giudice Brennan, nella sua opinione dissenziente, sottolineò che McCleskey avrebbe capito che la razza della vittima influenzava pesantemente la probabilità di ricevere una condanna a morte, con gli imputati che uccidevano bianchi in Georgia avendo 4,3 volte più probabilità di essere condannati a morte rispetto a quelli che uccidevano neri.<sup>213</sup>

Un altro caso di discriminazione è il caso di Clarence Brandley, un custode nero del Texas, che è stato condannato a morte nonostante prove inconsistenti e un processo contrassegnato da discriminazione evidente. Solo nel 1990 è stato rilasciato dopo che la sua innocenza è stata provata e la condanna annullata, con il giudice che ha denunciato il ruolo cruciale del razzismo nel suo caso.

Analogamente, Walter McMillian, accusato in Alabama, ha subito un processo frettoloso che lo ha portato al braccio della morte nonostante prove chiare della sua innocenza, ignorate dalla giuria a causa del razzismo manifestato anche dalle autorità locali. Dopo anni di battaglie legali, McMillian è stato finalmente liberato nel 1993, evidenziando un altro caso di grave ingiustizia legata al colore della pelle.

Questi casi rappresentano solo alcuni esempi del persistente problema strutturale nel sistema di giustizia penale degli Stati Uniti, dove il pregiudizio razziale ha

---

<sup>213</sup> Kenneth Williams, "The death penalty and race and how the ultimate punishment highlights the flaws in our criminal justice system", *Southwestern Law Review*, 2021.

compromesso gravemente la giustizia e portato a condanne sbagliate, ignorando prove concrete e testimonianze a favore degli imputati delle minoranze etniche.<sup>214</sup>

Le disparità razziali nelle sentenze di pena di morte sono dovute a vari fattori. Le giurie devono essere "qualificate per la pena di morte", escludendo i giurati abolizionisti, che spesso include molti afroamericani, portando a giurie prevalentemente bianche che condannano imputati neri. Inoltre, la decisione di richiedere la pena di morte è presa dai procuratori, la maggior parte dei quali sono bianchi, specialmente negli Stati con la pena di morte. Questo riflette una svalutazione storica e continua della vita degli afroamericani negli Stati Uniti, manifestata anche nel numero sproporzionato di afroamericani uccisi dalla polizia.

La sentenza McCleskey ha implicazioni più ampie, applicandosi non solo ai casi capitali ma anche ai casi non capitali, impedendo agli imputati di contestare con successo le loro condanne basate sulla discriminazione razziale. Le prigioni sono infatti popolate in modo sproporzionato da afroamericani, molti dei quali probabilmente ricevono sentenze più severe rispetto ai bianchi per crimini simili. La continua disparità razziale nel sistema di giustizia penale e la svalutazione della vita nera hanno portato alla formazione di movimenti come il *Black Lives Matter*.

Il sistema di giustizia penale degli Stati Uniti presenta un problema sistemico legato alla rappresentanza legale degli imputati indigenti, che spesso risulta scadente o grossolanamente insufficiente, sia nei casi capitali che non capitali. Molti imputati sono condannati a morte perché i loro avvocati nominati d'ufficio non li rappresentano adeguatamente. Esempi di cattiva rappresentanza includono avvocati che dormivano durante il processo, erano ubriachi, non presentavano prove importanti, non comprendevano la legge o non difendevano con vigore i loro clienti.

Il caso di Duane Buck è un esempio di questa problematica. Accusato di omicidio capitale in Texas, il procuratore decise di chiedere la pena di morte. Gli avvocati di Buck presentarono la testimonianza di un esperto di salute mentale che collegava la razza alla pericolosità futura, sostenendo che gli afroamericani erano più probabilmente pericolosi in prigione. Questo contribuì alla condanna a morte di Buck. Dopo aver perso tutti gli appelli, la Corte Suprema degli Stati Uniti accettò di esaminare il suo caso, stabilendo che il consulente legale di Buck era stato inefficace. La Corte riconobbe che la testimonianza dell'esperto richiamava un potente stereotipo razziale.

---

<sup>214</sup> Amnesty International, "Fatal flaws: innocence and the death penalty in the USA", 1998.

Le conseguenze di una rappresentanza legale scadente sono gravi. Gli imputati possono essere condannati ingiustamente e puniti severamente. Nei casi capitali, un'adeguata difesa potrebbe evitare la pena di morte in presenza di circostanze attenuanti, come la disabilità intellettuale. Gli avvocati incompetenti rendono difficile per gli imputati ottenere una sentenza meno grave in appello perché potrebbero non presentare obiezioni tempestive durante il processo, cruciali per un appello efficace. Inoltre, un avvocato incompetente non è in grado di contestare adeguatamente il caso dell'accusa.

La Corte Suprema ha affrontato il problema della difesa incompetente nella decisione *Strickland v. Washington*<sup>215</sup>, stabilendo che tutti gli imputati hanno diritto a una difesa efficace. Per avere successo in una richiesta di inefficacia della difesa, l'imputato deve dimostrare che la performance del suo avvocato è stata inefficace e che ha subito un pregiudizio a causa di essa. Tuttavia, molti imputati non vedono annullate le loro condanne in appello perché, anche se dimostrano che la performance del loro avvocato era carente, i tribunali spesso concludono che non hanno subito un pregiudizio significativo. Questo problema è evidenziato da numerosi casi di alto profilo che dimostrano come la qualità della rappresentanza legale possa fare una grande differenza, anche quando le prove contro l'accusato sembrano schiacciati.

Il sistema di giustizia penale degli Stati Uniti soffre di gravi problemi sistemici legati alla mancanza di rappresentanza e diversità tra i suoi attori principali. Nonostante gli Stati Uniti siano composti dal 13% di cittadini afroamericani, i procuratori e i giudici sono prevalentemente bianchi. Questo significa che le decisioni iniziali sulla richiesta di pena di morte sono spesso prese da individui che non riflettono la diversità etnica del Paese. Anche se la Corte Suprema ha vietato la discriminazione razziale nella selezione della giuria, studi indicano che giurie completamente bianche sono più inclini a condannare a morte il colpevole, mentre la presenza di anche un solo giurato nero può

---

<sup>215</sup> Il caso *Strickland v. Washington* del 1984 riguarda David Washington, arrestato e accusato di crimini tra cui omicidio, furto e rapina, che confessò i crimini e si dichiarò colpevole. Durante la fase della sentenza, il suo avvocato non condusse un'indagine approfondita sulle circostanze attenuanti che avrebbero potuto ridurre la severità della pena, come lo stress emotivo di Washington e la sua infanzia difficile. Washington fu condannato a morte e fece appello sostenendo che la sua difesa era stata inefficace a causa della mancata indagine sulle circostanze attenuanti. La Corte Suprema stabilì un *test* a due parti per valutare le richieste di inefficacia della difesa: primo, l'imputato deve dimostrare che la rappresentanza legale è stata al di sotto di uno *standard* ragionevole di professionalità, con errori così gravi da non poter essere considerato come un difensore efficace garantito dal VI Emendamento; secondo, l'imputato deve dimostrare che l'inadeguata prestazione dell'avvocato ha avuto un effetto negativo sul risultato del processo, provando che esiste una ragionevole probabilità che, senza gli errori dell'avvocato, il risultato sarebbe stato diverso. La Corte quindi pose un alto *standard* per dimostrare l'inefficacia della difesa, rendendo difficile per molti imputati ottenere l'annullamento delle loro condanne basandosi su questa argomentazione

alterare significativamente il verdetto. Questo incentiva i procuratori a cercare di escludere legalmente più afroamericani possibili dalle giurie.

Inoltre, nonostante i procuratori abbiano il dovere legale ed etico di divulgare tutte le prove escludenti alla difesa come stabilito nel caso *Brady v. Maryland*<sup>216</sup>, spesso falliscono nell'adempimento di questo obbligo cruciale a causa della pressione per ottenere condanne. I procuratori affrontano pochi incentivi a divulgare tali prove e raramente subiscono conseguenze per il mancato rispetto di questo dovere fondamentale.

I giudici, che in gran parte sono bianchi e spesso hanno avuto esperienze come ex procuratori, tendono a favorire inconsciamente o consapevolmente l'accusa. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che molti giudici sono eletti dagli elettori, esponendoli a pressioni politiche che spesso li portano a schierarsi dalla parte dell'accusa.

Si è tentato anche di diversificare le forze di polizia, ma la continua morte di afroamericani disarmati per mano della polizia suggerisce che tali sforzi non hanno ancora prodotto i risultati sperati. Alcuni agenti di polizia usano tattiche, alcune delle quali approvate dalla Corte Suprema ma altre chiaramente illegali, per ottenere false confessioni dai sospettati, contribuendo ulteriormente all'ingiustizia nel sistema.

In sintesi, il sistema di giustizia penale degli Stati Uniti deve affrontare la mancanza di diversità tra i suoi attori principali e implementare riforme radicali per garantire una maggiore equità e giustizia nel trattamento dei cittadini, indipendentemente dalla loro etnia o dalla provenienza socio-economica.<sup>217</sup>

---

<sup>216</sup> *Brady v. Maryland* è un caso fondamentale della Corte Suprema degli Stati Uniti, deciso nel 1963. Il caso ruotava attorno a John Brady e un complice accusati di omicidio. Il complice confessò di aver commesso l'omicidio e coinvolto anche Brady, ma il procuratore non divulgò questa confessione alla difesa di Brady durante il processo. Brady fu condannato e impugnò la sentenza, sostenendo che il non avergli divulgato la confessione del complice violava i suoi diritti costituzionali. La Corte Suprema stabilì che il procuratore aveva l'obbligo di divulgare tutte le prove escludenti rilevanti alla difesa di un imputato, sottolineando l'importanza dell'equità processuale e della trasparenza nel sistema di giustizia penale. Questa decisione ha stabilito un principio chiave per garantire che tutti gli imputati ricevano un processo equo e che i loro diritti costituzionali siano tutelati.

<sup>217</sup> Vedi nota 213.

### 3.21. Gli errori giudiziari

Un ulteriore problema attribuibile al sistema di giustizia penale degli Stati Uniti è l'elevato numero di imputati condannati ingiustamente, sia in casi capitali che non capitali. Ogni mese emerge una nuova storia di un detenuto liberato grazie a prove scoperte successivamente che lo scagionano. Dal 1973, ci sono state circa 185 esonerazioni di detenuti nel braccio della morte. Nonostante forti rivendicazioni di innocenza, non tutti i detenuti sono stati esonerati e ci sono rapporti credibili che indicano che alcuni innocenti sono stati giustiziati. Nei casi non capitali, il numero di condanne ingiuste è probabilmente ancora più alto poiché le condanne sono più facili da ottenere e meno controllate.

Contrariamente alla percezione pubblica, l'avvento del DNA non ha eliminato le condanne ingiuste. Solo il 5-10% dei casi penali coinvolge prove biologiche adatte al *test* del DNA. Molti imputati sono condannati a causa di identificazioni erranee da parte dei testimoni oculari, considerate la causa principale delle condanne ingiuste, influenzate dallo stress del crimine e maggiormente errate quando i testimoni identificano persone di etnia diversa. La cattiva condotta di polizia e procuratori contribuisce significativamente: a volte, possono ricorrere a tattiche coercitive o trattenere prove favorevoli agli imputati per velocizzare le indagini. Inoltre, i procuratori usano spesso informatori detenuti, che possono fabbricare o esagerare dichiarazioni per ottenere clemenza, rendendo queste testimonianze inaffidabili. Un altro fattore chiave nelle condanne ingiuste è la rappresentanza legale inefficace poiché molti imputati non hanno le risorse per difendersi adeguatamente.

Sorprendentemente, i tribunali federali non consentono a un detenuto di avanzare una rivendicazione di innocenza effettiva, anche se alcuni Stati lo permettono. La Corte Suprema pone un valore maggiore sulla finalità piuttosto che sulla giustizia ed equità, impedendo la presentazione di petizioni con rivendicazioni di innocenza effettiva, anche con prove forti a sostegno.

Il sistema di giustizia penale degli Stati Uniti è spesso gestito come una catena di montaggio. Oltre il 90% dei casi viene risolto attraverso patteggiamenti, senza processi. Gli imputati indigenti ricevono avvocati d'ufficio con carichi di lavoro enormi, che conducono poche o nessuna indagine e incontrano raramente i loro clienti, spesso solo

per persuaderli ad accettare patteggiamenti. Questo processo contribuisce ulteriormente al problema delle condanne ingiuste.<sup>218</sup>

Dal 1972, oltre 75 persone sono state rilasciate dai bracci della morte negli USA dopo aver erroneamente subito la condanna capitale e l'incarcerazione per crimini che non avevano commesso. La correzione di questi errori ha richiesto tra i due e i 22 anni e molti di questi individui sono stati vicini all'esecuzione. Il numero effettivo di innocenti liberati è probabilmente più alto, considerando che molti accettano di dichiararsi colpevoli in cambio di libertà dopo la revoca della condanna. Questi casi rappresentano più dell'1% di tutte le condanne a morte nel paese moderno, sottolineando la gravità del problema quando confrontato con il numero totale di esecuzioni.

Negli Stati Uniti, diversi fattori contribuiscono alle condanne a morte errate, come evidenziato precedentemente. Questi casi mostrano un *pattern* inquietante: la cattiva performance degli avvocati difensori e la condotta illecita delle autorità accusatorie emergono come problemi ricorrenti. Gli avvocati difensori non riescono a fornire una difesa adeguata, spesso a causa della mancanza di esperienza o di fondi, mentre i pubblici ministeri possono cercare a tutti i costi una condanna, anche attraverso l'uso di prove false.

Le giurie, in alcuni casi, si basano su testimonianze mendaci di informatori carcerari che offrono dichiarazioni incriminanti in cambio di clemenza o benefici carcerari. È pratica comune per i pubblici ministeri costruire interi casi attorno a queste testimonianze, che spesso sono indotte e non verificate in modo accurato. La maggior parte dei condannati a morte esonerati erano indigenti e non potevano permettersi una rappresentanza legale competente. Questo crea disparità nelle risorse legali disponibili per difendere i diritti dei più vulnerabili. Le pressioni derivanti dall'indignazione pubblica per crimini particolarmente atroci possono influenzare fortemente i funzionari pubblici, portandoli a cercare un arresto e una condanna veloci senza sufficiente attenzione all'imparzialità del processo. Questo può condurre a processi svolti in comunità altamente emotive e prevenire una giusta valutazione delle prove.

Inoltre, agenti di polizia, in alcuni casi, sono stati implicati nella falsificazione di prove e nella coercizione di confessioni, spinti dalla volontà di risolvere rapidamente casi di alto profilo. Queste pratiche non solo compromettono l'integrità delle indagini ma possono anche portare a condanne ingiuste.

---

<sup>218</sup> Vedi nota 213.

Il pregiudizio razziale è un altro fattore critico nelle condanne erranee, con individui appartenenti a minoranze etniche che sono stati frequentemente soggetti a processi discriminatori. Inoltre, persone con disabilità mentali possono essere vulnerabili a confessioni false o a una partecipazione limitata nella loro difesa legale, rendendo più probabile una condanna errata.

Questi elementi riflettono gravi problematiche nel sistema giudiziario statunitense, evidenziando la necessità di riforme per garantire un processo equo e giusto per tutti gli imputati, senza distinzione di classe sociale, etnia o stato mentale.

La percezione diffusa è che il lungo processo di appelli nel sistema delle condanne a morte negli Stati Uniti elimini in qualche modo il rischio di errori, ma questa fiducia è completamente infondata. Gli appelli post-condanna hanno il solo scopo di verificare che tutte le regole e le garanzie giudiziarie siano state rispettate, senza riesaminare di solito la colpevolezza o l'innocenza del condannato. Una volta emessa la condanna, è estremamente difficile persuadere le autorità legali della presenza di un errore. Come sottolineato da un noto avvocato difensore, i tribunali d'appello hanno il compito limitato di correggere solo errori legali gravi commessi dai giudici di grado inferiore, come ad esempio il credere a testimoni bugiardi o trarre inferenze fuorvianti. Il rilascio degli innocenti condannati a morte avviene spesso grazie all'impegno di pochi individui dedicati, disposti a donare grandi quantità di tempo, energia e risorse private.

Nonostante la revoca delle condanne errate, i pubblici ministeri possono continuare a processare gli imputati ignorando prove significative della loro innocenza. Un esempio è Curtis Kyles<sup>219</sup>, il cui caso fu annullato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti dopo 11 anni. Nonostante ciò, ha affrontato altri tre processi, tutti conclusi con giurie non concordi, prima che il procuratore di New Orleans abbandonasse definitivamente le

---

<sup>219</sup> Curtis Kyles è stato condannato a morte in Louisiana nel 1984 per l'omicidio di Carolyn Sue Crawford, una donna di Baton Rouge. Le prove contro di lui erano basate principalmente su testimonianze contraddittorie e prove circostanziali deboli. Tuttavia, nel corso degli anni, emersero gravi irregolarità nel processo che sollevarono dubbi sulla sua colpevolezza.

La Corte Suprema degli Stati Uniti annullò la condanna di Kyles nel 1995 a causa di errori procedurali significativi emersi durante il processo originale. Nonostante l'annullamento della condanna, Kyles affrontò ulteriori tre processi per lo stesso crimine, tutti terminati con giurie non concordi. Questi processi aggiuntivi si svolsero tra continue dispute legali riguardanti le prove e le testimonianze presentate nei vari procedimenti.

È stato solo dopo una lunga battaglia legale che il procuratore distrettuale di New Orleans decise finalmente di rinunciare definitivamente alle accuse contro Kyles. Questo avvenne dopo 14 anni di cause legali, durante i quali Kyles fu soggetto a molteplici processi, esemplificando le difficoltà e le ingiustizie che possono verificarsi nel sistema giudiziario statunitense, specialmente nei casi capitali.

accuse. Kyles è stato sottoposto complessivamente a cinque processi in 14 anni per un crimine che non aveva commesso.

Il sistema giudiziario degli Stati Uniti, secondo la Corte Suprema nel caso *Burger v. United States*", impone ai procuratori non solo di utilizzare mezzi legittimi per ottenere condanne giuste, ma anche di evitare metodi impropri che potrebbero portare a condanne errate. Tuttavia, nel contesto dei processi per pena di morte negli USA, le prove indicano che l'accusa gode di un significativo vantaggio che spesso compromette l'esito giusto. I procuratori distrettuali eletti hanno ampi poteri discrezionali nella decisione di perseguire la pena di morte, spesso motivati dalla pressione politica per ottenere consenso e rielezione. Questa politicizzazione può influenzare negativamente la giustizia, portando a decisioni che non rispondono all'obiettivo primario di proteggere gli innocenti.

La procedura di selezione delle giurie per i processi capitali rappresenta un rischio significativo di condanne errate. Nei casi di pena di morte, le giurie devono raccomandare una condanna a morte all'unanimità, dopo una fase separata per la sentenza seguendo la determinazione di colpevolezza. I giurati devono essere "qualificati per la morte", escludendo coloro che si oppongono alla pena capitale, il che può pregiudicare l'equità del processo. Studi indicano che i giurati qualificati per la morte sono più inclini a credere all'accusa e a condannare l'imputato rispetto a quelli non capitali.

Nonostante le prove di parzialità, la Corte Suprema ha mantenuto la pratica della "qualificazione per la morte", sostenendo che le evidenze statistiche non dimostrano un impatto sull'imparzialità delle giurie specifiche. Questa decisione ignora il potenziale pregiudizio introdotto nel processo.

Gli esempi di pregiudizio da parte dei giurati emergono dai casi di detenuti nel braccio della morte che sono stati successivamente esonerati. Il caso di Rolando Cruz<sup>220</sup> evidenzia come i sentimenti preconcepi dei giurati possano influenzare il verdetto, con alcuni che avevano già deciso sulla colpevolezza il primo giorno del processo, riflettendo un desiderio di punizione piuttosto che un'imparziale ricerca della verità.

---

<sup>220</sup> Rolando Cruz è stato accusato e condannato per l'omicidio di Jeanine Nicarico, una bambina di 10 anni, avvenuto nel 1983 a Naperville, Illinois. Cruz e Alejandro Hernandez sono stati inizialmente condannati per l'omicidio nel 1985 sulla base di false confessioni, che successivamente si sono rivelate non supportate dalle prove fisiche. Nel 1995, entrambi i casi sono stati annullati dopo che Hernandez è stato inizialmente giudicato non colpevole in un nuovo processo e Cruz è stato rilasciato sulla base di nuove prove emerse e la testimonianza di un informatore chiave.

Amnesty International ha evidenziato che l'uso di giurati qualificati per la pena di morte nella fase di giudizio sulla colpevolezza o innocenza nei processi capitali crea un pregiudizio ingiusto verso la condanna. Questo pregiudizio è amplificato dalla scarsa rappresentanza legale offerta agli imputati in molti di questi processi, dove spesso gli avvocati difensori sono poco preparati o completamente inesperti nel campo del diritto penale capitale, anche a causa di un'inadeguata retribuzione. Questa disparità di risorse tra difesa e accusa può distorcere gravemente l'equità del processo.

Il caso di Federico Martinez Macias<sup>221</sup> in Texas dimostra le conseguenze di un sistema che non fornisce risorse adeguate agli avvocati difensori per rappresentare i detenuti indigenti. La Corte Suprema degli Stati Uniti, pur stabilendo nel 1984 che gli errori degli avvocati di processo possono non giustificare l'annullamento di una condanna a meno che non si provi il pregiudizio, ha spesso interpretato in modo molto ampio cosa costituisca un "errore innocuo", lasciando molte omissioni processuali senza rimedio.

Questi problemi mettono in luce la mancanza di responsabilità del governo degli Stati Uniti nel garantire un processo equo per coloro che affrontano la pena di morte. Senza uno *standard* universale di competenza per gli avvocati difensori, il sistema rimane vulnerabile all'ingiustizia e agli errori, minando il principio fondamentale di giustizia equa e protezione dei diritti umani.<sup>222</sup>

---

<sup>221</sup> Federico Martinez Macias è stato erroneamente condannato a morte in Texas e ha trascorso nove anni nel braccio della morte prima che la sua condanna fosse annullata. La decisione di annullare la condanna è stata presa da un giudice federale di distretto, il quale ha sottolineato che gli errori commessi nel caso di Macias erano intrinseci a un sistema giudiziario che non forniva risorse adeguate agli avvocati difensori. Il giudice ha criticato la somma insufficiente pagata agli avvocati, sostenendo che tale sotto retribuzione era un fattore determinante nella scorretta rappresentazione legale di Macias durante il suo processo. Il Texas non ha un sistema centralizzato per rappresentare i difensori indigenti e non ha criteri significativi per la nomina di consulenti di processo, lasciando spesso la difesa di individui vulnerabili in mano ad avvocati con risorse e esperienza limitate. Questo scenario crea un ambiente dove errori gravi possono accadere impunemente, compromettendo l'equità del processo e mettendo a rischio la giusta rappresentazione degli imputati.

<sup>222</sup> Vedi nota 214.

### 3.22. La tortura e gli abusi nelle carceri statunitensi

I trattati, le convenzioni e le dichiarazioni internazionali stabiliscono linee guida fondamentali per il trattamento dei prigionieri. Tuttavia, queste linee guida vengono spesso ignorate dal sistema di giustizia penale degli Stati Uniti, che contemporaneamente critica altri Paesi per violazioni dei diritti umani dei prigionieri.

La pratica dell'isolamento prolungato è una crescente preoccupazione per molti attivisti carcerari, sia all'interno che all'esterno delle prigioni. I rapporti che l'AFSC<sup>223</sup> riceve riguardanti prigionieri sottoposti a dispositivi di tortura provengono in gran parte da celle di isolamento, spesso chiamate unità di controllo gestionale o unità di gestione speciale, dove ci sono pochi testimoni.

Le prigioni degli Stati Uniti sono spesso teatro di gravi violazioni dei diritti umani, come documentato in numerose testimonianze raccolte nel rapporto "Torture nelle prigioni degli Stati Uniti". Queste testimonianze forniscono una visione inquietante delle condizioni in cui i prigionieri sono costretti a vivere, mettendo in luce pratiche disumane che violano gli *standard* internazionali sui diritti umani. Attraverso le parole dei detenuti, emergono storie di sofferenza estrema, abusi fisici e psicologici e un sistema penitenziario che sembra spesso operare al di fuori della legge e della morale.

I resoconti raccolti nel rapporto si concentrano su vari aspetti della vita carceraria, evidenziando l'uso dell'isolamento, l'abuso di forza e l'utilizzo di dispositivi di tortura e il trattamento riservato ai detenuti affetti da malattie mentali. Ogni sezione del rapporto introduce queste testimonianze con riferimenti agli *standard* internazionali sui diritti umani, dimostrando come le pratiche descritte siano in aperta violazione di tali norme.

Secondo la testimonianza di Lester A., detenuto nella *East Jersey State Prison*, l'isolamento ha effetti devastanti sulla salute mentale dei prigionieri. Lester ha trascorso tre anni in isolamento, sviluppando un disturbo paranoide di personalità tale da non permettergli più di riuscire a stare vicino ad altre persone. Ha descritto come anche il semplice condividere una cella con qualcuno che conosceva da tutta la vita gli fosse impossibile.

Jeff H., detenuto nel *Federal Correctional Complex di Oakdale*, ha descritto un episodio del 1997, quando accettò di condividere la cella con un prigioniero che soffriva

---

<sup>223</sup> L'American Friends Service Committee (AFSC) è un'organizzazione non governativa fondata nel 1917 da membri della Società Religiosa degli Amici. La AFSC si impegna nella promozione della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani attraverso una varietà di programmi e iniziative sia negli Stati Uniti che a livello internazionale.

già di gravi disturbi psicologici dovuti alla deprivazione sensoriale e all'isolamento estremo. Questo prigioniero trovava difficile persino respirare e temeva che chiedere aiuto psicologico avrebbe influito negativamente sulle sue udienze di libertà condizionata. Alla fine, in preda alla disperazione, il compagno di cella di Jeff tentò di strangolarlo con una corda, dichiarando che preferiva morire nel braccio della morte piuttosto che impazzire nell'unità di isolamento. Jeff ha visto ogni livello di follia e deterioramento mentale in quell'ambiente e ha descritto come la sua vista fosse peggiorata a causa della costante reclusione e la sua pelle avesse assunto un pallore malsano per la mancanza di esposizione al sole.

Questi racconti evidenziano come l'isolamento nelle prigioni statunitensi, non solo privi i detenuti di qualsiasi contatto umano e stimolazione sensoriale, ma li sottoponga anche a una forma di tortura psicologica che ha conseguenze devastanti e durature sulla loro salute mentale. I prigionieri spesso non hanno accesso alle cure mediche necessarie e sono lasciati a soffrire in condizioni che peggiorano ulteriormente il loro stato mentale, creando un ciclo di deterioramento che può portare alla completa alienazione e perdita di sanità mentale.

I prigionieri con malattie mentali non solo affrontano l'isolamento sociale e la stigmatizzazione, ma sono anche soggetti a un trattamento brutale e degradante che peggiora ulteriormente il loro stato di salute.

Bobby B., detenuto presso il *Tamms Correctional Center* nell'Illinois, ha raccontato la sua lunga battaglia con gravi malattie mentali che risalgono all'infanzia, tra cui il disturbo bipolare, il disturbo esplosivo intermittente, *deficit* intellettuali e crisi epilettiche. Ha affermato di non aver ricevuto alcun trattamento nei primi anni di detenzione, il che ha aggravato il suo isolamento.

Durante questo periodo, è stato confinato in celle di isolamento spoglie, arredate solo con un letto di acciaio. Senza riscaldamento per affrontare il freddo invernale e talvolta soggetto a spruzzi d'acqua da parte degli agenti, ha dovuto sopportare giorni interi in condizioni gelide, con le pareti della cella spesso ricoperte da uno strato di brina.

La storia di Matthew Bullock è estremamente tragica, segnata da gravi problemi di salute mentale e sei tentativi di suicidio. Bullock, ospite di una struttura sicura per la salute mentale, ha vissuto un'esperienza devastante: i custodi lo hanno incoraggiato a suicidarsi, lo hanno etichettato ingiustamente come molestatore di bambini e non hanno preso misure adeguate per proteggerlo dalle tendenze suicide. Nei giorni che hanno preceduto il suo suicidio, Bullock ha sofferto di difficoltà respiratorie in una cella

sovraffollata, con una luce intensa puntata costantemente in faccia. Gli ufficiali lo hanno poi trasferito in una cella priva di telecamera di sorveglianza e hanno permesso che avesse a disposizione i mezzi per compiere il gesto estremo, senza effettuare i controlli di *routine* durante il loro turno.

Le loro testimonianze rivelano l'uso sistematico di pratiche come la reclusione in celle di isolamento per lunghi periodi, l'uso di gas lacrimogeni e di dispositivi di contenzione, l'abbandono nelle celle senza riscaldamento o servizi igienici adeguati e la somministrazione forzata di farmaci antipsicotici. Questi racconti mettono in luce l'estrema vulnerabilità dei detenuti con malattie mentali, che sono spesso lasciati senza accesso a trattamenti medici adeguati e sono costantemente esposti a violenze fisiche e psicologiche. Le condizioni descritte non solo violano i diritti umani fondamentali, ma contribuiscono a un ciclo di sofferenza e deterioramento della salute mentale che rende impossibile qualsiasi forma di riabilitazione o recupero.

Anche l'utilizzo della forza nelle carceri statunitensi rappresenta una delle questioni più controverse e preoccupanti del sistema penitenziario. La pratica dell'uso eccessivo della forza non risparmia nemmeno i detenuti più vulnerabili, come quelli con problemi di salute mentale. L'isolamento prolungato, le percosse e l'utilizzo di dispositivi come la *black box* – un attrezzo che intensifica il dolore causato dalle manette – sono solo alcune delle tecniche utilizzate per intimidire e sottomettere i prigionieri. Le condizioni descritte nelle testimonianze mostrano un livello di brutalità che va oltre la semplice disciplina carceraria, configurandosi come veri e propri atti di tortura.

Il detenuto P.D., della Penitenziaria di *Lewisberg*, ha riportato che l'uso eccessivo di agenti chimici come i gas è una pratica comune, utilizzata non solo per sedare i disordini ma anche per punire i detenuti. Ha descritto come, dopo aver cercato di evitare un conflitto con il suo compagno di cella, sia stato ignorato dalle autorità, che hanno preferito lasciare che i detenuti si scontrassero per avere un pretesto per usare la forza.

Infine, la testimonianza di Sergio F. dalla *Florida State Prison* evidenzia l'uso di celle di isolamento con condizioni inumane, dove i detenuti sono lasciati senza servizi igienici adeguati o cure mediche, creando un ambiente di tortura psicologica oltre che fisica.<sup>224</sup>

L'amministrazione degli Stati Uniti ha autorizzato l'uso di metodi di interrogatorio e le condizioni di detenzione che violano chiaramente il divieto internazionale di tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Queste pratiche includono detenzioni segrete,

---

<sup>224</sup> Bonnie Kerness, "Torture in United States Prisons", American Friends Service Committee, 2011.

trasferimenti interstatali senza dovuto processo, sparizioni forzate e detenzioni indefinite senza accusa o processo. Nonostante queste violazioni dei diritti umani siano state sanzionate ai più alti livelli, sono state giustificate come "legali" dal Presidente e dai suoi collaboratori.

Gli Stati Uniti hanno ammesso di aver permesso la tortura, utilizzando tecniche come il waterboarding contro diversi detenuti, incluso Khalid Sheikh Mohammed, accusato di essere il capo intellettuale degli attacchi dell'11 settembre 2001. Il *waterboarding*<sup>225</sup> è stato riconosciuto esplicitamente come tortura dalle Nazioni Unite e da altri organismi internazionali. Nonostante ciò, l'amministrazione ha rifiutato di escludere il ricorso a questa tecnica in futuro.

L'amministrazione Bush ha difeso queste pratiche citando pareri legali che permettevano tali metodi di interrogatorio. Nel 2007, con un ordine esecutivo, il Presidente Bush ha autorizzato detenzioni prolungate in luoghi segreti, violando il diritto internazionale e contribuendo a casi di sparizione forzata. Le persone coinvolte in questi programmi sono state effettivamente poste al di fuori della protezione legale, con il loro destino e la loro ubicazione nascosti al pubblico.

Il programma della CIA è stato solo una parte di queste politiche controverse. La struttura di detenzione a Guantánamo Bay è stata creata per evitare la supervisione indipendente dei tribunali ordinari, consentendo violazioni continue dei diritti dei detenuti. Alcuni detenuti, sottoposti a torture e altre forme di maltrattamento, ora rischiano l'esecuzione dopo processi ingiusti da parte di commissioni militari speciali. L'amministrazione ha anche rifiutato di escludere l'uso di informazioni ottenute sotto tortura come prove nei processi giudiziari.

In sintesi, le politiche statunitensi riguardo all'interrogatorio dei detenuti e alle loro condizioni di detenzione sono state largamente criticate a livello internazionale come violazioni gravi del diritto umanitario internazionale, sollevando serie preoccupazioni per l'impunità dei responsabili e per il rispetto dello stato di diritto.

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel dicembre 2005 una legge che teoricamente vieta il trattamento crudele, inumano e degradante dei detenuti tenuti sotto

---

<sup>225</sup> Il *waterboarding* è una tecnica di tortura controversa e ampiamente condannata a livello internazionale. Consiste nel far credere alla vittima che stia per annegare inducendo una sensazione estrema di soffocamento e panico. Durante il *waterboarding*, la persona è legata a un tavolo inclinabile con la testa più bassa del corpo, mentre un panno o una tela viene posto sul viso e l'acqua viene versata sopra di esso. Questo crea una sensazione di annegamento simulato, accompagnato da una grave angoscia fisica e psicologica.

custodia statunitense all'estero, nonostante tale pratica fosse già proibita dal diritto internazionale. Tuttavia, l'amministrazione statunitense continua a giustificarsi con interpretazioni contorte della propria legislazione nazionale per eludere i suoi obblighi internazionali.<sup>226</sup>

In aggiunta, l'amministrazione ha cercato di limitare la definizione di tortura per evitare una responsabilità penale secondo le leggi statunitensi, sostenendo che le tecniche di interrogatorio severe usate costituiscano al massimo trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Tuttavia, questo ignora il divieto assoluto nel diritto internazionale di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti in ogni circostanza e per ogni persona.

Le carenze nelle indagini sulle denunce di tortura e altri maltrattamenti a Guantánamo Bay, in Iraq, Afghanistan e altrove sono state criticate dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite e dal Comitato contro la tortura dell'ONU..

Nonostante le prove crescenti di responsabilità criminale nell'autorizzazione di sparizioni forzate, tortura e altri maltrattamenti, non sono state istituite indagini indipendenti e efficaci con i poteri necessari per indagare chiunque potrebbe essere responsabile, indipendentemente dal loro rango o *status*. Nel caso di Mohamed al-Qahtani, sottoposto a trattamenti durante l'interrogatorio nel 2002 e 2003 che hanno violato il divieto internazionale di tortura e altri maltrattamenti, una commissione militare ha concluso che il trattamento non costituiva maltrattamento proibito. Il Pentagono ha giustificato questo interrogatorio come conforme allo "stretto" *standard* di trattamento umano per tutti i detenuti, utilizzando l'autorizzazione di tecniche da parte del Segretario Rumsfeld come base per questa conclusione errata.

In sintesi, nonostante le critiche internazionali e le prove di gravi violazioni dei diritti umani, nessuno è stato efficacemente ritenuto responsabile per crimini internazionali di tortura e sparizione forzata, evidenziando un problema continuo di impunità nelle operazioni statunitensi legate alla sicurezza nazionale.

L'amministrazione statunitense ha costruito una facciata di legalità per giustificare l'uso di tecniche di interrogatorio come il *waterboarding*, autorizzate dal Dipartimento di Giustizia. Il Procuratore Generale, Michael Mukasey, ha rifiutato di avviare indagini penali su tali pratiche, sostenendo che erano state legalmente autorizzate.

---

<sup>226</sup> L'amministrazione ha affermato un'ampia autorità presidenziale per sovrastare la legislazione del Congresso e il diritto internazionale, specialmente agendo come Comandante in Capo delle forze armate. Questo ha permesso agli Stati Uniti, nel contesto della loro "guerra" globale al terrorismo, di compiere atti che violano chiaramente il divieto internazionale di tortura e altri maltrattamenti, oltre a ignorare altre protezioni dovute ai detenuti.

Gli Stati Uniti sono obbligati a condurre indagini tempestive ed efficaci non solo sulle violazioni ammesse ma anche sulle denunce di violazioni, che spesso vengono soppresse per motivi di sicurezza nazionale.<sup>227</sup>

### **3.23. Il rapporto degli USA con il diritto internazionale in merito alla pena capitale**

L'esame del rapporto tra la pena di morte negli Stati Uniti e il diritto internazionale richiede un'analisi approfondita dei trattati ratificati, delle interpretazioni giurisprudenziali e delle pratiche nazionali. Questo confronto rivela non solo le divergenze tra il sistema giuridico statunitense e gli *standard* internazionali, ma anche le pressioni diplomatiche e le critiche che gli Stati Uniti affrontano da parte di altre nazioni e organismi internazionali. Inoltre, la persistenza della pena di morte negli Stati Uniti evidenzia le sfide e le opportunità per la comunità internazionale di influenzare e promuovere cambiamenti verso l'abolizione universale di questa pratica.

Mentre molti Paesi hanno abolito la pena di morte o limitato severamente il suo uso in conformità con i trattati internazionali, gli Stati Uniti, così come la Cina e il Giappone, continuano a praticare la pena capitale, sollevando preoccupazioni significative all'interno della comunità internazionale.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani<sup>228</sup> è stata redatta con l'ispirazione di diverse costituzioni nazionali, con l'intento di diventare un "*standard* comune di realizzazione per tutti i popoli e tutte le nazioni". L'obiettivo principale era costruire una società migliore, non solo punire chi violava i diritti umani. Questo documento è stato pensato per essere dinamico, capace di adattarsi e evolversi con il progresso del pensiero sociale e degli atteggiamenti.

---

<sup>227</sup> Amnesty International, "Usa: torture, enforced disappearance and impunity", 2021.

<sup>228</sup> La bozza iniziale della Dichiarazione, preparata da John P. Humphrey nel 1947, includeva un riferimento alla pena di morte, affermando che il diritto alla vita poteva essere negato solo a persone condannate per crimini per cui era prevista la pena capitale. Tuttavia, il Comitato di Redazione, guidato da Eleanor Roosevelt, decise di rimuovere questo riferimento per riflettere il movimento emergente verso l'abolizione della pena di morte e mantenere la rilevanza del documento nel tempo.

La Dichiarazione afferma all'art. 3 afferma che "ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona". Questo articolo non è soggetto a limitazioni di processo, diversamente dai V e XIV Emendamenti della Costituzione degli Stati Uniti. Inoltre, l'Articolo 5 stabilisce che "nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti". Questi articoli evidenziano una consapevolezza internazionale del valore della vita umana e dell'importanza di preservare la dignità umana.

Nel corso degli anni, l'interpretazione della Dichiarazione ha mostrato che la tendenza internazionale si sta muovendo verso l'abolizione della pena di morte. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto questi diritti assoluti firmando la Dichiarazione il 10 dicembre 1948. Nel cinquantesimo anniversario della Dichiarazione, l'allora Presidente William J. Clinton firmò l'Ordine Esecutivo No. 13107, affermando l'impegno del governo degli Stati Uniti a rispettare e implementare gli obblighi derivanti dai trattati internazionali sui diritti umani.

Nonostante queste affermazioni, gli Stati Uniti continuano a imporre la pena di morte, ignorando il diritto alla vita come libertà fondamentale. Questo mette in luce una discrepanza tra gli impegni internazionali assunti e le pratiche interne del paese. La rimozione del riferimento alla pena capitale dalla Dichiarazione è stata una decisione strategica per permettere al documento di evolversi con il tempo e continuare a essere rilevante. Nonostante gli Stati Uniti abbiano riconosciuto formalmente questi diritti, la loro applicazione pratica dimostra una contraddizione significativa rispetto agli standard internazionali sui diritti umani.

Mentre la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani serviva solo come elenco di obiettivi, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) è un trattato legalmente vincolante che impone restrizioni specifiche all'uso della pena di morte da parte di ciascun paese firmatario.<sup>229</sup>

Il Patto Internazionale stabilisce anche altre garanzie minime che gli Stati sono tenuti a fornire agli imputati di reati capitali, come fa la Carta dei Diritti degli Stati Uniti. Ad esempio, l'articolo 6, che afferma che nessuno può essere arbitrariamente privato della

---

<sup>229</sup> L'articolo 6 del Patto afferma che ogni essere umano ha il diritto inerente alla vita e che nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. L'articolo 7 del Patto dichiara che nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, specificando che nessuno deve essere sottoposto a esperimenti medici o scientifici senza il suo libero consenso.

A differenza della Dichiarazione Universale, il Patto Internazionale riconosce esplicitamente la pena di morte come un'eccezione al diritto alla vita, a condizione che non venga applicata in modo arbitrario. Il Patto anticipa anche l'abolizione definitiva della pena di morte tra tutte le nazioni, affermando che gli stati che hanno già abolito la pena di morte non possono reintrodurla.

L'articolo 14 afferma che tutte le persone devono essere uguali davanti ai tribunali, il che significa che non devono essere trattate diversamente in base a tratti caratteristici distintivi come razza, sesso, orientamento sessuale, etnia, nazionalità o religione. Questo articolo richiede anche che gli stati forniscano una rappresentanza legale gratuita e interpreti agli imputati indigenti.

Le interpretazioni del Patto Internazionale hanno stabilito che l'esecuzione di persone con disabilità intellettiva o malate di mente non rispetta i diritti umani internazionali. Nel 1989, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che vieta l'imposizione della pena capitale per crimini commessi da persone di età inferiore ai diciotto anni.

vita, è stato interpretato come un divieto all'applicazione discriminatoria della pena di morte e all'esecuzione degli innocenti.<sup>230</sup>

Gli Stati Uniti hanno violato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) in vari modi, soprattutto in relazione all'uso della pena di morte. Il Patto, che è un trattato vincolante per i paesi che lo hanno ratificato, impone norme rigorose sull'applicazione della pena capitale.

L'ICCPR proibisce l'esecuzione di individui con disabilità mentali, ritenendo che tali esecuzioni siano contrarie alla dignità umana. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno eseguito condanne a morte di individui con gravi malattie mentali o disabilità intellettuali, in violazione di questo principio. Il caso di Scott Panetti<sup>231</sup>, un uomo con una storia documentata di schizofrenia che è stato condannato a morte, è un esempio emblematico di questa violazione.<sup>232</sup> L'incapacità di Panetti di comprendere la sua situazione legale e di partecipare in modo razionale alla sua difesa venne vista come una violazione del diritto a un processo equo e del divieto di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, come stabilito dal Patto. Nonostante gli appelli e le proteste da parte di gruppi per i diritti umani, il caso di Scott Panetti continua a essere un esempio di come il sistema giudiziario degli Stati Uniti possa fallire nel proteggere i diritti delle persone più vulnerabili, in aperta contraddizione con gli obblighi internazionali assunti dal paese.

L'articolo 14 del Patto garantisce l'uguaglianza davanti ai tribunali e il diritto a un processo equo. Tuttavia, numerosi studi hanno evidenziato che la pena di morte negli Stati Uniti è applicata in modo discriminatorio, con una sproporzionata rappresentanza di afroamericani tra i condannati a morte. Questo suggerisce una violazione delle disposizioni anti-discriminatorie del Patto.

Il Patto proibisce l'imposizione della pena di morte per crimini commessi da persone che erano minorenni al momento del reato. Nonostante questo, fino al 2005, gli Stati Uniti hanno eseguito condanne a morte di individui minorenni al momento del fatto. Il caso di *Roper v. Simmons*, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato

---

<sup>231</sup> Nonostante la sua evidente malattia mentale, Panetti è stato autorizzato a rappresentarsi da solo durante il processo per omicidio, un evento che ha messo in luce la sua incapacità di comprendere la natura delle accuse contro di lui. Durante il processo, Panetti ha agito in modo bizzarro e incomprensibile, indossando un costume da *cowboy* e tentando di chiamare testimoni improbabili come Gesù Cristo e il defunto presidente John F. Kennedy. La corte ha ignorato i segni evidenti della sua incapacità mentale, procedendo con la condanna a morte. Questo caso ha sollevato serie preoccupazioni a livello internazionale, dato che l'ICCPR vieta l'esecuzione di persone con disabilità mentali.

incostituzionale l'esecuzione di minorenni, è giunto solo dopo anni di violazioni del Patto.

L'ICCPR garantisce il diritto a un giusto processo, comprese le garanzie di rappresentanza legale adeguata e un processo equo. Negli Stati Uniti, tuttavia, ci sono stati numerosi casi in cui i condannati a morte non hanno ricevuto una rappresentanza legale adeguata. Difensori pubblici sovraccarichi di lavoro, inadeguatamente preparati o addirittura negligenti hanno rappresentato imputati in casi capitali, portando a processi ingiusti e condanne a morte discutibili.

Il Patto prevede che la pena di morte, laddove non sia ancora abolita, debba essere limitata ai "reati più gravi". Gli Stati Uniti, però, hanno in passato applicato la pena di morte anche per reati non letali, come il rapimento e lo stupro. Sebbene la pratica sia diminuita, questa storia di applicazione espansiva della pena capitale rappresenta una violazione delle restrizioni imposte dall'ICCPR.

Le lunghe attese nel braccio della morte, che spesso durano decenni, sono state considerate forme di trattamento crudele, inumano o degradante, in violazione dell'articolo 7 del Patto. Le condizioni spesso spietate e la prolungata incertezza riguardante l'esecuzione causano sofferenze mentali significative ai condannati, violando i diritti garantiti dall'ICCPR.

In sintesi, gli Stati Uniti hanno violato – e continuano a violare - il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici attraverso l'esecuzione di individui con disabilità mentali, l'applicazione discriminatoria della pena di morte, la condanna e l'esecuzione di minorenni, la negazione di giusti processi, l'uso della pena capitale per reati non letali e la perpetuazione di condizioni di detenzione nel braccio della morte che costituiscono trattamenti crudeli e inumani. Queste violazioni mettono in luce le discrepanze tra le pratiche interne degli Stati Uniti e gli obblighi internazionali sui diritti umani.

La Convenzione Americana sui Diritti Umani, adottata dall'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) nel 1969 e in vigore dal 1978, di cui gli Stati Uniti sono membri, fu formata nel 1948 come *forum* per affrontare questioni di diplomazia internazionale, rafforzare la democrazia e proteggere i diritti umani nell'emisfero occidentale. La Convenzione Americana sui Diritti Umani è uno dei principali trattati regionali sui diritti umani e proibisce l'uso della pena di morte per reati politici o crimini comuni correlati, per persone che erano minorenni al momento del crimine e per donne incinte. Inoltre, la Convenzione vieta l'esecuzione di persone che, al momento del crimine, avevano più di settanta anni.

Il progresso verso l'abolizione della pena di morte è evidente in questo documento. Utilizzando l'Articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici come modello, la Convenzione Americana restringe ulteriormente l'uso della pena capitale e afferma esplicitamente che gli Stati non possono reintrodurre la pena di morte una volta abolita. Questo rende la Convenzione Americana uno strumento abolizionista a tutti gli effetti poiché gli Stati ratificanti che hanno già abolito la pena di morte sono ora vincolati dal diritto internazionale a non utilizzarla.

La OAS è anche uno dei due sistemi regionali che ha adottato una convenzione per abolire completamente la pena di morte. L'8 giugno 1990, l'Assemblea Generale della OAS ha adottato il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Americana sui Diritti Umani per Abolire la Pena di Morte, richiedendo agli Stati firmatari di abolire la pena capitale. Non sono ammesse riserve al protocollo, tranne per riservare il diritto di applicare la pena di morte in tempo di guerra in conformità con il diritto internazionale. Al momento dell'adozione, solo sei paesi hanno firmato il protocollo e, fino ad oggi, nove paesi lo hanno ratificato, mentre gli Stati Uniti si sono rifiutati di firmarlo.

Altri trattati e convenzioni che perseguono l'obiettivo di abolire la pena di morte includono la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell'Uomo. Le Nazioni Unite e l'Organizzazione degli Stati Americani hanno adottato protocolli opzionali per abolire la pena di morte, ai quali gli Stati Uniti potrebbero aderire in futuro, ma che attualmente non hanno firmato.

L'abolizione della pena di morte è considerata un elemento importante nello sviluppo democratico degli Stati, arrivando così all'abbattimento del muro caratterizzato da terrore, ingiustizia e repressione.<sup>233</sup>

La posizione degli Stati Uniti riguardo alla pena di morte ha suscitato significative critiche da parte della comunità internazionale, con conseguenze diplomatiche di rilievo. Nel 2001, la perdita del seggio degli Stati Uniti nella Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha colto di sorpresa diplomatici e osservatori dei diritti umani, segnando un evento senza precedenti dalla formazione della Commissione nel 1947. Questa perdita di supporto elettorale è stata attribuita, tra le altre cose, alla continua pratica dell'esecuzione capitale. Molte nazioni considerano la posizione degli Stati Uniti come un'aberrazione rispetto alle norme internazionali sui diritti umani.

---

<sup>233</sup> Elise N. Mimms, "International law and the death penalty in the United States", *International Law and the Death Penalty in the United States*, Aprile 2019.

Inoltre, il mantenimento della pena di morte negli Stati Uniti ha creato tensioni significative con il Consiglio d'Europa, che ha espresso la sua intolleranza verso la posizione intransigente degli Stati Uniti. Il Consiglio ha minacciato di revocare lo *status* di osservatore degli Stati Uniti a causa del mancato impegno a una moratoria sulle esecuzioni. Questa minaccia sottolineò il divario di valori tra gli Stati Uniti e molti dei suoi alleati europei, che vedono la pena di morte come una violazione dei diritti umani fondamentali.<sup>234</sup>

### 3.24. I progetti abolizionisti

Il tema della pena capitale è sempre stato un tema controverso e dibattuto negli Stati Uniti sia a livello federale che a livello statale.

Negli anni '60, si verificarono numerosi tentativi di abolizione della pena di morte attraverso proposte legislative. Tra queste, il rappresentante Abraham Multer presentò un disegno di legge nel 1960 per vietare tutte le esecuzioni a livello federale, mentre nel 1962 il senatore Wayne Morse tentò di emendare un disegno di legge per impedire tutte le esecuzioni nel Distretto di Columbia. Nel 1966, il senatore Philip Hart e il rappresentante Robert Kastenmeier proposero entrambi l'abolizione totale della pena di morte per tutti i crimini federali.

Uno dei principali argomenti di discussione era la deterrenza: si cercò di stabilire se la pena di morte prevenisse effettivamente i crimini. Molti legislatori, come Multer e Hart, presentarono studi e testimonianze di esperti che indicavano la mancanza di prove concrete a sostegno di questa tesi. Morse, in particolare, sottolineò che numerose ricerche dimostravano che la pena capitale non fosse un deterrente efficace.

A livello statale, la tendenza è verso l'abolizione. Nove stati (Alaska, Delaware, Hawaii, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Oregon e West Virginia) abolirono completamente la pena di morte entro il 1967. In alcuni casi, come in Michigan e Oregon, l'abolizione avvenne tramite modifiche costituzionali e *referendum* popolari. Anche negli Stati dove la pena rimane in vigore, la sua applicazione diminuisce drasticamente. Ad esempio, in Kansas, il governatore repubblicano evita le esecuzioni per motivi personali. Entro la

---

<sup>234</sup> Mark Warren, "Death, Dissent and Diplomacy: the U.S. Death Penalty as an obstacle to foreign relations", Williams & Mary Bill of Rights Journal, vol. 13, Dicembre 2004.

fine degli anni '60, si assistette a una moratoria *de facto*, con il numero di esecuzioni che scese significativamente.

L'attività legislativa e i dibattiti del Congresso riflettono un crescente dissenso verso la pena di morte, con un *focus* particolare su questioni morali e di deterrenza. Tuttavia, poche delle proposte di abolizione vengono effettivamente approvate e il dibattito continua a evolversi mentre la società americana si confronta con le implicazioni etiche e pratiche della pena capitale.

Per la prima metà del periodo post-bellico, la politica degli Stati Uniti sembrava indirizzata verso la fine delle esecuzioni come avvenuto in Gran Bretagna.

Uno degli argomenti più comuni per spiegare il fallimento dell'abolizione negli Stati Uniti e il successo in Inghilterra è l'attribuzione della disparità alle *élite* politiche del Regno Unito, meno inclini a piegarsi all'opinione pubblica sul tema.

Gli individui appartenenti alle *élite* politiche hanno avuto forti influenze nello sviluppo della politica sulla pena capitale sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Le narrazioni di entrambi i paesi presentano figure abolizioniste influenti nel governo che hanno lavorato insieme, consapevolmente o meno, con gruppi di interesse a favore dell'abolizione. Questi imprenditori politici possono spiegare perché ciascun Paese ha compiuto un primo sforzo per l'abolizione e perché tali sforzi hanno finito per ottenere abbastanza trazione da richiedere un serio interesse governativo. Tuttavia, mentre le azioni delle *élite* interessate possono spiegare perché l'abolizione è stata inizialmente introdotta in ciascun paese e perché è diventata importante nell'agenda governativa di ciascuno Stato, tali influenze non spiegano sufficientemente perché gli Stati Uniti abbiano compiuto un significativo passo indietro negli anni '70.

I primi sforzi per l'abolizione a livello federale in America e in Gran Bretagna<sup>235</sup> sono stati entrambi innescati da politici interessati. In America, sul fronte legislativo, i senatori Morse e Hart hanno introdotto e sostenuto diversi progetti di legge nei primi anni '60 che hanno fatto passi avanti per mettere fine alla pena capitale. Morse, il cui Stato d'origine, l'Oregon, ha abolito la pena di morte tramite *referendum* popolare nel 1964, era un “difensore implacabile di tutte le forme di protezione costituzionale sotto la

---

<sup>235</sup> Il parlamentare Sidney Silverman ha avuto un effetto simile ma molto più forte nel legislatore britannico. È stato vocale in tutti i dibattiti tra il 1947 e il 1965, spesso parlando per primo e inquadrando la discussione nei suoi termini. Silverman, molto simile a Morse, era un implacabile sostenitore dell'abolizione, introducendo misure abolizioniste nel 1948, 1956 e 1965. Silverman ha anche fatto passi ulteriori nel suo progetto rispetto a qualsiasi politico americano simile. Ha co-fondato e lavorato a stretto contatto con la *National Campaign for the Abolition of Capital Punishment* per creare un legame tra le campagne pubbliche ed élite per l'abolizione.

legge” e la sua posizione contro la pena di morte non faceva eccezione. Il senatore Hart, nel frattempo, come presidente della sottocommissione congressuale sulle Leggi e Procedure Penali, ha tenuto numerose udienze sulla pena di morte, sebbene poche siano state consequenziali. Insieme, i senatori Morse e Hart sono stati in gran parte responsabili dell'introduzione e della focalizzazione delle discussioni sulla pena capitale in Congresso, discussioni che erano molto rare prima degli anni '60.

Nella narrativa americana, il giudice più influente è stato Justice Goldberg. Goldberg ha preso l'iniziativa di portare il dibattito sulla pena capitale nel contesto giudiziario. Ha reclutato Alan Dershowitz come assistente nel 1963 e ha chiesto di preparare un *memorandum* che potesse considerare la pena capitale come “crudele e insolita” in violazione dell'VIII Emendamento. L'iniziativa straordinaria di Goldberg ha portato a un *memorandum* che è stato distribuito agli altri giudici ed ha avuto un effetto importante anche sulla Corte.

Sebbene il *memorandum* non fosse disponibile al pubblico al momento, Goldberg avrebbe presto trapiantato i suoi argomenti in un'opinione dissenziente che ha avviato il *Legal Defense Fund (LDF)*<sup>236</sup> della NAACP a sfidare la pena capitale tramite contenziosi. Goldberg non aveva una connessione esplicita con il LDF, come Silverman aveva con la NCACP. Tuttavia, l'opinione dissenziente che ha volontariamente fornito dopo *Rudolph v. Alabama*<sup>237</sup> ha risvegliato l'interesse per la costituzionalità della pena

---

<sup>236</sup> Il *Legal Defense Fund (LDF)* è stata un'organizzazione che ha giocato un ruolo cruciale nella lotta contro la pena di morte negli Stati Uniti. Fondata dal NAACP, ha utilizzato strategie legali per sfidare la costituzionalità della pena capitale. Il LDF ha orchestrato una serie di casi *test* per creare un blocco delle esecuzioni, facendo pressione sulla Corte Suprema per prendere una decisione definitiva sulla questione. Ha inoltre distribuito il "*Last Aid Kit*" agli avvocati difensori, contenente argomentazioni costituzionali contro la pena di morte. Questo *kit* ha fornito supporto legale agli imputati nei casi di pena capitale, aumentando le possibilità di sospensione delle esecuzioni. Il LDF ha quindi avuto un ruolo chiave nel portare la questione della pena di morte all'attenzione del sistema giudiziario, influenzando significativamente il dibattito legale e politico negli Stati Uniti.

<sup>237</sup> Il caso *Rudolph v. Alabama* è stato un importante caso giudiziario negli Stati Uniti riguardante la pena di morte. Nel 1963, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato di ascoltare l'appello di Rudolph, condannato a morte per stupro senza omicidio. La decisione di non prendere in considerazione il caso ha sollevato dibattiti significativi all'interno della Corte. Il giudice Arthur Goldberg, dissenziente, ha scritto un'opinione in cui suggeriva che la pena di morte per crimini come lo stupro potrebbe essere considerata "crudele e inusuale" e quindi incostituzionale ai sensi dell'Ottavo Emendamento. Questa opinione dissenziente ha avuto un grande impatto, stimolando discussioni giuridiche e attirando l'attenzione delle organizzazioni per i diritti civili come la Legal Defense Fund (LDF). Il caso ha quindi rappresentato un punto di svolta nel dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti, contribuendo a mettere in discussione la sua applicazione e aprendo la strada a future sfide legali.

capitale. L'ACLU<sup>238</sup> ha anche adottato una posizione formale contro la pena di morte nel 1965, poiché era stata incoraggiata dalle opinioni di Goldberg.

Le narrazioni mostrano quindi che le influenze delle *élite* politiche e dei gruppi di interesse possono spiegare in gran parte i primi sforzi per l'abolizione sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Silverman e la NCACP hanno guidato la carica per l'abolizione nel primo, mentre Goldberg e la sua connessione effettuale con il LDF della NAACP hanno guidato la carica nel secondo.

Le azioni delle *élite* possono anche spiegare perché l'abolizione della pena capitale è stata posta così prominentemente nelle agende governative di entrambi i paesi. Negli Stati Uniti, i congressisti interessati come i senatori Morse e Hart hanno spinto per l'abolizione, ma i loro sforzi sono stati in gran parte infruttuosi, sebbene sembrassero lentamente guadagnare più trazione. Prima che le azioni legislative negli Stati Uniti potessero portare a una legislazione significativa, la magistratura, nel 1968, ha preso in carico la questione della pena capitale. Preparata dal dissenso di Goldberg, il LDF ha messo una notevole pressione sui tribunali affinché prendessero una decisione finale sulla costituzionalità della pena capitale.

Le motivazioni e le attività delle *élite* politiche non possono, tuttavia, spiegare il passo indietro degli Stati Uniti dall'abolizione negli anni '70. Non ci sono figure di *élite* particolarmente influenti, né gruppi di interesse significativamente organizzati, che hanno guidato il movimento contro l'abolizione. Gottschalk osserva che non c'è stata una grande mobilitazione da parte dei gruppi di interesse per cambiare il contesto del contenzioso sulla pena capitale. Anche se ci sono state alcune figure di *élite* prominenti nella politica americana che si sono dichiarate a favore della pena di morte prima della decisione di Gregg, come il sindaco di New York City Ed Koch, le loro richieste non erano molto diverse da quelle di alcuni politici di *élite* in Inghilterra che hanno similmente sostenuto la pena capitale durante la sua moratoria.<sup>239</sup>

Il movimento contro la pena di morte non ha mai avuto risorse finanziarie estensive. Nel 1981, la *National Coalition to Abolish the Death Penalty* ha ricevuto contributi che oggi equivarrebbero a \$23.000, secondo Haines. Anche oggi il finanziamento è insufficiente per campagne televisive o pubblicità in giornali prominenti. Il movimento quindi si è

---

<sup>238</sup> L'ACLU, acronimo di American Civil Liberties Union, è un'organizzazione no-profit fondata nel 1920 negli Stati Uniti. La sua missione è difendere e preservare i diritti e le libertà individuali garantiti dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti.

<sup>239</sup> Avinash Samarth, "Veering off the abolitionist path in America: the influence of the ambiguously written Constitution", *Philosophy, Politics, and Economics Undergraduate Journal*, 2012.

affidato principalmente agli sforzi di attivisti volontari, in particolare avvocati e clero che hanno dedicato molto del loro tempo a portare avanti le proprie idee abolizioniste. Tuttavia, alcune organizzazioni chiave contro la pena di morte negli anni 2000 hanno potuto aumentare le risorse attraverso sovvenzioni di fondazioni come *Atlantic Philanthropies*<sup>240</sup>, *JEHT Foundation*<sup>241</sup> e *Open Society Institute*<sup>242</sup> di George Soros. Nel 2013, la *National Coalition to Abolish the Death Penalty* ha avuto \$1,3 milioni di entrate, con il direttore esecutivo che ha ricevuto \$136.000 di compenso. *Death Penalty Focus*, situata in California, nel 2012 ha riportato \$1,2 milioni di entrate e nello stesso anno *Equal Justice USA* ha riportato un patrimonio netto di \$2,3 milioni. Con l'assunzione di personale a tempo pieno e parziale, è stato possibile perfezionare il messaggio e raggiungere i politici senza manifestazioni o azioni legali. Dalla fine degli anni '90, il dibattito contro la pena di morte è stato sempre più inquadrato da professionisti bianchi e di classe media adottando argomentazioni di destra per l'abolizione, compatibili con le ideologie conservatrici. I temi principali sono stati il costo inefficiente, l'innocenza e le esigenze reali delle forze dell'ordine. Herbert Haines sostiene che il difetto fatale della pena di morte non sia la sua immoralità, ma la sua enorme inefficienza in termini di costi. Negli anni '90, le organizzazioni contro la pena di morte hanno iniziato a sostenere che, durante un periodo di restrizione di bilancio e lenta ripresa economica, la pena di morte è troppo costosa. McLaughlin osserva che gli argomenti sul costo non erano usati nel movimento anti-pena di morte fino alla fine degli anni '90. Ora molte organizzazioni citano il costo per i contribuenti come la ragione principale o una delle principali ragioni per cui la pena di morte dovrebbe essere abolita. *Death Penalty Focus* afferma che eseguire una persona costa molto più che mantenerla in prigione a vita, assumendo che la vita senza possibilità di libertà condizionale sia l'alternativa predefinita. L'inefficienza e il costo della pena di morte sono compatibili con i discorsi neoliberalisti e la cornice conservatrice della questione,

---

<sup>240</sup> La *Atlantic Philanthropies* è una fondazione filantropica che è stata attiva dal 1982 fino al suo completamento nel 2020. Fondata da Chuck Feeney, Atlantic Philanthropies ha investito miliardi di dollari per sostenere progetti di beneficenza in vari settori, tra cui istruzione, salute, diritti umani e sviluppo economico, principalmente in Irlanda, negli Stati Uniti, in Sudafrica e in Vietnam.

<sup>241</sup> *JEHT Foundation* fu fondata nel 2000 da Jeanne Levy-Church e Kenneth Haas, si è concentrata su questioni di giustizia sociale, giustizia penale e diritti umani. Ha finanziato progetti innovativi per migliorare il sistema di giustizia penale, promuovere la riforma carceraria e proteggere i diritti civili.

<sup>242</sup> *Open Society Institute (ora Open Society Foundations)* fu fondata da George Soros nel 1979, è una delle più grandi reti filantropiche del mondo, operante in più di 120 paesi. Si impegna per promuovere la giustizia, i diritti umani e la *governance* democratica sostenendo organizzazioni e iniziative che affrontano problemi come la corruzione, l'accesso all'istruzione e la promozione della trasparenza.

rendendoli più probabili a raccogliere il supporto di alcuni segmenti della destra. Il gruppo *Conservatives Concerned about the Death Penalty* cita il costo allarmante e lo chiama un programma inefficiente e gonfiato. I *Montana Conservatives Concerned about the Death Penalty* si sono uniti al movimento anti-pena di morte perché credono che la pena dell'estremo supplizio sia un'altra istituzione governativa inefficace e dispendiosa. Il linguaggio dell'efficacia dei costi offre anche copertura ai politici che potrebbero voler porre fine alla pena di morte senza rischiare di essere accusati di essere troppo liberali con i criminali violenti.

La critica alla pena di morte come un'azione inefficace o spregevole ha contribuito a un secondo filone di pensiero nel movimento per l'abolizione della pena capitale (ADPOs), spingendolo verso posizioni più conservatrici. Questo filone mira a risparmiare denaro abolendo la pena capitale per riallocarlo nell'applicazione della legge, cercando così di guadagnare il sostegno di poliziotti e agenti penitenziari. Paradossalmente, questo approccio conservatore supporta implicitamente il complesso industriale penitenziario, poiché dirottare fondi dalle esecuzioni legali allo sforzo di applicare la legge ne rafforza l'infrastruttura.

Haines, in "*Against Capital Punishment*", estende il dibattito proponendo persino l'espansione delle costruzioni carcerarie come alternativa all'esecuzione. Sebbene questa proposta non sembra essere stata adottata direttamente dagli attivisti anti-pena di morte, in stati come New Jersey, Connecticut e New Mexico si è suggerito di utilizzare i risparmi derivati dall'abolizione della pena capitale per aumentare il numero di agenti di polizia o migliorare l'assistenza alle vittime. In Illinois, i fondi precedentemente destinati alla pena capitale sono stati direttamente assegnati ai programmi di applicazione della legge.

Le principali ADPOs hanno attivamente cercato il sostegno delle forze dell'ordine, presentandole come voci autorevoli e rispettate in materia di sicurezza.<sup>243</sup> Inoltre, le ADPOs non hanno affrontato il conflitto esistente tra le forze dell'ordine e le comunità minoritarie, nonostante le documentate accuse di brutalità, discriminazione razziale e trattamenti disumani verso i prigionieri. Questo silenzio riflette una mancanza di impegno nel confrontare le disuguaglianze sistemiche presenti nel sistema di giustizia penale.

---

<sup>243</sup> Equal Justice USA, Death Penalty Focus, National Coalition to Abolish the Death Penalty e New Yorkers for Alternatives to the Death Penalty, tra gli altri, hanno lavorato per integrare questi gruppi non tradizionali nel movimento anti-pena di morte. Tuttavia, questa collaborazione non affronta né sfida l'incarcerazione di massa, ma potenzialmente la rafforza.

L'argomento dell'innocenza come motivazione per opporsi alla pena di morte non è nuovo nel movimento contro la pena di morte, ma è diventato più preminente solo alla fine del ventesimo secolo. Questo *focus*, tuttavia, può giocare a favore delle narrazioni conservative in due modi. Primo, rafforza un'idea di "*apartheid* ontologico", come descritto da Silvia Federici, dividendo gli esseri umani in categorie di "cittadini razionali" e "criminali bestiali", sostenendo così un sistema che disumanizza chi è stato giudicato colpevole. Secondo, può essere interpretato come un appello al movimento pro-vita, suggerendo che la vita di un feto innocente è sacra e non dovrebbe essere privata, mentre la vita di un condannato a morte è considerata compromessa e meritevole di condanna.

In sintesi, sebbene l'opposizione alla pena di morte per motivi di inefficacia e risparmio di denaro possa attrarre alleati non tradizionali come le forze dell'ordine, tale approccio non affronta direttamente le problematiche strutturali della giustizia penale né sfida l'incarcerazione di massa, rimanendo pertanto limitato nelle sue implicazioni progressiste.

Il movimento per i diritti delle vittime negli Stati Uniti è emerso come una potente voce a partire dalla metà degli anni '70. Questo movimento cerca di contrapporsi al linguaggio forte della retribuzione offerto dalla destra, particolarmente in relazione alla giustizia per le famiglie delle vittime di omicidio. Le Organizzazioni per l'Abolizione della Pena di Morte (ADPOs) sempre più cercano le voci di questo gruppo e propongono di utilizzare i risparmi derivanti dall'abolizione delle esecuzioni per fornire loro il sostegno di cui spesso hanno bisogno. In New Mexico, ad esempio, gli attivisti hanno evidenziato come la pena di morte sottragga risorse finanziarie alle famiglie delle vittime.

Markus Dubber, nel suo lavoro sul movimento per i diritti delle vittime, evidenzia che questo movimento è stato prevalentemente dominato dai bianchi a tutti i livelli, compreso quello del potere, sia al di fuori che all'interno del governo. Questo ha portato a una rappresentazione della vittima come bianca e dell'offensore come nero all'interno del movimento stesso.

Alcuni familiari delle vittime che sostengono le ADPOs hanno anche sostenuto vigorosamente la condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per i giovani. Queste posizioni rispecchiano i loro diritti e le loro emozioni, ma richiedono una riflessione critica da parte del movimento anti-pena di morte per evitare di normalizzare pene severe che potrebbero non essere appropriate in tutti i contesti.

In sintesi, integrare le voci delle vittime nei dibattiti sulla pena di morte è una sfida complessa che richiede un equilibrio tra il rispetto delle esperienze individuali delle vittime e la promozione di obiettivi progressisti nel sistema di giustizia penale, evitando al contempo di rafforzare stereotipi dannosi e compromettere i principi di giustizia equa. Gli annali delle esecuzioni nello Stato di New York raccontano un capitolo significativo della storia delle esecuzioni negli Stati Uniti, profondamente radicato nella realtà della schiavitù. Tra il 1712 e il 1742, circa 65 schiavi furono giustiziati per il crimine di "rivolta", mediante impiccagione, bruciatura o esposizione in catene. Oggi, la statistica che uno su tre uomini neri viene incarcerato durante la vita evidenzia le disuguaglianze nel sistema giudiziario americano, che detiene una percentuale elevata della sua popolazione rispetto a qualsiasi altro paese. Il movimento abolizionista, invece di enfatizzare questioni come disuguaglianza, povertà e razza, spesso si allontana da questi temi, suscitando preoccupazioni tra progressisti e radicali politici. L'apice del sentimento abolizionista negli Stati Uniti si colse negli anni '60, periodo segnato dall'azione collettiva e da prospettive liberali che influenzarono il governo federale, portando alla breve sospensione delle esecuzioni (1972-1976) con il caso *Furman v. Georgia*.

Questo periodo vide anche un calo del supporto pubblico per la pena di morte, con solo il 42% degli americani favorevoli nel 1966, rispetto al 60% attuale. Tredici Stati avevano eliminato la pena di morte o erano stati privi di condannati a morte nel 1971, mentre l'attivismo abolizionista si inseriva in un contesto di profonde trasformazioni sociali. Tuttavia, il ritorno delle esecuzioni negli anni '80 rifletté un ritorno al conservatorismo politico e alla politica di "tolleranza zero" sulla criminalità.

L'attuale movimento abolizionista, spesso più riluttante a integrare questioni ampie di giustizia sociale, non rispecchia la forza e l'ampiezza dell'attivismo abolizionista del passato, che includeva richieste radicali per riforme carcerarie e la fine della schiavitù. Il contesto socio-storico degli anni 2000 e 2010 ha visto cambiamenti significativi nell'opinione pubblica e nelle priorità politiche, con una diminuzione della centralità del crimine come problema nazionale.

Nonostante le sfide attuali, i progressisti sono chiamati a rinnovare l'approccio al movimento abolizionista, incorporando le voci della comunità nera e affrontando le disuguaglianze sistemiche nel sistema penale. L'obiettivo di abolire la pena di morte rappresenterebbe un passo significativo verso una giustizia più equa, mantenendo al

contempo l'impegno per migliorare le condizioni dei milioni di individui incarcerati negli Stati Uniti.<sup>244</sup>

Una innovativa strategia per promuovere l'abolizione della pena di morte negli Stati Uniti è stata intrapresa dai medici e dagli anestesisti. Nel 2007, l'Associazione dei Medici del North Carolina ha proibito ai suoi membri di partecipare alle esecuzioni capitali, causando una moratoria di fatto poiché nessun medico ha più preso parte alle esecuzioni. Anche l'Associazione Federale degli Anestesisti ha adottato una posizione rigida, minacciando di revocare la licenza a chiunque partecipasse alle esecuzioni.

La procedura dell'iniezione letale, nonostante sia relativamente semplice, potrebbe essere delegata a personale paramedico o carcerario, ma se anche i paramedici rifiutassero, la Corte Suprema potrebbe dover decidere sulla costituzionalità delle esecuzioni senza personale medico. Inoltre, gli *standard* per l'iniezione letale non rispettano nemmeno i requisiti minimi per l'eutanasia sugli animali, seguendo protocolli standardizzati che non tengono conto delle specifiche del condannato<sup>245</sup>. La Louisiana ha implementato un protocollo che prevede l'uso di due macchine per garantire l'esecuzione anche in caso di malfunzionamento.

L'American Psychiatric Association ha più volte affermato che è impossibile prevedere con certezza la pericolosità futura di un individuo. Numerosi studi sostengono questa tesi, dimostrando l'incertezza delle previsioni di pericolosità.

Un'altra strategia per l'abolizione della pena di morte consiste nella richiesta di grazia ai Governatori. Dal 1976 al 2006, i Governatori hanno commutato la pena di morte in ergastolo in 226 casi, ma la concessione della grazia dipende dalla sensibilità dei singoli Governatori e dalle pressioni politiche. I Governatori potrebbero commutare la pena capitale in ergastolo senza condizionale (*Life Without Parole*), che prevede il carcere a vita senza possibilità di rilascio anticipato. Tuttavia, questo istituto è problematico dal punto di vista della rieducazione dei detenuti. In Italia, sarebbe incostituzionale, mentre

---

<sup>244</sup> Colleen Eren, "The Right Anti-Death Penalty Movement? Framing Abolitionism for the 21st century", ResearchGate, Gennaio 2015.

<sup>245</sup> La procedura per l'iniezione letale generalmente prevede l'uso di una combinazione di tre farmaci: un sedativo per indurre incoscienza, un paralizzante per fermare i movimenti e un agente per arrestare il cuore. Nel caso di Lockett, il primo farmaco, *midazolam*, non ha funzionato come previsto, il che ha portato a una serie di complicazioni. Lockett è stato visto contorcersi, parlare e tentare di sollevarsi dal lettino, indicando che non era completamente incosciente.

Questo incidente ha scatenato un dibattito nazionale sull'efficacia e l'umanità dell'iniezione letale come metodo di esecuzione. Le autorità dell'Oklahoma hanno sospeso le esecuzioni dopo l'incidente per rivedere i protocolli e le procedure. La questione ha anche sollevato interrogativi sulla disponibilità e la qualità dei farmaci utilizzati, poiché molte case farmaceutiche hanno cessato di fornire farmaci per le esecuzioni, costringendo gli Stati a cercare alternative spesso meno testate.

negli Stati Uniti è utilizzato da alcuni Governatori. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale il *Life Without Parole* per i minori di 18 anni non colpevoli di omicidio.

Le commutazioni delle pene e le richieste di grazia possono contribuire alla campagna abolizionista, spesso supportate da associazioni, governi, *leader* spirituali e persino il Papa. Un esempio significativo è il caso di Paula Cooper, la cui pena capitale fu commutata in 60 anni di carcere grazie a una mobilitazione internazionale.

Anche le Università giocano un ruolo cruciale nella campagna contro la pena di morte. James Liebman della Columbia Law School ha condotto una ricerca rivelando che il 68% delle sentenze di condanna a morte dopo il 1976 era viziato da errori formali e procedurali. La Cardozo Law School, con il Progetto Innocenzo, ha dimostrato tramite il DNA l'innocenza di molti condannati.

Un caso emblematico è quello di Anthony Porter, condannato a morte per un duplice omicidio. Le indagini degli studenti di giornalismo della Northwestern University hanno smontato le accuse contro Porter, identificando il vero colpevole e portando alla sua liberazione 50 ore prima dell'esecuzione. Questo caso ha evidenziato le gravi lacune del sistema giudiziario, come sottolineato dal Governatore Ryan.

In conclusione, varie strategie, dall'opposizione dei medici alle richieste di grazia, dalle ricerche universitarie all'intervento di figure pubbliche, stanno contribuendo alla campagna abolizionista negli Stati Uniti, sollevando importanti questioni etiche, legali e sociali.<sup>246</sup>

---

<sup>246</sup> Vedi nota 200.

## ***Bibliografia:***

Adnkronos, *Quanti suicidi ci sono nelle carceri italiane? Troppi*, 23 Febbraio 2024.

Amnesty International, *Will this day be my last? The death penalty in Japan*, Londra.

Amnesty International, *Hanging by a thread. Mental health and the death penalty in Japan*, Settembre 1998.

Amnesty International, *No end in sight. Torture and forced confessions in China*, Peter Benson House, 2015.

Amnesty International, *Usa: torture, enforced disappearance and impunity*, 2021.

Amnesty International, *Rapporto sulla pena di morte nel 2021: enorme aumento delle esecuzioni in Iran e in Arabia Saudita*, 24 Maggio 2022.

Amnesty International, *Condanne a morte ed esecuzioni 2023*, Roma, 2024.

Amnesty International, *Manifesto for repression. Saudi Arabia's forthcoming code must uphold human rights in line with International Law and standards*, Peter Benson House, 2024.

Amnesty International, *China executed "according to law"? The death penalty in China*, China Web Feature, 2024.

Na'im Abullahi Ahmed, *La pena di morte nel mondo musulmano*, Quaderni Iura Gentium, Feltrinelli.

Andreescu Viviana, Hughes Ted, *Public opinion and the death penalty in Japan*, ResearchGate, Aprile 2020.

Ansa (Redazione), *Strasburgo: carceri italiane violente e sovraffollate*, Febbraio 2023.

Ashida Jun, Colombo Giorgio Fabio, Dragoni Matteo, Giorgi Marco, Kotani Masao, Lemme Giuliano, Matsuda Takeshi, Ortolani Andrea, Riminucci Michela, Sakuramoto Masaki, Takahashi Toshiyama, Tanimoto Keiko, *Introduzione al diritto giapponese*, Giappichelli Editore, Marzo 2021.

Bakken Borge, *China, a punitive society?*, ResearchGate, Luglio 2010.

Beccaria Cesare, *Dei Delitti e delle Pene*, a cura di Renato Fabietta, Mursia, Milano, 1973.

Benedict Ruth, *Il cristianesimo e la spada*, LaTerza Editori, 1948.

Biao Teng, Xiaojun Lian, *China against Death Penalty*, 2013.

Chin Kim, LeBlang Theodore R., *The death penalty in traditional China*, Ga. J. Int’j & Compar., 1975.

Chi-Yu Cheng, *The Chinese theory of Criminal Law*, 1949.

Clack Melissa, *Caught between Hope and Despair: An analysis of the Japanese Criminal Justice System*, Denver Journal of International Law & Policy, Gennaio 2003.

Colleen Eren, *The right anti-death penalty movement? Framing abolitionist for the 21s Century*, Gennaio 2015.

Decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, *Stoering vs United Kingdom*, 7 Luglio 1989.

Death Penalty Information Center, *History of the Death Penalty*, 2002.

Deodato Michele, *La pena di morte nella Costituzione degli Stati Uniti: il principio di dignità e i suoi riflessi sul V e VII emendamento*, Cammino Diritto, 16 Giugno 2022.

Domikova-Hashimoto Dana, *Japan and capital punishment*, Human Affairs, Nishi-Ku, Sapporo, 1996.

Galliani Davide, *La più politica delle pene*, Cittadella Editrice, Assisi 2012.

Gazzetta Ufficiale, sentenza n. 223, 27 Giugno 1996.

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 2 comma 2.

Gross Samuel R., *Update: American Public Opinion on the Death Penalty – it's getting personal (Symposium: how the death penalty works: Empirical studies of the modern capital sentencing system)*, University of Michigan Law School, 1998.

Grossi Piergiorgio, *Come nasce la “bufala” della pena di morte nel Trattato di Lisbona*, PeaceLink, 27 Aprile 2010.

Hermann Joachin, *ESSAY: The death penalty in Japan: An “Absurd” punishment*, Brooklyn Law Review, 2002.

Hiroaki Doi, *Qual è lo stato attuale della pena di morte? (正しい情報に基づいたオープンな議論を)*, Novembre 2022.

Hoko Horii, Hitomi Hirai, *Public support for the death penalty in Japan: The “impermeability” model and the symbolic power of the legal regime*, Australian Journal of Asian Law, 2023.

Hom Sharon, Jaudel Etienne, Wild Richard, *The death penalty in Japan: A practice unworthy of Democracy*, International Federation for Human Rights, Maggio 2003.

Huang Zongzhi, *Morale e legge: il passato e il presente in Cina (道德与法律：中国的过去和现在)*, Renmin University of China Law School, 2015.

Jianhua Xu, Jianhong Liu, *Crime and punishment in China*, ResearchGate, Dicembre 2015.

Johnson David, *The culture of capital punishment in Japan*, Palgrave, University of Hawaii, 2020.

Johnson David, *When the State kills in secret*, Palgrave Advances in Criminology Justice in Asia, 2020.

Kawai Mikio, *Crime and Punishment in Japan: A Holistic Perspective*, Nippon, 3 Giugno 2020.

Keiichi Sakuta, *A reconsideration of the Culture of Shame*, 1986.

Kenji Nagata, *From beheading to hanging: Changes in methods of execution in modern Japan*, Kansai University Rev., L. & Pol., Marzo 2023.

Kerness Bonnie, *Torture in the United States prisons*, American Friends States Prisons, 2011.

Kiran Chaudhuri, *Caught between nostalgia and modernisation: The history of criminal justice and punishment in Japan*, RouteLedge, Marzo 2021.

International Federation for Human Rights, *The death penalty in Japan: A practice unworthy of a Democracy*, Le Lettre, Maggio 2003.

Iwao Niwa, *The Constitution of Japan and penalty of death*.

Lepp Alan W., *The death penalty in Late Imperial, Modern and Post-Tiananmen China*, University of Michigan Law School, 1990.

Lewis Margaret K., *Leniency and severity in China's death penalty debate*, Columbia Journal of Asian Law, 2011.

Lian Genlin, Chen Eryan, *Opinione pubblica sulla pena di morte in Cina: Misurazione, destrutturazione e comunicazione* (中国死刑民意:测量、解构与沟通), Peking University Law Journal, 2020.

Lu Jianping, Guo Jian, *Death penalty in People's Republic of China: Quo vadis?*, ReAIDP/e-RIAPL 2006.

Lu Jianping, *La riforma della pena di morte in Cina*, Quaderni Jura Gentium, Feltrinelli.

Mazza Mauro, *I sistemi del lontano oriente*, CEDAM, Maggio 2019.

Mazzuca Jessica, *Il lungo cammino della pena. Dal dibattito sull'abolizione della pena capitale alle nuove frontiere dell'ergastolo ostativo*, Politica del Diritto, Settembre 2021.

Mimms Elise N., *International Law and the death penalty in the United States*, Aprile 2019.

Moriyama Tadashi, *World factbook of Criminal Justice systems*, Takushoku University, 2022.

Nippon.com, *The Capital Punishment Debate in Japan*, Aprile 2015.

Nessuno Tocchi Caino, *Confronto tra Stati Uniti e Italia*, 6 Marzo 2021.

Nessuno Tocchi Caino, *Pena di morte, nel 2007 l'Italia scrive la parola fine*, 2 Ottobre 2021.

Ogawara Yuji, *Capital punishment and victim support*, Zeitschrift Fur Internationale, Strafrechtsdogmatik.

Oyama Shinichi, *Shojikan of Bushi in the Middle Ages*, Nihon University, 2009.

Pannella Daniele, Iannace Davide Emanuele, *Pena di morte. Il problema e le soluzioni legislative*, Eurobull, 19 Dicembre 2019.

Passaglia Paolo, *Abolizione della pena di morte per via giudiziaria ed il paradosso statunitense*, Il Mulino, 2016.

Prejean Helen, *Per l'abolizione della pena di morte*, L'Osservatore Romano, 1 Settembre 2022.

Protocollo 6, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, art. 2.

Pugiotto Andrea, *L'abolizione costituzionale della pena di morte e le sue conseguenze ordinamentali*, Il Mulino, Bologna, 2011.

Quagliarini Federico, *Pena capitale negli Stati Uniti: a che punto siamo?*, Mondo Internazionale, 9 Marzo 2021.

Reprieve, *Saudi Arabia and the death penalty: Everything you need to know about the rise in executions under Mohammed Bin Salman*, 31 Gennaio 2023.

Samarth Avinash, *Veering off the abolitionists path in America: The influence of the ambiguously written Constitution*, Philosophy, Politics and Economics Undergraduate Journal, 2012.

Secondo Protocollo facoltativo al Patto Internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, 1989, art. 1 comma 1.

Saudi Gazette, *Full transcript of Crown Prince interview on reforms, religious future of Saudi Arabia and relations with US*, The Atlantic, 3 Marzo 2022.

Scolart Deborah, *La pena nel diritto musulmano*, Il Mulino, Dicembre 2019.

Shatz Steven F., *The American death penalty: Past, present and future*, Tulsa Law Review, 2018.

Small Daniel, *Too much justice: Questioning the United States' pursuit of retribution*, Soc. Just & Equity, 2020.

Tira Alessandro, Tarabiono Gaia Federico, *Le confessioni cristiane non cattoliche e la pena di morte*, Il Mulino, Dicembre 2019.

Vecchio Fausto, *L'Europa e la pena di morte. Comparazione giuridica e strategie abolizioniste*, Milano, 2017.

Vidmart Neil, Phoebe Ellsworth, *Public opinion and death penalty*, Duke Law Scholarship Repository.

Wang Yunhai, *Il sistema della pena di morte in Cina e la sua politicità storica*, (中国の死刑制度とその歴史的な政治性), Hitotsubashi Law Review, 2 Luglio 2016.

Warren Mark, *Death Dissent and Diplomacy: The U.S. Death Penalty as an obstacle to foreign relations*, Williams & Mary Bill of Rights Journal, Dicembre 2004.

Weiss B., *The Spirit of the Islamic Law*, University of Georgia Press.

Williams Kenneth, *The death penalty and race and how the ultimate punishment highlights the flaws in our criminal justice system*, Southwestern Law Review, 2021.

Yin Jiabao, Wang Zhixiang, *Sistema giuridico e sviluppo sociale (法制与社会发展)*, Renmin University of China Law School, 1996.

Zhan Ning, *Public opinion and the Death Penalty Debate in China*, Open Edition Journals, 2010.

Zhang Qianfang, *I segreti mortali della Cina*, Amnesty International, Aprile 2017.

Zhenjie Zhou, *The death penalty in China: Reforms and its future*, WIAS Research, 1 Marzo 2012.



## *Ringraziamenti:*

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che mi hanno sostenuta e accompagnata durante il mio percorso di studi.

Un sentito ringraziamento va al mio relatore per la sua costante disponibilità, gentilezza e per l'aiuto prezioso nella stesura di questa tesi. La sua guida è stata fondamentale per la riuscita della stessa.

Grazie di cuore ai miei genitori, Silvana e Carlo, che mi hanno sostenuta economicamente e moralmente durante tutto il mio percorso di studi. Nonostante le grosse difficoltà incontrate sulla mia strada, non hanno mai giudicato negativamente le mie scelte e mi hanno sempre incoraggiato a non mollare e ad andare avanti a testa alta.

Un ringraziamento speciale va a mia nonna Irma, a mio fratello Andrea e a mia cognata Lisa, che mi sono stati accanto con affetto e supporto costante.

Al mio fidanzato Bogdan, che negli ultimi sette anni mi ha sostenuto psicologicamente e mi ha trasmesso una passione legata alla cultura asiatica e da cui è nato il mio amore per l'Asia, argomento predominante nella mia tesi.

Ringrazio anche i miei amici, Chiara M., Chiara S., Francesca C., Francesca M., Giulia, Ilaria, Ivan, Manuel, Maria, Matteo, Stella e Umberto, con cui ho condiviso gioie e dolori e trascorso ore di studio e ore di pausa dallo stesso. La loro amicizia è stata per me una fonte di forza e conforto.

Infine, voglio ringraziare me stessa per non aver mai mollato, neanche nel periodo più difficile della mia vita. Nonostante le sfide incontrate, sono riuscita a portare a termine questo percorso con determinazione e resilienza.

Grazie a tutti di cuore.